

XI Quaderno

(dell'avvocato)

Paolo Rosa

***“Quando non si vede bene cosa c’è davanti, viene
spontaneo chiedersi cosa c’è dietro”***

(Norberto Bobbio)

La pensione dipende dai mercati?



SERIE STORICA E ASSET CLASS

«Considerando il periodo dal 1928 al 2021, la liquidità ha battuto il mercato azionario per 30 degli ultimi 94 anni.

Pertanto, per un terzo del tempo, su base annua, sarebbe stato meglio per un investitore destinare il proprio denaro a un fondo del mercato monetario o a buoni del Tesoro Usa a breve termine piuttosto che investire nel mercato azionario.

Tuttavia, le azioni e le obbligazioni hanno ottenuto risultati migliori nel lungo periodo. Affinché le azioni superino le performance dei T-Bills o delle obbligazioni (negli ultimi 200 anni), l'attesa media è di un anno (rispettivamente 63,2% e 59,5%).

Per avere la garanzia di sovraperformare, si dovrebbe aspettare un orizzonte temporale di 30 anni conclude de Mirabaud». (Fonte: Come sopravvivere ai mercati ribassisti. Convivere con l'orso e farlo amico del tuo portafoglio, Le Guide di WE WEALTH

La situazione è ben descritta dal prof. Alberto Brambilla, Presidente Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, nelle tre slide presentate al Convegno virtuale dedicato agli Investitori Istituzionali “*Quali investimenti in mercati ad alta volatilità?*” del 13 dicembre 2022 per *Itinerari previdenziali* e che qui riporto:

Quali investimenti in mercati ad alta volatilità?

I mercati

- **L'inflazione:** la fine del QE della BCE (fine degli acquisti di titoli dal 1° luglio 2022 – PPA) e in generale delle politiche accomodanti delle banche centrali innescata da un surriscaldamento della domanda (forse anche a causa delle enorme massa monetaria immessa sui mercati dalle stesse BC) dovuta prima alla ripresa post Covid e poi dal 24 febbraio del 2022 dall'invasione Russa dell'Ucraina, hanno comportato un rialzo dei cosiddetti tassi base da zero o negativi al 2,5%(BCE) e al 4%(FED);
- **Mercati obbligazionari:** nel breve volgere di 20 mesi si è passati da tassi zero o negativi a valori che hanno fatto crollare i corsi dei titoli; a gennaio del 2021 il BTP decennale rendeva lo 0,65% lordo, aumentato all'1,39% il 28/1/2022; 3,76% a fine agosto, al 3,96% il 14/9 e ora rende il **3,40%** con cedola netta del **2,4%** e uno *spread* sul BUND a 190 punti base il 22 novembre; gli indici obbligazionari sono pesanti: JPM global – 9,16%; Merrill Lynch global gov - 10,19%; perdite difficilmente recuperabili nei prossimi 12/18 mesi;
- **Mercati azionari:** dopo il consistente recupero del 2021 i listini azionari sono tornati in terreno negativo a causa del moltiplicarsi dei fattori di rischio: geopolitici, tassi di interesse e prezzi dell'energia, segnando da inizio anno (dato al 05/12) *performance* negative sulle principali borse: FTSE MIB -11,25%, EUROSTOXX -8,28%, S&P - 15,11%, NASDAQ-27,61%.

Quali investimenti in mercati ad alta volatilità?

I riflessi dei mercati sugli obiettivi di investimento

- **Se fino al 2021** tutti gli investitori istituzionali hanno conseguito rendimenti migliori a 3, 5 e 10 anni rispetto ai rendimenti obiettivo **TFR, inflazione, media 5yPil**, anche se con sofferenze in questi ultimi 3 anni delle linee di investimento garantite, obbligazionarie pure o prudenti;
- **Nel 2022** i problemi si manifesteranno per tutte le linee di investimento e per tutti gli investitori istituzionali comprese le Fondazioni Bancarie perché ***i rendimenti dovranno superare l'enorme sfida dell'inflazione allineando i patrimoni all'inflazione per mantenerne i valori reali*** e recuperare la svalutazione prodotta **da un'inflazione che si aggira attorno all'11,9%; inoltre**
- ✓ **I fondi pensione** vedranno il loro *benchmark*, il TFR, attestarsi forse oltre **il 9%** (percentuale di rivalutazione di legge per il TFR lasciato nelle imprese);
- ✓ **Le Casse** con il metodo retributivo e quelle a contributivo dovrebbero produrre rendimenti che, oltre l'inflazione, producano **tassi tecnici rispettivamente tra il 3% e 1,1%** (media quinquennale del PIL); solo per *rivalutare lo stock di 3,7 miliardi di pensioni in pagamento le Casse dovranno pagare circa 278 milioni in più*;
- ✓ **Nel 2023** i parametri obiettivo si manterranno elevati seppure in misura minore rispetto al 2022 ma **con la probabile necessità da parte di alcuni investitori di recuperare performance non realizzate.**

Quali investimenti in mercati ad alta volatilità?

I riflessi sugli investitori previdenziali

- Oltre alla perdita in termini reali dei patrimoni previdenziali dovuta all'inflazione, secondo i primi dati disponibili le gestioni fanno segnare *performance* molto negative i cui effetti si sommano alla svalutazione inflattiva.
- **Fondi Pensione:** nonostante il mese di ottobre abbia fatto registrare *performance* positive per i FPN e i FPA (+ 1,3-1,7%), le perdite da inizio 2022 sono pari al -9% per i fondi negoziali e al -10,7% per quelli aperti. I cali maggiori sono stati registrati dai comparti azionari (-13,9% per i FPN e -12,2% per i FPA) mentre le linee monetarie perdono l'1,7% per i negoziali e l'1,9% per gli aperti.
- **Fondazioni bancarie e Casse Privatizzate:** sebbene non siano ancora disponibili le *performance* di questi 2 investitori, sulla base delle prime indiscrezioni è ragionevole ipotizzare rendimenti leggermente migliori ma simili a quelli dei fondi negoziali e dei fondi aperti.
- ✓ Il 2022 sarà pertanto il primo anno nel corso dell'ultimo decennio nel quale non verranno raggiunti i parametri obiettivo **con perdite reali che potrebbero sfiorare il 18% (inflazione + performance).**
- ✓ I prossimi 2/4 anni saranno fondamentali per recuperare le massicce perdite sia rispetto alle *performance* sui patrimoni (circa -6/-7%) sia rispetto al potere d'acquisto (circa -11/-12%); e sarà importante **riuscire a farlo senza andare a incrementare il budget di rischio.**

«I regimi previdenziali dei liberi professionisti, dal loro canto, si collocano nel circuito privato sicuramente per quanto riguarda la natura giuridica dei rispettivi enti gestori, nonché (se si vuole), la porzione di potestà regolamentare che il legislatore ha trasferito loro; ma tutto il resto si colloca inequivocabilmente nell'area pubblicistica (come riconosciuto dalla stessa giurisprudenza costituzionale), compresa – anche se non dichiarata (o addirittura disconosciuta) – la garanzia di ultima istanza implicita nell'art. 38, c. 4 (invocabile nel caso di eventuale dissesto dell'ente previdenziale)».

Prof. Maurizio Cinelli in *Previdenza sociale, Vincoli di bilancio, andamenti demografici: un diritto in cambiamento?* a cura di Guido Canavesi, Macerata, maggio 2019

Non è sostenibile una società di umani in cui si estingue il senso di fraternità e in cui tutto si riduce, per un verso, a migliorare le transazioni basate sullo scambio di equivalenti e, per l'altro verso, a aumentare i trasferimenti attuati da strutture assistenziali di natura pubblica, ci dà conto del perché, nonostante la qualità delle forze intellettuali in campo, non si sia ancora addivenuti ad una soluzione credibile del grande trade-off tra efficienza ed equità. Non è capace di futuro la società in cui si dissolve il principio di fraternità; non è cioè capace di progredire quella società in cui esiste solamente il “dare per avere” oppure il “dare per dovere”. Ecco perché, né la visione liberal-individualista del mondo, in cui tutto (o quasi) è scambio, né la visione stato-centrica della società, in cui tutto (o quasi) è doverosità, sono guide sicure per farci uscire dalle secche in cui le nostre società paiono impantanate. È necessario recuperare un approccio basato sulle capabilities al benessere e allo sviluppo, dove il fuoco dell'attenzione passa ai beni relazionali che si intendendo porre a disposizione del portatore di bisogni ed in particolare alla loro effettiva capacità di fruizione. (Stefano Zamagni e Paolo Venturi in *Da spazi a luoghi*, AICCON, giugno 2017)

PRESENTAZIONE

Ho chiesto ad alcuni esponenti della cd. *élite* forense di presentare il mio Quaderno n. 11 ... silenzio assoluto.

Allora lo presento io.

E' un modo "diverso dalla narrazione corrente" di parlare di previdenza e finanza ragionando però sugli stessi numeri ufficiali.

Ad perpetuam rei memoriam.

INDICE

◆ Quando la disinformazione è etica	pag.	13
◆ L'oligarchia forense	pag.	16
◆ Riflessioni prima del voto per il rinnovo del Comitato dei Delegati di Cassa Forense	pag.	18
◆ Bonus 200 euro per gli avvocati e ritorno all'INPS	pag.	21
◆ Casse di previdenza, stagflazione e sostenibilità	pag.	22
◆ Un focus sulla previdenza in vista del XXXV Congresso Nazionale Forense	pag.	26
◆ Due situazioni a confronto	pag.	30
◆ Il gioco dell'oca – seconda parte	pag.	36
◆ Il sistema contributivo per anzianità	pag.	43
◆ Il nuovo governo e la previdenza	pag.	46
◆ Minimo vitale e pensione minima in Cassa Forense	pag.	47
◆ Thank you for your patience and understanding	pag.	50
◆ Alfabetizzazione e riforme previdenziali	pag.	60
◆ L'accanimento terapeutico in previdenza	pag.	62
◆ Se il futuro delle pensioni dei professionisti dipende dai mercati... allacciatevi le cinture	pag.	65
◆ Vigilanza e pressing sulle casse di previdenza	pag.	69
◆ Divari territoriali nel funzionamento della giustizia civile	pag.	71
◆ Alzare lo sguardo	pag.	74
◆ Casse di previdenza, spesa sanitaria e invecchiamento demografico	pag.	86
◆ La storia e i professionisti	pag.	90
◆ Dalla spoliazione legale all'umanesimo finanziario	pag.	95

◆ Leggiamo insieme il quadro di sintesi 2021 della COVIP sulle politiche di investimento delle casse di previdenza dei professionisti	pag. 99
◆ Si fa cassa sulle pensioni	pag. 106
◆ Le casse di previdenza e il rischio sistematico	pag. 111
◆ Il superenalotto delle pensioni forensi	pag. 115
◆ Incrocio tra il programma di governo sulle pensioni e la riforma di Cassa Forense	pag. 121
◆ Il marketing narrativo	pag. 127
◆ Relazione della Commissione Bicamerale di Controllo degli Enti previdenziali del 5 ottobre 2022	pag. 134

PROFESSIONE

PREVIDENZA FORENSE

16/09/2022

Quando la disinformazione è etica

Tra il 26 e 30 settembre 2022, 246 mila avvocati saranno chiamati al voto per il rinnovo del Comitato dei Delegati di Cassa Forense, la quale, nonostante numerose richieste, non ha ancora pubblicato il testo della bozza di riforma della previdenza forense con gli emendamenti presentati.

di Paolo Rosa

Direi che la disinformazione è istituzionalizzata se è vero, com'è vero, che l'art. 29 del Codice Etico, che Cassa Forense si è data, così recita:

«I componenti degli Organi collegiali della Cassa sono tenuti al rispetto del presente Codice, improntando la propria condotta ai valori di onestà, integrità, lealtà, e correttezza. Ai componenti degli Organi collegiali è richiesto in particolare: - di non divulgare le informazioni conosciute per ragioni di ufficio, ivi compreso il contenuto dei documenti propedeutici o comunque predisposti relativamente agli argomenti oggetto di discussione e di studio negli Organi Collegiali. Ogni comunicazione all'esterno deve essere resa nel rispetto delle leggi e delle pratiche di condotta a salvaguardia delle informazioni sensibili e riservate; [...]»

Si sa per certo che verrà esercitata l'**opzione al sistema di calcolo contributivo della pensione**. Io sono sempre stato favorevole all'esercizio di questa opzione ma, dopo tanti anni di inutile attesa, i numeri dell'avvocatura italiana rendono l'opzione al contributivo molto problematica.

**REDDITO PROFESSIONALE E VOLUME D'AFFARI DEGLI ISCRITTI ALLA CASSA
- ANNO 2020 -**

DISTRIBUZIONE PER CLASSI D'IMPORTO

REDDITO PROFESSIONALE IRPEF

Classi di importo	Monte reddito	Reddito medio IRPEF	N° posizioni	%	(% anno 2019)
Mod. 5 non pervenuto			15.955	6,6%	9,6%
< zero	-€ 14.406.484	-€ 6.670	2.160	1,0%	0,6%
zero	€ 0	€ 0	13.887	6,1%	5,5%
1 - 10.300	€ 318.330.686	€ 5.010	63.535	28,1%	25,2%
10.300 - 19.931	€ 667.484.693	€ 14.828	45.016	19,9%	19,7%
19.931 - 50.300	€ 2.116.414.019	€ 32.409	65.304	28,9%	31,2%
50.300 - 100.700	€ 1.425.417.860	€ 70.653	20.175	8,9%	10,1%
100.700 - 150.000	€ 859.779.927	€ 121.989	7.048	3,1%	3,5%
150.000 - 250.000	€ 909.910.246	€ 189.604	4.799	2,1%	2,3%
250.000 - 500.000	€ 881.765.758	€ 338.880	2.602	1,2%	1,2%
> 500.000	€ 1.355.566.312	€ 1.004.868	1.349	0,6%	0,6%
TOTALE	€ 8.534.669.500	€ 37.785	241.830	100%	(100%)

Senza calcolare i fantasmi, cioè coloro che nemmeno inviano il Modello 5 che sono 15.955, da reddito inferiore a zero sino a € 19.931 annui ci sono 124.598 avvocati, pari al 55,1% del totale.

Ora dobbiamo cercare di far capire come funziona il sistema di calcolo contributivo della pensione. Il lavoratore dipendente accantona, anno per anno, il 33% del suo reddito imponibile, l'avvocato il 15% con il contributo soggettivo perché il 4% sul volume d'affari IVA non viene calcolato agli effetti della pensione; il tutto viene rivalutato in base ad un tasso di capitalizzazione legato alla dinamica quinquennale del PIL. Alla data del pensionamento, all'ammontare complessivo degli accantonamenti, il cd. montante contributivo, si applica un coefficiente di trasformazione che varia con il variare dell'età e determina l'importo annuo lordo della pensione. Sia per il lavoratore dipendente che per l'avvocato ci sono dei massimali.

Nel sistema di calcolo contributivo della pensione non è prevista l'integrazione al trattamento minimo, tuttavia al pensionato dipendente può essere attribuita una quota di assegno sociale a condizioni agevolate.

Il minimo vitale INPS, per il 2022 è pari, ad € 468,11 per 13 mensilità. A tale importo potranno essere adeguate le pensioni contributive inferiori. Grosso modo possiamo dire che, mediamente, la pensione contributiva è inferiore del 50% alla pensione retributiva. Nel caso di Cassa Forense si dovrebbe quindi calcolare, in via preventiva, quante saranno le pensioni contributive inferiori alla soglia di € 468,11 per 13 mensilità e il costo del relativo adeguamento.

Sulla base della situazione reddituale sopra richiamata, posso dire che tutte le 124.598 future pensioni potrebbero risultare inferiori al minimo vitale INPS e questo comporterebbe per Cassa Forense enormi problemi di copertura se dovesse essere

tenuta ad allinearsi al sistema generale INPS e cioè ad allineare tutte le pensioni inferiori al minimo vitale appunto al minimo vitale. Per cercare di ovviare, almeno in parte, a questo si potrebbe deviare sul montante contributivo tutto o quasi l'apporto dato dal contributo integrativo del 4% sul volume d'affari. Ecco perché sarebbe per gli iscritti fondamentale, prima del voto, poter conoscere il testo della bozza di riforma previdenziale con gli emendamenti presentati per capire dove si andrà a finire e se non sia il caso di pensare ad altre soluzioni.

Non credo che l'etica stia nella disinformazione e quindi anche quel passaggio del codice etico vigente andrebbe quanto prima riformulato. In questi giorni molti colleghi mi chiedono **se vi siano liste indipendenti**. Per conoscere le liste, che sono state ammesse, ogni collega dovrà andare sul sito del proprio Ordine e troverà le liste ammesse. Sul sito di CF troverà poi l'elenco dei Delegati che hanno ricevuto incarichi nei vari comitati consultivi. Più difficile capire quali siano le liste "indipendenti" cioè di non diretta ispirazione ordinistica o delle associazioni cd. maggiormente rappresentative o delle unioni delle curie. A mia conoscenza segnalo la lista n. 5 a Bari e la lista n. 3 nel Veneto disponibile a segnalare anche le altre se ne sarò informato per tempo.

PROFESSIONE

PREVIDENZA FORENSE

20/09/2022

L'oligarchia forense

«I Greci chiamavano oligarchia un regime politico nel quale il potere fosse in mano di pochi. Tuttavia non sempre un governo di pochi risponde alla nozione greca di oligarchia: quando il governo è affidato a pochi che per nobiltà e ricchezza e per tradizionale esperienza politica siano atti e disposti a ben governare lo stato ed esercitino il potere nell'interesse pubblico e non nell'esclusivo interesse loro, si ha un'aristocrazia, governo utile e giusto. Nelle fonti dottrinarie, per giungere alla definizione dell'oligarchia, si cerca di stabilire il criterio in base al quale l'oligarchia si distingue dall'aristocrazia [...]» (Treccani voce Oligarchia).

di Paolo Rosa

«I Greci chiamavano oligarchia un regime politico nel quale il potere fosse in mano di pochi. Tuttavia non sempre un governo di pochi risponde alla nozione greca di oligarchia: quando il governo è affidato a pochi che per nobiltà e ricchezza e per tradizionale esperienza politica siano atti e disposti a ben governare lo stato ed esercitino il potere nell'interesse pubblico e non nell'esclusivo interesse loro, si ha un'aristocrazia, governo utile e giusto. Nelle fonti dottrinarie, per giungere alla definizione dell'oligarchia, si cerca di stabilire il criterio in base al quale l'oligarchia si distingue dall'aristocrazia. Tale criterio è variamente indicato e ora riguarda la forma, il modo cioè con cui il potere sovrano della πόλις si è costituito (con la violenza o col consenso), ovvero viene esercitato (senza leggi o secondo la legge); ora, invece, lo scopo che il potere ha di mira (l'interesse dei pochi che sono al potere o l'interesse dei consociati). Sempre, tuttavia, qualunque criterio si assuma, oligarchia è potere illegittimo e ingiusto, che si oppone ad aristocrazia, governo legittimo e giusto, come la monarchia (v.) si oppone alla tirannide e la retta democrazia (la πολιτεία di Aristotele) alla democrazia violenta, o demagogia. D'altro lato, poiché gli scrittori greci classici osservano i problemi politici da un punto di vista prevalentemente economico, l'oligarchia, governo di pochi, è il governo dei ricchi, come la democrazia, governo di moltitudine, è il governo dei poveri. Non è però oligarchico quel governo nel quale i ricchi siano bensì al potere, ma lo esercitino nell'interesse di tutti. Solo i sofisti, in quanto consideravano sempre il potere come il prevalere di una classe sulle altre e il diritto come la norma che l'uomo o la classe che predomina impone ai soggetti, toglievano ogni importanza, anche teorica, alla differenza fra oligarchia e aristocrazia» (Treccani voce Oligarchia).

L'oligarchia forense, a mio giudizio, è reddituale come risulta dalla tabella che allego.

**REDDITO PROFESSIONALE E VOLUME D'AFFARI DEGLI ISCRITTI ALLA CASSA
- ANNO 2020 -**

DISTRIBUZIONE PER CLASSI D'IMPORTO

REDDITO PROFESSIONALE IRPEF

Classi di importo	Monte reddito	Reddito medio IRPEF	N° posizioni	%	(% anno 2019)
Mod. 5 non pervenuto			15.955	6,6%	9,6%
< zero	-€ 14.406.484	-€ 6.670	2.160	1,0%	0,6%
zero	€ 0	€ 0	13.887	6,1%	5,5%
1 - 10.300	€ 318.330.686	€ 5.010	63.535	28,1%	25,2%
10.300 - 19.931	€ 667.484.693	€ 14.828	45.016	19,9%	19,7%
19.931 - 50.300	€ 2.116.414.019	€ 32.409	65.304	28,9%	31,2%
50.300 - 100.700	€ 1.425.417.860	€ 70.653	20.175	8,9%	10,1%
100.700 - 150.000	€ 859.779.927	€ 121.989	7.048	3,1%	3,5%
150.000 - 250.000	€ 909.910.246	€ 189.604	4.799	2,1%	2,3%
250.000 - 500.000	€ 881.765.758	€ 338.880	2.602	1,2%	1,2%
> 500.000	€ 1.355.566.312	€ 1.004.868	1.349	0,6%	0,6%
TOTALE	€ 8.534.669.500	€ 37.785	241.830	100%	(100%)

Gli avvocati che dichiarano redditi superiori al reddito pensionabile sono 15.798, pari al 7% del totale che è di 241.830.

Ma è una oligarchia che considera gli iscritti dei "sudditi" perché nega loro l'accesso agli atti della riforma previdenziale prima del voto del CDD così come l'Ufficio di Presidenza del Congresso Forense dichiara inammissibili tutte le mozioni che riguardano il delicato tema della monocommittenza, come dichiarato sui *social* da **MGA, Sindacato Nazionale Forense**.

In buona sostanza sui grandi temi la democrazia, cioè il governo dei poveri, non ha ascolto.

PROFESSIONE

PREVIDENZA FORENSE

23/09/2022

Riflessioni prima del voto per il rinnovo del Comitato dei Delegati di Cassa Forense

Sulle conclusioni del Bilancio tecnico specifico al 31.12.2020 («con riguardo alle variabili strategiche utili a valutare le condizioni di sostenibilità economico-finanziario della Cassa sul periodo di proiezione di 50 anni si evidenzia quanto segue: - un graduale peggioramento del saldo previdenziale con un punto di break-even nell'anno 2041; - in conseguenza di quanto sopra un graduale peggioramento del saldo totale di gestione con un punto di break-even sull'anno 2049; - e dunque con un livello di copertura del patrimonio rispetto alla riserva legale in flessione dal 3,38 allo 0,8 al termine dei 50 anni di proiezione») è in votazione una riforma strutturale della previdenza forense che avrà un grande impatto sugli iscritti ma, nonostante l'accesso agli atti, non è dato conoscere il testo con gli emendamenti proposti.

di Paolo Rosa

Come se gli iscritti non avessero interesse a conoscere preventivamente le proposte e discuterne pubblicamente. L'iter di formazione della legge dello Stato è pubblico. Quello di Cassa Forense, prima del voto, è segretato.

Una riflessione allora si impone sul tema della trasparenza nel disinteresse generale di vigilati e vigilanti (richiamo sul punto il mio contributo [L'home living non conosce crisi: povertà e poltrone](#) del 06.07.2022).

La preferenza vada alle liste che pongono questi temi come linee guida del loro impegno. Con il termine “trasparenza” si intende l'accessibilità totale alle informazioni relative ad ogni aspetto dell'organizzazione e delle attività svolte dalla fondazione con l'obiettivo di:

- garantire l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione;
- favorire il controllo da parte degli iscritti, obbligati per legge ad esserlo, sull'azione amministrativa attraverso l'accesso agli atti.

La trasparenza, a detta di molti, è l'antidoto più efficace all'illegalità. Come scriveva Gianni Rodari “*Nel paese della bugia, la verità è una malattia*”.

Segnalo, da ultimo, che il Sottosegretario Freni ha confermato che il regolamento sugli investimenti delle Casse è rinviato alla prossima legislatura: l'obiettivo è delineare un quadro generale, al cui interno ogni ente scriverà la propria disciplina di dettaglio (Fonte: *Il Sole 24Ore* del 20 settembre 2022).

La riforma in corso di approvazione dovrà attenersi ai principi fissati dalla [Corte Costituzionale con la sentenza 67/2018](#) per la quale «L'abbandono di un sistema interamente disciplinato dalla legge – dopo la trasformazione della Cassa in fondazione di diritto privato, al pari di altre casse categoriali di liberi professionisti, in forza del [decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509](#) (Attuazione della delega conferita dall'[art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537](#), in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza) – e l'apertura all'autonomia regolamentare del nuovo ente non hanno indebolito il criterio solidaristico di base, che rimane quale fondamento essenziale di questo sistema integrato, di fonte ad un tempo legale (quella della normativa primaria di categoria) e regolamentare (quella della Cassa, di natura privatistica). Con il citato [d.lgs. n. 509 del 1994](#), il legislatore delegato, in attuazione di un complessivo disegno di riordino della previdenza dei liberi professionisti ([art. 1, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537](#), recante «Interventi correttivi di finanza pubblica»), ha arretrato la linea d'intervento della legge (si è parlato in proposito di delegificazione della disciplina: da ultimo, [Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza 13 febbraio 2018, n. 3461](#)), lasciando spazio alla regolamentazione privata delle fondazioni categoriali, alle quali è assegnata la missione di modellare tale forma di previdenza secondo il criterio solidaristico. Rientra ora nell'autonomia regolamentare della Cassa dimensionare la contribuzione degli assicurati nel modo più adeguato per raggiungere la finalità di solidarietà mutualistica che la legge le assegna, assicurando comunque l'equilibrio di bilancio ([art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 509 del 1994](#)) e senza necessità di finanziamenti pubblici diretti o indiretti (art. 1, comma 3, del medesimo decreto legislativo.), che sono anzi esclusi (sentenza n. 7 del 2017). È tale connotazione solidaristica che giustifica e legittima l'obbligatorietà – e più recentemente l'automaticità ex lege – dell'iscrizione alla Cassa e la sottoposizione dell'avvocato al suo regime previdenziale e segnatamente agli obblighi contributivi. Il criterio solidaristico significa anche che non c'è una diretta corrispondenza, in termini di corrispettività sinallagmatica, tra la contribuzione, alla quale è chiamato l'avvocato iscritto, e le prestazioni previdenziali (ed anche assistenziali) della Cassa. Si ha quindi che l'assicurato, che obbligatoriamente, e da ultimo automaticamente, accede al sistema previdenziale della Cassa (ora fondazione con personalità giuridica di diritto privato), partecipa, nel complesso ed in generale, al sistema delle prestazioni di quest'ultima, il cui intervento, al verificarsi di eventi coperti dall'assicurazione di natura previdenziale, si pone in rapporto causale con l'obbligo contributivo senza che sia necessario alcun più stretto ed

individualizzato nesso di corrispettività sinallagmatica tra contribuzione e prestazioni. È questo criterio solidaristico che assicura la corrispondenza al paradigma della tutela previdenziale garantita dall'[art. 38, secondo comma, Cost.](#)» ([Corte Cost. sentenza 67/2018](#)).

A me pare evidente che con la riforma, segretata per ovvi motivi, con l'aumento della contribuzione, la riduzione delle prestazioni, la riduzione della integrazione al trattamento minimo, si torna al criterio mutualistico, da cui si era partiti, con palese violazione dei parametri costituzionali perché si torna alla proporzionalità tra quanto versato e quanto percepito sotto forma di pensione.

PROFESSIONE

PREVIDENZA FORENSE

28/09/2022

Bonus 200 euro per gli avvocati e ritorno all'INPS

Le istruzioni per accedere al bonus sono scaricabili dal sito istituzionale di Cassa Forense alla voce "in evidenza". Ne ha già dato notizia questa Rivista.

di Paolo Rosa

Secondo i calcoli di *Il Sole 24Ore* "Si stima che, su una platea globale di poco meno di 242.000 avvocati iscritti, circa 156.000 abbiano guadagni tali da poter accedere all'indennizzo".

La percentuale degli aventi diritto sarebbe quindi del 64,46%.

Se questa è la situazione, mi pare sia giunto il momento di una seria riflessione sul futuro previdenziale dell'avvocatura italiana. Cassa Forense, con questi numeri, per garantire la sostenibilità a 50 anni non può far altro che aumentare di molto la contribuzione e ridurre drasticamente le prestazioni. Ma non credo che questo risponda ai parametri di cui all'art. 38 della nostra Costituzione. La crisi reddituale e la stagflazione, alla quale ci stiamo avviando, ridurranno drasticamente la redditività del patrimonio di Cassa Forense e, quindi, il patrimonio stesso nella considerazione, inattaccabile, che il futuro previdenziale dell'avvocatura italiana dipenderà più dal rendimento del patrimonio che dalla contribuzione.

«Rendimenti a 10 anni in Italia al 4,7% spread a 250 punti base, due anni Usa al 4%, Gilt a 30 anni al 5%, Yuan ai minimi dal 2008, S&P 500 ai minimi da due anni e dollar index ai massimi da 20 anni. Utility italiane sempre più giù». (OraFinanza.it). Questa la situazione.

Rebus sic stantibus, va fatta una seria riflessione se non sia il momento di ritornare all'INPS prima che sia troppo tardi come è avvenuto per INPGI1, salvata dallo Stato, ma gli avvocati non sono giornalisti. Chi ha interesse a mantenere lo *status quo*, dirà sicuramente che sono impazzito ma, come ho già scritto, in un mondo di bugie la verità è una malattia.

PROFESSIONE

PREVIDENZA FORENSE

30/09/2022

Casse di previdenza, stagflazione e sostenibilità

«L'ultimo decennio dei mercati finanziari è stato caratterizzato da: assenza di inflazione, politiche monetarie ultraespansive con tassi di interesse nominali per lo più negativi e grandi disponibilità di liquidità in tutti i mercati condizioni che hanno determinato una progressiva riduzione della volatilità/rischiosità. Gli investitori hanno affrontato questo contesto beneficiando della bassa inflazione e bassa rischiosità ma anche della ridotta redditività disponibile sui mercati finanziari (si pensi ad esempio al governativo); per compensare la progressiva perdita e concentrazione di redditività nell'azionario, gli investitori hanno dedicato sempre maggiore risorse agli investimenti in private market (alla ricerca di rendimento) scelta che ha determinato l'esigenza di aggiornare ed evolvere i propri modelli gestionali» (Lara Pederzoli Mangusta Risk).

di Paolo Rosa

La situazione oggi è molto complicata perché abbiamo l'inflazione a due cifre che scivola verso la stagflazione, una guerra in Europa e il mondo in subbuglio.

«Infatti Il contesto geopolitico e macroeconomico, già impattato dagli effetti della pandemia COVID-19, è ulteriormente mutato dopo lo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina, accrescendo gli elementi di incertezza e mettendo in discussione anche interventi di politica economica che, in tempi normali, sembrerebbero adeguati. Allo stesso modo, l'imprevedibile rapidità con cui l'inflazione si è sviluppata e ha modificato i tassi di interesse nei principali Paesi Sviluppati – su livelli bassi da oltre un decennio - ha reso inefficace qualunque strategia di diversificazione di portafoglio di breve periodo, ancor prima che si manifestassero potenziali effetti recessivi sulle principali economie» (Andrea Nanni di Prometeia Advisor Sim).

Per capire come muoversi bisogna anticipare due concetti dai quali non si può prescindere:

1. le Casse di previdenza dei professionisti gestiscono la **previdenza obbligatoria di primo pilastro**;
2. debbono garantire la sostenibilità per 50 anni avendo rinunciato alla garanzia dello Stato e il calo demografico attesta che la sostenibilità dipenderà sempre più dal rendimento del patrimonio più che dalla contribuzione versata.

Se i fondi pensione che gestiscono la previdenza **complementare volontaria**, d'intesa con lo iscritto che sceglie la linea di investimento, possono ricercare sui mercati finanziari il maggior rendimento, non altrettanto possono fare le Casse di previdenza proprio perché gestiscono, al posto dello Stato, la previdenza obbligatoria di primo pilastro.

«Storicamente, quando l'inflazione è superiore al 2,5% ed è previsto un rallentamento economico (stagflazione) il tipico portafoglio 60/40 risulta sempre penalizzato, al contrario a differenza degli ultimi 30 anni, data la correlazione positiva tra equity e fixed income in questo nuovo scenario. Quali investimenti possono quindi offrirci degli adeguati livelli di rischio/rendimento in un contesto nel quale anche i target di rendimento reale dei portafogli istituzionali per far fronte ai propri impegni verso gli iscritti sono aumentati?» (Sebastian Schrikker).

Un "grillo parlante" della finanza mi dice che le Casse fanno previdenza obbligatoria e quindi dovrebbero avere come faro ALM – Asset Liability Management e gestire la riserva matematica (la patrimonializzazione acquisita) con gli stessi criteri delle gestioni separate assicurative, avendo due ulteriori vantaggi rispetto a queste:

1. non sono consentite uscite se non per pensionamento;
2. non sono soggette a Solvency II (dal 1° gennaio 2016 il sistema di vigilanza sulle assicurazioni in Europa, e quindi in Italia, ha adottato un nuovo paradigma. Viene definito, sinteticamente, sistema risk-based poiché mette al centro dell'attenzione del supervisore, come dell'impresa e del mercato, la qualità e quantità di rischio che ogni impresa si assume con le sue decisioni di impegno verso gli assicurati e di investimento delle disponibilità finanziarie) e quindi molto più in grado di lavorare con il bilancio senza assorbimenti di capitale causa riduzione dei corsi.

Casse di previdenza e fondi pensione operano sugli stessi mercati finanziari ma con grandi differenze. I fondi pensione ora devono incrementare illiquido avendone anche molto meno delle Casse di previdenza, queste ultime comprare a man bassa rendimenti nominali e reali accollandosi solo il rischio sovrano nel senso che se il Paese va in default salta anche la promessa previdenziale per gli iscritti all'INPS come per i professionisti iscritti alle Casse. L'esempio di quanto accaduto in Grecia non può essere dimenticato. Da ciò che leggo però le Casse di previdenza si stanno muovendo come i fondi pensione alla ricerca dell'extra rendimento e questo confligge con la natura obbligatoria della provvista. Ma farlo capire agli iscritti è impresa molto ardua mentre vigilati e vigilanti guardano al breve, si pensi allo ennesimo rinvio del regolamento per gli investimenti, che nulla ha a che fare con la previdenza. In mezzo la industria finanziaria, con le sue ricette, che guarda con interesse ai 100 miliardi di patrimonio accumulato. Io consiglio sempre la lettura del libro di Pinocchio che di finanza se ne intende.

Le Casse di previdenza hanno bisogno di una regolamentazione contro il cigno nero come è avvenuto per IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) con la *Solvency II - La nuova regolamentazione prudenziale del settore amministrativo: una guida semplificata*. «La nuova regolamentazione prudenziale è stata costruita con l'obiettivo di coprire tutti i rischi che incombono sull'attività di un assicuratore compresi entro in intervallo di probabilità del 99,5% l'anno. In pratica non sono stati presi in considerazione soltanto gli eventi limite, cui è stata assegnata una possibilità di accadimento assai circoscritta, non superiore allo 0,5%. Se gli avvenimenti seguissero perfettamente la distribuzione delle probabilità si potrebbe concludere che il nuovo sistema di vigilanza prudenziale è stato disegnato per limitare le possibilità di fallimento di un'impresa a una volta ogni 200 anni (1 su 200 fa 0,5%). Tuttavia la realtà non è così prevedibile, come ben sanno gli scommettitori che imparano a proprie spese come possa essere rovinoso affidarsi ciecamente all'andamento lineare delle frequenze. Inoltre, c'è un altro aspetto che va tenuto presente. Spesso sono proprio quei casi limite, così rari, ad avere il maggiore impatto sulla stabilità delle imprese. Sono i cosiddetti "cigni neri" come il matematico libanese Nassim Taleb ha definito gli eventi del tutto inattesi ma che periodicamente si verificano con conseguenze catastrofiche. La crisi finanziaria iniziata nel 2008 con le insolvenze nei mutui subprime Usa è proprio uno di questi casi e, a distanza di otto anni, ne subiamo ancora le conseguenze. Si potrebbe concludere che se la regolamentazione non è in grado di proteggere le compagnie dagli eventi più rovinosi e imprevisti, fallisce nel suo obiettivo principale. Ma non è così. Aver posto il rischio al centro dell'attività d'impresa rappresenta un cambiamento epocale nella disciplina della vigilanza. Le imprese di assicurazione sono da sempre avvezze a misurare i rischi, ma in questa nuova cornice regolamentare devono sottostare a una disciplina rigorosa: maggiori sono i rischi che decidono di coprire con le loro polizze, maggiore è il capitale di cui devono disporre. Tutto ciò, come vedremo nel dettaglio, si accompagna a un sistema di controlli interni molto più pervasivo e a una maggiore responsabilizzazione degli organi societari» (www.ivass.it/pubblicazioni-e-statistiche/pubblicazioni/altre-pubblicazioni/2016/guida-solvency-ii/Guida_Solvency_II.pdf).

La cosa divertente è che Claudio Scardovi, fondatore e Ceo di Hope Sicav SB SpA, nel cui CdA siede anche Nunzio Luciano, in una dichiarazione a IFANEWS.IT del 22.09.2022, afferma che: «In sintesi, come italiani siamo parecchio male investiti, soggetti alla under performance relativi dei diversi mercati quando le cose vanno bene; e ai rischi di coda del debito e delle borse, quando le cose vanno male – e alla certa erosione del potere d'acquisto della liquidità in presenza di forte inflazione. Un'ipotetica riallocazione della ricchezza degli italiani con una quota dell'equity (sui 5 trilioni complessivi) pari al 40-60%, di cui una buona metà (circa 1-1,5% trilioni) dedicata ai private markets, offrirebbe l'opportunità di rendimenti maggiori nel lungo periodo e difesa del potere d'acquisto nel breve. Offrirebbe soprattutto, se una quota

importante di questo equity fosse reinvestito in Italia – in R&D e infrastrutture, nel consolidamento delle PMI e rigenerazione urbana delle città – maggiore competitività e attrattività, e un posizionamento sulla frontiera efficiente, come cittadini oltre che investor”. La SICAV di Scardovi sta raggranellando risorse per i propri obiettivi e guarda, ovviamente, anche alle Casse di previdenza. Multa paucis.

PROFESSIONE

PREVIDENZA FORENSE

05/10/2022

Un focus sulla previdenza in vista del XXXV Congresso Nazionale Forense

Il Congresso si terrà a Lecce dal 6 al 8 ottobre 2022

Si è già svolta a Roma la conferenza stampa di presentazione del XXXV Congresso nazionale forense. La Presidente del CNF si è augurata che il Congresso sia prima di tutto un'occasione di condivisione e riflessione, ancora prima di discussione.

di Paolo Rosa

All'ordine del giorno non ho visto nemmeno un focus sulla previdenza forense ma, come ha detto la nostra Presidente a me sembra opportuna una riflessione prima ancora che una discussione, anche in considerazione che è in votazione una riforma strutturale della previdenza forense della quale si sa poco o nulla di ufficiale.

Le richieste di accesso agli atti della riforma non hanno avuto esito perché il responsabile della trasparenza di Cassa Forense ha invocato il paragrafo 6.3 delle linee guida dell'ANAC esercitando il potere di differimento per la trasmissione della documentazione richiesta, fino alla definitiva approvazione da parte del Comitato dei Delegati del regolamento unico della previdenza. Come se, dico io, lo Stato dicesse al cittadino: "Non ti dico nulla di una legge sino all'approvazione da parte del Parlamento." Questo, a mio giudizio, giustifica l'astensionismo pesante che si è verificato anche in questa tornata elettorale per il rinnovo del Comitato dei Delegati di Cassa Forense. Il mio pensiero sulla previdenza forense dovrebbe essere ormai noto a tutti, certamente a quelli che hanno avuto la pazienza di leggere i miei quaderni che, proprio per questa ultima pausa estiva, sono arrivati al numero di dieci.

Parto da una considerazione incontestabile e cioè che la previdenza forense dipenderà, più che dalla contribuzione degli iscritti, dal rendimento del patrimonio accumulato.

La seconda considerazione è che la provvista del patrimonio accumulato è frutto di contribuzione obbligatoria. L'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa e della contribuzione degli appartenenti alle categorie forense, così che essa possa

garantire il diritto alla previdenza a tutti gli appartenenti a questa specifica comunità professionale, in tal modo assolvendo al compito pubblico di “predisporre o integrare” gli strumenti per l’esercizio del diritto.

La terza considerazione è che per far rendere il patrimonio bisogna investirlo sui mercati finanziari.

Che cosa siano i mercati finanziari ce lo ricorda la CONSOB nel passaggio che qui trascrivo integralmente: «I MERCATI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI. I mercati finanziari sono luoghi operativi, organizzati sulla base di regole pubbliche o di prassi, dove è possibile acquistare o vendere strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, derivati, quote di fondi comuni ecc.), favorendo l'incontro tra domanda e offerta di attività finanziarie grazie alla concentrazione, in uno stesso "spazio" e nello stesso tempo, delle negoziazioni. Quando si parla di mercati non bisogna pensare a "luoghi fisici" (come le vecchie Borse Valori, dove gli operatori si incontravano personalmente), quanto piuttosto a piattaforme informatiche di negoziazione (c.d. sedi di negoziazione) o a circuiti informativi elettronici, specializzati per tipologie di strumenti finanziari e/o di soggetti-emittenti, a cui hanno accesso intermediari finanziari e altri soggetti autorizzati ad operarvi. La moderna tecnologia di comunicazione telematica ha di fatto annullato le distanze geografiche tra operatori e luogo di scambio e, per molti versi, ha spersonalizzato le negoziazioni. Ai mercati finanziari sono tradizionalmente assegnate le seguenti funzioni: In sintesi, i mercati finanziari consentono di ripartire e/o trasferire le risorse e il rischio finanziario tra gli agenti economici, nonché - se azionari - il controllo delle società, attraverso la compravendita di strumenti finanziari, la negoziazione di contratti finanziari (tipicamente derivati) e l'utilizzo di tecniche di gestione complesse (prestito titoli, collateralizzazione, operazioni di pronti-contro-termine), assicurandone la liquidabilità e la valorizzazione basata su un processo dinamico di formazione del prezzo tramite le proposte (ordini di compravendita) che via via affluiscono nel mercato stesso (processo c.d. di price discovery). Attori tipici dei mercati finanziari sono: i soggetti disposti ad investire denaro in strumenti finanziari (investitori individuali o istituzionali ossia fondi pensione, gestori di portafoglio, assicurazioni, tesorerie di imprese multinazionali ecc.); coloro che necessitano di denaro e in cambio emettono strumenti finanziari (tipicamente le imprese di medio-grandi dimensioni, ma anche le banche e gli Stati); altri investitori che intendono disinvestire (liquidare) gli strumenti finanziari già acquistati. Possiamo affermare che un mercato finanziario è efficiente se - secondo la tradizionale teoria risalente al professor Eugene Fama - i prezzi degli strumenti che vi si negoziano riflettono pienamente le informazioni disponibili (c.d. efficienza forte). Ovviamente, alla base di tutto, il livello di informazioni disponibili deve essere adeguato al grado di sviluppo del mercato stesso. I mercati regolamentati - assoggettati a regole pubbliche - devono assicurare

condizioni di trasparenza, e cioè che le intenzioni (proposte di acquisto e di vendita) di ciascun operatore siano note a tutti gli altri e i prezzi delle transazioni concluse siano resi pubblici. La trasparenza informativa sui prezzi di negoziazione e sugli aspetti rilevanti delle società-emittenti titoli serve a garantire l'ordinato funzionamento dei meccanismi di determinazione dei prezzi dei titoli tramite l'incrocio di domanda e offerta, riducendo il rischio di alterazioni artificiali. La trasparenza informativa dei mercati finanziari regolamentati è assicurata dal controllo di autorità di vigilanza (come la CONSOB). Fra i loro compiti vi è anche quello di reprimere abusi di mercato, quali l'uso di tecniche di manipolazione operativa dei prezzi. Un altro elemento importante è il grado di liquidità degli strumenti finanziari negoziati. Un mercato finanziario si può ritenere tanto più liquido quanto: più ridotto è il tempo di esecuzione di un'operazione di vendita (che dipende dai volumi di proposte in acquisto e vendita esistenti ossia dalla c.d. ampiezza del mercato); minore è il costo delle operazioni di compravendita (efficienza operativa); minore è la variazione di prezzo (anche temporanea) indotta dalla dimensione del controvalore scambiato (c.d. spessore ed elasticità del mercato). La liquidità non è una caratteristica strutturale di un mercato, pur dipendendo, in condizioni di normalità, anche dalle regole che il mercato si è dato. Essa può essere influenzata da fattori diversi dalle caratteristiche e dai meccanismi di funzionamento dei singoli mercati, quali, ad esempio, le decisioni di investimento degli operatori e degli investitori, soprattutto in presenza di cambiamenti di scenario macro-economico, che possono ridurre notevolmente le possibilità di trovare una controparte con cui concludere un'operazione di compravendita. Altra importante funzione dei mercati, e in particolare di quelli azionari, è quella di consentire lo scambio dei diritti proprietari della società emittente, facilitando così il passaggio del controllo sulle imprese societarie. Si parla infatti di mercato del controllo societario che rappresenta uno dei elementi più importanti del sistema finanziario a struttura capitalistica. I mercati finanziari possono essere classificati sulla base di una serie di parametri (es. natura degli strumenti trattati, dimensione degli scambi, tipologia di operatori, ecc.). Insieme agli intermediari finanziari, i mercati costituiscono la componente principale dei sistemi finanziari e, per questo, sono regolamentati e vigilati da apposite Autorità che hanno il compito di garantirne l'integrità, la trasparenza e l'efficienza. Negli ultimi anni si è assistito a diverse forme di 'sovrapposizione' tra i due ambiti, soprattutto grazie allo sviluppo del c.d. "sistema bancario ombra"» (fonte: consob.it).

Dato che, secondo un vecchio adagio, l'unione fa la forza, si dovrebbe realizzare almeno una gestione comune del patrimonio da parte di tutte le Casse di previdenza e assistenza dei professionisti. Questa gestione unitaria si imporrebbe sia per ragioni di economicità (azzeramento delle spese delle strutture dedicate in ogni singola Cassa che se andrete a vedere i singoli bilanci non sono proprio bruscolini) sia per spuntare un rendimento migliore, con minore rischio. Il rischio, andando sui mercati

finanziari, non potrà essere eliminato se non con paracadute assicurativi molto costosi e tali da annullare, del tutto o quasi, il rendimento. Poiché le Casse di previdenza e assistenza dei professionisti gestiscono la previdenza obbligatoria di primo pilastro in nome e per conto dello Stato, si potrebbe bypassare del tutto i mercati finanziari e il rischio che comportano, concordando con lo Stato, tramite il sistema bancario, che è pur sempre il garante di ultima istanza come si è visto, da ultimo in ordine di tempo, nel caso del default di INPGI1, l'emissione di un'obbligazione antinflazione garantita al tasso reale pari a quando indicato dalle Casse, come rendimento atteso del patrimonio, nei rispettivi bilanci tecnici. Mi viene in mente, *mutatis mutandis*, lo schema delle cartolarizzazioni "securitization" di cui alle leggi 130/1999 e 80/2005 e TUB. Con questa operazione, che a mio giudizio dovrebbe essere concordata anche in Europa per evitare di incorrere nel divieto degli aiuti di Stato (<https://www.politicheeuropee.gov.it/it/attivita/aiuti-di-stato>), lo Stato beneficerebbe di un'ingente provvista di lungo periodo da utilizzare per intero nella economia reale italiana e per conto loro le Casse di previdenza dei professionisti avrebbe la garanzia dell'integrità del patrimonio accumulato e il rendimento utile agli effetti dei propri bilanci tecnici.

Naturalmente, così facendo, andremo a scontrarci con molteplici interessi privatistici, quali sono quelli dell'industria finanziaria, del variegato mondo che gira intorno alla industria finanziaria, a cominciare dagli esperti, e quelli dei vari management che amministrano, in via diretta o indiretta, la provvista accumulata dai professionisti italiani i quali, però, hanno nelle riserve accumulate l'unica garanzia della sostenibilità di lungo periodo delle pensioni. In questo modo si darebbe anche una risposta precisa a quella dottrina che, mutuando il concetto dal pensiero di F. Bastiat Parigi 1860, parla del fenomeno della spoliazione legale previdenziale ([https://const.miraheze.org/wiki/Il_conflitto_pensionistico/Spoliazione_legale_\(indice\)](https://const.miraheze.org/wiki/Il_conflitto_pensionistico/Spoliazione_legale_(indice))) che ha martellato anche chi scrive, accusato di mobbing sociale (https://const.miraheze.org/wiki/Il_conflitto_pensionistico/Alla_attenzione_di_Paolo_Rosa)

Offro questi temi come spunto di riflessione per il prossimo Congresso nazionale forense. La riflessione non ha bisogno di mozioni e di discussione e, quindi, mi sembra sicuramente ammissibile, almeno negli intervalli di tempo... basterebbe riflettere appunto anche in silenzio.

PROFESSIONE


PREVIDENZA FORENSE

07/10/2022

Due situazioni a confronto

«La previsione della spesa pensionistica in rapporto al PIL basata sulle ipotesi dello scenario nazionale è riportata nella Figura R1. A partire dal 2010, il rapporto tra spesa pensionistica e PIL, già in crescita negli anni precedenti a causa alla fase acuta della recessione, continua ad aumentare in ragione dell'ulteriore fase di contrazione» (Documento di Economia e Finanza 2022 – Nota di Aggiornamento - www.mef.gov.it).

di Paolo Rosa



«Dal 2015, in presenza di un andamento di ciclo economico più favorevole e della graduale prosecuzione del processo di innalzamento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento, il rapporto fra spesa pensionistica e PIL si riduce per circa un triennio, attestandosi al 15,2 per cento nel 2018. Dal 2019 e fino al 2022, il rapporto tra spesa pensionistica e PIL aumenta, prima repentinamente, raggiungendo un picco pari al 16,9 per cento nel 2020, e poi si riduce nei due anni seguenti, attestandosi al 2022 su un livello pari al 15,7 per cento, mezzo punto percentuale di

PIL al di sopra del dato del 2018. La spesa in rapporto al PIL cresce significativamente a causa della forte contrazione dei livelli di prodotto dovuti agli effetti della fase iniziale e più acuta dell'emergenza sanitaria. Tuttavia, tale andamento è condizionato anche dall'applicazione delle misure in ambito previdenziale contenute nel decreto legge n.4/2019 convertito con legge n.26/2019 (tra cui Quota 100), le quali, favorendo il pensionamento anticipato, determinano per gli anni 2019-2021 un sostanziale incremento del numero di pensioni in rapporto al numero di occupati. Tenuto anche conto che, nel biennio 2023-2024 il profilo del deflatore del PIL risulta sensibilmente inferiore a quello del tasso di indicizzazione e dell'elevato livello dell'indicizzazione medesima (imputabile all'impennata del tasso di inflazione registrata a partire dalla fine del 2021 e prevista fino al 2023), la spesa in rapporto al PIL aumenta significativamente portandosi, alla fine del biennio, al 16,4 (1,2 punti percentuali superiore al livello del 2018), livello che viene sostanzialmente mantenuto fino al 2030. Successivamente al 2030, il rapporto tra spesa e PIL riprende ad aumentare fino a raggiungere il 16,9 per cento nel 2044. Tale dinamica è essenzialmente dovuta all'incremento del rapporto fra numero di pensioni e numero di occupati indotto dalla transizione demografica, solo parzialmente compensato dall'innalzamento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento. L'effetto dovuto all'aumento del numero dei trattamenti previdenziali sopravanza quello relativo al contenimento degli importi pensionistici esercitato dalla graduale applicazione del sistema di calcolo contributivo sull'intera vita lavorativa. A partire dal 2045, il rapporto tra spesa pensionistica e PIL diminuisce rapidamente portandosi al 16,1 per cento nel 2050 e al 13,8 per cento nel 2070. La rapida riduzione nell'ultima fase del periodo di previsione è determinata dall'applicazione generalizzata del calcolo contributivo che si accompagna all'inversione di tendenza del rapporto fra numero di pensioni e numero di occupati. Tale andamento risente sia della progressiva uscita delle generazioni del baby boom sia degli effetti dell'adeguamento automatico dei requisiti minimi di pensionamento in funzione della speranza di vita» (Documento di Economia e Finanza 2022 – Nota di Aggiornamento - www.mef.gov.it).

La situazione di Cassa Forense dal bilancio tecnico specifico 2020:

Grafico 8.1. Andamento del Saldo Previdenziale e del Saldo Totale





Grafico 8.2. Andamento del Patrimonio e della Riserva Legale



«9. Considerazioni finali

Con riguardo alle variabili strategiche utili a valutare le condizioni di sostenibilità economico-finanziario della Cassa sul periodo di proiezione di 50 anni si evidenzia quanto segue:

- un graduale peggioramento del saldo previdenziale con un punto di break-even nell'anno 2041;

- in conseguenza di quanto sopra un graduale peggioramento del saldo totale di gestione con un punto di break-even sull'anno 2049;

e dunque con un livello di copertura del patrimonio rispetto alla riserva legale in flessione dal 3,38 allo 0,8 al termine dei 50 anni di proiezione. L'Attuario Prof. Paolo De Angelis» (Bilancio tecnico Specifico della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, 31/12/2020, Roma 31 Marzo 2022, ACRA).

Vincenzo Di Maggio, docente universitario e autorevole esponente del mondo dell'Avvocatura, invita a riflettere sulla innegabile crisi che vive la professione forense nell'attuale momento storico, segnato dal progressivo calo delle iscrizioni a giurisprudenza e dalla cd. "fuga dagli albi professionali" degli avvocati, che spesso optano per impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni.

Per Di Maggio *«diventa quindi essenziale esplorare nuovi orizzonti e, forse, una volta per tutte, ridisegnare insieme il futuro dei nostri ragazzi, reingegnerizzandone i percorsi, conferendo coscienza e consapevolezza alle loro future scelte e alle loro carriere, e abbreviando i tempi per il loro inserimento nel mondo del lavoro»* (*Il futuro della formazione giuridica*, 30/07/2022, di Debora Felici).

Puntualmente la Presidente del CNF: *«L'avvocatura oggi è ben consapevole che il suo ruolo e la sua funzione non possono e non devono esaurirsi nella giurisdizione e nel processo, ma proprio nella giurisdizione e nel processo non intendono abdicare alla loro infungibile funzione»*.

L'avvocatura oggi è però divisa tra una aristocrazia reddituale, che detiene la maggioranza del PIL forense, e un proletariato forense, distribuito prevalentemente al sud, che non ce la fa più. Basta guardare i numeri della avvocatura 2021 per rendersene conto.

REDDITO PROFESSIONALE E VOLUME D'AFFARI DEGLI ISCRITTI ALLA CASSA

- ANNO 2020 -

DISTRIBUZIONE PER CLASSI D'IMPORTO

REDDITO PROFESSIONALE IRPEF

Classi di importo	Monte reddito	Reddito medio IRPEF	N° posizioni	%	(% anno 2019)
Mod. 5 non pervenuto			15.955	6,6%	9,6%
< zero	-€ 14.406.484	-€ 6.670	2.160	1,0%	0,6%
zero	€ 0	€ 0	13.887	6,1%	5,5%
1 - 10.300	€ 318.330.686	€ 5.010	63.535	28,1%	25,2%
10.300 - 19.931	€ 667.484.693	€ 14.828	45.016	19,9%	19,7%
19.931 - 50.300	€ 2.116.414.019	€ 32.409	65.304	28,9%	31,2%
50.300 - 100.700	€ 1.425.417.860	€ 70.653	20.175	8,9%	10,1%
100.700 - 150.000	€ 859.779.927	€ 121.989	7.048	3,1%	3,5%
150.000 - 250.000	€ 909.910.246	€ 189.604	4.799	2,1%	2,3%
250.000 - 500.000	€ 881.765.758	€ 338.880	2.602	1,2%	1,2%
> 500.000	€ 1.355.566.312	€ 1.004.868	1.349	0,6%	0,6%
TOTALE	€ 8.534.669.500	€ 37.785	241.830	100%	(100%)

VOLUME D'AFFARI IVA

Classi di importo	Volume d'affari complessivo	Volume medio IVA	N° posizioni	%	(% anno 2019)
Mod. 5 non pervenuto			15.955	6,6%	9,6%
< zero			0		
zero	€ 0	€ 0	15.321	6,8%	6,3%
1 - 16.350	€ 590.614.092	€ 7.823	75.499	33,4%	30,5%
16.350 - 17.750	€ 91.186.685	€ 17.041	5.351	2,4%	2,3%
17.750 - 50.300	€ 2.277.130.208	€ 30.909	73.671	32,6%	33,7%
50.300 - 100.700	€ 2.137.269.264	€ 68.342	31.273	13,8%	15,1%
100.700 - 150.000	€ 1.192.885.913	€ 121.960	9.781	4,3%	4,8%
150.000 - 250.000	€ 1.431.059.349	€ 190.503	7.512	3,3%	3,7%
250.000 - 500.000	€ 1.581.754.316	€ 342.223	4.622	2,0%	2,3%
> 500.000	€ 3.480.713.194	€ 1.223.449	2.845	1,3%	1,4%
TOTALE	€ 12.782.613.021	€ 56.592	241.830	100%	(100%)

(I numeri dell'avvocatura 2021, Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, Ufficio Attuariale).

Non c'è un problema di accesso alla professione ma di accesso al reddito forense e qui le cause sono molteplici.

Diceva Aristotele che *“Le persone perfette non combattono, non mentono, non commettono errori e non esistono”*. Io che invece esisto, nonostante i miei detrattori che addirittura mi rimproverano di non aver fatto nel 2007 la riforma perfetta, segnalo che Cassa Forense ha oggi due problemi previdenziali esiziali: demografia e redditività della professione. CF non ha i poteri per risolverli spettando al legislatore nazionale farsene carico. E' inutile girarci attorno: ci sono centomila iscritti in eccesso ai quali lo Stato, che si è servito dell'area legale e di CF come area di parcheggio di laureati in giurisprudenza, deve trovare una diversa collocazione. Per quanto riguarda la redditività della professione spetta a CNF, COA e OCF, d'intesa con il Legislatore, ridisegnare il presente e futuro della professione rimuovendo gli ostacoli che impediscono l'accesso al reddito. Cassa Forense può fare tutte le riforme che vuole ma saranno solo pannicelli caldi se non si risolvono i due temi

sopra indicati che sono esplosi dopo il 2007, se vogliamo dirla tutta. Nel 2007, infatti, gli iscritti in CF erano 136.818.

Diversamente meglio rientrare in INPS prima che sia troppo tardi.

PROFESSIONE

PREVIDENZA FORENSE

12/10/2022

Il gioco dell'oca – seconda parte

Ho già trattato il tema nel mio “Il gioco dell'oca e l'avvocatura italiana” con il contributo pubblicato il 18 gennaio 2019

All'inizio di ogni legislatura si formano le Commissioni. Una di questa è la Commissione Bicamerale di Controllo degli Enti previdenziali. In tutte le passate legislature la Commissione ha svolto la sua attività e ha auditato Tizio, Caio e Sempronio. Alla fine fa una relazione e poi si ricomincia da capo, esattamente come nel gioco dell'oca.

di Paolo Rosa

Conclusasi anzitempo la legislatura, il Presidente Tommaso Nannicini, che mi pare non sia stato rieletto, ha presentato la relazione il 05.10.2022, approvata all'unanimità dei presenti e leggibile nell'allegato. Poiché, anche questa volta, finirà nel cestino senza incidere minimamente sulla realtà, vediamo di apprezzarne, per la futura ricostruzione storica, alcuni passaggi relativi alla **previdenza dei professionisti**.

Il capitolo 2.1 riguarda lo **schema di decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in materia di politiche di investimento, conflitti di interessi e banca depositaria**. E cioè quel regolamento che aspettiamo da più di dieci anni e che in tutto questo periodo ha lasciato le Casse di previdenza dei professionisti prive di una regolamentazione cogente e quindi libere di fare tutto ciò che ritenevano utile fare, sia nella buona che nella cattiva sorte. Questo il passaggio essenziale della relazione sul tema:

«Nella seduta del 19 maggio 2022, la Commissione, su indicazione del Ministro dell'economia e delle finanze al quale aveva richiesto di fornire notizie ed elementi di carattere amministrativo o tecnico occorrenti per integrare l'informazione sulla questione in esame, ha auditato il dott. Stefano Cappiello, Dirigente Generale della Direzione Regolamentazione e Vigilanza del Sistema Finanziario – Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro. Nel corso dell'audizione è emerso che, a seguito della modifica dell'articolo 19, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici, risultava essere stata introdotta una nuova definizione di "servizi finanziari esclusi" dall'ambito di applicazione delle procedure di evidenza

pubblica, nella quale sembravano potersi ricomprendere anche i processi di selezione dei gestori e dei depositari. In coerenza con le citate innovazioni normative, i Ministeri preposti alla definizione del testo regolamentare hanno ritenuto che potessero sussistere i margini affinché gli Enti previdenziali applicassero, nell'ambito dei processi di selezione in questione, i principi generali in materia di concorrenza, economicità, efficacia, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, senza tuttavia essere tenuti svolgere delle procedure di evidenza pubblica. Pertanto, il Ministero dell'economia e delle finanze, dopo aver acquisito il concerto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché il positivo avviso della COVIP, ha trasmesso nel 2021 un nuovo schema di decreto al Consiglio di Stato, tenendo conto di tale interpretazione, al fine di riscontrare la correttezza e, quindi, di poter procedere alla definitiva adozione della regolamentazione che esentasse gli Enti di previdenza dall'applicare la citata disciplina in materia di contratti pubblici. Il Consiglio di Stato in data 23 novembre 2021, ha reso un parere interlocutorio con cui ha nuovamente chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze di sottoporre la questione all'ANAC. Quest'ultima, a sua volta, si è pronunciata in data 3 maggio 2022, affermando, in sintesi, che anche l'attuale ambito dei "servizi finanziari esclusi" in base al Codice dei contratti pubblici sia definito in maniera tale da non ricomprendere i servizi di gestione degli investimenti e di depositario. Pertanto, tali servizi dovrebbero essere acquisiti a esito di una procedura di evidenza pubblica. Permane dunque una forte incertezza sull'orizzonte entro il quale potrà concludersi l'attuazione delle disposizioni volte a regolare l'investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, i relativi conflitti di interessi e la disciplina del depositario dei fondi. Da una parte, ciò rappresenta un difetto di certezza del diritto che rende più complessa la vigilanza sull'attività delle Casse e ne disallinea il quadro normativo rispetto a quello applicabile ad altri investitori istituzionali. Allo stesso tempo, appare evidente, anche alla luce delle osservazioni ricevute dai rappresentanti delle Casse, che lo schema di decreto posto in consultazione meriti un riesame che potrebbe evidenziare la necessità di alcune specifiche revisioni. Particolari profili di criticità sono stati sollevati in merito alle procedure di selezione dei gestori e dei depositari nell'ambito della gestione indiretta delle risorse finanziarie degli Enti che, a legislazione vigente, prevedono l'assoggettamento degli enti alle disposizioni Codice dei contratti pubblici. Ulteriori elementi di riflessione, nell'ottica del riesame dello schema potrebbero riguardare:

- l'aggiornamento dell'articolato (in particolare delle definizioni) alla luce delle rilevanti modifiche intervenute negli ultimi anni nel decreto legislativo n. 58 del 1998 (Testo unico della finanza - TUF) e nel decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico bancario - TUB);
- l'eliminazione dell'obbligo di redazione del "prospetto riepilogativo degli investimenti a valori correnti", contenente informazioni già disponibili in altri

documenti contabili redatti dagli Enti stessi (rendiconti contabili periodici, segnalazioni di vigilanza alla Covip).

- l'integrazione dei contenuti del Documento sulla politica di investimento prevedendo, ad esempio, che gli strumenti finanziari derivati possano essere utilizzati unicamente allo scopo di copertura dei rischi inerenti ad altri investimenti ed esplicite indicazioni in materia di selezione degli investimenti sulla base di criteri etici e di finanza sostenibile (fattori cosiddetti "ESG" ovvero di *Environmental, social, and corporate governance*);
- la revisione dei limiti agli investimenti in termini di strumenti finanziari ammissibili e in termini di limiti alla concentrazione riferita sia al totale delle attività dell'Ente sia alla singola *asset class* oggetto di investimento. In tale ambito, particolare attenzione meriterebbe (entro un limite ben definito e rispondente a criteri di sana e prudente gestione) promuovere l'attività di investimento delle Casse nel capitale di piccole e medie imprese (PMI) con stabile organizzazione in Italia. Meritevoli di una riflessione appaiono anche i limiti di investimento previsti per le Casse, che si caratterizzano come investitori istituzionali di lungo termine, con riferimento ai titoli azionari del singolo emittente (5% se negoziato su mercati regolamentati e 10% negli altri casi). Tali limiti potrebbero essere rivisti considerando la possibilità, sempre nel rispetto di criteri di natura prudenziale, di consentire l'acquisto di partecipazioni di controllo in settori strategici anche e soprattutto in relazione all'ambito professionale della platea di riferimento;
- l'introduzione di un obbligo per le Casse di avvalersi degli esperti indipendenti (ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 marzo 2015, n. 30) in caso di valutazione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari detenuti direttamente dall'Ente nonché delle partecipazioni in società immobiliari non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione;
- l'opportunità di precisare che le risorse degli Enti sono depositate presso un unico depositario;
- l'opportunità di rafforzare la trasparenza sull'adozione dei codici di comportamento (introduzione del principio *comply or explain*);
- l'integrazione delle fattispecie di conflitti di interesse e il regime transitorio di entrata in esercizio dello schema di decreto.

Nell'ottica di una collaborazione fra istituzioni volta a favorire il completamento del quadro normativo, su iniziativa del Presidente della Commissione, il testo dello schema di decreto integrato seguendo i criteri di riesame appena elencati, è stato inviato al MEF e all'Associazione di categoria per le valutazioni di competenza. La chiusura anticipata della Legislatura non ha consentito alla Commissione di portare a compimento tale attività, anche, ad esempio, attraverso la costituzione di un

apposito gruppo di lavoro composto da rappresentanti degli Organismi di Vigilanza nonché delle Casse e dell'associazione di categoria».

Quindi il gioco dell'oca è destinato a ripartire e da qui ad altri 10 anni chissà quante cose cambieranno. La relazione contiene qualche **altro passaggio piuttosto interessante** e che vale la pena di portare all'attenzione di chi vorrà leggere.

«Le indagini svolte sulla documentazione acquisita hanno evidenziato la necessità di indagini più approfondite volte a valutare:

- l'adeguatezza quantitativa e qualitativa delle strutture organizzative dedicate agli investimenti finanziari e reali;
- le ragioni della rilevante movimentazione di portafoglio su base annuale all'interno delle medesime *asset class*;
- l'opportunità di favorire un incremento delle prestazioni di *welfare* erogate dagli enti a favore degli iscritti, alla luce della riscontrata sussistenza di diverse situazioni di avanzo della gestione assistenziale. La trasformazione digitale e con essa la maggiore flessibilità/precarizzazione del mondo del lavoro se, da un lato, confermano la funzione fondamentale delle prestazioni previdenziali erogate dagli Enti, dall'altro, dimostrano l'assoluta necessità per gli iscritti, nel corso dell'intero arco di vita lavorativo, di misure di carattere assistenziale, e più in generale delle varie forme di *welfare*, per far fronte alle crisi economiche, alla discontinuità dei redditi, al mercato del lavoro sempre più globalizzato, ad eventi straordinari come ad esempio l'emergenza da Covid-19, ecc. In tale ambito, particolare attenzione meritano, quindi le politiche di *welfare* (indennità di maternità, congedo parentale, assegno per il nucleo familiare, indennità giornaliera di malattia, di degenza ospedaliera e di disoccupazione, ecc.) che vengono erogate dai vari Enti.
- l'efficacia e la correttezza di sistemi di remunerazione che prevedono l'erogazione di rilevanti compensi a esponenti di vertice delle Casse per la partecipazione a comitati consultivi/d'investimento degli OICR oggetto di investimento. Tali schemi schiudono a valutazioni in termini di conflitti di interesse, di indipendenza, di contenuti, tempistiche e attività effettivamente svolte da parte dei rappresentanti degli Enti;
- i rischi connessi all'aumento, riscontrato in molti casi, dei crediti contributivi nei confronti degli iscritti. In materia si registrano, pertanto, profili di attenzione sulla correttezza e trasparenza del bilancio, sui criteri di valutazione, sulla mancata iscrizione di adeguati fondi di svalutazione crediti, sui meccanismi di recupero dei crediti stessi e sulla sostenibilità e adeguatezza delle prestazioni future;
- l'adeguatezza dei fondi rischi rispetto ai procedimenti legali in corso ed al relativo *petitum*;

- l'adeguatezza delle politiche di investimento, in particolare con riferimento alla consistenza delle attività in portafoglio detenute sotto forma di liquidità, attività immobiliari direttamente o indirettamente detenute e in OICR esteri.

Analizzando i casi più critici emersi nel corso dell'indagine e valutando i dati raccolti, la Commissione ha elaborato un'approfondita analisi sulla possibile riforma delle regole di gestione (*corporate governance*) applicabili agli enti previdenziali privati e privatizzati. Nell'ordinamento italiano la legge riconosce alle società per azioni la possibilità di scegliere tra tre diversi modelli di gestione e di controllo: il modello tradizionale, il modello monistico e il modello dualistico. Tali modelli possono costituire un utile punto di riferimento, pur nella consapevolezza della unicità che caratterizza le casse previdenziali. Esse sono, infatti, enti di natura privata (e per questo dotati di autonomia gestionale) che svolgono una funzione strettamente correlata all'interesse pubblico (ovvero la gestione del primo pilastro previdenziale per più di un milione di professionisti iscritti) in ragione della quale beneficiano di contributi obbligatori previsti da disposizioni di legge e sono soggetti a un complesso sistema di vigilanza che coinvolge tre ministeri (lavoro e politiche sociali, economia e finanze, giustizi), la corte dei conti, la Covip e il parlamento. In termini di efficacia ed efficienza dei controlli non convince poi il "deterrente" previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 509 del 1994. Dalle indagini svolte, soprattutto con riferimento al commissariamento di Enpapi, tale previsione non ha costituito un valido argine alle irregolarità. In particolare, i termini stringenti previsti dall'articolo citato per l'effettuazione dei rilevamenti da parte dei Ministeri vigilanti (60/30 giorni) non appaiono consoni per un'analisi critica dei voluminosi bilanci degli Enti. Le indagini svolte hanno pertanto evidenziato tre specifiche *opzioni* di intervento in grado di determinare un miglioramento nell'efficacia e nell'efficienza della gestione degli enti previdenziali privati: *i)* armonizzare il quadro normativo ai modelli di governo societario tipizzati dal Codice Civile; *ii)* introdurre requisiti di professionalità, di onorabilità, criteri di nomina, di composizione, di genere e di comportamento degli organi sociali degli enti previdenziali; *iii)* razionalizzare gli assetti di vigilanza. In particolare, la Commissione valuta positivamente un aggiornamento del decreto legislativo n. 509 del 1994 e del decreto legislativo n. 103 del 1996 prevedendo, ad esempio:

- l'introduzione dei modelli di *corporate governance* tipizzati dal Codice Civile ossia: 1) il modello tradizionale; 2) il modello monistico; 3) il modello dualistico. In sintesi, sarebbero gli Enti stessi, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e finanziaria, ad esercitare la propria facoltà di scelta tra i tre sistemi di amministrazione e controllo previsti dal Codice Civile per le società per azioni;

- l'introduzione di requisiti di professionalità, di onorabilità degli organi sociali e gli effetti/sospensione derivanti dalla perdita degli stessi;
- l'introduzione di criteri di nomina (ad esempio il voto di lista), di composizione e di genere degli organi sociali;
- l'introduzione di regole di comportamento degli organi sociali tra cui i poteri di denuncia dell'organo di controllo di irregolarità al Tribunale, alla Covip e alla Commissione;
- l'introduzione di un sistema di remunerazione degli organi di vertice degli Enti collegato con i risultati dell'Ente stesso e da rendere pubblico e trasparente per il pubblico, per gli iscritti e per gli eventuali beneficiari delle prestazioni;
- la valorizzazione del sito internet dell'Ente quale canale per pubblicare e mantenere aggiornate le informazioni rilevanti per il pubblico, per gli iscritti e per gli eventuali beneficiari delle prestazioni;
- l'ulteriore valorizzazione del ruolo delle Associazioni di categoria e dei codici di comportamento;
- la razionalizzazione degli assetti di vigilanza. Un tassello importante del quadro normativo della previdenza complementare è rappresentato dall'assetto della vigilanza di settore che è incentrato sulla Covip. Fondi negoziali, fondi aperti, piani individuali pensionistici (PIP) e fondi preesistenti sono iscritti in un unico albo (Albo dei Fondi pensione), suddiviso per sezioni, gestito dalla Covip, ente con personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal Ministero del Lavoro. La vigilanza condotta dalla Covip nei confronti delle forme pensionistiche complementari è a spettro esteso, includendo poteri regolamentari, informativi, ispettivi e sanzionatori. Sugli Enti previdenziali privatizzati o privati l'assetto delle vigilanza pubblica è, invece, più articolato e tutt'ora in fase di completamento. In tal ambito intervengono, oltre alla Covip, anche il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Corte dei Conti. Nel settore delle forme pensionistiche complementari, inoltre, è previsto l'intervento a vario titolo di intermediari finanziari autorizzati e assoggettati al TUF o al TUB. I fondi pensione aperti, infatti, sono promossi e poi anche gestiti da banche, Società di Gestione del Risparmio (SGR), Società di intermediazione Mobiliare (SIM) oltre che da imprese di assicurazione autorizzate al ramo VI. Su tali soggetti, oltre ai controlli della Covip che insistono sulla gestione del risparmio previdenziale, si aggiungono i poteri di vigilanza delle rispettive autorità di settore (CONSOB e Banca d'Italia) laddove tali intermediari svolgono le attività regolate dal TUF o dal TUB. Per intervenire su tali profili di attenzione ed avviare un dialogo con i soggetti vigilati, su iniziativa del Presidente della Commissione, il testo del Decreto - integrato con i criteri di riesame appena elencati - è stato inviato all'Associazione di categoria per le valutazioni di competenza. La chiusura anticipata della legislatura non ha consentito alla Commissione di portare a compimento tale attività. A parere

della Commissione un intervento di riforma che renda più solide le regole di governo degli enti di previdenza in argomento potrebbe bilanciare adeguatamente un alleggerimento dei vincoli al processo di investimento. Profili di attenzione poi sono emersi in tema di “adeguata” redditività del patrimonio degli Enti, sulla trasparenza dei costi nonché sull'attività di rendicontazione agli iscritti (tra cui, ad esempio, l'ISC -Indicatore Sintetico di Costo)».

Non ci resta che seguire l'avvio della nuova legislatura, la 19esima, e la costituzione della nuova Commissione Bicamerale di Controllo sugli Enti previdenziali augurando un buon gioco dell'oca.

Nelle more si continuerà a fare come si è sempre fatto e il numero delle “poltronesofà”, stigmatizzato dalla Bicamerale, continuerà ad aumentare... *vigilantibus non dormientibus.*

Allegati

[Relazione della Commissione Bicamerale di Controllo degli Enti previdenziali 5 ottobre 2022](#)

PROFESSIONE

PREVIDENZA FORENSE

14/10/2022

Il sistema contributivo per anzianità

La materia della riforma della previdenza forense non era tra i temi del XXXV Congresso Nazionale Forense svoltosi a Lecce e il Presidente di Cassa Forense, nella sua relazione, non ne ha parlato.

di Paolo Rosa

Ha rilasciato, invece, una videointervista il DG di Cassa Forense richiamando il suo articolo *“I perché di una riforma”* pubblicato sulla rivista *La previdenza forense*, in corso di invio. Abbiamo così potuto apprendere qualcosa in più della riforma, che è in votazione presso il Comitato dei Delegati, dato che la riforma è segretata e la mia istanza di accesso agli atti è stata respinta, sul presupposto che si tratterebbe di atti preparatori e come tali non ostensibili. Ho proposto reclamo alla Giunta esecutiva ma non faccio grande affidamento sull’esito positivo.

Nel suo intervento il DG di Cassa Forense così scrive: *«Dai lavori successivamente condotti, dopo un primo dibattito in Comitato dei Delegati, è emersa una “terza via” che tendeva a “fondere” le due ipotesi nel c.d. “sistema contributivo per anzianità”, sulla falsariga della famosa riforma “Dini”, di cui alla legge 335/1995. In buona sostanza ai futuri iscritti si applicherà il sistema di calcolo contributivo delle prestazioni in modo integrale, mentre per i soggetti già iscritti con maggiore anzianità continuerà ad applicarsi il vecchio sistema retributivo ma con alcune importanti modifiche parametriche; per gli iscritti con minore anzianità invece, si applicherà un sistema di calcolo “misto”, equivalente al contributivo pro-rata (retributivo per gli anni antecedenti l’entrata in vigore della riforma e contributivo per gli anni successivi)».*

Per parte mia, ho già inviato una mail al DG di Cassa Forense invitandolo, dato che siamo ancora in tempo, a correggere la riforma perché la terza via, a mio giudizio, è *contra legem*. Un delegato mi ha riferito che solo con la terza via vi sarebbe stato il consenso tra i delegati. Ne prendo atto, ma questo significa solo che il Comitato dei Delegati versa in situazione di conflitto di interesse.

La riforma Dini è stata modificata dall’art. 24 della legge 22.12.2011, n. 214, meglio nota come la legge Fornero. La legge Fornero era diretta a garantire il rispetto degli impegni internazionali e con l’Unione Europea, dei vincoli di bilancio, della stabilità economico finanziaria e a rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico, in tema di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo, in conformità dei seguenti principi e criteri:

1. equità e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le categorie più deboli;
2. flessibilità nell'accesso ai trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa;
3. adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita; semplificazione, armonizzazione ed economicità dei profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali.

In conformità ai suddetti principi **a decorrere dal 01.01.2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo.**

Queste disposizioni valgono anche per le Casse di previdenza dei professionisti che debbono quindi applicare il criterio contributivo agli iscritti alle relative gestioni con il criterio del *pro rata temporis* (si veda il n. 24 dell'articolato citato).

Fatta questa premessa, mi pare ovvio che l'applicazione del criterio contributivo per anzianità viola la legge Fornero e tutti i principi che l'hanno ispirata introducendo delle gabbie previdenziali, assolutamente inammissibili. L'abbassamento del coefficiente di calcolo per gli anziani così esclusi dall'applicazione del criterio di calcolo contributivo non rende comunque equo il sistema. In buona sostanza l'opzione al sistema di calcolo contributivo va introdotta per tutti gli iscritti con il rispetto del *pro rata*.

Non credo che una riforma strutturata nel cd. sistema contributivo per anzianità possa essere assentita dai Ministeri Vigilanti perché la violazione di legge a me sembra clamorosa. La giurisprudenza di legittimità da tempo si è occupata della linea di demarcazione dell'esercizio dei poteri regolamentari della Cassa, posto che, più in generale, il rispetto del principio di autonomia riconosciuto agli enti previdenziali privati e la natura obbligatoria del regime assicurativo che gli stessi gestiscono comporta necessariamente una relazione con la fonte legislativa nei cui confronti esiste un obbligo di conformazione per la realizzazione del fine pubblico imposto dall'art. 38 della Costituzione mediato dalla legge che di volta in volta fissa i corretti parametri di riferimento dei poteri regolamentari (fra le tante Cass. 24202/2009, 13602/2012, 24534/2013, 28253/2018). La norma citata mi pare inequivoca nel senso della sua integrale applicazione.

Le ragioni della scelta del contributivo per anzianità ce le confessa lo stesso DG di CF quando scrive che «*garantire, nel contempo, le aspettative maturate dagli iscritti con significative anzianità contributive, che hanno programmato il proprio futuro previdenziale investendo in riscatti, ricongiunzioni, benefici per ultraquarantenni, prossimi pensionamenti per anzianità, ecc..*». In tal modo l'aspettativa diventa un diritto quesito.

Ma è lo stesso Direttore della rivista *Previdenza Forense*, prof. Leonardo Carbone, nel suo *Modifiche in pejus del trattamento pensionistico e diritti quesiti 2/2019* che

esordisce scrivendo che «Nel parlare di modifiche del trattamento pensionistico e di diritti quesiti, occorre preliminarmente evidenziare che il diritto quesito “pensionistico” va valutato con riferimento alla normativa vigente al momento del perfezionamento del diritto alla pensione, non sussistendo un diritto quesito relativo al trattamento di pensione in base alla normativa vigente al momento di iscrizione dell’avvocato alla Cassa Forense. Si è affermato, infatti, che “in materia di quiescenza non può parlarsi di diritto quesito se non quando la pensione non sia stata liquidata, mentre anteriormente al verificarsi del fatto acquisitivo del diritto a pensione il dipendente può vantare solo un’aspettativa ad un determinato trattamento di quiescenza”. Tale aspettativa assume la consistenza di un vero e proprio diritto soggettivo solo nel momento in cui l’interessato maturerà i requisiti necessari per essere collocato a riposo; pertanto il trattamento di quiescenza prende vita a misura dalle norme in vigore in detto momento: prima di tale momento, pertanto, l’interessato non può dolersi di eventuali modifiche normative, incidenti sul predetto trattamento».

PROFESSIONE

PREVIDENZA FORENSE

19/10/2022

Il nuovo governo e la previdenza

Abbiamo avuto quota 100 cioè una prestazione economica, a domanda, ai lavoratori dipendenti e autonomi che maturavano, nel periodo compreso tra l'01.01.2019 e il 31.12.2021, i requisiti prescritti dalla legge.

di Paolo Rosa

Le domande accolte secondo l'Ufficio parlamentare di bilancio sono state 380.000 al di sotto di quelle attese, con una spesa stimata in 23 miliardi rispetto ai 33,5 stimati nel d.l. n. 4/2019. Poi abbiamo avuto quota 102 cioè una prestazione economica erogata, a domanda, ai lavoratori dipendenti e autonomi che maturano entro il 31.12.2022, un'età anagrafica di almeno 64 anni di età e un'anzianità contributiva minima di 38 anni. Secondo i report della Ragioneria Generale dello Stato, il ricorso in via permanente a quota 102 produrrebbe un aumento significativo del rapporto spesa pensionistica / PIL con un picco nel 2042.

Il nuovo Governo di centro-destra si troverà in mano questa patata bollente. La Lega nel suo programma ha quota 41, cioè consentire il pensionamento anticipato con 41 anni di contribuzione, a prescindere dall'età e senza penalizzazioni.

Secondo i calcoli dell'INPS quota 41 sarebbe molto costosa con una partenza di 4,3 miliardi nel 2023 per arrivare, nel corso di un decennio, a 75 miliardi. Com'è già avvenuto per quota 100, anticipare l'uscita dal lavoro non garantisce la sostituzione nel mercato del lavoro con i giovani.

Fratelli d'Italia, per superare la Legge Fornero, pensa alla cd. *opzione uomo* che prevede l'uscita dal lavoro già a 58-59 anni con 35 anni di contribuzione ma con una penalizzazione del 30% della pensione. Per l'INPS l'*opzione uomo* andrebbe nella giusta direzione ma per il Segretario del CGIL «*mandare in pensione le persone riducendo l'assegno non mi pare una grande strada percorribile*».

Le casse sono vuote e ci sono molte altre priorità. Vedremo che succederà.

PROFESSIONE

PREVIDENZA FORENSE

21/10/2022

Minimo vitale e pensione minima in Cassa Forense

Cassa Forense in questi giorni sta votando una riforma strutturale senza prevedere alcunché (che io sappia, posto che il mio accesso agli atti ha avuto risposta negativa) su minimo vitale e pensione minima.

di Paolo Rosa

Or dunque il minimo vitale è quel minimo di mezzi economici che servono all'individuo per avere un'esistenza dignitosa sua e della sua famiglia.

Con l'intervento del decreto Aiuti *bis* (art. 21-*bis* del decreto aiuti di cui alla [legge n. 140/2022](#)) viene innalzato l'importo del “**minimo vitale**”. In particolare, si eleva la soglia di impignorabilità, prevedendo che le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. Dal Dossier dei Servizi Studi di Camera e Senato si apprende che la novella di cui all'art. 21-*bis* non modifica l'ottavo comma dello stesso [articolo 545 c.p.c.](#) secondo cui le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale (ossia 1.404,84 euro) quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge. Viene ancora ricordato come, ai sensi del nono comma del medesimo [articolo 545 c.p.c.](#), il pignoramento eseguito sulle somme oggetto dello stesso articolo in violazione dei divieti e dei limiti previsti dal medesimo e dalle speciali disposizioni di legge è (parzialmente o totalmente) inefficace; tale inefficacia è rilevata dal giudice anche d'ufficio.

Con la mia riforma del 2008 la pensione minima è stata sostituita dall'**integrazione al trattamento minimo**.

Per fare chiarezza sulla questione e sui requisiti per poterne beneficiare vi invito a leggere l'articolo della Collega Daniela Carbone: “*Il trattamento minimo della pensione forense*”, 3/2019 settembre – dicembre, di cui riporto un estratto che qui interessa più da vicino:

«1. *La funzione del trattamento minimo ed “evoluzione” legislativa. L'integrazione al minimo della pensione ha la funzione di integrare la pensione quando dal calcolo in base ai contributi accreditati all'assicurato risulti un importo inferiore a un minimo ritenuto necessario ad assicurargli mezzi adeguati alle esigenze di vita, giusto il precetto dell'[art. 38, comma 2, Cost.](#) ([Corte cost. 10 giugno 1994, n. 240](#), in Foro it., 1994, I, 2016). La funzione dell'istituto del “trattamento minimo pensionistico” è da individuare, quindi, nell'esigenza di garantire in concreto la soddisfazione dei bisogni primari dei pensionati. L'integrazione al trattamento minimo consiste nell'integrare il trattamento pensionistico calcolato, fino ad un importo cosiddetto “minimo” per i trattamenti pensionistici che non raggiungono tale importo. Il trattamento minimo si ottiene, quindi, integrando l'importo della pensione calcolata sulla base dell'anzianità contributiva e retributiva pensionabile e fino ad un livello che il legislatore, a norma dell'[art. 38, comma 2, Cost.](#), ritiene idoneo a garantire “mezzi adeguati alle esigenze di vita”. L'istituto del trattamento minimo pensionistico nella previdenza forense ha subito nel tempo modifiche sia per quanto riguarda i criteri di determinazione del minimo, sia in ordine alle condizioni soggettive per ottenere l'integrazione della pensione al trattamento minimo. Infatti, nella previdenza forense, il “trattamento minimo pensionistico” era disciplinato dall'[art. 2, comma 4, l. 20 settembre 1980, n. 576](#), il quale statuisce che la misura della pensione non può essere inferiore a sei volte il contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nel secondo anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione. Un'ulteriore modifica alla disciplina per l'integrazione al trattamento minimo della pensione, è stata introdotta nel 2008, disciplina che prevedeva che la misura della pensione annua non può essere inferiore ad € 9.960 ed è annualmente rivalutata in proporzione alla variazione media dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'Istat, con esclusione di ogni collegamento automatico alla misura del contributo soggettivo minimo. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è stata introdotta la nuova disciplina di accesso al trattamento minimo della pensione, e di cui al paragrafo successivo.*

2. *La “nuova disciplina” del trattamento minimo. L'istituto della pensione minima nella previdenza forense, con riferimento alle pensioni di vecchiaia e anzianità (con esclusione delle pensioni di invalidità ed inabilità) viene sostituito da un più articolato meccanismo di “integrazione al minimo”. La nuova disciplina prevede che l'integrazione al trattamento minimo competa solo nell'ipotesi in cui il reddito complessivo dell'iscritto e del coniuge, non sia superiore al triplo della pensione*

minima dell'anno. Tale limitazione non si applica alla quota modulare di pensione, in quanto calcolata con il sistema contributivo, fermo restando un possibile assorbimento della stessa in caso di integrazione al minimo della quota. L'importo della pensione minima fissato in € 10.160,00 (riferito al 2008) è rivalutato annualmente in proporzione alla variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. È previsto espressamente l'esclusione di ogni collegamento automatico dell'importo minimo con il contributo soggettivo minimo. L'integrazione al trattamento minimo compete solo nell'ipotesi in cui il reddito complessivo dell'iscritto e del coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, comprensivo dei redditi da pensione nonché di quelli soggetti a tassazione separata o a ritenuta alla fonte, non sia superiore al triplo del trattamento minimo dell'anno. L'integrazione al trattamento minimo compete solo sino al raggiungimento del reddito complessivo massimo pari a tre volte il trattamento minimo (che per il 2010 è stato di € 10.664,00). Poiché il trattamento minimo pensionistico è previsto a garanzia della soddisfazione delle più elementari esigenze di vita, il pensionato non può avere diritto all'integrazione al trattamento minimo tutte le volte che i suoi bisogni vitali sono altrimenti soddisfatti con il complesso dei redditi goduti: l'integrazione al minimo in tanto spetta in quanto non sussistano altri redditi o sussistano in misura ridotta. La riferita disciplina sull'integrazione al trattamento minimo è limitata alla pensione di vecchiaia e di anzianità. Per le pensioni di invalidità e di inabilità, ed ai superstiti, infatti, la normativa regolamentare della Cassa Forense prevede che qualora la pensione annua sia inferiore all'importo minimo, è corrisposta un'integrazione sino al raggiungimento del suddetto importo. Ne consegue che per il trattamento minimo delle pensioni di invalidità e di inabilità (e superstiti) si prescinde dal reddito dell'iscritto e del coniuge».

Con l'opzione al contributivo per anzianità, come ho già spiegato in precedenza a mio giudizio *contra legem*, verranno esclusi i privilegiati che possono vantare un'anzianità contributiva di almeno 18 anni, liquidata o una pensione mista o una pensione solo contributiva per gli iscritti a far data dal 01.01.2024 per la quale ultima è vietata per legge l'integrazione al trattamento minimo ([art. 1 della legge 335/1995](#) - 16. Alle pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo non si applicano le disposizioni sull'integrazione al minimo).

Per i **nuovi iscritti**, voglio dire, la pensione sarà solo contributiva con esclusione di ogni integrazione al minimo con la conseguenza che molte pensioni saranno di gran lunga inferiori al minimo vitale.

PROFESSIONE

PREVIDENZA FORENSE

26/10/2022

Thank you for your patience and understanding

Come diceva San Francesco di Sales, un grammo di buon esempio vale più di un quintale di parole. Il XXI Rapporto Annuale dell'INPS, che contiene una miniera di dati ma che pochissimi leggono, dedica alle pag. 192 – 198 un Box alla vicenda di INPGI1, che qui trascrivo evidenziando in neretto le conclusioni.


di Paolo Rosa

«Box 3: L'INPGI/1 passa all'INPS

Dalla sua istituzione con R.D. n. 838 del 25 marzo 1926, l'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti (INPGI) ha gestito, in regime sostitutivo e con regolamentazione autonoma, tutte le forme di assicurazione obbligatoria di assistenza e previdenza a favore dei giornalisti di testate giornalistiche iscritti all'albo, e dal 1996 di tutti i giornalisti, anche liberi professionisti, con l'istituzione di una gestione separata. Con Legge n. 509/1994, a decorrere dal 1° gennaio 1995, l'INPGI è stato trasformato da ente pubblico previdenziale in una fondazione, avente natura giuridica privata, evitando in questo modo l'assoggettamento alle riforme del sistema pensionistico degli anni 90. La privatizzazione riduceva la garanzia dello Stato, che veniva limitata – in caso di insolvenza futura dell'INPGI – alla pensione sociale minima. Per questo, agli iscritti fu offerta l'opzione di iscriversi all'INPS.

Con la ristrutturazione del settore dell'editoria si sono significativamente ridotti stipendi e numero di contribuenti e quindi la contribuzione al fondo che ha registrato crescenti disavanzi. In questo scenario, la Legge di Bilancio 2022 ha stabilito che il fondo sostitutivo INPGI/1 confluisca in INPS come soluzione per la situazione di grave crisi del fondo, accollando al bilancio pubblico la copertura dei disavanzi che si sono generati. La situazione economico patrimoniale di INPGI/1, riportata nel Grafico b 3.1, era infatti diventata insostenibile, dal momento che ai ritmi degli ultimi anni (600 milioni di uscite e 400 milioni di entrate) il patrimonio si sarebbe azzerato entro il 2027.


Grafico b 3.1 – INPGI: la situazione economico patrimoniale e lo squilibrio finanziario*



* Previsioni a partire dal 2022.

Nello stesso periodo le uscite dal fondo (pari a un migliaio di unità all'anno tra pensionamenti e cessazioni) sono state il doppio delle nuove assunzioni. Tuttavia, non si può non segnalare che anche il calcolo delle pensioni in INPGI/1 è sempre stato più favorevole rispetto ad altre categorie di lavoratori, anche a parità di retribuzioni. Le differenze più significative nell'ambito delle modalità di calcolo delle singole quote di pensione sono date principalmente dalle modalità di calcolo della retribuzione pensionabile (fino al 2006 la retribuzione pensionabile poteva considerare i migliori 10 anni della carriera lavorativa), dall'aliquota di rendimento (fino al 2015 era pari al 2.66% per anno lavorato, contro un 2% per i dipendenti privati) e dall'introduzione tardiva del calcolo contributivo puro (dal 2017, mentre per il settore privato la decorrenza è dal 1996 per chi non avesse 18 anni di contribuzione). Ne consegue che i pensionati INPGI sono usciti con pensioni mediane lorde di 60.000 euro, contro retribuzioni di circa un terzo ai nuovi assunti (Grafico b 3.2).

Grafico b 3.2 – INPGI: Ingressi nel fondo e uscite; pensioni e retribuzioni




Con la Legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234/2021, commi 103 e 104) il legislatore è intervenuto con un’ottica di uniformità del sistema e ha messo fine ad una anomalia (una gestione previdenziale sostitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria – INPGI/1).

Confronto tra trattamenti pensionistici

Sulla base dei dati del Casellario pensionati presente in INPS è possibile confrontare le pensioni erogate da INPGI/1 con la gestione che rappresenta la gran parte dei pensionati italiani del settore privato, cioè il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) e la Gestione Pubblica. Per quanto riguarda il numero di pensioni erogate, il fondo INPGI/1 ha numeri decisamente inferiori a FPLD e alla Gestione Pubblica (INPDAP, nei grafici). In particolare, il numero di pensioni pagate da INPGI/1 è di circa 7.000 all’anno, contro i 5 milioni di FPLD e poco sopra i 2 milioni di INPDAP. Per quanto riguarda invece gli importi pensionistici, riportati nel Grafico b 3.3, a prezzi costanti, per il fondo INPGI/1 l’importo mediano va da circa 55.000 euro nel 2010 a 60.000 euro nel 2020, mentre per il FPLD si passa da un valore di circa 10.000 euro a circa 15.000, e per INPDAP da circa 20.000 euro a 25.000.


Grafico b 3.3 – Le pensioni erogate dai fondi INPGI, FPLD e INPDAP (mediana)



Nota: L'analisi utilizza i dati sulle sole pensioni di vecchiaia e anticipate per l'universo delle prestazioni pensionistiche erogate (pensioni vigenti). Gli importi delle pensioni sono lordi e sono espressi a prezzi costanti, con anno base il 2020.


Le differenze tra le pensioni mediane sono molto marcate. Ciò dipende sia dalle specificità dei vari fondi che hanno sistemi di valorizzazione molto diversi, sia dal fatto che il fondo INPGI/1 si riferisce a lavoratori con qualifiche medio alte mentre le pensioni erogate da FPLD e dalla Gestione Pubblica si riferiscono a platee di lavoratori molto più varie, che possono avere avuto nella carriera lavorativa qualifiche alte e basse. I dati del Casellario pensioni non consentono un confronto diretto tra pensionati con carriere lavorative simili. Le differenze sono però evidenti dai salari riportati nel Grafico b 3.4, per cui la retribuzione percepita nell'ultimo anno di attività dai giornalisti si è attestata oltre 85.000 euro (valore mediano riferito al 2020), più del doppio dei dipendenti pubblici e 4 volte le retribuzioni dei privati.

Grafico b 3.4 – Le retribuzioni dei lavoratori iscritti ai fondi INPGI, FPLD e INPDAP (mediana)



Al fine di aumentare la confrontabilità, ci focalizziamo sui pensionati che in FPLD e nella Gestione Pubblica possano essere rappresentativi di lavoratori qualificati e per questo ci concentriamo sul novantacinquesimo percentile della distribuzione degli importi pensionistici di queste platee e li confrontiamo con il valore mediano di INPGI/1. Come mostrato nel Grafico b 3.5, così facendo si ottengono valori simili per INPGI/1 e i pubblici (INPDAP, nel grafico) soprattutto negli ultimi anni. Per FPLD anche il valore per il novantacinquesimo percentile è poco più della metà (circa il 60%) degli altri due fondi.

Grafico b 3.5 – Le pensioni dei fondi INPGI (mediana), FPLD e INPDAP (95° percentile)




Anzianità e montanti contributivi

Per valutare se le differenze riscontrate siano almeno in parte riconducibili a differenze nella storia contributiva, abbiamo costruito una misura di anzianità contributiva, come somma dei contributi maturabili nei periodi esposti negli estratti conti per i pensionati INPGI/1, mentre per la Gestione Pubblica si è utilizzata l'effettiva anzianità contributiva dei pensionati, presente negli archivi delle loro pensioni.

Il Grafico b 3.6 riporta la mediana degli anni di contribuzione ai due fondi e mostra una significativa differenza nelle carriere lavorative per cui nel 2020 la metà dei percettori di una pensione della Gestione Pubblica aveva un'anzianità di 37 o più anni; il corrispondente valore per i giornalisti era di circa 30 anni.

Grafico b 3.6 - L'anzianità contributiva dei pensionati INPGI e INPDAP (mediana)



L'assegno pensionistico che, in ultima analisi, determina la sostenibilità del sistema dipende dal montante contributivo che a sua volta è funzione delle retribuzioni e degli anni di contribuzione, oltre che dell'aliquota contributiva, simile per le categorie di lavoratori considerate. Alla luce delle differenze rilevate in termini di retribuzione e anzianità contributiva, e nell'ipotesi di carriere e valorizzazioni delle pensioni simili per dipendenti pubblici e giornalisti, il montante potenziale dei contribuenti a INPGI/1 è il doppio di quello dei dipendenti pubblici. Il rapporto negli importi pensionistici è invece 2,4 volte più elevato (Grafico b 3.1), ovvia conseguenza di una valorizzazione del rendimento più generosa per INPGI/1 e dell'applicazione del calcolo contributivo solo dal 2017. Se i contribuenti INPGI/1 fossero stati soggetti alle stesse regole di calcolo dei lavoratori pubblici, un importo pensionistico pari a 2,4 quello dei pubblici avrebbe richiesto, in media, 6 anni di contribuzione in più di quelli effettivamente realizzati.

In conclusione, l'analisi ha evidenziato come i giornalisti abbiano beneficiato di criteri per la determinazione del trattamento pensionistico diversi e più favorevoli rispetto ai lavoratori dipendenti pubblici e privati. L'ingresso della gestione INPGI/1 in INPS dimostra come possa essere problematica la sostenibilità di fondi previdenziali che si basano su una sola categoria di lavoratori, il cui futuro è incerto ed in continua evoluzione. Viceversa, l'adesione dei lavoratori ad un fondo previdenziale pubblico e universale consente di distribuire su più categorie professionali i rischi dell'evoluzione tecnologica, traendo al contempo beneficio dall'ingresso di nuove professionalità, oltreché garantire uniformità di requisiti e regole di calcolo che assicurerebbero maggiore equità tra i lavoratori.

* Fonte: “L’INPGI/1 passa all’INPS – Un’analisi sui dati del Casellario Pensioni”. INPS Studi e Analisi n. 1/2022. Febbraio 2022.

* Nei grafici, la Gestione dei pubblici dipendenti è individuata con l’acronimo dell’ente che svolgeva attività nel settore della previdenza e dell’assistenza dei dipendenti pubblici, l’Istituto Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (INPDAP) che dal 2011 è stato soppresso e le cui funzioni sono state trasferite all’INPS.

* Abbiamo scelto di limitare il confronto ai pensionati della Gestione Pubblica perché la platea dei pensionati del FPLD è troppo disomogenea.

* È interessante rilevare l’allungamento delle carriere lavorative per entrambe le categorie di lavoratori, presumibilmente per effetto della normativa che ha eliminato la pensione di anzianità dal 2012 per i dipendenti pubblici (D.L. n. 201/2011, c.d. Decreto “Salva Italia”) e dal 2017 per i giornalisti. 23 Per il dettaglio del calcolo si veda: “L’INPGI/1 passa all’INPS – Un’analisi sui dati del Casellario Pensioni”. INPS Studi e Analisi n. 1/2022. Febbraio 2022» (INPS, Conoscere il paese per costruire il futuro, XXI RAPPORTO ANNUALE, Luglio 2022, www.inps.it).

A questo punto i professionisti, tutti i professionisti iscritti alle Casse, dovrebbero capire che è antieconomica una pluralità di casse per gestire la stessa previdenza e che dovrebbero confluire in una sola Cassa prima che sia troppo tardi. E se anche questo non fosse sufficiente... confluire in INPS finché possono contare su una discreta patrimonializzazione. Ricordo che per Enasarco la Bicamerale ha rilasciato una relazione molto negativa, che la Cipag è costretta ad un rilevante aumento dei contributi, che anche Enpacl, la presidente dei consulenti del lavoro è divenuta Ministro del lavoro, dall’ultimo bilancio tecnico cognito sul sito istituzionale dichiara un saldo previdenziale negativo per il periodo 2044-2056, che Cassa Forense sta votando una riforma che ridurrà le prestazioni con aumento della contribuzione.

«Non possiamo pensare di aumentare la quota contributiva obbligatoria, visto che il differimento previdenziale dei redditi è già consistente. Sembra invece opportuno valutare forme di flessibilità contributiva volontaria sia per incrementare che per ridurre questo differimento» (Enpam).

Ricordo, di questi tempi di inflazione che tende alla stagflazione, che ad ogni punto di inflazione corrisponde un aumento della spesa previdenziale. Poiché il futuro delle Casse di previdenza dipenderà dall’andamento dei mercati finanziari confrontiamoci con quanto scrive Goldman Sachs: «La guerra tra Russia e Ucraina e la conseguente crisi umanitaria sono profondamente angoscianti a livello umano e sollevano inoltre serie domande per gli investitori che cercano di valutarne l’impatto a lungo termine sull’economia globale e sui mercati finanziari. Ogni crisi però è diversa e non esistono manuali standard a disposizione degli investitori. La

differenza può essere spiegata in parte dalle condizioni esistenti all'inizio di ogni crisi. I combattimenti in Ucraina sono iniziati proprio quando le condizioni macroeconomiche sembravano normalizzarsi. Dopo la pandemia, l'economia globale sembrava sul punto di invertire la tendenza, l'inflazione era alta, ma le tensioni nelle catene di approvvigionamento mostravano segni di allentamento, suggerendo possibili e conseguenti attenuazioni delle pressioni sui prezzi. Queste speranze stanno ora svanendo: i prezzi delle materie prime si sono impennati alimentando la preoccupazione che le banche centrali possano inasprire le politiche monetarie in modo ancora più aggressivo, con la possibilità di soffocare la crescita. Più a lungo durerà il conflitto, più è probabile che possa far salire ulteriormente l'inflazione e rallentare la crescita globale. Tutto ciò genera incertezza nel contesto degli investimenti. La volatilità è elevata e prevediamo che rimarrà tale ancora per un po' di tempo. La maggior parte degli investitori ha già agito con adeguamenti in portafoglio, ma potrebbe essere necessario di apportarne ulteriori. Con il tempo, tuttavia, i mercati si riprendono. Per gli investitori di lungo termine, crediamo sia importante rimanere investiti e mantenere un approccio attivo» (Lezioni dalla crisi: rimanere investiti e mantenere un approccio attivo, Goldman Sachs).

Inarcassa nel suo ultimo report comunica che per effetto delle conseguenze particolarmente negative provenienti indistintamente dalle varie attività finanziarie, solo parzialmente compensate dalle nuove entrate previdenziali di fine settembre, si manifesta un risultato negativo registrato dall'inizio dell'anno quasi del - 9% circa lordo a valori di mercato al punto che il proprio CdA ha deliberato una rivisitazione dell'asset allocation strategica privilegiando nuovamente la componente obbligazionaria e riducendo leggermente quella azionaria, il tutto con una sempre maggiore caratterizzazione ai temi della sostenibilità (www.mondoinstitutional.com/R/Notizie/View/5591).

Sarebbe interessante conoscere la situazione di tutte le altre Casse e le strategie poste in essere per affrontare questo periodo di turbolenza. Ricordo che le Casse non hanno ancora, dopo più di 10 anni dalla legge istitutiva, un regolamento investimenti cogente e che gli iscritti sono obbligati, per legge, ad iscriversi. Le Casse, voglio dire, non sono il bancomat del governante di turno perché la provvista ha natura previdenziale e deve garantire il pagamento delle pensioni mancando la garanzia finale dello Stato che, come per INPS, ripiana il passivo. Infatti dall'ultimo report INPS risultano entrate per 237 miliardi, uscite per 385 miliardi e trasferimenti dallo Stato per 145 miliardi. Gli esperti dicono che è importante capire come si comportano le diverse classi di attività durante le fasi del ciclo economico. In generale, gli asset considerati economicamente sensibili, come le azioni, hanno prestazioni migliori durante le prime fasi del ciclo, quando l'economia è in crescita. Le performance del mercato azionario diminuiscono invece quando si verifica una recessione. Al contrario, gli asset difensivi, come le obbligazioni e il debito a breve

termine simile alla liquidità, registrano una crescita nelle ultime fasi del ciclo. Sempre per Goldman Sachs prevenire è meglio che curare. E allora, visto il contesto difficile e complesso, **meglio adottare un approccio più prudente sull'asset allocation**. Una prima strategia, secondo Goldman Sachs Asset Management, è quella di **aumentare l'esposizione agli asset reali** come le materie prime, il settore immobiliare e le infrastrutture, che di solito si comportano meglio in un contesto inflazionistico o di rischio stagflazione.

PROFESSIONE

PREVIDENZA FORENSE

28/10/2022

Alfabetizzazione e riforme previdenziali

Ci troviamo in una situazione molto complicata ma vi è chi proprio non riesce a capirlo. Abbiamo 2766 miliardi di euro di debito pubblico e un analfabetismo funzionale piuttosto importante, calcolato dall'OCSE nel 27,7% tra i 16 e 65 anni il che significa che non sono in possesso delle abilità necessarie a comprendere appieno e usare le informazioni che li circondano.

di Paolo Rosa

Ma che ci azzecca tutto questo, vi chiederete? La spiegazione è semplice:

«L'educazione economico-finanziaria per comprendere la realtà. Avere conoscenze di base di economia e finanza aiuta a comprendere meglio la realtà e a partecipare attivamente alla società (Bianco, 2016 e 2022). Nei paesi dove elementi di economia e finanza sono inseriti negli insegnamenti obbligatori scolastici, si riscontra già tra le ragazze e i ragazzi una maggiore capacità di interpretare la realtà. Ad esempio, gli studenti italiani, interrogati sulle cause della crisi finanziaria del 2007-08, ne attribuiscono le responsabilità principalmente a cause politiche interne (politici corrotti o inefficienza del governo), a fronte, invece, dei loro omologhi svizzeri che citano in qualche caso le banche (Lombardi et al., 2017). In paesi con bassi livelli di alfabetizzazione finanziaria misure di politica economica non sono comprese dai cittadini, ritardandone l'introduzione o rendendole meno efficaci; diverse analisi si stanno concentrando sui problemi della comunicazione al pubblico della disciplina dell'economia (Leiser e Shemesh, 2018; Bayer et al., 2020; The Economist, 2021). L'educazione finanziaria aiuta a migliorare le scelte perché fa comprendere ai cittadini i contenuti delle politiche pubbliche, favorendo la partecipazione elettorale (Fornero e Lo Prete, 2022). Fornero e Lo Prete (2019) hanno mostrato che il costo elettorale di riforme dei sistemi pensionistici è più basso nei paesi dove il livello di alfabetizzazione è più alto. L'analisi ha considerato 21 paesi avanzati negli anni dal 1990 al 2010, tenendo conto delle condizioni macroeconomiche e demografiche. I risultati econometrici non sono robusti quando al posto dell'educazione finanziaria si usano indicatori meno precisi del capitale umano, come gli anni di scuola, suggerendo che le conoscenze economiche e finanziarie hanno caratteristiche specifiche che, aiutando le persone durante la loro vita, riducono il costo elettorale delle riforme. [...] Molti lavori empirici hanno studiato la relazione tra alfabetizzazione

finanziaria e decisioni finanziarie. I primi studi hanno riguardato il risparmio a fini previdenziali e mostrato una correlazione tra alfabetizzazione finanziaria e migliore pianificazione finanziaria, maggiore propensione al risparmio, piani pensionistici finanziari a lungo termine. Con la crisi finanziaria del 2007-08 il campo di indagine si è ampliato: alcuni studi hanno fornito evidenza di come gli individui con maggiori competenze siano in grado di partecipare di più ai mercati finanziari, realizzare una maggiore diversificazione di portafoglio e rendimenti più alti, ottenere prestiti a costi inferiori, gestire meglio i propri debiti; altre indagini hanno mostrato un'associazione negativa tra alfabetizzazione finanziaria e frodi, soprattutto con riferimento agli anziani (si vedano Rinaldi, 2011; Van Rooij, Lusardi, Alessie, 2011 e 2012; Guiso, 2011; Guiso e Jappelli, 2009; Guiso e Viviano, 2015; Ricci e Caratelli, 2017; Fagereng, Guiso, Malacrino e Pistaferri L., 2020)» (Questioni di Economia e Finanza (Occasional Papers), Educazione finanziaria: presupposti, politiche ed esperienza della Banca d'Italia di Riccardo De Bonis, Marilisa Guida, Angela Romagnoli e Alessandra Staderini, Banca d'Italia, Eurosystem, Numero 726 – Ottobre 2022, pagg. 11 e 12).

Per quanto riguarda le riforme ho già dato i numeri nel mio "[Il nuovo governo e la previdenza](#)" del 19 ottobre 2022, al quale vi rimando.

Ora la situazione è questa: dal 1° gennaio 2023, *rebus sic stantibus*, torna la Legge Fornero che significa pensione di vecchiaia a 67 anni con almeno 20 anni di contributi e pensione anticipata indipendente dall'età con 42 anni di contribuzione e 10 mesi di contributi per uomini e 41 anni più 10 mesi per le donne. Qualcosa il Governo dovrà fare ma le priorità sono diverse e le risorse sono molto limitate. Si potrà garantire un po' più di flessibilità ma senza grandi impatti sui conti pubblici e soprattutto gli interventi dovranno essere sostenibili dal punto di vista demografico ed economico.

PROFESSIONE

PREVIDENZA FORENSE

02/11/2022

L'accanimento terapeutico in previdenza

Per accanimento terapeutico si intende un irragionevole eccesso nelle cure, attraverso terapie che non portano alcun giovamento al paziente.

di Paolo Rosa

E' interessante ricordare anche la posizione della Chiesa Cattolica rispetto alla differenza tra eutanasia e sospensione di trattamenti inutili: nella lettera enciclica *Evangelium vitae* di papa Giovanni Paolo II del 1995 sul valore e l'inviolabilità della vita umana si afferma che: «Quando la morte si preannuncia imminente e inevitabile, si può in coscienza rinunciare a trattamenti che procurerebbero soltanto un prolungamento precario e penoso della vita, senza tuttavia interrompere le cure normali dovute all'ammalato in simili casi». E veniamo a noi.

Sul sito di Cassa Forense è stato pubblicato questo comunicato, che qui trascrivo integralmente:

«Indennità “una tantum”: avvio pagamenti

Si comunica che Cassa Forense, con bonifico in data odierna, ha disposto il pagamento dell'indennità una tantum di € 200,00 di cui all'art. 33 D.L. 50/2022 e D.M. del 19 agosto 2022, ai circa 82.000 iscritti aventi diritto. Con separato bonifico, sempre in data odierna ma con valuta beneficiario 26 ottobre, è stato disposto il pagamento dell'indennità di € 150,00 di cui all'art. 20 D.L. 144/2022, ai circa 57.000 iscritti aventi diritto. Il pagamento delle indennità con distinti mandati si è reso necessario sulla base delle istruzioni Ministeriali che hanno assegnato a Cassa Forense stanziamenti separati per le due indennità. Le ulteriori istanze, per le quali sono ancora in corso le necessarie verifiche da parte degli uffici, saranno liquidate nei prossimi giorni».

Risulta, quindi, che 139 mila avvocati su 243 mila fruiscono dei bonus assistenziali erogati dallo Stato. E' in atto, presso il Comitato dei Delegati di Cassa Forense, la votazione di una riforma previdenziale che, alla luce di questi numeri, a me sembra già **obsoleta** trattandosi di un accanimento terapeutico che non serve a nulla perché questi beneficiari, in moltissimi casi, avranno una pensione inferiore al minimo vitale INPS dato che con la opzione al contributivo è vietata per legge ogni integrazione al trattamento minimo. Il nuovo Governo Meloni ha ribadito in Parlamento di voler innalzare l'aliquota unica per professionisti e partite IVA che salirebbe da € 65.000,00 attuali ad € 85.000,00 nel 2023 per raggiungere il tetto di € 100.000,00 nel

2024. Secondo gli ultimi dati del 2021 di Cassa Forense, il reddito medio degli avvocati è di euro 37.785 quindi al di sotto delle soglie della tassa piatta, cosicché potrebbero usufruirne circa 150 mila avvocati su 243 mila iscritti.

REDDITO PROFESSIONALE E VOLUME D'AFFARI DEGLI ISCRITTI ALLA CASSA

- ANNO 2020 -

DISTRIBUZIONE PER CLASSI D'IMPORTO

REDDITO PROFESSIONALE IRPEF

Classi di importo	Monte reddito	Reddito medio IRPEF	N° posizioni	%	(% anno 2019)
Mod. 5 non pervenuto			15.955	6,6%	9,6%
< zero	-€ 14.406.484	-€ 6.670	2.160	1,0%	0,6%
zero	€ 0	€ 0	13.887	6,1%	5,5%
1 - 10.300	€ 318.330.686	€ 5.010	63.535	28,1%	25,2%
10.300 - 19.931	€ 667.484.693	€ 14.828	45.016	19,9%	19,7%
19.931 - 50.300	€ 2.116.414.019	€ 32.409	65.304	28,9%	31,2%
50.300 - 100.700	€ 1.425.417.860	€ 70.653	20.175	8,9%	10,1%
100.700 - 150.000	€ 859.779.927	€ 121.989	7.048	3,1%	3,5%
150.000 - 250.000	€ 909.910.246	€ 189.604	4.799	2,1%	2,3%
250.000 - 500.000	€ 881.765.758	€ 338.880	2.602	1,2%	1,2%
> 500.000	€ 1.355.566.312	€ 1.004.868	1.349	0,6%	0,6%
TOTALE	€ 8.534.669.500	€ 37.785	241.830	100%	(100%)

VOLUME D'AFFARI IVA

Classi di importo	Volume d'affari complessivo	Volume medio IVA	N° posizioni	%	(% anno 2019)
Mod. 5 non pervenuto			15.955	6,6%	9,6%
< zero			0		
zero	€ 0	€ 0	15.321	6,8%	6,3%
1 - 16.350	€ 590.614.092	€ 7.823	75.499	33,4%	30,3%
16.350 - 17.750	€ 91.186.685	€ 17.041	5.351	2,4%	2,3%
17.750 - 50.300	€ 2.277.130.208	€ 30.909	73.671	32,6%	33,7%
50.300 - 100.700	€ 2.137.269.264	€ 68.342	31.273	13,8%	15,1%
100.700 - 150.000	€ 1.192.885.913	€ 121.960	9.781	4,3%	4,8%
150.000 - 250.000	€ 1.431.059.349	€ 190.503	7.512	3,3%	3,7%
250.000 - 500.000	€ 1.581.754.316	€ 342.223	4.622	2,0%	2,3%
> 500.000	€ 3.480.713.194	€ 1.223.449	2.845	1,3%	1,4%
TOTALE	€ 12.782.613.021	€ 56.592	241.830	100%	(100%)

(I numeri dell'avvocatura 2021, Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, Ufficio Attuariale)

Al di sopra di € 100.700 all'anno si colloca il 7% degli avvocati che però denunciano un monte reddito di € 4.007.022.243 che è pari al 46,95% del totale ma il volume d'affari è molto più alto, pari al 60,13% del totale. Perché non riportare tutti questi avvocati in INPS, così da garantire loro un futuro previdenziale più sereno?

La situazione dell'osservatorio INPS sulle pensioni, alla data del 27.10.22, è la seguente: «Sono stati pubblicati i dati aggiornati al 31 dicembre 2021 dell'Osservatorio sulle prestazioni pensionistiche e sui beneficiari del sistema pensionistico italiano. L'Osservatorio prende in esame:

- prestazioni pensionistiche e beneficiari totali, riportando gli importi medi e le ripartizioni geografiche, le distribuzioni per classi di età e sesso dei pensionati;
- analisi tipologica dei beneficiari di prestazioni pensionistiche, focalizzando l'attenzione su cinque platee di beneficiari individuati in base al tipo di prestazione percepita: i pensionati di vecchiaia o anzianità/anticipata, i pensionati di invalidità previdenziale, i beneficiari di pensioni ai superstiti, i beneficiari di prestazioni indennitarie, i beneficiari di prestazioni assistenziali.

Le prestazioni del sistema pensionistico italiano vigenti al 31 dicembre 2021 sono 22.758.797, per un ammontare complessivo annuo di 313.003 milioni di euro, che corrisponde a un importo medio per prestazione di 13.753 euro. Rispetto al 2020, il numero di prestazioni è aumentato dello 0,2% e il corrispondente importo complessivo annuo è aumentato dell'1,7%. Circa due terzi (67,9%) dei beneficiari di prestazioni pensionistiche percepisce una sola prestazione, mentre circa un terzo (il 32,1%) ne percepisce due o più. Riguardo alla distribuzione per categoria delle pensioni, le pensioni di tipo IVS (invalidità, vecchiaia e anzianità/anticipate, superstiti) sono il 77,9% del totale, di cui il 53,3% relativo alle pensioni di vecchiaia, il 4,4% a quelle di invalidità e il 20,2% a quelle ai superstiti; le prestazioni di tipo indennitario si attestano al 3%, mentre quelle di tipo assistenziale sono pari al 19,2% del totale» (*Osservatorio su prestazioni pensionistiche e beneficiari: i dati 2021*, www.inps.it).

PROFESSIONE

PREVIDENZA FORENSE

04/11/2022

Se il futuro delle pensioni dei professionisti dipende dai mercati... allacciatevi le cinture

«Il peggioramento delle prospettive di crescita è diffuso. Secondo il Fondo monetario internazionale il tasso di espansione dell'economia globale diminuirebbe dal 3,2 per cento stimato per quest'anno al 2,7 nel 2023, quasi un punto percentuale in meno rispetto a quanto previsto lo scorso aprile. Nell'area dell'euro la crescita del prodotto scenderebbe dal 3,1 per cento del 2022 allo 0,5 nel prossimo anno, un sostanziale arresto e una revisione al ribasso di quasi due punti percentuali in soli sei mesi» (Giornata Mondiale del Risparmio del 2022, intervento del Governatore della Banca d'Italia Visco, ACRI, Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa, Roma 31 ottobre 2022).

di Paolo Rosa

«I rincari delle materie prime hanno avuto straordinarie ricadute anche sui prezzi al consumo. A livello globale l'inflazione è salita da meno del 5 per cento nel 2021 a circa il 9 quest'anno. In risposta a tali pressioni, in quasi tutti i paesi avanzati e in molte economie emergenti e in via di sviluppo le banche centrali hanno avviato una fase di restrizione delle condizioni monetarie al fine di contrastare l'aumento dell'inflazione corrente e attesa, nonché il rischio di un possibile avvio di rincorse tra prezzi e salari. In questo quadro di elevata incertezza, nel Bollettino economico della Banca d'Italia sono stati presentati due scenari di previsione per l'economia italiana. Il primo presuppone che i flussi di gas dalla Russia al nostro paese rimangano sui livelli osservati in media negli ultimi mesi e che gli andamenti dei prezzi delle materie prime siano in linea con quelli desumibili dai recenti contratti futures. In questo scenario la crescita del prodotto scenderebbe dal 3,3 per cento stimato per il 2022 allo 0,3 nel 2023. Il PIL calerebbe nella seconda metà di quest'anno, per poi riprendersi gradualmente dal secondo trimestre del 2023. La complessiva debolezza dell'attività economica rifletterebbe sia quella dei consumi, che si ridurrebbero penalizzati dalla diminuzione del potere di acquisto delle famiglie, sia quella degli investimenti in macchinari e attrezzature, che rallenterebbero per l'incertezza e per l'aumento dei costi di finanziamento. Vi inciderebbe inoltre il peggioramento degli scambi internazionali. Nel secondo scenario, più avverso, si ipotizzano un'interruzione completa dei flussi di gas russo verso l'Europa dal trimestre in corso

e prezzi delle materie prime energetiche significativamente più alti; vi si accompagnerebbe un più marcato rallentamento del commercio internazionale. In questo caso nel 2023 si registrerebbe una contrazione del prodotto dell'ordine dell'1,5 per cento e l'inflazione supererebbe il 9 per cento, circa 2,5 punti percentuali in più che nel primo scenario. In un contesto difficile come quello attuale le proiezioni puntuali di questi due scenari hanno natura puramente indicativa e sono strettamente legate alle ipotesi sui prezzi e sulla disponibilità delle materie prime, in larga parte basate sugli sviluppi del conflitto in Ucraina. In ogni caso, i rischi sulla crescita sono orientati al ribasso e dipendono, non solo per il nostro paese, oltre che dalle tensioni geopolitiche, dalle prospettive dell'economia negli Stati Uniti, dove, anche a causa della forte restrizione delle condizioni monetarie, molti indicatori scontano una possibile contrazione del prodotto nei prossimi mesi. Ulteriori ripercussioni negative potrebbero derivare da un eventuale brusco rallentamento dell'economia cinese, principalmente connesso con le fragilità del settore delle costruzioni, nonché dalla persistenza dell'inflazione su livelli elevati più a lungo di quanto attualmente previsto. Nell'area dell'euro l'inflazione ha sfiorato in settembre il 10 per cento, sospinta soprattutto dall'eccezionale aumento dei prezzi dell'energia (oltre il 40 per cento sui dodici mesi). Al netto delle componenti più volatili – oltre all'energia, gli alimentari – che più risentono del conflitto in Ucraina, l'inflazione ha raggiunto il 4,8 per cento. Quasi due terzi dell'aumento complessivo dei prezzi al consumo registrato negli ultimi dodici mesi sarebbero stati causati dai rincari dell'energia, direttamente e attraverso gli effetti sui costi di produzione; tale quota sale a circa quattro quinti se si tiene conto anche dell'impatto dei prezzi dei generi alimentari che, pur se non legati all'energia, hanno comunque risentito del conflitto in Ucraina. Secondo le proiezioni degli esperti della Banca centrale europea (BCE) diffuse in settembre, nella media del 2022 la dinamica dei prezzi al consumo nell'area si collocherebbe al di sopra dell'8 per cento, per poi scendere gradualmente al di sotto del 6 nel corso del 2023 e convergere verso un valore vicino all'obiettivo del 2 per cento nella seconda parte del 2024. Un quadro simile emerge dalle aspettative desunte dalle quotazioni dei contratti legati all'inflazione (inflation-linkedswaps) e dai sondaggi effettuati in ottobre, quali quello condotto dalla BCE presso gli analisti monetari o quelli di altri istituti privati. Le attese delle famiglie rilevate dall'indagine della BCE sono invece su valori leggermente più elevati, pari al 5 per cento nei prossimi dodici mesi e al 3 in un orizzonte di tre anni. Ciò verosimilmente riflette non solo una maggiore rilevanza di elementi retrospettivi nella formazione delle aspettative ma anche il peso notevole delle componenti più volatili dell'inflazione nel paniere di consumo dei nuclei meno abbienti» (Giornata Mondiale del Risparmio del 2022, Intervento del Governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, ACRI, Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa, Roma 31 ottobre 2022).

Delle Casse di previdenza, in tema dell'andamento degli investimenti, si sa poco (Inarcassa) o nulla le altre, non così invece per i fondi pensione ed infatti:

«*Fondi pensione negoziali: i rendimenti di settembre. Anche nel nono mese dell'anno i rendimenti si confermano in calo, con un risultato di -3,14%. Primo posto per i fondi monetari. I Fondi pensione negoziali hanno archiviato il mese di settembre con una performance pari a -3,14%, secondo l'Indice BFF - MondoInstitutional FPN Generale, con un risultato da inizio anno pari a -10,17%. La performance a 10 anni si attesta invece a +28,98%, un risultato allineato al tasso di rivalutazione del Tfr lasciato in azienda, in crescita, nel medesimo periodo, del 28,42% (al lordo della tassazione). È quanto emerso dalla consueta analisi condotta da MondoInstitutional sui dati relativi a 101 comparti di 33 Fondi pensione negoziali. Nel mese di settembre, guardando alle diverse tipologie di comparto, si distinguono i comparti monetari e i comparti obbligazionari diversificati. Seguono i comparti bilanciati obbligazionari, i bilanciati, i bilanciati azionari e gli azionari. Entrando nel dettaglio, i migliori risultati mensili sono riferibili all'Indice BFF - MondoInstitutional FPN Monetario che segna un -1,02%. Il podio dei tre comparti ad esso appartenenti è formato dal Garantito di Fondaereo (-0,10%), dal Monetario Plus di Cometa (-0,72%) e dal Garantito di Foncer con -2,35%. Segue l'Indice BFF - MondoInstitutional FPN Obbligazionario Diversificato, che ha archiviato il nono mese dell'anno con una performance di -1,30%. In testa ai migliori comparti del mese troviamo il comparto Stabilità di Fondo Pensione Quadri e Capi Fiat (-0,22%), il Garantito di FonDemain (-0,23%) e il Garantito di Astri, a pari merito con il Garantito di Fondenergia, con -0,25%. Chiude invece con un rendimento di -3,40% il BFF - MondoInstitutional FPN Bilanciato Obbligazionario. Si distinguono il Progressione di Fondo Sanità (-2,23%), il Bilanciato di Agrifondo (-2,60%) e il Bilanciato di Concreto (-2,71%). Quarto posto per l'Indice BFF - MondoInstitutional FPN Bilanciato che chiude a -4,08%. Il podio dei tre comparti appartenenti alla categoria è formato dalla Linea Dinamica di Prevaer (-3,75%), dal Bilanciato dinamico di Arco (-3,80%), e dal Crescita di Cometa (-3,94%). Il gradino successivo della classifica, poi, è occupato dall'Indice BFF - MondoInstitutional FPN Bilanciato Azionario che registra, nel mese considerato, un risultato di -4,46%. In testa si trova la Linea Dinamica di Laborfonds (-3,68%), seguito dal Dinamico di Foncer (-3,85%) e dal Dinamico di Fon.Te. con -4,10%. Infine l'Indice BFF - MondoInstitutional FPN Azionario chiude settembre con una performance di -5,77%, di cui fanno parte l'Espansione di Fondo Sanità (-4,70%), il Prevalentemente azionario / Crescita di Fondaereo (-5,88%) e l'Azionario di Mediafond (-6,54%)» (Mondo Institutional, Fondi pensione negoziali: i rendimenti di settembre, 31/10/2022, www.mondoinstitutional.com).*

In questa situazione di incertezza grave il Governatore della Banca d'Italia suggerisce «un più diffuso ricorso degli investitori istituzionali ai fondi alternativi mobiliari specializzati nella valutazione e nella selezione di progetti complessi come, ad esempio, le ristrutturazioni aziendali. Il ruolo svolto da questi fondi, che operano

su un orizzonte temporale di medio termine, può essere particolarmente importante per il finanziamento delle imprese di minore dimensione, in particolare quando volto all'ampliamento della scala operativa e agli investimenti in innovazione. A fronte dell'elevata incertezza sulle prospettive economiche, è ancora più opportuno perseguire un'adeguata diversificazione degli investimenti, prestando la necessaria attenzione al contenimento dei rischi, così da proteggere il risparmio dall'aumento dell'inflazione e cogliere le opportunità che possono emergere nei comparti che beneficiano di rendimenti più alti». Così come «prosegue l'interesse degli investitori verso i fondi di investimento sostenibili: nella prima metà dell'anno i fondi italiani che perseguono obiettivi ambientali, sociali e di governo societario (environmental, social and governance, ESG) sono stati interessati da nuove sottoscrizioni, mentre i restanti hanno registrato deflussi. I fondi italiani, inclusi quelli alternativi, presentano rischi di liquidità e leva in media contenuti, caratteristiche che dovrebbero limitare le conseguenze di possibili ulteriori turbolenze di mercato» (Giornata Mondiale del Risparmio del 2022, Intervento del Governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, ACRI, Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa, Roma 31 ottobre 2022).

La cosa che non smetterò mai di segnalare è che per la previdenza complementare, che è volontaria, la trasparenza è assicurata mentre per la previdenza obbligatoria dei professionisti l'opacità è di moda, del resto mancano dopo 11 anni regole cogenti.

PROFESSIONE

PREVIDENZA FORENSE

09/11/2022

Vigilanza e pressing sulle casse di previdenza

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali svolge attività di vigilanza sulla previdenza obbligatoria gestita dagli enti previdenziali di diritto privato (associazioni e fondazioni) di cui al d.lgs. n. 509 del 30 giugno 1994 e al d.lgs. n. 103 del 10 febbraio 1996, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero della Giustizia, limitatamente alla Cassa di Previdenza Forense e alla Cassa del Notariato.

di Paolo Rosa

Milano Finanza ha dato notizia che ENPAM, ENASARCO e INARCASSA potrebbero aderire all'aumento di capitale di MPS su pressing del MEF. Pressing? Può un vigilante com'è il MEF fare pressing sulle Casse per indirizzare o sollecitare un determinato investimento? E se poi l'investimento va male, il MEF ne risponde?

«Il direttore generale del Mef ha passato gli ultimi giorni alla ricerca di investitori per Mps. L'aumento di capitale non è risolutivo in sé ma serve per comprare tempo e pagare gli esuberi massicci per poi trovare un vero acquirente. Ha coinvolto fondazioni bancarie, per decenni considerate il male del sistema, e casse previdenziali su cui il Tesoro ha ruolo di vigilanza per convincerle a un investimento in perdita. Tutto per evitare il burdegn sharing, che significherebbe un prima e un dopo per il sistema italiano, ma che ora vedrebbe coinvolti azionisti, che hanno già perso quasi tutto, e investitori istituzionali come i fondi di investimento» (La bomba Monte dei Paschi che il governo prova a nascondere, Giovanna Faggionato, *Domani*, 29 ottobre 2022, www.editorialedomani.it).

«Mps ha chiuso in forte calo a Piazza Affari il 3 novembre 2022, giorno in cui si è concluso l'aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro. L'istituto senese ha terminato le contrattazioni in flessione del 5,4%, a 1,84 euro, l'8% in meno dei 2 euro a cui è stato venduto il titolo nell'ambito della ricapitalizzazione. La Borsa valorizza la banca senese 2,3 miliardi di euro, 200 milioni di euro in meno di quanto entrerà in cassa con la ricapitalizzazione» (www.ansa.it).

Le Casse di previdenza dispongono di provvista che deriva da contributi previdenziali obbligatori, destinati al finanziamento delle pensioni. Il rischio di un tale investimento, a mio giudizio, è incompatibile con la natura previdenziale della provvista. Ma tant'è. Si ha notizia che solo ENPAM e INARCASSA hanno partecipato alla ricapitalizzazione per ridurre l'inoptato. La situazione di MPS è ben

illustrata nella relazione che nel maggio del 2021 il MEF ha fatto al Parlamento (leggibile qui: https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/articoli/2021_2023-Daniele_Franco/Informativa-del-ministro-Daniele-Franco-alle-Commissioni-Finanze-di-Camera-e-Senato-su-Banca-Monte-dei-Paschi-di-Siena/).

Il grafico storico a 10 anni di MPS è il seguente:



Ognuno può fare le valutazioni che ritiene utili. Per completezza di informazione riporto il comunicato di Inarcassa, scaricato dal sito ufficiale dell'Adepp:

«Il Consiglio di Amministrazione di Inarcassa ha deliberato l'aumento di capitale per il riassetto di Banca Monte Paschi di Siena per un ammontare complessivo pari a 20 milioni di euro. "Si tratta di un'importantissima operazione di sistema – dichiara il presidente Santoro – a fronte di un progetto industriale dai contorni più coerenti rispetto a quelli prospettati nel 2017. Un'operazione mirata al rilancio del Paese per tornare a crescere". Nell'ambito del portafoglio di partecipazioni dirette in società quotate italiane, il CdA di Inarcassa ha deciso di sfruttare la storica correlazione positiva tra andamento dei tassi di interesse e redditività del settore bancario, per integrare le posizioni sulle poche società bancarie già in portafoglio. E' da intendersi in tal senso la delibera di partecipare all'aumento di capitale promosso da MPS, nonché l'aumento della propria quota di partecipazione al capitale di altri importanti Istituti di credito. "In tal senso – conclude Santoro – va considerata positivamente l'unità di intenti con il mondo delle Fondazioni bancarie, foriero di future sinergie"».

Posso solo aggiungere che secondo la teoria di F. Bastiat, Parigi 1850, questo è un caso di spoliazione legale, tipica espressione del regime imbecillocratico (si veda il mio precedente articolo *Il MES e il patrimonio preda* del 21.04.2020). Come scriveva l'autore citato: *« Voi vorreste un privilegio per pochi, io chiedo libertà per tutti ».*

PROFESSIONE

PROFESSIONE FORENSE


11/11/2022

Divari territoriali nel funzionamento della giustizia civile


La Banca d'Italia pubblica sempre delle monografie con numeri molto interessanti.

di Paolo Rosa

Ne riporto un tratto da *L'economia delle regioni italiane, Dinamiche recenti e aspetti strutturali, Economie regionali*, novembre 2022, n. 22: «Il numero dei procedimenti civili pendenti nei tribunali è diminuito nettamente nello scorso decennio; questa dinamica è interamente attribuibile alla contrazione delle iscrizioni, dovuta in prevalenza a interventi normativi che hanno aumentato i costi di accesso alla giustizia. Si è anche ridotta la durata dei procedimenti; la performance dei tribunali rimane tuttavia caratterizzata da una notevole disomogeneità. La durata dei procedimenti civili è maggiore nel Sud e nelle Isole (figura A): in quest'area nel 2021 per i procedimenti ordinari erano necessari in media 37 mesi, contro quasi 20 mesi nel Nord Est e nel Nord Ovest e 28 al Centro¹. Oltre la metà del divario nella durata dei procedimenti tra il Mezzogiorno e le altre macroaree è riconducibile a caratteristiche osservabili²: dal lato della domanda, nelle regioni meridionali incidono il più alto tasso di litigiosità e la maggiore complessità dei procedimenti; tra i fattori di offerta, nel Mezzogiorno pesano la più elevata mobilità dei magistrati e il più basso livello di digitalizzazione.



In nessuna macroarea si riscontra una correlazione tra la durata dei procedimenti e la produttività dei tribunali (figura B). Fra i tribunali in cui tale durata è maggiore – fenomeno che caratterizza soprattutto il Mezzogiorno – quelli più produttivi sono penalizzati da risorse inadeguate (in primo luogo il numero di giudici) in rapporto alla domanda di giustizia; quelli meno produttivi scontano invece carenze prevalentemente di natura organizzativa, come ad esempio la distribuzione dei carichi di lavoro.



Tali risultati suggeriscono l'utilità di adottare politiche specifiche in relazione alle diverse situazioni dei tribunali.

I tassi di impugnazione dinanzi alla corte d'appello e quelli di riforma delle sentenze presentano percentuali simili al Centro Nord e nel Mezzogiorno sebbene, anche in questo caso, il dato medio di area nasconda una considerevole eterogeneità interna. Il tasso di appello è positivamente correlato al tasso di litigiosità a livello locale, mentre una quota maggiore di giudici togati (rispetto a quelli onorari) si associa a tassi di appello più bassi e a una percentuale più contenuta di sentenze riformate. In nessuna macroarea emerge una correlazione significativa tra durata dei procedimenti e tassi di impugnazione e di riforma delle sentenze: la speditezza delle decisioni non andrebbe quindi a discapito di accuratezza e stabilità.

¹ Si fa riferimento al tempo medio necessario per la definizione dei procedimenti conclusi nell'anno di riferimento.

² M.L. Cugno, S. Giacomelli, L. Malgeri, S. Mocetti e G. Palumbo, *La giustizia civile in Italia: durata dei processi, produttività degli uffici e stabilità delle decisioni*, Banca d'Italia, *Questioni di economia e finanza*, 715, 2022».

PROFESSIONE

PREVIDENZA FORENSE

16/11/2022

Alzare lo sguardo

L'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP) è un ente pubblico di ricerca, che svolge analisi, monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro e dei servizi per il lavoro, delle politiche dell'istruzione e della formazione, delle politiche sociali e di tutte quelle politiche pubbliche che hanno effetti sul mercato del lavoro.

di Paolo Rosa

Il suo ruolo strategico nel nuovo sistema di governance delle politiche sociali e del lavoro dell'Italia è stabilito dal d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150. L'INAPP ha pubblicato il suo Rapporto 2022 dove, attraverso 261 pagine, che vi invito a leggere, coglie in modo lungimirante e documentato le tendenze evolutive degli scenari economici e sociali e analizza i problemi che si pongono per riorganizzare l'architettura sociale in risposta alle nuove esigenze e dare un contributo fattivo per le politiche del lavoro e per tutti i giuslavoristi. Riporto integralmente le conclusioni:

«Le evidenze trattate in questo capitolo mettono in luce la necessità di introdurre o di rimodulare le misure previste dal sistema di protezione sociale del nostro Paese, come già era stato fatto a seguito della pandemia da Covid-19. Nonostante i tentativi di riforma di alcuni istituti degli ammortizzatori sociali, l'aumento dell'occupazione atipica e del lavoro povero richiede una risposta pronta e repentina da parte del policy maker affinché si riduca per le fasce più deboli e meno tutelate della popolazione il rischio di esclusione sociale. La regolamentazione del mercato del lavoro e il welfare state italiano sono stati infatti pensati e strutturati a partire dal concetto di lavoratore con contratto a tempo indeterminato e full-time. Tale tipologia di contratto, definita standard, garantisce maggiore stabilità e sicurezza sul lavoro e riduce il rischio di finire in condizioni di povertà. Il welfare state italiano può, inoltre, essere definito come un sistema particolaristico, ovvero modellato sulla base di interessi specifici e non in chiave strettamente universale. Negli ultimi anni tale sistema ha subito forti stress dovuti alle grandi trasformazioni operanti nel mercato del lavoro, alla globalizzazione dell'economia e dei mercati finanziari e alla mutata struttura della popolazione. Questo nuovo contesto porta non solo a nuovi rischi sociali, ma incide sulle condizioni familiari e lavorative che si modificano sempre più rapidamente. L'Italia si trova così a dover affrontare nuovi rischi sociali e bisogni che necessitano un riconoscimento nel sistema di protezione sociale. L'impostazione

generale del nostro sistema di welfare è più rivolta a chi è già nel mondo del lavoro (i cosiddetti insiders al sistema), mentre lascia poco spazio a chi ancora deve intraprendere il suo percorso lavorativo. Un sistema di welfare molto orientato ai problemi dell'invecchiamento e troppo poco a temi quali il cambiamento del nucleo familiare o l'inclusione sociale. Tutto questo evidenzia la necessità di riformare il welfare italiano per andare verso un modello pubblico universale che si muova a seconda del bisogno e non della categoria cui il lavoratore appartiene. Un sistema, quindi, che sia in grado di adattarsi rispetto a ciò di cui la società necessita e di rispondere alle nuove sfide del mercato del lavoro, sfide che richiedono soluzioni efficaci ma anche innovative. Del resto, è lo stesso Consiglio europeo che nel 2018 sottolineava l'importanza che ciascuno Stato membro modernizzasse il proprio sistema di welfare al fine di ottenere una maggior equità e una minore divisione e segmentazione tra le varie forme di occupazione. L'aumento delle disuguaglianze può rendere inadeguati i regimi contributivi e può quindi richiedere misure maggiormente redistributive che assicurino sia l'efficacia che l'equità, finanziate mediante la fiscalità generale. Il welfare dovrebbe infine garantire un effettivo pluralismo di offerta in cui, accanto allo Stato e al privato, agiscano anche famiglie e organizzazioni non profit, che non devono essere utilizzate come sostitutive laddove il pubblico non arriva, ma come alternative per il cittadino. Come illustrato nelle pagine di questo capitolo, qualcosa si sta iniziando a fare per apportare delle modifiche al sistema di protezione sociale, si veda ad esempio la riforma degli ammortizzatori sociali, ma, data la crescente disuguaglianza e povertà, tali interventi risultano ancora insufficienti ai fini della salvaguardia della condizione di molti lavoratori» (<https://inapp.org/it/rapporto2022>).

E ora veniamo all'avvocatura italiana che ha il problema, a tutt'oggi irrisolto, per esempio della monocommittenza che costituisce per la nostra categoria il lavoro povero, precario e senza diritti ma che produce PIL per l'avvocatura in bonis che, secondo i numeri offerti da Cassa Forense, rappresenta il 7% del totale ma che forma la metà del PIL stesso. Il Comitato dei Delegati di Cassa Forense ha recentemente approvato una riforma strutturale, della quale peraltro non si conosce ancora l'articolato e la proiezione attuariale dello stesso, che dovrebbe aver risolto il problema della sostenibilità di lungo periodo in danno però dell'adeguatezza delle prestazioni per una larga fascia di iscritti e un Ente di previdenza e assistenza, privo della tutela finale dello Stato, deve essere sostenibile ma anche offrire prestazioni adeguate. I principali obiettivi delle politiche in materia di pensioni e pensionamento sono: fornire un reddito adeguato in vecchiaia, garantendo sostenibilità finanziaria e massimizzando l'occupazione.

Questo è avvenuto perché non si è capito, dal punto di vista sociologico, che l'avvocatura italiana è cambiata nel tempo sia nei numeri che nella redditività e che aveva bisogno, anche e soprattutto in tema di welfare, di un nuovo assetto che

affrontasse il tema, non più rinviabile, delle disuguaglianze e della povertà. Mutuando i concetti INAPP si può dire che il welfare state forense, nel riformarsi, ha guardato, soprattutto, ai cd. insiders al sistema senza inseguire una maggior equità e una minore divisione e segmentazione tra le varie forme di occupazione, anzi aggravando dette divisioni. L'integrazione al minimo della pensione sarà gradualmente rimodulata sino a € 9.000 annui ... ne è un esempio di scuola aggiungendo che per legge 335/1995 per chi va al contributivo l'integrazione al trattamento minimo è vietata. Se l'INAPP prospetta un nuovo welfare per il mondo del lavoro subordinato, altrettanto deve essere fatto per il lavoro autonomo professionale che, ovviamente, riguarda non solo gli avvocati ma tutto il mondo delle libere professioni. Risolvere con lungimiranza il problema della monocommittenza sarebbe, a mio giudizio, già un primo passo verso una nuova architettura forense e un nuovo welfare state.

Come giustamente è stato scritto in vista del recente Congresso di Lecce: *non bisogna cedere alla tentazione di chiudersi nelle proprie stanze ma cercare di governare il futuro, indicarne la direzione per evitare che lo faccia qualcun altro.*

L'avv. Giuseppe Pilon del Foro di Lecce mi manda questo studio che ha fatto sui numeri di Cassa Forense e sulle linee guida della riforma appena approvata dal CDD e che opportunamente allego:

«Riforma previdenziale forense, approvata dal Comitato dei Delegati nella seduta del 28.10.2022. Osservazioni critiche.

Con il presente contributo, intendo portare all'attenzione del Lettore alcune immediate riflessioni in merito alla efficacia delle misure individuate di recente dal Comitato dei Delegati per superare le gravi criticità evidenziate dal bilancio tecnico standard al 31.12.2020, ovvero sulla mancata sostenibilità finanziaria della Cassa Forense nel lungo periodo. Peraltro, la crudezza dei dati, ben rappresentati nei grafici riportati dallo Studio attuariale del Prof. Paolo De Angelis, commissionato da CF, non lascia spazio a diversa interpretazione:

Grafico 8.1. Andamento del Saldo Previdenziale e del Saldo Totale




Grafico 8.2. Andamento del Patrimonio e della Riserva Legale



- saldo previdenziale negativo dal 2036,
- saldo gestionale negativo dal 2042,
- patrimonio negativo dal 2060.

In queste condizioni, la **sostenibilità finanziaria nell'arco temporale di 50 anni, imposta agli enti previdenziali categoriali dall'art. 24, comma 24, DL 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) non è affatto garantita**; parimenti sarebbe accaduto in applicazione della previsione più benevola della sostenibilità a trent'anni di cui all'art.1, comma 763, l. n. 296/2006.

Per evitare la *débâcle*, preannunciata peraltro dai saldi negativi anticipati già nel Bilancio tecnico al 31.12.2017 (che presentava un saldo previdenziale negativo nell'arco temporale 2042 - 2062), nella primavera del 2020, la Cassa Forense istituiva un'apposita Commissione di studio per la riscrittura del Regolamento

previdenziale al fine di apportare le correzioni al sistema a garanzia dell'equilibrio di bilancio. Al termine dei lavori e dopo l'esame degli emendamenti proposti, la Riforma è stata trasmessa al Ministero del Lavoro per l'approvazione.

I punti principali della Riforma previdenziale sono i seguenti:


- ai **neo-iscritti** alla Cassa dal 01.01.2024 si applicherà il **sistema di calcolo contributivo delle prestazioni in modo integrale**; viene previsto anche un meccanismo di calcolo che aggiunge al montante contributivo anche un punto percentuale di quanto versato a titolo di contributo integrativo;
- per gli **avvocati con anzianità di iscrizione inferiore a 18 anni al 31.12.2023** si applicherà un **sistema di calcolo "misto"**, equivalente al contributivo pro-rata (retributivo per gli anni antecedenti l'entrata in vigore della riforma e contributivo per gli anni successivi);
- per gli avvocati iscritti con un'**anzianità di almeno 18 anni al 31.12.2023** continuerà ad applicarsi l'attuale **sistema retributivo**, con la **modifica del coefficiente di rendimento per il calcolo della pensione da 1,40% a 1,30% per gli anni successivi all'entrata in vigore della riforma**;
- l'**aliquota** per il calcolo del **contributo soggettivo** verrà **gradualmente innalzata di due punti** (16% dal 2024 e 17% dal 2026), mentre il **contributo soggettivo minimo** verrà **ridotto** da circa 3.000 euro attuali a 2.200 euro.
- l'**aliquota per la contribuzione modulare volontaria** viene **elevata dal 10 al 15%** per dar modo di integrare il montante contributivo per il calcolo della quota modulare di pensione, mantenendo gli attuali benefici fiscali.
- è previsto un **innalzamento dal 7,5% al 10% dell'aliquota del contributo soggettivo dovuto dai pensionati** che intendono proseguire nell'attività professionale. A fronte di ciò i pensionati potranno contare su periodici aumenti della pensione legati al ripristino di supplementi di pensione triennali che tengono conto, comunque, di una quota di contributi versata a titolo di solidarietà;
- l'**integrazione al minimo** della pensione sarà **gradualmente rimodulata** da € 12.000 a € 9.000 annui.

Delineati così i tratti distintivi della Riforma, si rammenta che il **Rapporto Censis del 2022** ha scattato un'impetosa fotografia delle condizioni in cui versa la categoria degli avvocati:

- l'**età media** degli **iscritti alla Cassa (incluso i pensionati che esercitano)** è **pari a 48,7 anni** (quasi 6 anni in più rispetto al 2002, con *trend* in aumento anche a causa della perdita di attrazione per la professione e il repentino abbandono da parte degli iscritti, giovani e meno giovani, soprattutto donne); l'età media degli attivi è invece di 47,2 anni.


TAB A6 - EVOLUZIONE ETA' MEDIA ISCRITTI CASSA NON PENSIONATI

ANNO	DONNE	UOMINI	TOTALE
2002	38,2	44,5	42,3
2003	38,5	44,6	42,4
2004	38,7	44,5	42,3
2005	38,8	44,4	42,2
2006	39,2	44,4	42,3
2007	39,5	44,5	42,4
2008	39,8	44,6	42,5
2009	40,1	44,7	42,7
2010	40,7	45,1	43,2
2011	41,2	45,5	43,6
2012	41,6	45,7	43,8
2013	41,9	45,9	44,1
2014	41,7	45,7	43,7
2015	42,1	46,1	44,1
2016	42,4	46,4	44,4
2017	43,0	46,9	44,9
2018	43,5	47,3	45,4
2019	44,1	47,8	46,0
2020	44,8	48,3	46,6
2021	45,4	48,9	47,2



- **scarso appeal delle professioni legali:** nel 2020, la quota relativa agli studi giuridici è stata del 5,6%, molto al di sotto di quanto accade nelle discipline economiche (17,2%), in quelle mediche e farmaceutiche (12,1%), nell'ambito ingegneristico (12,0%). Si è verificata soprattutto una **contrazione di laureati in ambito giuridico** che, in dieci anni, si sono ridotti del 4,1%;
- nell'anno della pandemia il **reddito medio annuo** di un avvocato, iscritto alla Cassa, **ha subito una riduzione di 6 punti percentuali**, collocandosi su una soglia di poco inferiore ai 38.000 euro. **Il reddito medio osserva un trend negativo costante negli anni:**

Fig. 4 - – Reddito medio Irpef rivalutato 2005-2020 (v.a. in euro)



Fonte: elaborazione Censis su dati Cassa Forense

- la distanza fra il reddito medio di una donna avvocato e quello di un collega uomo è tale che occorre sommare il reddito di due donne per sfiorare il livello medio percepito da un uomo: **23.576 euro** contro i quasi **51.000**;

Reddito Professionale Irpef e Volume d'affari Iva prodotto dagli iscritti alla Cassa nell'anno 2020 (Mod 5/2021)

Classi di età	Reddito IRPEF medio			Volume d'affari IVA medio		
	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale
< 30	€ 12.241	€ 14.698	€ 13.274	€ 14.978	€ 18.367	€ 16.403
30 - 34	€ 13.981	€ 19.221	€ 16.123	€ 17.092	€ 23.996	€ 19.915
35 - 39	€ 17.076	€ 30.378	€ 22.635	€ 20.987	€ 39.101	€ 28.557
40 - 44	€ 19.696	€ 38.492	€ 28.115	€ 25.861	€ 53.819	€ 38.385
45 - 49	€ 23.966	€ 49.603	€ 35.905	€ 32.546	€ 75.070	€ 52.349
50 - 54	€ 29.859	€ 61.498	€ 45.943	€ 43.619	€ 96.848	€ 70.679
55 - 59	€ 31.812	€ 69.356	€ 53.868	€ 46.259	€ 110.708	€ 84.122
60 - 64	€ 33.944	€ 70.941	€ 58.642	€ 51.126	€ 114.359	€ 93.338
65 - 69	€ 32.262	€ 65.500	€ 57.592	€ 51.095	€ 106.792	€ 93.539
70 - 74	€ 33.192	€ 56.535	€ 53.390	€ 54.222	€ 97.929	€ 92.039
74 +	€ 26.762	€ 35.913	€ 35.235	€ 36.031	€ 63.975	€ 61.906
Totale	€ 23.576	€ 50.933	€ 37.785	€ 32.594	€ 78.797	€ 56.592

- **il 59,1%** degli avvocati under 35 è rappresentato dalle donne (professioniste a reddito mediamente dimezzato);
- la distribuzione per area geografica mette in evidenza **il peso della componente meridionale sul totale degli iscritti**: circa un terzo degli avvocati risiede al Nord, contro il 43,8% degli avvocati presenti nel Mezzogiorno (area del Paese economicamente depressa) e il 22,5% nelle regioni centrali;
- il 28,4% degli avvocati considera molto critica la propria situazione, **il 32,8% valuta la possibilità di abbandonare la professione**, e il 63,7% lo farebbe **a causa di motivi economici**;
- secondo l'Ufficio attuariale di CF (in rivista "La Previdenza Forense", Maggio-Agosto 2022, a pag. 103), **il rapporto iscritti pensionati non solo tende a peggiorare notevolmente nel tempo** ma, addirittura, **raggiunge una situazione di massima criticità nel periodo 2048-2056, in cui ogni iscritto (nel regime contributivo) dovrà farsi carico del pagamento di oltre una pensione (in regime retributivo), con costi, ovviamente, insostenibili se non attingendo al patrimonio dell'Ente**. Si osserva, però, che, secondo il cennato studio attuariale del prof. De Angelis, **dal 2050 il patrimonio di Cassa sarà impegnato esclusivamente a copertura delle riserve legali e dal 2060 sarà negativo**. Peraltro, **nella previsione dello sviluppo del patrimonio non è stata considerata l'inflazione galoppante, ormai al 12% e l'andamento negativo dei mercati finanziari degli ultimi due anni**;
- il reddito medio della categoria si raggiunge, e poi si supera, soltanto dai 50 ai 74 anni (classe di età protetta dalla Riforma a garanzia dell'aspettativa pensionistica e dei diritti quesiti);

Tab. 14 – Reddito medio annuo per classe d'età degli Iscritti. Confronto con reddito medio totale degli iscritti pari a 100 (val. %)

Classi d'età	v.a. (€)	%
Meno di 30 anni	13.274	35,1
30-34	16.123	42,7
35-39	22.635	59,9
40-44	28.115	74,4
45-49	35.905	95,0
50-54	45.943	121,6
55-59	53.868	142,6
60-64	58.642	155,2
65-69	57.592	152,4
70-74	53.390	141,3
74 e più	35.235	93,3
Totale Iscritti	37.785	100,0

Fonte: elaborazione Censis su dati Cassa Forense

Lo spostamento in avanti del ritorno economico della professione porta a individuare nella classe 60-64 anni il gruppo con il livello di reddito medio più elevato, oltre il quale si inverte la tendenza a crescere.

Riassumendo: **la categoria degli avvocati invecchia velocemente, a breve si supererà la soglia di età media di 50 anni, con consequenziale aumento delle richieste di prestazioni previdenziali da erogare; di converso, gli iscritti attivi e i loro redditi medi si contraggono drasticamente e, quindi, non saranno in grado di sostenerne il peso previdenziale. Non si potrà neanche attingere al patrimonio dell'Ente per far fronte alla spesa.**

È bene evidenziare, che secondo la Riforma proposta, **gli avvocati con più di 18 anni di anzianità di iscrizione alla Cassa^[1] (la maggior parte degli odierni iscritti, atteso che gli over 48 rappresentano oltre il 50% dei contribuenti totali) continueranno a godere del regime previdenziale retributivo, certamente di maggior favore rispetto a quello contributivo (sostenuto da una platea di iscritti in diminuzione e con redditi sempre minori).**

[1] Non a caso è stato scelto il limite dei 18 anni di anzianità contributiva, in quanto la collettività degli attivi è di 231.295 iscritti, equamente distribuiti tra maschi e femmine, con un'età media di 47 anni (48 anni maschi e 45 anni femmine), un'anzianità contributiva media di 15 anni (16 anni maschi e 15 anni femmine), un reddito medio di 36.643 euro (50.397 euro maschi e 22.908 euro femmine) e un volume d'affari medio di 54.073 euro (76.685 euro maschi e 31.491 euro femmine).

TAB A5 - AVVOCATI ISCRITTI ALLA CASSA FORENSE ALLA DATA DEL 31/12/2021

DISTRIBUZIONE PER CLASSI DI ETÀ

CLASSI DI ETÀ	ATTIVI			PENSIONATI CONTRIBUENTI			TOTALE ISCRITTI		
	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale
< 30	3.550	2.483	6.033	0	0	0	3.550	2.483	6.033
30 - 34	11.263	7.751	19.014	1	1	2	11.264	7.752	19.016
35 - 39	15.749	11.418	27.167	14	11	25	15.763	11.429	27.192
40 - 44	20.266	16.650	36.916	35	19	54	20.301	16.669	36.970
45 - 49	25.311	22.525	47.836	119	57	176	25.430	22.582	48.012
50 - 54	18.856	19.923	38.779	121	102	223	18.977	20.025	39.002
55 - 59	11.398	16.640	28.038	123	141	264	11.521	16.781	28.302
60 - 64	5.010	10.291	15.301	109	241	350	5.119	10.532	15.651
65 - 69	1.552	4.863	6.415	597	2.281	2.878	2.149	7.144	9.293
70 - 74	212	1.169	1.381	442	3.255	3.697	654	4.424	5.078
74 +	88	959	1.047	434	5.800	6.234	522	6.759	7.281
Totale	113.255	114.672	227.927	1.995	11.908	13.903	115.250	126.580	241.830

Età media	45,4	48,9	47,2	67,4	74,8	73,7	45,8	51,3	48,7
------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

A questo punto, occorre rilevare che così facendo la Cassa non tutela né la “sostenibilità finanziaria”, né “l’equità generazionale” del sistema: infatti, **è fin troppo evidente che non saranno garantite prestazioni previdenziali adeguate ai giovani iscritti.** E, del resto, i giovani avvocati non potranno assicurare alcuna contribuzione sufficiente a copertura delle prestazioni previste a favore della maggioranza degli iscritti che, ancora per molti decenni, continuerà a godere del sistema retributivo.

Quanto messo in campo dall’Ente previdenziale sembra rappresentare tutt’al più l’estremo (forse ultimo?) tentativo di rinviare ad altra data ciò che appare ormai agli occhi di tutti inevitabile: l’ingresso della gestione di CF in Inps attesa la estrema incertezza del futuro della professione che non vede l’ingresso cospicuo delle giovani generazioni.

Peraltro, nel XXI Rapporto Annuale redatto dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (11.07.2022), si è apertamente rappresentata la debolezza dei fondi previdenziali di categoria. Infatti, in merito al “fallimento” della Cassa dei giornalisti si legge la seguente riflessione: **“L’ingresso della gestione INPGI/1 in INPS dimostra come possa essere problematica la sostenibilità di fondi previdenziali che si basano su una sola categoria di lavoratori, il cui futuro è incerto ed in continua evoluzione. Viceversa, l’adesione dei lavoratori ad un**

fondo previdenziale pubblico e universale consente di distribuire su più categorie professionali i rischi dell'evoluzione tecnologica, traendo al contempo beneficio dall'ingresso di nuove professionalità, oltreché garantire uniformità di requisiti e regole di calcolo che assicurerebbero maggiore equità tra i lavoratori".

Ma la riferita previsione della mancata sostenibilità del sistema di CF non cade certo come un fulmine a ciel sereno. Già, dieci anni fa, nelle conclusioni alla **"Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di CF per gli anni 2012 - 2013"**, la Corte dei conti – Sezione controllo enti osservava: **"La Cassa, con una serie di provvedimenti del 2006, del 2007 e, in misura ancora più incisiva, del 2009, ha avviato una vera e propria riforma previdenziale intesa, attraverso misure sia dal lato delle contribuzioni sia da quello delle prestazioni, a migliorare l'equilibrio della gestione ... sulla base delle risultanze attuariali esposte nel bilancio tecnico ... permane in prospettiva un periodo – fra l'anno 2043 e il 2049 - nel quale il saldo previdenziale assumerebbe segno negativo. Occorrerà ora verificare gli esiti della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e della conseguente emanazione del Regolamento che disciplina la materia dell'iscrizione obbligatoria e della contribuzione minima per tutti coloro che sono iscritti all'Albo forense. Tale provvedimento ha effetto dal 1° gennaio 2014..."**.

Dopo la riforma della legge professionale (L. n. 247/2012), nel nuovo tentativo di migliorare l'equilibrio gestionale dell'Ente, attraverso **l'iscrizione coattiva dei professionisti a basso reddito**, si era proceduto ad immettere capitali freschi nel bilancio di CF per mezzo dell'obbligo della contribuzione minima. Ma, con il passare del tempo, la situazione non è certo migliorata.

Nel **referto per la gestione dell'anno 2015**, la Sezione controllo della CdC di nuovo osservava: **"Nonostante i miglioramenti registrati rispetto alle precedenti proiezioni, sulla base delle risultanze attuariali esposte nell'ultimo bilancio tecnico al 31 dicembre 2014, emerge in prospettiva un periodo - fra l'anno 2051 e il 2057 - nel quale il saldo previdenziale assumerebbe segno negativo. Occorrerà verificare nel prosieguo del tempo gli effetti finanziari della legge 247/2012 (in vigore dal 1 gennaio 2014), con la quale è stato disposto che tutti gli iscritti agli albi forensi – anche coloro che producono un reddito minimo e che in precedenza versavano i propri contributi previdenziali alla gestione speciale INPS – siano iscritti alla Cassa"**.

Per brevità, **finito l'“effetto dopante” della L. 247/2012** (che ha visto l'ingresso di oltre 50.000 nuovi iscritti nel 2014, producendo anche l'abbassamento dell'età media ai valori del 2011), l'ultimo bilancio attuariale al 31.12.2020 ha consegnato comunque l'impietosa previsione rappresentata all'inizio di questo scritto.

In conclusione. Occorre a questo punto domandarsi, seriamente, se le numerose riforme messe in campo dai primi anni del 2000, come anche quella drastica del 2012, abbiano portato a qualcosa di buono, ovvero se siano servite solo a mantenere ancora in vita una struttura che probabilmente avrà funzionato per alcuni,

ma non per tutti. È certo, però, che le condizioni delle nuove generazioni di professionisti si sono inesorabilmente aggravate tanto da non garantire più un ricambio generazionale.

Ad ogni modo, la sostenibilità gestionale a lungo termine di CF non è stata salvaguardata nonostante gli enormi sforzi e sacrifici richiesti ai professionisti contribuenti» (avv. Giuseppe Pilon del Foro di Lecce).

Non credo che i Ministeri Vigilanti potranno approvare una riforma di tal genere perché, come detto più sopra ma giova ripeterlo in chiusura, ha guardato, soprattutto, ai cd. insiders al sistema senza inseguire una maggior equità e una minore divisione e segmentazione tra le varie coorti di iscritti, anzi aggravando dette divisioni.

Già nel 2014 la Collega Antonella Valentini nel suo “I limiti costituzionali alla revisione delle pensioni e le prospettive per il futuro” osservava che «La complessità della situazione sociale ed occupazionale del nostro Paese, l’andamento demografico e il progressivo invecchiamento della popolazione, le conseguenti prospettive di crescita anche della spesa pubblica per assistenza e sanità, unitamente alle sollecitazioni che ci giungono dalle istituzioni comunitarie, dovrebbero forse spingere i decisori a guardare anche oltre, provando a porre le basi per un ripensamento complessivo del nostro modello sociale, ad iniziare dalla ricerca di un più corretto bilanciamento fra sostenibilità e adeguatezza della prestazione previdenziale, anche per il tramite di una migliore cooperazione tra risorse finanziarie private e pubbliche, che riconosca come primi fattori di costruzione la responsabilità della persona e l’equità sociale».

Il CDD di CF invece è tornato alla legge Dini che è del 1995.

PROFESSIONE

PREVIDENZA

18/11/2022

Casse di previdenza, spesa sanitaria e invecchiamento demografico

«La demografia è strettamente legata alla sostenibilità. La sostenibilità, infatti, non è solo una questione ambientale ma anche umana, sociale, economica e istituzionale, tutti aspetti che, lo vedremo, sono plasmati da questa affascinante disciplina» (Prof. Francesco Billari).

di Paolo Rosa

L'invecchiamento demografico non giova alle Casse di previdenza.

«Molti Paesi con economie mature attualmente sono segnati da evoluzioni demografiche che stanno incidendo sulla struttura per età della popolazione. Dato l'incremento continuo della speranza di vita ad ogni età dopo i 60 anni, a livello globale, la quota degli ultra 60enni sul totale della popolazione è salita dall'8% (200 milioni di persone) nel 1950, a circa l'11% (760 milioni) nel 2010, e si prevede un drastico aumento fino al 21,2% (2 miliardi) entro il 2050 (UN, 2013). Tutto ciò va comunque congiunto al declino costante del tasso di fertilità totale (il TFT nel mondo da circa 5 figli per donna nel 1950 è sceso ad oggi a 2,5 ed è previsto che scenda fino 2,24 entro il 2050). Come conseguenza di tale fenomeno si riscontra un possibile indebolimento progressivo dei sistemi di welfare state. La maggior parte dei sistemi pensionistici "bismarckiani" che si poggia oggi sul meccanismo di finanziamento a ripartizione (il sistema previdenziale Cileno dalla capitalizzazione sta tornando alla ripartizione, nota di Paolo Rosa) è soggetta infatti ad un rischio demografico che consiste nella possibilità che il numero dei beneficiari aumenti più che proporzionalmente rispetto al numero dei contribuenti; pertanto, il perdurare dell'attuale declino demografico insieme al baby boom retirement, contribuirà a rendere insostenibile il peso degli anziani sugli attivi a parità di reddito nazionale prodotto. Nonostante le importanti correzioni attuariali attuate nel tempo, quali la riparametrizzazione dei sistemi a prestazione definita e infine l'adozione di nuovi criteri di calcolo (Notional Defined Contribution - NDC o Points-Based – PB, quest'ultimo in uso in Francia e Germania), sistemi pensionistici semi-chiusi come quelli dei liberi professionisti, potrebbero non riuscire a mantenere in piedi quel patto intergenerazionale che lega individui appartenenti a popolazioni quantitativamente

modeste» (*Il rischio demografico e non solo: quali soluzioni per le casse di previdenza dei professionisti?*, Alfonso Salzano, 28 luglio 2015).

«Il termine italiano rischio demografico è completamente declinabile nell'ambito della locuzione inglese longevity risk. In senso stretto il longevity risk si riferisce al rischio connesso all'incapacità di un annuity provider (ad esempio, un fondo pensione o una Cassa di previdenza) nel far fronte agli impegni contrattuali di pagamento di una rendita vitalizia a favore dell'iscritto che, raggiunti i requisiti di età e anzianità per il godimento del trattamento pensionistico, inizia a percepire un trattamento periodico a condizione che il pensionato diretto, ovvero altro avente diritto (trattamento di reversibilità), sia in vita a ciascuno degli anniversari successivi al momento dell'inizio godimento. È evidente, dunque, che la sostenibilità di medio/lungo termine dell'ente erogatore la rendita, ovvero della sua solvibilità, è affidata alla disponibilità di risorse finanziarie accumulate (o in corso di accumulazione) e tali da ridurre al minimo il rischio di una situazione di default tecnico o, meglio, una situazione in cui il valore degli attivi a copertura degli impegni pensionistici risulti inferiore al valore delle passività immediate e/o latenti: tale situazione si manifesta se il numero delle rate di pensione in godimento supera il numero delle rate stimate ex ante sul piano teorico in sede di programmazione delle risorse finanziarie da accumulare (principio della capitalizzazione vs. principio della ripartizione)» (*L'aumento della vita media influisce inevitabilmente sulla sostenibilità di enti pensionistici e forme di assistenza sanitaria integrativa, oltre che su altre voci di spesa del welfare integrato: cos'è e come gestire il longevity risk?*, Itinerari Previdenziali 2022 Paolo De Angelis).

Per contro l'invecchiamento demografico non desta eccessiva preoccupazione al SSN per i motivi che si ritrovano alle pagine 154 e seguenti del Rapporto n. 9 del MEF, ottobre 2022, che trascrivo:

«4.7 - Spesa sanitaria e invecchiamento demografico. Le dinamiche demografiche attese nei prossimi decenni (Istat (2022) determineranno un'espansione della domanda di prodotti e servizi sanitari, in quanto aumenterà il peso della popolazione nelle fasce di età più elevate, in cui i bisogni sanitari sono maggiori. L'aumento della quota di popolazione anziana dipende sia dal costante incremento della speranza di vita, in linea con le tendenze dei decenni passati, sia dalla transizione demografica, cioè il processo di invecchiamento delle generazioni del baby boom che progressivamente raggiungeranno le età più anziane. L'elevato livello della speranza di vita e la significativa dinamica attesa per i prossimi decenni, se da un lato confermano la buona performance del nostro sistema sanitario, dall'altra potrebbero generare, in futuro, situazioni di frizione rispetto al vincolo delle risorse disponibili. Ci sono, tuttavia, alcuni fattori, riconducibili alle stesse dinamiche demografiche, che potrebbero limitare significativamente la crescita della spesa sanitaria rispetto a quanto emergerebbe da un'ipotesi di estrapolazione meccanica

degli attuali comportamenti di consumo per età e sesso. In primo luogo, si è dimostrato che una percentuale molto elevata del totale dei consumi sanitari nell'arco della vita di un soggetto si concentra nell'anno antecedente la sua morte. Ciò significa che la componente di spesa sanitaria relativa ai costi sostenuti nella fase terminale della vita (c.d. death-related costs) non risulterà significativamente condizionata dall'aumento degli anni di vita guadagnati (Aprile R., Palombi M., 2006). In secondo luogo, come è avvenuto costantemente in passato, l'aumento della speranza di vita sarà verosimilmente accompagnato da un miglioramento delle condizioni di salute ed una riduzione dell'incidenza della disabilità a parità di età. Se gli aumenti della speranza di vita si tradurranno in tutto o in parte in anni guadagnati in buona salute (c.d. dynamic equilibrium) (Economic Policy Committee - European Commission, 2014) una parte importante dell'incremento dei costi, calcolato nell'ipotesi di invarianza della struttura per età e sesso dei bisogni sanitari, non si realizzerebbe. È evidente che per fronteggiare le tendenze espansive della domanda di prestazioni sanitarie indotte dalle dinamiche demografiche, senza compromettere il livello di benessere sanitario raggiunto, sarà necessario recuperare maggiori livelli di efficienza ed efficacia nell'azione di governance del sistema sanitario. Ciò potrebbe apparire una prospettiva ambiziosa per un settore in cui la produzione e l'erogazione delle prestazioni incide direttamente sulla salute dei cittadini. Tuttavia, l'esperienza maturata nell'ambito dell'attività di monitoraggio della spesa sanitaria che include, fra l'altro, i criteri di riparto del finanziamento, il controllo dei programmi di spesa regionali, la verifica delle performance in termini di produzione ed erogazione di servizi nonché la correzione degli andamenti rispetto a valori di benchmark, ha mostrato che esistono margini di razionalizzazione, senza compromettere la qualità e l'universalità dei servizi. Per completezza, occorre segnalare che sono stati identificati anche altri fattori esplicativi della dinamica della spesa sanitaria, di natura non demografica, che potrebbero operare in senso espansivo. Fra questi, particolare attenzione è stata rivolta in letteratura al progresso tecnologico, per l'introduzione di apparecchiature sanitarie e principi terapeutici sempre più sofisticati e costosi. Tuttavia, nonostante gli sforzi compiuti in termini di analisi e stima, non si è arrivati a conclusioni definitive, non solo per quanto riguarda la dimensione dell'effetto, ma neppure in relazione al segno, atteso che il progresso tecnologico porta con sé una maggiore efficienza produttiva. Tuttavia, l'eventuale effetto espansivo del progresso tecnologico, operando dal lato dell'offerta, necessita di un sistema di finanziamento della domanda che sia, in qualche modo, "accomodante" rispetto alle dinamiche dell'offerta. Tale circostanza dipende essenzialmente dall'assetto istituzionale ed organizzativo del sistema sanitario. In un contesto come quello italiano, in cui è stato istituito un efficiente ed efficace sistema di governance, il controllo della domanda di prodotti e servizi sanitari risulta pienamente operante, nel rispetto degli obiettivi di equilibrio finanziario e di sostenibilità della spesa pubblica».

«Le previsioni sul futuro demografico in Italia restituiscono un potenziale quadro di crisi. La popolazione residente è in decrescita: da 59,6 milioni al 1° gennaio 2020 a 58 mln nel 2030, a 54,1 mln nel 2050 e a 47,6 mln nel 2070. Il rapporto tra giovani e anziani sarà di 1 a 3 nel 2050 mentre la popolazione in età lavorativa scenderà in 30 anni dal 63,8% al 53,3% del totale. La crisi demografica sul territorio: entro 10 anni l'81% dei Comuni avrà subito un calo di popolazione, l'87% nel caso di Comuni di zone rurali. Previsto in crescita il numero di famiglie ma con un numero medio di componenti sempre più piccolo. Meno coppie con figli, più coppie senza: entro il 2040 una famiglia su quattro sarà composta da una coppia con figli, più di una su cinque non avrà figli. Rispetto a gennaio 2020, l'indice di vecchiaia continua a crescere con un aumento di 3,2 punti percentuali, raggiungendo al 1° gennaio 2021 quota 182,6 anziani ogni cento giovani. Si conferma la crescita costante dell'indice, in atto oramai da un ventennio. Nonostante il decremento dell'indice di dipendenza nell'area del Nord Italia, tra il 1° gennaio del 2020 e del 2021, gli incrementi registrati nel Centro e nel Mezzogiorno portano l'indice ad una crescita a livello nazionale (da 56,7 a 57,3), confermando la presenza di uno squilibrio fra le generazioni» (Report Istat base 1.1.2020).

Anche secondo il recente report di *Meridiano Sanità* se le 5 leve (pressione fiscale, politiche a sostegno della natalità, interventi sulla occupazione, sulla forza lavoro e sull'immigrazione) a disposizione per promuovere la sostenibilità del SSN sono messe insieme, renderebbero accettabile il modello di previsione.

PROFESSIONE

PREVIDENZA FORENSE

23/11/2022

La storia e i professionisti

Le pensioni possono essere finanziate o dal sistema a ripartizione o dal sistema a capitalizzazione.

di Paolo Rosa

La Treccani chiarisce bene le differenze:

«Sistema pensionistico a capitalizzazione. Modalità di finanziamento del sistema pensionistico in cui le risorse per il pagamento delle pensioni provengono dalla c., a cura di un gestore, dei contributi versati in passato dai lavoratori e/o dai datori di lavoro. Nel sistema a c. i contributi versati sono investiti dal gestore del sistema in un fondo a basso rischio secondo lo schema della c. composta. Al momento del pensionamento, ogni lavoratore ritira il proprio montante contributivo, cioè quanto versato sino alla quiescenza, maggiorato degli interessi maturati usufruendone in un'unica soluzione o sotto forma di rendita vitalizia.

Sistema pensionistico a ripartizione. Il pagamento delle pensioni è effettuato utilizzando i contributi correntemente versati dagli attuali lavoratori e datori di lavoro, senza che si effettuino alcun accantonamento dei contributi stessi.

I due sistemi possono coesistere anche in uno stesso Paese, sia perché soggetti diversi possono essere inquadrati in sistemi differenti sia perché uno stesso soggetto può essere fruitore di due (o più) pensioni finanziate con l'uno o con l'altro sistema».

Il Cile, dopo la riforma delle pensioni a capitalizzazione del 1981, imitata da altri Paesi dell'America Latina, sta faticosamente tornando alla ripartizione stante il fallimento della capitalizzazione. Si veda al riguardo il saggio del mio amico Giuliano Cazzola sul Bollettino ADAPT del 14.11.2022, n. 39.

Le Casse di previdenza dei professionisti, che gestiscono **la previdenza obbligatoria di primo pilastro**, nel regime di finanziamento a ripartizione, in realtà legano la sostenibilità di lungo periodo all'andamento dei mercati finanziari e quindi, nei fatti, alla capitalizzazione con tutti i rischi che questa comporta. *Intelligenti pauca* ma sono pochissimi quelli che capiscono i rischi di questa deriva che però molto piace ai potenti della finanza.

«Il cambiamento dei sistemi è difficile per definizione, e ci chiede di ridefinire modi di pensare e di elaborare profondamente radicati, così come di lottare contro potenti interessi acquisiti. Sarebbe facile cadere nell'accettazione passiva dello status quo. Tuttavia, tale accettazione non solo è pericolosa, ma ignora anche l'enorme, potenziale vantaggio della ridefinizione di convenzioni obsolete» (Fonte: Aviva investors, Donella Meadows, settembre 2022).

«Nel settore finanziario, non bancario, stanno emergendo persistenti vulnerabilità che richiedono forte attenzione delle autorità di vigilanza: serve fare urgentemente progressi nella regolamentazione per aumentare la solidità del settore e gestire disallineamenti di liquidità e leva finanziaria» (Fonte: BCE, Rapporto sulla stabilità, novembre 2022).

Dobbiamo poi anche fare i conti con l'inflazione che: *«Nel mese di ottobre 2022, si stima che l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registri un aumento del 3,4% su base mensile e dell'11,8% su base annua (da +8,9% del mese precedente); la stima preliminare era +11,9%. La forte accelerazione dell'inflazione su base tendenziale si deve soprattutto ai prezzi dei Beni energetici (la cui crescita passa da +44,5% di settembre a +71,1%) sia regolamentati (da +47,7% a +51,6%) sia non regolamentati (da +41,2% a +79,4%), e in misura minore ai prezzi dei Beni alimentari (da +11,4% a +13,1%), sia lavorati (da +11,4% a +13,3%) sia non lavorati (da +11,0% a +12,9%), e degli Altri beni (da +4,0% a +4,6%). Rallentano invece i prezzi dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +5,7% di settembre a +5,2%). L'"inflazione di fondo", al netto degli energetici e degli alimentari freschi, accelera da +5,0% a +5,3% e quella al netto dei soli beni energetici da +5,5% a +5,9%. Su base annua accelerano i prezzi dei beni (da +12,5% a +17,6%), mentre rallentano di poco quelli dei servizi (da +3,9% a +3,8%); si amplia in misura marcata, quindi, il differenziale inflazionistico negativo tra questi ultimi e i prezzi dei beni (da -8,6 di settembre a -13,8 punti percentuali). Accelerano i prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona (da +10,9% a +12,6%) e quelli dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto (da +8,4% a +8,9%). L'aumento congiunturale dell'indice generale è dovuto prevalentemente ai prezzi dei Beni Energetici non regolamentati (+28,3%), ai Beni energetici regolamentati (+20,0%) e in misura minore a quelli degli Alimentari non lavorati (+2,4%), degli Alimentari lavorati (+1,6%), dei Beni non durevoli (+0,7%) e dei Beni durevoli (+0,6%); in calo invece, a causa per lo più di fattori stagionali, i prezzi dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (-0,7%) e dei Servizi relativi ai trasporti (-0,8%). L'inflazione acquisita per il 2022 è pari a +8,0% per l'indice generale e a +3,7% per la componente di fondo. L'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) aumenta del 3,8% su base mensile e del 12,6% su base annua (da +9,4% nel mese precedente); la stima preliminare era +12,8%. L'indice*


nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, registra un aumento del 3,3% su base mensile e dell'11,5% su base annua. Sono per lo più i Beni energetici, sia quelli regolamentati sia quelli non regolamentati, a spiegare la straordinaria accelerazione dell'inflazione di ottobre 2022. Anche i prezzi dei Beni alimentari (sia lavorati sia non lavorati) continuano ad accelerare, in un quadro di tensioni inflazionistiche che attraversano quasi tutti i comparti merceologici (frenano solo i Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona). È necessario risalire a giugno 1983 (quando registrarono una variazione tendenziale del +13,0%) per trovare una crescita su base annua dei prezzi del "carrello della spesa" superiore a quella di ottobre 2022 e a marzo 1984 (quando fu +11,9%) per una variazione tendenziale dell'indice generale NIC superiore a +11,8%» (fonte: ISTAT).

Per contro noi abbiamo un Ministero vigilante, il MEF, che sollecita le Casse di previdenza ad investire in MPS, e l'ultradecennale attesa del regolamento investimenti così da lasciare "mani libere". Il diritto alla pensione è fondamentale, irrinunciabile e imprescrittibile e mal si concilia con l'alea dei mercati finanziari.



(Fonte: *Il Sole 24Ore* del 17 novembre 2022)

Grafico dei principali indici



<https://it.marketscreener.com/quotazioni/indice/MSCI-WORLD-107361487/Grafici-indici/>

I mercati finanziari sono caratterizzati da una buona dose di incertezza, la cui unità di misura si chiama volatilità. La volatilità rileva il livello di incertezza circa i futuri movimenti del prezzo di un bene o di una determinata attività finanziaria: al crescere della volatilità cresce anche la probabilità che i movimenti di prezzo siano ampi, in aumento oppure in diminuzione, con inevitabili ripercussioni sulla performance finanziaria correlata, che potrà risultarne molto elevata oppure molto contenuta o anche negativa.

Inarcassa almeno ci dà la situazione reale: «*Il patrimonio di Inarcassa (Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti) a valori correnti di mercato si mantiene sopra i 12,2 miliardi di euro a fine ottobre. Questo "in virtù del leggero recupero dei listini azionari a cui si sono aggiunte le nuove entrate previdenziali di inizio mese". Secondo l'aggiornamento mensile della Cassa di previdenza, inoltre, "il risultato negativo registrato dall'inizio dell'anno si riporta verso il -8% circa lordo a valori di mercato (mentre il risultato negativo a livello contabile si mantiene su livelli decisamente più contenuti)". In particolare, Inarcassa evidenzia la pressione a cui sono stati ancora sottoposti "gli asset obbligazionari, come conseguenza dell'irrigidimento delle politiche monetarie, come testimoniato dal nuovo ciclo di rialzi da parte delle principali banche Centrali". L'ultimo Cda dell'Ente, proprio alla luce del permanere di rendimenti obbligazionari sui massimi dell'anno, ha deciso di integrare la quota destinata ai titoli di Stato italiani con particolare riferimento alla componente dedicata ai titoli indicizzati all'inflazione. "Sempre al fine di sfruttare il processo di rialzo dei tassi e data la storica correlazione positiva tra andamento dei tassi e redditività del settore bancario, il Cda ha anche deciso di integrare la quota destinata alle proprie partecipazioni dirette negli istituti bancari italiani quotati. Si conferma inoltre il peso sempre più rilevante e diversificato dedicato agli strumenti illiquidi, che destinano risorse alle piccole e medie imprese italiane sulla scia delle buone performance registrate anche in un anno difficile come quello in corso", conclude la nota di Inarcassa.*» (fonte Mondoistituzionale).

Ma la storia non insegna proprio niente ai professionisti italiani?

PROFESSIONE

PREVIDENZA FORENSE

25/11/2022

Dalla spoliazione legale all'umanesimo finanziario

«La spoliazione legale (o saccheggio legale) è un concetto nel pensiero libertario che descrive l'atto di usare la legge per redistribuire la ricchezza. Questo fu coniato da Frédéric Bastiat, più famoso nel suo libro *La legge*, scritta nel 1850. I libertari hanno descritto molte azioni dei governi come "saccheggio legale", tra cui si possono distinguere la fiscalità, il protezionismo e l'espropriazione» (fonte: Wikipedia).

di Paolo Rosa

Oggi si parla di umanesimo finanziario.

«Il dato sull'investimento dell'attivo patrimoniale delle 19 Casse privatizzate conferma, in linea con gli anni precedenti, una sempre più spiccata tendenza per **l'investimento diretto** che vale l'**82,21%** dei **97,83** miliardi di euro di attivo (nel 2020 il dato era pari all'81,49% dei 92,46 miliardi di attivo) pari per il 2021 a **80.430.821.970 di euro** mentre il valore degli **investimenti indiretti**, tramite mandato, ammontano a **17.398.842.277** di euro, un valore stabile rispetto allo scorso anno. Buona parte degli investimenti diretti, circa il **58%**, è tuttavia impegnato in polizze e fondi OICR o FIA che pur essendo sottoscritti direttamente dalle Casse, sono comunque, nei fatti, un risparmio gestito anche se in forma collettiva, affidato a soggetti professionali.

Gli 80,43 miliardi di investimenti diretti risultano impegnati nelle seguenti *asset class*: **a)** investimenti immobiliari per il 3,67%; **b)** monetari (8,43%); **c)** obbligazionari (8,46%); **d)** azionari (5,04%); **e)** polizze (0,75%); **f)** OICR che assorbono il 35,04%, in incremento rispetto agli anni precedenti; **g)** FIA che sono ormai un'*asset class* stabile nei portafogli delle Casse, con il 22,54%; **h)** ETF (3,65%); **i)** altre attività non rientranti nelle precedenti (12,33%).

Da questa analisi emerge quindi che l'investimento in fondi (OICR e FIA) è la scelta privilegiata dalle Casse con oltre 46 dei 97 miliardi di attivo e degli 80,4 di investimento diretto. Rispetto al 2020, (figura 3.8.1) risultano in crescita gli investimenti in OICR (la percentuale sul totale degli investimenti diretti cresce del 4,47%), in ETF (il dato sale al 3,65% rispetto al 3,46% del 2020) e in FIA. Si riducono gli investimenti monetari di quasi 2 punti percentuali e quelli obbligazionari pari nel 2021 a circa 6,8 miliardi rispetto ai 7 miliardi del 2020, contrazione causata sia dalla riduzione dei titoli di Stato italiani che dei corporate bond italiani.

Figura 8.3 - Gli investimenti diretti delle Casse dei liberi professionisti, anno 2021





Figura 8.3.1 - Confronto dettaglio investimenti diretti: anni 2020-2021



(Fonte: Nono Report Annuale, *Investitori istituzionali italiani: iscritti, risorse e gestori per l'anno 2021*, a cura del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, anno 2022).

Il 2022 doveva essere l'anno della ripresa e del rilancio economico, ma così non è stato a causa della forte volatilità dei mercati e della crescita economica più contenuta. Il 2023 si preannuncia ancora più incerto a causa dell'inflazione, delle tensioni geopolitiche e geoeconomiche, per l'aumento dei tassi di interesse da parte delle Banche Centrali, per l'aumento dei prezzi del gas, dell'energia elettrica e del petrolio. Il Presidente della BCE ha dichiarato che i tassi di interesse continueranno a salire sino a che l'economia non rallenterà al punto da placare l'impennata dell'inflazione, ad oggi cinque volte superiore al target della banca centrale. Il rischio recessione aumenta, sebbene i numeri in nostro possesso non mostrino evidenza

per una recessione sull'intero 2023, bensì una di natura tecnica, derivante da almeno due trimestri consecutivi in contrazione.

In questo contesto le Casse di previdenza dei professionisti navigano a vista senza regole cogenti in materia di investimenti e i professionisti versano miliardi di contributi senza curarsi sul come vengono investiti. (Per il 2021 il totale dei contributi incassati dal sistema Casse è stato di 11,53 miliardi di euro). Ci vorrebbe una maggiore educazione finanziaria nei professionisti italiani.

«I fatti recenti, dalla pandemia alla guerra, hanno imposto un'accelerazione ai cambiamenti già in atto che ci impongono di fare un balzo in avanti. I problemi sono diventati più urgenti, e dobbiamo occuparcene», commenta Lusardi. Con l'aumento della longevità, un contesto di mercato con tassi a zero e l'inflazione che erode i risparmi, occuparsi di investimenti diventa essenziale. La crisi ci ha mostrato che dobbiamo essere preparati, mettere da parte un tesoretto per i tempi difficili, imparare a gestire rischi in continuo aumento, mantenere i nervi saldi in caso di difficoltà sui mercati perché il panico può indurre a decisioni sbagliate che rischiano di distruggere ricchezza. L'educazione finanziaria, però – prosegue l'esperta – non riguarda solo gli investimenti, ma tutte le decisioni finanziarie della nostra vita. Educare al risparmio, significa educare alla previdenza, ad esempio, a pianificare il futuro e a proteggerci dagli imprevisti» (Valorizzare il fattore umano con l'educazione finanziaria del 27.4.2022).

«In un mondo che cambia e diventa sempre più complesso, l'insegnamento dell'educazione finanziaria può fare la differenza, proteggendo le persone dal compiere errori molto costosi, aiutandole a programmare il loro futuro, influenzando il loro benessere finanziario. Anche la pandemia ci ha dimostrato che avere conoscenze di base di economia e finanza consente di orientarsi meglio nel mondo intorno a noi, aiutando a utilizzare al meglio le risorse a disposizione e a compiere le scelte più adeguate alla situazione concreta» (dall'intervento della prof. Annamaria Lusardi, Direttrice del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria alla VII Commissione Istruzione Pubblica e Beni Culturali del Senato della Repubblica del 01.02.2022).

Bisognerebbe leggere il saggio di Erich Fromm del 1976 "Avere o essere", sulla crisi del capitalismo dove prospetta l'idea di un "nuovo umanesimo", basato sui valori fondanti dell'essere, simile ad una specie di socialismo liberale.

"Nel futuro, ognuno sarà famoso in tutto il mondo per 15 minuti" Andy Warhol come risposta alla categoria, oggi dominante nei social media, dell'apparire.

"Aprirsi al mondo" è un'espressione che oggi è stata fatta propria dall'economia e dalla finanza. Si riferisce esclusivamente all'apertura agli interessi stranieri o alla libertà dei poteri economici di investire senza vincoli né complicazioni in tutti i Paesi. I conflitti locali e il disinteresse per il bene comune vengono strumentalizzati

dall'economia globale per imporre un modello culturale unico. Tale cultura unifica il mondo ma divide le persone e le nazioni, perché “la società sempre più globalizzata ci rende vicini, ma non ci rende fratelli”. Siamo più soli che mai in questo mondo massificato che privilegia gli interessi individuali e indebolisce la dimensione comunitaria dell'esistenza. Aumentano piuttosto i mercati, dove le persone svolgono il ruolo di consumatori o di spettatori. L'avanzare di questo globalismo favorisce normalmente l'identità dei più forti che proteggono sé stessi, ma cerca di dissolvere le identità delle regioni più deboli e povere, rendendole più vulnerabili e dipendenti. In tal modo la politica diventa sempre più fragile di fronte ai poteri economici transnazionali che applicano il “*divide et impera*” (dalla lettera enciclica Fratelli tutti di Papa Francesco).

PROFESSIONE

PREVIDENZA FORENSE

30/11/2022

Leggiamo insieme il quadro di sintesi 2021 della COVIP sulle politiche di investimento delle casse di previdenza dei professionisti

La COVIP esordisce con una lamentela sulla mancata adozione del Regolamento investimenti. Riporto di seguito uno stralcio.

di Paolo Rosa

«L'articolo 14 del Decreto legge 98/2011 ha attribuito alla COVIP le funzioni di vigilanza sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti previdenziali ex Decreto lgs. 509/1994 e Decreto lgs. 103/1996 (di seguito, per semplicità, casse di previdenza), delegando a un decreto la disciplina in materia di investimento delle risorse finanziarie, di conflitti di interessi e di depositario. Tale Regolamento interministeriale – che, secondo la previsione legislativa, avrebbe dovuto essere emanato entro sei mesi – purtroppo non è ancora stato adottato, sicché le casse di previdenza risultano gli unici investitori istituzionali ancora affrancati da una regolamentazione unitaria in materia. Al riguardo, la COVIP non può che evidenziare, ancora una volta, l'importanza di portare a completamento tale iter, che consentirebbe di disporre di una cornice normativa oggettivamente utile, alla stregua di quanto accade per gli altri investitori istituzionali. Va, tra l'altro, sottolineato come lo schema di regolamento in attesa di emanazione dovrebbe privilegiare un approccio più di ordine qualitativo, in base a principi e criteri di sana e prudente gestione, che quantitativo – garantendo dunque la sufficiente flessibilità per consentire alle singole casse di previdenza l'adozione di scelte gestionali autonome e responsabili in ragione delle rispettive specificità – e portare, al contempo, a una più completa definizione di processi decisionali lineari e tracciabili. In quest'ottica, il completamento del quadro regolamentare favorirebbe il rafforzamento strutturale delle casse di previdenza, rendendo più efficace l'operatività delle stesse in un ambito, quello delle scelte di investimento, fortemente sollecitato dalla complessità dei mercati finanziari. Il rafforzamento agevolerebbe anche il ruolo che le casse di previdenza, come i fondi pensione, possono svolgere per lo sviluppo dei mercati finanziari e la crescita dell'economia, essendo soggetti che gestiscono un capitale che guarda al lungo periodo. Da un lato, infatti, le casse di previdenza possono fornire un contributo di stabilizzazione a mercati caratterizzati da momenti di elevata

volatilità. Dall'altro un quadro regolamentare definito consentirebbe loro di adottare con maggiore tranquillità e consapevolezza decisioni che sono rese sempre più complesse dall'evoluzione continua degli strumenti di investimento e dello stesso universo investibile, che ora, anche con riguardo al nostro Paese, comincia ad includere attività non tradizionali, tipicamente non negoziate nei mercati regolamentati».


Il patrimonio complessivo delle Casse di previdenza al 2021 è pari 107,9 miliardi di euro a valore di mercato. Si può “sparare” in prima pagina questo dato fuorviando l'attenzione del lettore oppure, come faccio io, analizzare i contenuti.

Il patrimonio è infatti così composto:

Tav. 5

Casse di previdenza. Principali componenti delle attività

(dati di fine anno; valori in percentuale delle attività totali)



Le partecipazioni in società immobiliari controllate sono incluse nella voce “Immobili”. Le polizze assicurative sono incluse nella voce “Altre attività”.

Come si può vedere, nel 2021 è diminuita la liquidità, i titoli di Stato, gli immobili, i fondi immobiliari e le altre attività. Sono invece aumentati gli altri titoli di debito, i titoli di capitale ma soprattutto gli OICVM (Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) e gli OICR (Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio). Nelle


attività complessivamente detenute dalle Casse di previdenza figurano anche altre attività per 9,2 miliardi (8,6%) di cui 8,1 miliardi rappresentativi di crediti di natura contributiva (7,5%).

La tabella che riassume lo stato di sostenibilità delle Casse di previdenza è la Tavola 3, che qui riproduco:

Saldo per contributi e prestazioni per singola cassa di previdenza

Tav. 3

(flussi di cassa anno 2021; importi in milioni di euro; ordinamento per totale attivo)




Ognuno può fare le sue valutazioni.

La situazione, Cassa per Cassa, è ben rappresentata dalla Tavola 7, che ripropongo:

Tav. 7

Casse di previdenza. Attività investite suddivise per componenti

(dati di fine 2021; valori percentuali)



Le partecipazioni in società immobiliari controllate sono incluse nella voce "Immobili". Le casse di cui al Decreto lgs. 509/1994 (103/1996) sono raggruppate all'interno del rettangolo blu (rosso).

«Gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio raccolgono capitale da più soggetti e lo investono come un patrimonio unico. Ecco le caratteristiche. OICR è l'acronimo che sta per Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio. Le loro caratteristiche principali sono già presenti nel nome. Si tratta infatti di veicoli di investimento e risparmio (che quindi mirano a contenere il rischio) che riuniscono i capitali di più soggetti investendoli come un patrimonio unico. Caratteristiche e obiettivi Come di consueto, in Italia il riferimento normativo che spiega nel dettaglio le caratteristiche di strumenti e veicoli finanziari è il Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria. Il Tuf definisce l'OICR come "l'organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni". Il veicolo è "gestito in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi" e può essere "investito in strumenti finanziari, crediti, inclusi quelli erogati, a favore di soggetti diversi da consumatori, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica di investimento predeterminata". Il Testo unico definisce quindi in modo esplicito, oltre alle caratteristiche degli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, anche i loro obiettivi: pur operando in autonomia rispetto agli investitori, devono investire nel loro "interesse", creando però valore anche per i gestori del

veicolo. *Fondi comuni e Sicav L'ordinamento italiano prevede l'esistenza di due famiglie di OICR: i fondi comuni d'investimento, che hanno forma contrattuale, e le Sicav, le Società di investimento a capitale variabile, che hanno forma statutaria. Per quanto entrambi rientrino nella stessa definizione di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, hanno caratteristiche differenti, alcune delle quali sostanziali. I fondi comuni devono fare capo a una Sgr, cioè a una società di gestione del risparmio, che decide come allocare il capitale raccolto. Il patrimonio della Sgr è separato dal fondo comune. Vuol dire che gli investitori ricevono una quota del fondo proporzionale al capitale investito ma non partecipano in alcun modo al capitale sociale della Sgr (quindi non detengono le sue azioni). Nelle Sicav, invece, l'investimento si traduce in capitale sociale. Le Società di investimento a capitale variabile hanno infatti il compito di gestire quanto raccolto tramite il collocamento delle proprie azioni. Al contrario di quanto avviene con le Sgr, quindi, nelle Sicav l'investitore diventa un socio. Le tipologie Anche se la nomenclatura del Tuf si limita a Fondi comuni e Sicav, ci sono diversi tipi di OICR, che differiscono per oggetto e strategia d'investimento. Ci sono, ad esempio, fondi azionari, che si concentrano sulle azioni di società quotate, obbligazionari, che investono su titoli di debito di Stati o imprese e tendono ad avere un rischio più contenuto, bilanciati, che si compongono di azioni, obbligazioni e altri asset in modo da creare dei profili di rischio che meglio sposano le esigenze degli investitori. I fondi comuni possono poi essere aperti, quando è possibile sottoscrivere e liquidare la propria quota in ogni momento, o chiusi, quando la sottoscrizione è limitata a un periodo di offerta antecedente all'operatività e la liquidazione si ottiene solo alla scadenza del fondo.» (OICR: cosa sono e a cosa servono, giugno 2022, Pictet per te).*

Nulla dice la COVIP in ordine ai Comitati consultivi/Advisory board delle varie Casse, pur avendo emesso la circolare 16.02.2022, n. 555 del 4 marzo 2022, rinvenibile nel mio "L'home living non conosce crisi: povertà e poltrone" del 06 luglio 2022, *Diritto e Giustizia*. Nulla, se non il dato quantitativo, sui crediti contributivi delle Casse verso gli iscritti che sono piuttosto rilevanti, siccome pari al 7,5% della patrimonializzazione, e molti dei quali, presumibilmente, NPL e quindi in grado di "taroccare" tutti i bilanci.

La COVIP, nello svolgimento della sua attività di vigilanza, richiede alle Casse la produzione degli atti e documenti che ritenga necessari e come ausilio ai Ministeri Vigilanti, riferisce sull'esito dei controlli effettuati, ma di tutta questa attività non è data pubblicità alcuna agli iscritti, obbligati per legge ad esserlo. Entro la fine del corrente anno dovrebbe essere disponibile anche lo studio preannunciato dalla Bicamerale di Controllo degli Enti previdenziali nella sua relazione finale:

«In parallelo, in data 13 gennaio 2022, la Commissione ha approvato l'avvio di un progetto di ricerca avanzata in collaborazione con il CNEL sulla documentazione acquisita dalla Commissione. La collaborazione si pone l'obiettivo di migliorare

l'apparato conoscitivo a disposizione della Commissione e di rafforzare le funzioni di controllo, esercitate dalla stessa Commissione, ai sensi dell'articolo 56 della legge n. 88 del 1989. In tale ambito è stata, pertanto, avviata la redazione di uno studio che elabori, anche in chiave comparata, i dati sull'assetto organizzativo nonché sulle principali informazioni contabili acquisite dalla stessa Commissione. La pubblicazione dello studio è prevista per la fine del 2022. Le indagini svolte sulla documentazione acquisita hanno evidenziato la necessità di indagini più approfondite volte a valutare:

- l'adeguatezza quantitativa e qualitativa delle strutture organizzative dedicate agli investimenti finanziari e reali;*
- le ragioni della rilevante movimentazione di portafoglio su base annuale all'interno delle medesime asset class;*
- l'opportunità di favorire un incremento delle prestazioni di welfare erogate dagli enti a favore degli iscritti, alla luce della riscontrata sussistenza di diverse situazioni di avanzo della gestione assistenziale. La trasformazione digitale e con essa la maggiore flessibilità/precarizzazione del mondo del lavoro se, da un lato, confermano la funzione fondamentale delle prestazioni previdenziali erogate dagli Enti, dall'altro, dimostrano l'assoluta necessità per gli iscritti, nel corso dell'intero arco di vita lavorativo, di misure di carattere assistenziale, e più in generale delle varie forme di welfare, per far fronte alle crisi economiche, alla discontinuità dei redditi, al mercato del lavoro sempre più globalizzato, ad eventi straordinari come ad esempio l'emergenza da COVID-19, ecc. In tale ambito, particolare attenzione meritano quindi le politiche di welfare (indennità di maternità, congedo parentale, assegno per il nucleo familiare, indennità giornaliera di malattia, di degenza ospedaliera e di disoccupazione, ecc.) le cui prestazioni vengono erogate dai vari Enti.*
- l'efficacia e la correttezza di sistemi di remunerazione che prevedono l'erogazione di rilevanti compensi a esponenti di vertice delle Casse per la partecipazione a comitati consultivi/d'investimento degli OICR (organismi di investimento collettivo del risparmio) oggetto di investimento. Tali schemi schiudono a valutazioni in termini di conflitti di interesse, di indipendenza, di contenuti, tempistiche e attività effettivamente svolte da parte dei rappresentanti degli Enti;*
- i rischi connessi all'aumento, riscontrato in molti casi, dei crediti contributivi nei confronti degli iscritti. In materia si registrano, pertanto, profili di attenzione sulla correttezza e trasparenza del bilancio, sui criteri di valutazione, sulla mancata iscrizione di adeguati fondi di svalutazione crediti, sui meccanismi di recupero dei crediti stessi e sulla sostenibilità e adeguatezza delle prestazioni future;*
- l'adeguatezza dei fondi rischi rispetto ai procedimenti legali in corso ed al relativo petitum;*
- l'adeguatezza delle politiche di investimento, in particolare con riferimento alla consistenza delle attività in portafoglio detenute sotto forma di liquidità, attività*

immobiliari direttamente o indirettamente detenute e in OICR esteri» (dalla relazione conclusiva dd.12.10.2022 della Bicamerale di Controllo degli Enti Previdenziali).

Per concludere, al fine di tradurre in positivo le lamentele della COVIP, auspico l'allineamento, in tema di vigilanza, della Casse di previdenza ai Fondi pensione per i quali la vigilanza condotta dalla COVIP è a spettro esteso, includendo poteri regolamentari, informativi, ispettivi e sanzionatori. E per finire mutuando una frase del prof. Alberto Brambilla: *“È come se avessimo a disposizione un enorme granaio e, anziché risparmiare il grano per seminare e avere altri raccolti, ce lo mangiassimo tutto”*.

PROFESSIONE

PREVIDENZA FORENSE

02/12/2022

Si fa cassa sulle pensioni

La manovra approvata in Parlamento taglia la rivalutazione sulle pensioni secondo il seguente schema.

di Paolo Rosa

Tasso di rivalutazione delle pensioni per il 2023 = 7,3%

- pensioni minime (€ 524,00 lordi) rivalutazione al 120%
- pensioni fino ad € 2.096,00 lordi rivalutazione al 100% = 7,3%
- pensioni da € 2.096,00 ad € 2.620,00 lordi rivalutazione all'80% = 5,84%
- pensioni da € 2.620,00 ad € 3.144,00 lordi rivalutazione al 55% = 4,01%
- pensioni da € 3.144,00 ad € 4.192,00 lordi rivalutazioni al 50% = 3,65%
- pensioni da € 4.192,00 ad € 5.240,00 lordi rivalutazione al 40% = 2,92%
- pensioni da € 5.240,00 lordi in su rivalutazione al 35% = 2,55%.

Pensionati per classe di reddito mensile e sesso

Anno 2021				
CLASSE DI IMPORTO LORDO MENSILE (EURO)	BENEFICIARI	MASCHI %	FEMMINE %	TOTALE %
Fino a 499,99	1.816.834	10,1	12,4	11,3
500,00-999,99	3.467.434	14,4	28,2	21,5
1.000,00-1.499,99	3.396.426	18,6	23,4	21,1
1.500,00-1.999,99	2.903.226	20,4	15,9	18,0
2.000,00-2.499,99	1.927.146	14,3	9,8	12,0
2.500,00-2.999,99	1.116.647	8,8	5,2	6,9
3.000,00 - 3.499,99	559.870	4,9	2,1	3,5
3.500,00 - 3.999,99	296.992	2,7	1,1	1,8
4.000,00 - 4.499,99	169.668	1,5	0,6	1,1
4.500 - 4.999,99	107.450	1,0	0,4	0,7
5.000,00 e più	337.055	3,4	0,9	2,1
Totale	16.098.748	100	100	100

Fonte: Inps

(Fonte: *Il Sole 24Ore* del 30 novembre 2022)

A questo punto è bene tenere presente l'apporto del lavoro e delle pensioni al gettito IRPEF. Il lavoro dipendente genera mediamente il 55% del gettito IRPEF, mentre il

contributo dei pensionati è in netta crescita, ora attorno al 30%. Scende invece il reddito da lavoro indipendente (impresa e lavoro autonomo) per effetto dei regimi fiscali agevolati che in finanziaria sono potenziati. Siamo passati dal 18-19% del 2008 al 12% attuale (cfr. *Chi paga l'IRPEF* di Bruno Anastasia del 22.11.2022 in www.lavoce.info).

Secondo la CGIL: «*Senza alcun confronto preventivo con le Organizzazioni Sindacali, si interviene sul meccanismo di indicizzazione delle pensioni in essere tagliando così la loro rivalutazione rispetto all'inflazione per destinare 3,5mld così recuperati in favore del lavoro autonomo e per finanziare interventi che aumentano le disuguaglianze*» (secondo i calcoli del Governo il risparmio di spesa dovrebbe essere di 1,58 miliardi).

Vediamo ora la distribuzione delle pensioni in INPS e, a seguire, in Cassa Forense per dimostrare che il fenomeno è speculare.

Le pensioni vigenti all'01.01.2022 in INPS sono 17.749.278, di cui 13.766.604 (il 77,6%) di natura previdenziale e 3.982.674 (il 22,4%) di natura assistenziale.

Tavola 15. PENSIONI VIGENTI AL 1.1.2022 DISTRIBUZIONE PER CLASSI DI IMPORTO

Classi di importo mensili	Vecchiaia		Invalidità previdenziale		Superstiti		Pensioni e Assegni sociali		Prestazioni agli invalidi civili		Totale	
	Numero Pensioni	% sul totale	Numero Pensioni	% sul totale	Numero Pensioni	% sul totale	Numero Pensioni	% sul totale	Numero Pensioni	% sul totale	Numero Pensioni	% sul totale
Maschi												
Fino a 499,99	568.133	10,6	57.741	13,3	261.375	58,6	179.753	59,6	475.482	36,2	1.542.484	19,6
da 500,00 a 749,99	522.640	9,8	180.309	41,5	147.914	33,2	121.674	40,4	814.111	62,0	1.786.648	22,8
di cui titolari di prestazioni legate al reddito*	209.482		107.406		123.831		301.427		468.874		1.211.020	
da 750,00 a 999,99	499.639	9,3	69.643	16,0	22.098	5,0	-	-	22.969	1,8	614.349	7,8
da 1.000,00 a 1.249,99	574.746	10,7	50.171	11,6	8.245	1,9	-	-	-	-	633.162	8,1
da 1.250,00 a 1.499,99	604.150	11,3	30.660	7,1	3.466	0,8	-	-	-	-	638.276	8,1
da 1.500,00 a 1.749,99	694.487	13,0	19.733	4,6	1.616	0,4	-	-	-	-	715.836	9,1
da 1.750,00 a 1.999,99	467.245	8,7	9.475	2,2	677	0,2	-	-	-	-	477.397	6,1
da 2.000,00 a 2.249,99	386.085	7,2	6.373	1,5	318	0,1	-	-	-	-	392.776	5,0
da 2.250,00 a 2.499,99	255.629	4,8	3.429	0,8	175	0,0	-	-	-	-	259.233	3,3
da 2.500,00 a 2.999,99	340.258	6,4	3.338	0,8	231	0,1	-	-	-	-	343.827	4,4
da 3.000,00 a 3.499,99	176.993	3,3	1.356	0,3	73	0,0	-	-	-	-	178.422	2,3
3.500,00 e oltre	269.767	5,0	1.853	0,4	75	0,0	-	-	-	-	271.695	3,5
Totale	5.359.772	100,0	434.081	100,0	446.263	100,0	301.427	100,0	1.312.562	100,0	7.854.105	100,0
Importo medio mensile	1.589,00		853,74		440,15		479,40		464,84		1.252,63	
Femmine												
Fino a 499,99	696.485	17,4	87.955	25,3	817.968	25,8	331.740	65,5	541.472	29,1	2.475.620	25,0
da 500,00 a 749,99	1.615.818	40,3	199.470	57,4	1.274.505	40,2	174.938	34,5	1.293.593	69,5	4.558.324	46,1
di cui titolari di prestazioni legate al reddito*	1.199.159		164.321		793.334		506.678		533.453		3.196.945	
da 750,00 a 999,99	497.536	12,4	32.499	9,4	521.174	16,4	-	-	26.942	1,5	1.078.151	10,9
da 1.000,00 a 1.249,99	380.680	9,5	14.349	4,1	273.989	8,6	-	-	-	-	669.018	6,8
da 1.250,00 a 1.499,99	258.375	6,5	6.396	1,8	138.192	4,4	-	-	-	-	402.963	4,1
da 1.500,00 a 1.749,99	195.653	4,9	3.465	1,0	62.878	2,0	-	-	-	-	261.996	2,7
da 1.750,00 a 1.999,99	107.368	2,7	1.431	0,4	26.952	0,9	-	-	-	-	135.751	1,4
da 2.000,00 a 2.249,99	77.055	1,9	865	0,3	16.973	0,5	-	-	-	-	94.893	1,0
da 2.250,00 a 2.499,99	53.112	1,3	385	0,1	14.134	0,5	-	-	-	-	67.631	0,7
da 2.500,00 a 2.999,99	68.515	1,7	400	0,1	12.491	0,4	-	-	-	-	81.406	0,8
da 3.000,00 a 3.499,99	31.007	0,8	111	0,0	6.021	0,2	-	-	-	-	37.139	0,4
3.500,00 e oltre	26.731	0,7	134	0,0	5.416	0,2	-	-	-	-	32.281	0,3
Totale	4.008.335	100,0	347.460	100,0	3.170.693	100,0	506.678	100,0	1.862.007	100,0	9.895.173	100,0
Importo medio mensile	879,54		584,39		699,27		466,88		471,64		713,53	
Totale												
Fino a 499,99	1.264.618	13,5	145.696	18,6	1.079.343	29,8	511.493	63,3	1.016.954	32,0	4.018.104	22,6
da 500,00 a 749,99	2.138.458	22,8	379.779	48,6	1.422.419	39,3	296.612	36,7	2.107.704	66,4	6.344.972	35,8
di cui titolari di prestazioni legate al reddito*	1.408.641		271.727		917.165		808.105		1.002.327		4.407.965	
da 750,00 a 999,99	997.175	10,6	102.142	13,1	543.272	15,0	-	-	49.911	1,6	1.692.500	9,5
da 1.000,00 a 1.249,99	955.426	10,2	64.520	8,3	282.234	7,8	-	-	-	-	1.302.180	7,3
da 1.250,00 a 1.499,99	862.525	9,2	37.056	4,7	141.658	3,9	-	-	-	-	1.041.239	5,9
da 1.500,00 a 1.749,99	890.140	9,5	23.198	3,0	64.494	1,8	-	-	-	-	977.832	5,5
da 1.750,00 a 1.999,99	574.613	6,1	10.906	1,4	27.629	0,8	-	-	-	-	613.148	3,5
da 2.000,00 a 2.249,99	463.140	4,9	7.238	0,9	17.291	0,5	-	-	-	-	487.669	2,8
da 2.250,00 a 2.499,99	308.741	3,3	3.814	0,5	14.309	0,4	-	-	-	-	326.864	1,8
da 2.500,00 a 2.999,99	408.773	4,4	3.738	0,5	12.722	0,4	-	-	-	-	425.233	2,4
da 3.000,00 a 3.499,99	208.000	2,2	1.467	0,2	6.094	0,2	-	-	-	-	215.561	1,2
3.500,00 e oltre	296.498	3,2	1.987	0,3	5.491	0,2	-	-	-	-	303.976	1,7
Totale	9.368.107	100,0	781.541	100,0	3.616.956	100,0	808.105	100,0	3.174.569	100,0	17.749.278	100,0
Importo medio mensile	1.285,44		733,99		667,30		471,55		468,83		952,08	

* Pensioni integrate al minimo, pensioni con maggiorazioni sociali, pensioni e assegni sociali pensioni di invalidità civile

(Fonte: Statistiche in breve, a cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale, marzo 2022, INPS).

La situazione delle pensioni in Cassa Forense è la seguente: le pensioni in CF sono 30.863.

DISTRIBUZIONE PER TIPO PENSIONE E SESSO

TIPO PENSIONE	NUMERO			IMPORTO MEDIO DI PENSIONE		
	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale
ANZIANITA'	483	1.012	1.495	€ 32.337	€ 38.007	€ 36.175
VECCHIAIA	1.734	12.970	14.704	€ 32.718	€ 40.166	€ 39.287
CONTRIBUTIVE	260	1.523	1.783	€ 4.643	€ 5.178	€ 5.100
CUMULO	66	327	393	€ 20.846	€ 24.410	€ 23.812
INVALIDITA' e INABILITA'	759	1.027	1.786	€ 10.384	€ 12.661	€ 11.693
INDIRETTE	2.587	250	2.837	€ 16.182	€ 14.649	€ 16.047
REVERSIBILITA'	7.517	348	7.865	€ 19.769	€ 17.121	€ 19.652
TOTALE	13.406	17.457	30.863	€ 20.385	€ 34.250	€ 28.228

NUMERO DELLE PENSIONI VIGENTI AL 31/12/2021

DISTRIBUZIONE PER CLASSI D'IMPORTO, TIPO PENSIONE E SESSO

Classi di importo	Anzianità			Vecchiaia			Contributive			Cumulo			Invalidità e Inabilità			Indirette			Reversibilità		
	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale
0 - 5.000	1	13	14	17	57	74	182	972	1.154	12	45	57	1		1	1		1	222	9	231
5.000 - 12.000	44	55	99	174	793	967	63	410	473	18	55	73	644	735	1.379	1.569	174	1.743	2.775	197	2.972
12.010 - 15.000	23	35	58	162	781	943	5	71	76	3	20	23	41	78	119	170	21	191	799	26	825
15.000 - 20.000	49	84	133	175	937	1.112	8	48	56	6	34	40	33	74	107	232	20	252	800	24	824
20.000 - 25.000	67	82	149	175	970	1.145	2	16	18	1	28	29	20	59	79	197	10	207	675	28	703
25.000 - 30.000	47	54	101	154	880	1.034		3	3	2	28	30	7	36	43	165	11	176	619	27	646
30.000 - 35.000	48	87	135	133	882	1.015		2	2	6	19	25	5	22	27	187	9	196	683	7	690
35.000 - 40.000	43	76	119	120	856	976		1	1	7	24	31	6	7	13	43	2	45	645	17	662
40.000 - 45.000	32	80	112	124	925	1.049				4	18	22		3	3	14	3	17	280	7	287
45.000 - 50.000	43	110	153	139	1.012	1.151				5	27	32	2	9	11	6		6	11	3	14
50.000 - 55.000	66	209	275	125	1.146	1.271				1	17	18		4	4	2		2	8	1	9
55.000 - 60.000	16	117	133	142	1.591	1.733				1	12	13				1		1		2	2
60.000 - 65.000	4	10	14	61	1.221	1.282															
65.000 - 70.000				23	623	646															
> 70.000				10	296	306															
TOTALE	483	1.012	1.495	1.734	12.970	14.704	260	1.523	1.783	66	327	393	759	1.027	1.786	2.587	250	2.837	7.517	348	7.865

(Fonte: *I numeri dell'avvocatura 2021*, Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, Ufficio Attuariale)

«Possiamo concludere», come dice Bruno Anastasia, «che il Paese si sta affidando troppo significativamente ai pensionati? »

A rendere fragile il sistema pensionistico italiano, che non può essere considerato un bancomat, sono due aspetti di contesto: la sostenibilità delle finanze pubbliche e la bassa crescita economica. Da sola, una nuova riforma delle pensioni, preannunciata dal nuovo Governo, servirebbe a poco. Uno sguardo particolare dovrebbe, comunque, essere riservato al sistema chiuso delle Casse di previdenza dei professionisti che dipendono sempre più dai mercati finanziari e impegnate, in questo periodo storico, nella impellente necessità di raggiungere obiettivi finanziari oltre ogni reale aspettativa: i rendimenti obiettivi si sono spostati nell'anno in corso all'8% per chi deve "battere" l'inflazione, obiettivi che difficilmente verranno rispettati, perlomeno nel 2022, già negativo.

PROFESSIONE

PREVIDENZA FORENSE

06/12/2022

Le casse di previdenza e il rischio sistematico

Dovrebbe essere ormai noto a tutti i professionisti che: 1) le Casse di Previdenza e Assistenza sono organismo di diritto pubblico e dunque tenute all'applicazione delle regole dell'evidenza pubblica, perché posseggono i tre requisiti caratterizzanti tali organismi.

di Paolo Rosa

Tali requisiti sono:

- sono dotate di personalità giuridica;
- sono istituite per soddisfare specifiche finalità d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale;
- la loro attività è sottoposta a rilevanti controlli pubblicistici.(ex plurimis CdS 1931/2021).

2) La sostenibilità di lungo termine delle Casse di previdenza dipende, più che dalla contribuzione versata, dal rendimento del patrimonio accumulato e questo è uno dei rilievi, in negativo, che mosse, a suo tempo, anche la Corte dei Conti.

Ciò premesso occorre dire che il rischio sistematico di un titolo deriva dal legame tra il titolo e l'andamento del mercato di riferimento. Si tratta di un rischio non diversificabile in quanto, a differenza del rischio non sistematico, non si può eliminare con la diversificazione del portafoglio.

«Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione. Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato. Il rischio sistematico dei titoli di debito si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo

tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso» (Consob).

Le crisi finanziarie ricorrenti stanno demolendo la teoria del portafoglio di Markowitz, ossia quella di allocare nel miglior modo possibile le risorse a disposizione, massimizzando il rendimento e minimizzando il rischio, insito nell'investimento stesso, così da immunizzare il portafoglio.

In questi anni l'industria finanziaria si è sbizzarrita nel predisporre innovative tecniche di gestione del rischio sul presupposto di operare in un mercato efficiente. Ho ragione di ritenere che, ma c'è tutta una dottrina finanziaria in questa direzione, oggi la diversificazione non basta più nel senso che non è più sufficiente "non mettere tutte le uova nello stesso paniere".

Operando in contesti di grande volatilità la costruzione del portafoglio deve essere guidata da decisioni strategiche. E allora quale strategia?

Oggi l'industria finanziaria consiglia alle Casse di previdenza investimenti in venture capital, private equity e private debit, piattaforme di fondi di fondi e così via. Ma oggi le Casse di previdenza, oltre all'esplosione dell'inflazione quale non si vedeva da anni, debbono fare i conti con il rialzo dei tassi di interesse, con mercati azionari volatili e pesanti, con la riduzione delle politiche monetarie accomodanti da parte sia della FED che della BCE.

A me pare sia venuto il tempo di cambiare strategia perché la provvista in esame è costituita da contribuzione previdenziale obbligatoria che ha come *mission* quella di garantire l'erogazione delle pensioni. Non è cioè denaro qualsiasi e questo spesso sfugge ai più.

Si dice che la provvista previdenziale deve essere investita con la diligenza del buon padre di famiglia, in Francia si parla di persona ragionevole.

Per il Tribunale, Roma, sez. XIII, 02/12/2021, n. 18885 in materia di contratti bancari, la diligenza del buon banchiere deve essere qualificata dal maggior grado di prudenza e attenzione che la connotazione professionale dell'agente consente e richiede. Tale diligenza trova applicazione non solo con riguardo all'attività di esecuzione di contratti bancari in senso stretto, ma anche in relazione ad ogni tipo di atto od operazione che sia oggettivamente esplicato presso una struttura bancaria e soggettivamente svolto da un funzionario bancario. Inoltre la diligenza di cui trattasi va valutata, non in base a criteri rigidi e predeterminati, ma considerando le cautele e gli accorgimenti che le circostanze del caso concreto suggeriscono. Sicché l'obbligo di diligenza e buona fede richiesto ad un Istituto di credito, è più rigoroso e specifico rispetto a quello medio del buon padre di famiglia, ciò al fine di impedire il verificarsi di eventi dannosi per la clientela.

Non dissimile, a mio giudizio, la diligenza che si richiede al gestore di contributi previdenziali.

«Decisori politici e autorità di vigilanza, in quanto forze che plasmano l'universo investibile, sono di fondamentale importanza per l'integrità del mercato. Tuttavia, non possono agire da soli e devono essere informati da chi opera sui mercati finanziari tramite solide attività di feedback. A questo scopo, gli investitori dovrebbero cercare di collaborare con le istituzioni per integrare il proprio impegno bilaterale nei confronti di governi e autorità di vigilanza» (*Spostare le montagne e muovere i mercati*, Aviva investors 14.9.2022).

In questa ottica le Casse dovrebbero affidare il patrimonio di riserva parziale, rispetto all'ammontare del debito pensionistico, che oggi è di 107,9 miliardi di euro (ultimo dato Covip), allo Stato, attraverso titoli dedicati, concordando un tasso di rendimento in linea con i propri bilanci tecnici così da ottenere la garanzia sul capitale.

Per le Casse immediato il risparmio in termini di costi di strutture ad hoc interne, consulenze, advisor ex ante e ex post, provvigioni e chi ne ha più ne metta.

Lo Stato potrebbe contare su una altra fonte di PNRR interna e le Casse di previdenza la garanzia sia del rendimento atteso che del capitale affidato.

Qualcuno potrebbe obiettare che si verserebbe in un aiuto di Stato ma, a mio giudizio, non è così.

«Per aiuto di Stato si intende qualsiasi trasferimento di risorse pubbliche a favore di alcune imprese o produzioni che, attribuendo un vantaggio economico selettivo, falsa o minaccia di falsare la concorrenza. Tranne in alcuni casi, gli aiuti di Stato sono vietati dalla normativa europea e dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea che disciplina la materia agli articoli 107 e 108. Il Dipartimento Politiche Europee, attraverso l'Ufficio per il Coordinamento in materia di aiuti di Stato, cura il coordinamento tra tutte le amministrazioni centrali e regionali per assicurare il rispetto delle norme europee. Gli aiuti di Stato (concessi per via amministrativa o per legge) possono determinare distorsioni della concorrenza, favorendo determinate imprese o produzioni. Possono essere compatibili con il Trattato di Lisbona, solo se realizzano obiettivi di comune interesse chiaramente definiti. Gli aiuti sono ammessi quando (articolo 107/2 del Trattato): consentono di realizzare obiettivi di comune interesse (servizi di interesse economico generale, coesione sociale e regionale, occupazione, ricerca e sviluppo, sviluppo sostenibile, promozione della diversità culturale, ecc.); rappresentano il giusto strumento per correggere taluni "fallimenti del mercato". Ad esempio, il rimedio ad una situazione di fallimento del mercato può talora bilanciare gli effetti distorsivi della concorrenza: in tali casi l'aiuto è considerato compatibile» (Presidenza del consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche europee).

Certamente non convincerò i vari management e l'industria finanziaria che hanno tutto l'interesse a mantenere lo status quo e i motivi non occorre esplicitarli, ma i professionisti avrebbero la garanzia per le future pensioni, garanzia che oggi dipende dalla volatilità dei mercati finanziari e questo non mi pare in linea con l'art.

38 della nostra Costituzione, nemmeno con la più orientata e creativa delle interpretazioni.

Intelligenti pauca.

PROFESSIONE

PREVIDENZA FORENSE

14/12/2022

Il superenalotto delle pensioni forensi

L'accesso alla bozza della riforma con gli emendamenti, da Cassa Forense mi è stato negato, affermando che sarebbero atti preparatori, non ostensibili. Però la manovra di bilancio è pubblica e così gli emendamenti, ma tant'è "chi ha la penna in mano, scrive" come chiosano i toscani.

di Paolo Rosa

Il testo della riforma, approvato a fine ottobre, non è ancora stato pubblicato. Seguo i convegni sul tema dove la narrazione spesso contrasta con i principi fondamentali della previdenza senza che nessuno, tra i pochi presenti, alzi la mano per dire ... *ma no guardate che non è così ... il contributivo non è più vantaggioso del retributivo*, per esempio, *se non per chi ha redditi molto alti!* Silenzio e applausi il che certifica lo stato di confusione previdenziale. Constato poi molto disinteresse nella avvocatura e vedo che chi è entrato nel sistema, con velleità di cambiamento, si è subito allineato al sistema. La probabilità di indovinare la sestina vincente del superenalotto è di 1:622.614.630 cioè, come ha scritto il matematico Roberto Natalini del CNR, è più probabile che l'asteroide 99242 Apophis colpisca la Terra nel 2036 con una probabilità di 1:40.000.

Quale sarà la probabilità di aver in futuro la pensione forense? Partiamo dai dati ufficiali e cioè dal Bilancio tecnico specifico di CF al 2020. Il tasso di occupazione per gli anni 2021 – 2024 è pari a 0,63 e, per il periodo dal 2025 al 2030, nello 0,45 e poi 0 sino al 2070. Oggi sappiamo che il dato riferito agli anni 2021 e 2022 è sbagliato a causa delle numerose cancellazioni che sono intervenute e che, prevedo, continueranno. Altrettanto per il tasso di inflazione stimato per il periodo 2022 – 2024 allo 0,88, dal 2025 al 2030 nell'1,68 e poi il 2% fino al 2070. Oggi viaggiamo con una inflazione a doppia cifra e quindi tutte le proiezioni, per quanto riguarda il tasso di occupazione e il tasso di inflazione, sono sbagliate il che si riverbera sul prodotto finale. L'inflazione europea è vicino al picco ma il suo declino sarà lento. A dichiararlo, ieri, è stato Philip Lane, il capo economista della Bce, che ha aggiunto «è ancora incerto se il massimo sia arrivato o arriverà all'inizio del 2023». Detto questo ora incrociamo i dati ufficiali della demografia, sommando i pensionati attivi con tutti gli altri pensionati. Il quadro è il seguente:

per gli anni 2021 - 2070 e Sviluppo dei
pensionati non contribuenti per gli anni 2021 - 2070

Sviluppo degli attivi
per gli anni
anni 2021 - 2070

ANNO	NUMERO pensionati contribuenti per gli anni 2021 - 2070	NUMERO pensionati non contribuenti per gli anni 2021 - 2070	SOMMA pensionati contribuenti e pensionati non contribuenti
2021	15.593	6.083	21.676
2022	16.601	6.030	22.631
2023	17.726	6.018	23.744
2024	18.971	6.016	24.987
2025	20.354	6.060	26.414
2026	22.018	6.160	28.178
2027	23.896	6.319	30.215
2028	25.830	6.541	32.371
2029	27.944	6.783	34.727
2030	30.402	7.109	37.511
2031	33.529	7.543	41.072
2032	36.815	8.022	44.837
2033	40.316	8.573	48.889
2034	44.104	9.222	53.326
2035	48.466	9.929	58.395
2036	53.307	10.770	64.077
2037	57.787	11.691	69.478
2038	62.291	12.743	75.034
2039	66.827	13.802	80.629
2040	71.576	15.017	86.593
2041	76.314	16.342	92.656
2042	81.109	17.778	98.887
2043	85.905	19.375	105.280
2044	89.733	21.060	110.793
2045	92.906	22.974	115.880
2046	95.427	24.993	120.420
2047	97.515	26.989	124.504
2048	99.077	28.907	127.984
2049	104.724	31.228	135.952
2050	108.352	33.398	141.750
2051	109.471	35.378	144.849
2052	109.748	37.334	147.082
2053	109.328	39.308	148.636
2054	108.844	41.421	150.265
2055	107.153	43.890	151.043
2056	104.749	46.313	151.062
2057	101.863	48.548	150.411
2058	98.905	50.767	149.672
2059	95.838	52.815	148.653
2060	92.329	54.904	147.233
2061	88.791	56.615	145.406
2062	85.267	58.162	143.429
2063	82.105	59.615	141.720
2064	78.697	61.163	139.860
2065	75.019	62.888	137.907
2066	71.522	64.251	135.773
2067	68.342	65.031	133.373
2068	65.555	65.282	130.837
2069	63.141	65.115	128.256
2070	61.212	64.431	125.643

ANNO	NUMERO attivi per gli anni 2021 - 2070
2021	226.376
2022	226.599
2023	227.008
2024	227.306
2025	227.047
2026	226.494
2027	225.737
2028	224.926
2029	223.937
2030	222.619
2031	219.517
2032	216.229
2033	212.727
2034	208.937
2035	204.583
2036	199.732
2037	195.251
2038	190.741
2039	186.212
2040	181.461
2041	176.720
2042	171.915
2043	167.112
2044	163.292
2045	160.113
2046	157.587
2047	155.491
2048	153.931
2049	148.267
2050	144.629
2051	143.515
2052	143.228
2053	143.651
2054	144.112
2055	145.790
2056	148.195
2057	151.083
2058	154.017
2059	157.088
2060	160.594
2061	164.126
2062	167.639
2063	170.807
2064	174.209
2065	177.872
2066	181.375
2067	184.565
2068	187.358
2069	189.787
2070	191.728

«Per lo sviluppo della numerosità degli iscritti sono state applicate le seguenti ipotesi: - per l'anno 2021 si è fatto riferimento al numero effettivo di iscritti contribuenti alla fine dell'anno (241.830); - per gli anni dal 2022 al 2030 è stata applicata l'ipotesi di evoluzione indicata nell'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale del 29 novembre 2007 e specificata dal Ministero del Lavoro nella succitata nota; - dal 2031 è stato ipotizzato un tasso annuo di occupazione complessiva pari allo 0% e, dunque, un'ipotesi di stazionarietà della collettività degli iscritti contribuenti al livello raggiunto sull'anno di proiezione 2030. Tale ipotesi condivisa con la Cassa può essere in parte sostenuta anche in considerazione della potenziale ripresa economica del sistema Italia a seguito dell'efficace utilizzo dei fondi provenienti dal PNRR» (Fonte: Bilancio tecnico specifico della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, 31/12/2020, Roma 31 marzo 2022, ACRA).

Come si vede nella fascia gialla della tabella, intorno agli anni 2051-2056 si manifesta la criticità dei numeri perché i pensionati per un certo numero di anni risultano superiori agli attivi. La conseguenza sarà che le pensioni dipenderanno dal rendimento del patrimonio e dal patrimonio intanto accumulato che è affidato al rischio dei mercati finanziari. In un contesto di mercato complesso e difficile, in cui le asset class tradizionali, come l'azionario e l'obbligazionario, registrano performance negative, le strategie di *trend following* (cioè saltare sui trend, un po' come i surfisti sulle onde) si distinguono, evidenziando buoni risultati ma, a mio giudizio, sono incompatibili con la natura previdenziale della provvista.

Veniamo al punto dolente: chi si iscrive oggi in CF ha la garanzia della pensione? La risposta oggi è: dipenderà dall'andamento dei mercati finanziari. Ma questo risponde al dettato dell'art. 38 della nostra Costituzione? «I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di vecchiaia». Non credo proprio. Se la pensione dipende dai mercati finanziari è necessaria la garanzia finale dello Stato (per ogni altra considerazione rinvio al mio "[Il diritto a pensione è fondamentale, irrinunciabile e imprescrittibile e mal si concilia con l'alea dei mercati finanziari,](#)" in questa Rivista ad ottobre 2021).

Inviterei tutti alla lettura del 56 rapporto del Censi sulla situazione italiana, ne ho estrapolato alcuni passaggi che ritengo attualissimi allo scopo.

«L'erosione di due pilastri dell'architettura sociale: libere professioni e rappresentanza. Poco meno di 4 milioni di lavoratori indipendenti hanno avuto accesso all'indennità di 600 euro. 1,4 milioni di commercianti, 1,2 milioni di artigiani e circa 300.000 coltivatori diretti e altre figure impegnate nelle attività agricole rappresentano tre quarti del totale dei beneficiari (circa 3 milioni) che hanno potuto ottenere una compensazione della perdita di reddito nel corso dell'emergenza. La spesa complessiva per queste categorie si aggira intorno a 1,7 miliardi di euro, poco meno del 74% del totale di 2,3 miliardi. Nelle libere professioni e nell'area degli iscritti alla gestione separata dell'Inps – un totale di circa 2,5 milioni di liberi

professionisti e collaboratori – un milione è risultato beneficiario dell'indennità di 600 euro. Vi hanno avuto accesso 38 iscritti alle Casse su 100 e il 42% degli iscritti alla Gestione separata dell'Inps. Queste cifre danno conto dell'area del disagio che ha colpito le libere professioni. Dei professionisti con Cassa hanno avuto accesso al reddito di ultima istanza il 60% dei geometri, il 59% degli architetti e ingegneri, il 57% degli avvocati, il 56% dei veterinari, il 55% degli psicologi, il 40% dei consulenti del lavoro e il 38% dei commercialisti.

L'enigmatico futuro dei pensionati italiani. Dopo essersi ritrovati nel periodo pandemico al vertice della piramide dei garantiti, il ritorno improvviso e inatteso dell'inflazione ha collocato i pensionati tra coloro che sono più esposti all'erosione del potere d'acquisto. Pensando al proprio futuro, solo il 38,7% si sente con le spalle coperte sul piano economico (nel 2019 il dato era al 68,2%). La fragilizzazione della condizione economica dei pensionati non solo rischia di mettere in crisi il "silver welfare" a supporto di figli e nipoti, ma alimenta anche la loro paura verso alcuni rischi sociali. Il 35,2% dei pensionati si sente poco coperto in caso di malattia e della necessità di ricorrere a prestazioni sanitarie, il 45,4% in caso di non autosufficienza. Più di 16 milioni di pensionati attivano una spesa complessiva annua per le pensioni di oltre 312 miliardi di euro, con un importo medio di 1.500 euro circa per tredici mensilità. Ma esistono differenze significative nei redditi pensionistici che rendono alcune tipologie di pensionati più esposte ai rischi di questo momento. Al Sud le pensioni medie sono di circa il 20% inferiori a quelle del Nord e quelle delle donne sono inferiori di circa il 28% rispetto a quelle degli uomini» (Fonte: 56esimo Rapporto Censis).

Significativa la presa di posizione dell'Ufficio parlamentare di bilancio, nella audizione del 5 dicembre scorso, sulla modifica della indicizzazione delle pensioni per il quale: «Il secondo gruppo di considerazioni ha carattere più generale e riguarda le conseguenze di cambiamenti, ripetuti nel tempo e con carattere subitaneo, nelle modalità di indicizzazione delle pensioni. Rispetto alle persone in età attiva, i pensionati hanno possibilità molto più ridotte di adottare scelte di immunizzazione o di recupero della dinamica inflattiva e, pertanto, il mantenimento del potere di acquisto dei loro redditi è affidato quasi esclusivamente allo schema di indicizzazione. Ne porta conferma il fatto che la capacità di difendere la pensione dall'inflazione è uno dei vantaggi comparati fondamentali di un sistema pubblico a ripartizione rispetto a uno basato su contratti assicurativi privati: nel primo caso, la migliore capacità dei redditi degli attivi di tenere il passo dell'inflazione va anche a vantaggio dei pensionati, le cui pensioni sono pagate con i contributi raccolti da quei redditi; nel secondo caso, una costante copertura dall'inflazione su archi temporali lunghi, come quelli pensionistici, risulta, a oggi, molto costosa da acquistare sul mercato o generalmente di proporzioni non sufficienti. A queste considerazioni valide per tutti i redditi da pensione se ne affiancano altre riguardanti nello specifico le pensioni basate su regole di calcolo attuariali, come quelle contributive ad

accumulazione nazionale introdotte in Italia con la riforma del 1995 (la “Dini”). Se è vero che, sino a una quindicina di anni fa, la quasi totalità delle pensioni in essere era calcolata per intero con le relativamente generose regole retributive e questo poteva indurre a considerare il rallentamento o il congelamento pro-tempore dell’indicizzazione come una sorta di correttivo ex post, adesso questa condizione non è più vera. Dal 2011 le pensioni retributive di nuova decorrenza contengono almeno una quota calcolata con le regole contributive. Inoltre, hanno già cominciato a decorrere pensioni miste calcolate con le regole contributive per gli anni di anzianità successivi al 1995 e, sia pure con entità marginale, tra le nuove decorrenti sono già presenti pensioni contributive (per esempio da lavoro in para-subordinazione avviato in età avanzata o da ripresa di lavoro dopo il pensionamento, ecc.). Per le quote di pensioni calcolate con le regole contributive (che nei prossimi anni cresceranno fisiologicamente), il rallentamento o il congelamento, anche pro-tempore, dell’indicizzazione ha la natura sostanziale di un’imposta, perché va a intaccare la corrispettività attuariale tra contributi versati nel corso della carriera e valore atteso della rendita pensionistica. Infatti, all’interno delle regole contributive ad accumulazione nozionale, il montante contributivo è trasformato in rendita su basi reali, adottando un tasso di rendimento reale del’1,5 per cento ipotizzato costante durante tutta la vita attesa post pensionamento. Se viene indebolita la regolare indicizzazione ai prezzi anno per anno, viene indebolita anche la neutralità attuariale (un caposaldo della riforma pensionistica del 1995) e il pensionato riceve, come rendita, meno di quanto gli spetterebbe. Correttivo sommario e anche fonte di discriminazioni perché, ad esempio, anche quando di importo elevato, le pensioni retributive, se supportate da storie contributive sufficientemente lunghe, non sono da ritenersi generose o sproporzionate rispetto allo sforzo contributivo. Queste ultime osservazioni portano a sottolineare la criticità di modifiche frequenti all’indicizzazione con la finalità di recuperare risorse a copertura di altri interventi, interni o esterni al sistema pensionistico. Le regole di indicizzazione dovrebbero auspicabilmente costituire un tassello il più possibile stabile del sistema, parte di quel nuovo assetto strutturale delle pensioni la cui definizione, non a caso, è rimandata nel tempo e supplita con interventi a corto raggio ma costosi per le finanze pubbliche come Q100, Q102 e adesso Q103».

Parafrasando il Censis, l’avvocatura italiana vive in una sorta di latenza di risposta, in attesa che i segnali dei suoi sensori economici e sociali siano tradotti in uno schema di adattamento, funzionamento, mappatura della realtà e dei bisogni. Le riforme e il riposizionamento dei sistemi istituzionali, il rinforzo degli apparati pubblici e delle regole per il loro funzionamento, la riduzione delle iniquità territoriali e sociali faticano a declinare effetti concreti. L’avvocatura per lo stratificarsi di crisi e difficoltà, regredisce. Riceve e produce stimoli a mettersi sotto sforzo, a confrontarsi con le ferite della storia, ma non manifesta una sostanziale reazione, vive in una sorta di latenza di risposta. Anch’io sono stanco di “metterci la faccia” per essere mal

sopportato dai più. Come ho letto su FB *“nel superenalotto c'è la fortuna, nella spoliazione legale il saccheggio è scientifico”*.

Recentemente ho presenziato al Convegno organizzato dalla Accademia degli Agiati di Rovereto, nata nel 1750 e che vede alla presidenza, come prima donna, la prof. Patricia Salomoni, dal titolo *“L'equità degli antichi di fronte alle differenze”*, una affascinante conversazione tenuta dal prof. Dario Mantovani del College de France e ho compreso appieno la differenza che corre tra l'avvocato e il giurista in una antropologia politica che ne amplia e precisa i significati (*«L'a.p. è lo studio comparato delle modalità con le quali le diverse culture politiche hanno affrontato e risolto i problemi dell'acquisizione, concentrazione e diffusione del potere politico, della creazione e del mantenimento dell'ordine politico, del controllo e del dispiegamento del conflitto»*, Fonte Treccani).

«Di fronte a un problema concreto, i giuristi romani trovano nell'aequum un criterio sufficientemente preciso di risoluzione del conflitto di interessi» come scrive il prof. Dario Mantovani in *L'aequitas romana: una nozione in cerca di equilibrio*. Oggi, anche con il sopravvento della intelligenza artificiale, rischiamo di perderlo come ha acutamente osservato, intervenendo al convegno, il mio amico avv. Paolo Mirandola di Rovereto. Invoco l'*aequum* anche in previdenza.

PROFESSIONE

PREVIDENZA FORENSE

16/12/2022

Incrocio tra il programma di governo sulle pensioni e la riforma di Cassa Forense

Dal sito di Fratelli d'Italia traggio il programma "Il diritto ad una vecchiaia serena":

di Paolo Rosa

«Come i giovani rappresentano il nostro futuro, così gli anziani rappresentano la nostra storia: un patrimonio di esperienze, competenze, talenti, che ha contribuito a far nascere e crescere la nostra Nazione. Gli anziani sono il vero collante delle famiglie italiane e, nel periodo di crisi che stiamo attraversando, si sono anche rivelati una preziosa sicurezza economica. È nostro dovere assicurare a ognuno il diritto a una vecchiaia serena. Flessibilità in uscita dal mondo del lavoro e accesso facilitato alla pensione, favorendo al contempo il ricambio generazionale. Stop all'adeguamento automatico dell'età pensionabile all'aspettativa di vita. Rinnovo della misura "Opzione donna". Un sistema pensionistico che garantisca anche le giovani generazioni e chi percepirà l'assegno solo in base al regime contributivo. Ricalcolo, oltre una elevata soglia, delle "pensioni d'oro" che non corrispondono a contributi effettivamente versati. Adeguamento delle pensioni minime e sociali, per restituire dignità alle persone che vivono difficoltà quotidiane e rischiano di finire ai margini della società. Rivalutazione dei trattamenti pensionistici erogati, per fare fronte alla svalutazione monetaria. Deducibilità del lavoro domestico di infermieri e badanti. Contrasto alle truffe rivolte agli anziani e alle promozioni commerciali invadenti. Introduzione di un meccanismo di solidarietà intergenerazionale, con agevolazioni fiscali per i percettori di redditi di pensione e per gli over 65 che sostengono oneri in favore di parenti under 36, diretti e indiretti, per spese sanitarie, istruzione scolastica e universitaria, pratica sportiva dilettantistica, canoni di locazione per uso abitativo, acquisto della prima casa. Sostegno ai Comuni per la realizzazione di nuovi centri sociali per anziani e incentivi allo svolgimento di attività per il benessere psicofisico negli stessi. Incentivare attività di housing sociale di coabitazione tra over 65 e la coabitazione intergenerazionale».

Dal sito della Lega traggio il programma sulle pensioni: *«La pensione è un diritto non negoziabile per chi ha lavorato una vita. La profonda necessità di una revisione pensionistica in Italia è un'esigenza non più rimandabile. Nel nostro Paese coesistono differenti criticità legate al mercato del lavoro e del sistema di previdenza*

post professionale. I temi sono direttamente e strettamente correlati. Ritardare l'accesso alla pensione, crea ripercussioni sui giovani e sull'intero mercato del lavoro, rallenta il cambio generazionale. La riforma Fornero, approvata dal governo Monti nel 2011 all'interno del decreto salva Italia, sostanzialmente allungava i tempi per andare in pensione. Estendeva il metodo contributivo, aumentava di un anno l'età per la pensione anticipata, aumentava l'età per la pensione di vecchiaia. Era una riforma che non dedicava sufficiente attenzione ad alcune categorie particolarmente delicate: per esempio i cosiddetti "esodati", persone che avevano accettato il licenziamento in cambio di aiuti economici per arrivare fino all'età della pensione. Oggi puntiamo a riformare e a stravolgere in meglio tutto il comparto pensionistico nazionale: dobbiamo essere in grado di garantire un necessario cambio generazionale, una sovrapposizione tra giovani lavoratori e professionisti formati in modo da trasferire le competenze e le conoscenze, e dobbiamo garantire un trattamento pensionistico adeguato a tutta la popolazione. Questo è l'obiettivo che abbiamo in mente: dobbiamo superare la legge Fornero con Quota 41.

QUOTA 41 I lavoratori raggiungono il diritto alla pensione anticipata di anzianità con 41 anni di contributi. Per le donne si aggiunge un anno di contributi figurativi per ogni figlio.

PENSIONE VECCHIAIA DONNE A 63 ANNI Per le lavoratrici il diritto alla pensione di vecchiaia matura a 63 anni (oggi 67) di età e almeno 20 anni di contributi.

PENSIONE DI GARANZIA PER I GIOVANI Per i giovani lavoratori con carriere interamente nel regime contributivo è riconosciuta, in ogni caso, una pensione minima di 1.000 euro. Considerare e dare valore previdenziale anche ai periodi di inattività lavorativa o di formazione.

RIVALUTAZIONE PENSIONI Al fine di evitare variazioni continue dei trattamenti pensionistici, la rivalutazione annuale è calcolata sulla base dell'indice Istat registrato al 31 dicembre dell'anno precedente a quello oggetto di rivalutazione

OPZIONE DONNA Trattamento pensionistico diventa strutturale

APE SOCIAL Proroga anticipo pensionistico

RISCATTO LAUREA Estendere la possibilità agevolata di riscatto contributi per il periodo relativo al percorso di laurea».

Il punto 9 del programma di Forza Italia sulle pensioni così prevede:

- innalzamento delle pensioni minime, sociali e di invalidità;

- flessibilità in uscita dal mondo del lavoro e accesso alla pensione favorendo il ricambio generazionale.

Dall'accordo quadro di programma per un Governo di Centro Destra questo è il risultato:

«9. Stato sociale e sostegno ai bisognosi

- *Ridefinizione del sistema di ammortizzatori sociali al fine di introdurre sussidi più equi ed universali*
- *Sostituzione dell'attuale reddito di cittadinanza con misure più efficaci di inclusione sociale e di politiche attive di formazione e di inserimento nel mondo del lavoro*
- *Innalzamento delle pensioni minime, sociali e di invalidità*
- *Flessibilità in uscita dal mondo del lavoro e accesso alla pensione, favorendo il ricambio generazionale*
- *Controllo sull'effettiva applicazione degli incentivi all'inserimento dei disabili nel mondo del lavoro*
- *Piano straordinario di riqualificazione delle periferie, anche attraverso il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica*
- *Potenziamento di politiche mirate alla piena presa in carico delle persone con disabilità, anche attraverso l'incremento delle relative risorse*
- *Maggiori tutele in favore dei lavoratori fragili, immunodepressi e con disabilità grave».*

Come ho scritto più volte, della riforma di Cassa Forense non conosciamo ancora il testo approvato, ma solo la presentazione ufficiale del Presidente che è la seguente:

«PREVIDENZA FORENSE, APPROVATA LA RIFORMA. DAL 2024 SI CAMBIA. Omissis...Punti principali della Riforma

Ai futuri iscritti si applicherà il sistema di calcolo contributivo delle prestazioni in modo integrale. Per gli avvocati con anzianità di iscrizione inferiore a 18 anni al 31/12/2023 si applicherà un sistema di calcolo "misto", equivalente al contributivo pro-rata (retributivo per gli anni antecedenti l'entrata in vigore della riforma e contributivo per gli anni successivi). Per gli avvocati già iscritti, con un'anzianità di almeno 18 anni al 31/12/2023, continuerà ad applicarsi l'attuale sistema retributivo, con la modifica del coefficiente di rendimento per il calcolo della pensione da 1,40% a 1,30%, solo per gli anni successivi all'entrata in vigore della riforma. L'aliquota per

il calcolo del contributo soggettivo verrà gradualmente innalzata di due punti (16% dal 2024 e 17% dal 2026) mentre il contributo soggettivo minimo verrà ridotto da circa 3.000 euro attuali a 2.200 euro. In questo modo si viene incontro alla fascia più debole dell'Avvocatura che, fino ad un reddito di € 17.324 potrà contare su una effettiva riduzione della contribuzione dovuta rispetto alla normativa vigente. Il periodo iniziale di iscrizione, per i primi quattro anni, sarà caratterizzato da una contribuzione soggettiva direttamente proporzionale al reddito professionale prodotto, senza obbligo di contributo minimo. Dal quinto all'ottavo anno, il minimo soggettivo sarà ridotto al 50% (€ 1.100). Resta in ogni caso la possibilità, entro i primi 12 anni di iscrizione, su base volontaria, di integrare i minimali non versati. L'aliquota per la contribuzione modulare volontaria viene elevata dal 10 al 15% per dar modo di integrare il montante contributivo per il calcolo della quota modulare di pensione, mantenendo gli attuali benefici fiscali. L'impianto della riforma, per la parte relativa ai contributi, è completato da un innalzamento dal 7.5% al 10% dell'aliquota del contributo soggettivo dovuto dai pensionati che proseguano nell'attività professionale. A fronte di ciò i pensionati potranno contare su periodici aumenti della pensione legati al ripristino di supplementi di pensione triennali che tengono conto, comunque, di una quota di contributi versata a titolo di solidarietà. Le regole per l'accesso alla pensione di vecchiaia, vecchiaia anticipata e anzianità restano invariate. Per gli iscritti dal 2024 i tre istituti verranno riunificati, in pensione di vecchiaia, con calcolo interamente contributivo e con requisiti di accesso più favorevoli (20 anni di anzianità contributiva). L'adeguatezza delle prestazioni per i nuovi iscritti resta garantita da un meccanismo di calcolo che aggiunge al montante contributivo anche un punto percentuale di quanto versato a titolo di contributo integrativo. Per i casi di maternità, adozione e paternità (nelle fattispecie riconosciute meritevoli di tutela dalla Corte Costituzionale) è previsto un ulteriore beneficio, in sede di pensionamento, con il riconoscimento del coefficiente di trasformazione aumentato di un anno rispetto all'effettiva età anagrafica. Ciò determina, per tali categorie di iscritti, un aumento delle pensioni di vecchiaia (o delle quote di pensione) calcolate con il sistema contributivo. L'integrazione al minimo della pensione, riservata a chi, nell'intera vita lavorativa, si limita a versamenti del solo contributo minimo, sarà gradualmente rimodulata sino a € 9.000 annui, mantenendo, peraltro, un buon tasso di sostituzione rispetto ai redditi prodotti e dichiarati. Si tratta di una riforma equilibrata sulla falsariga della c.d. "Riforma Dini" ([legge 335/95](#)) che riserva una particolare attenzione all'adeguatezza delle prestazioni delle future generazioni senza penalizzare i diritti e le aspettative degli iscritti già pensionati o prossimi al pensionamento. L'entrata in vigore del nuovo Regolamento della Previdenza è prevista, dopo l'approvazione Ministeriale, per il 1°/1/2024».

La riforma di Cassa Forense dovrà ora passare al vaglio dei Ministeri Vigilanti prima di entrare in vigore il 01.01.2024. A mio giudizio, la riforma di Cassa Forense si

discosta, e non poco, dal programma di Governo e dovrà essere assentita dai Ministeri Vigilanti dove la politica non è assente. E' un bene o è un male? Ai posteri l'ardua sentenza.

Io credo che la Previdenza vada ripensata nel suo impianto generale seguendo il pensiero del Prof. Mattia Persiani per il quale: «Se mai, è da dire che i giudici costituzionali hanno evitato di definire il concetto di “mezzi adeguati alle esigenze di vita” anche a ragione di ciò che, quando sono stati chiamati a scrutinare disposizioni della legge che dettavano i criteri per determinare l'importo delle prestazioni previdenziali, hanno, quasi sempre, fatto affidamento alla discrezionalità del legislatore e, quindi, hanno supposto che le prestazioni previste fossero idonee a garantire “mezzi adeguati alle esigenze di vita” alla sola condizione che non risulti violato il “principio di ragionevolezza”. E molto probabilmente è questa la ragione per cui i giudici costituzionali, più che ricondurre il sistema previdenziale ai principi costituzionali, si sono assai spesso limitati a razionalizzare un complesso legislativo disorganico e poco perequato, limitandosi ad applicare, all'inizio, il “principio di eguaglianza” e, poi, ad applicare alle prestazioni pensionistiche, sia pure in modo incerto, il tradizionale “principio di corrispettività”. Peraltro, il “principio di corrispettività” e quello di “proporzionalità” sono il cavallo di battaglia utilizzato da quanti, come già accennato, privilegiano la tutela dei diritti acquisiti e, quindi, degli interessi individuali. Senonché, è necessario insistere nel far presente che, quando si tratta di tutela previdenziale, è errata l'utilizzazione di quei principi. Ed infatti, il “principio di corrispettività” e quello di “proporzionalità” hanno senso soltanto per la retribuzione in quanto, per questa, forniscono il necessario punto di equilibrio tra interessi privati individuali in conflitto: gli interessi di chi possiede i mezzi di produzione e vuole ricavare dalla loro utilizzazione il maggior profitto possibile e gli interessi di quanti lavorano per vivere e per i quali la retribuzione costituisce l'unico mezzo di sostentamento. Non ha senso, invece, applicare il “principio di corrispettività” e quello di “proporzionalità” alle prestazioni pensionistiche. Ciò perché, la prospettiva nella quale deve essere presa in considerazione la tutela previdenziale è diversa da quella nella quale si confrontano interessi individuali. Al riguardo, è sufficiente ricordare che Giuseppe Di Vittorio nel corso dei lavori preparatori dell'Assemblea Costituente, affermò che «attraverso la previdenza statale la collettività nazionale adempie un suo dovere verso i lavoratori che si trovano in condizioni di bisogno». Ond'è che le prestazioni previdenziali, a differenza della retribuzione, non sono destinate a superare un conflitto di interessi privati, ma soddisfano un interesse pubblico generale in quanto hanno la funzione di adempiere ad un “dovere della collettività nazionale”. Hanno, cioè, la funzione di soddisfare l'interesse non già di chi ha versato i contributi previdenziali, ma di chi si trova in condizioni di bisogno e attende dalla solidarietà dell'intera collettività organizzata dallo Stato ([art. 2 Cost.](#)) gli sia garantito l'effettivo esercizio dei diritti civili e politici

(secondo comma, [art. 3 Cost.](#)). Si aggiunga che, il “principio di corrispettività”, se è stato utilizzato per difendere i cosiddetti diritti acquisiti, non ha fatto avvertire l'esigenza di verificare se anche i minimi di pensione (che i giudici costituzionali considerano “nucleo essenziale di protezione previdenziale”) garantiscano o no i “mezzi adeguati alle esigenze di vita”» (L'evoluzione del sistema pensionistico in Previdenza sociale, vincoli di bilancio, andamenti demografici, un diritto in cambiamento? a cura di Guido Canavesi, maggio 2019).

La situazione della avvocatura italiana è allo stremo al punto che il prelievo previdenziale obbligatorio per moltissimi oggi è insopportabile. La riforma porta, a conti fatti, ad un impoverimento previdenziale per tutti. I decisori della politica forense dovrebbero partire di qui per disegnare il futuro. C'è un problema demografico e reddituale e di distribuzione del reddito, dentro la categoria, oggi detenuto da una ristrettissima minoranza. Siamo in periodo di rinnovo dei COA e CNF ma francamente non vedo affrontati questi problemi con la necessaria lucidità, ma solo la consueta corsa sfrenata alle poltrone.

Il marketing narrativo

Mi pare si possa definire come l'arte di affabulare nella comunicazione strategica per convincere sulla bontà del servizio così da entrare in empatia con gli iscritti.
Rinvio comunque al testo di Andrea Fontana, Joseph Sassoon e Roman Soranzo, *Marketing narrativo*, 2011, Edizione Franco Angeli, per ogni approfondimento.

di Paolo Rosa

L'affabulazione, cioè la capacità di sviluppare un argomento in forma narrativa, è una componente essenziale degli strumenti di comunicazione di chiunque aspiri ad acquisire una posizione di leadership.

IN QUESTA LOGICA EVIDENTEMENTE LE VOCI CONTRARIE AL MAINSTREAM CORRENTE NON HANNO SPAZIO E VENGONO CANCELLATE ANCHE DALLE MANIFESTAZIONI UFFICIALI.

Un esempio classico, a mio giudizio, è segretare agli iscritti, obbligati per legge ad esserlo, una riforma previdenziale per "*rigore istituzionale*" siccome soggetta alla approvazione ministeriale.

A Santa Lucia l'AdEPP ha presentato il XII Rapporto sulla previdenza privata.

Santa Lucia, patrona di Siracusa, protegge la vista!

È una miniera di dati che invito a leggere direttamente sul sito istituzionale ancorché mancanti di quelli utili a valutare la sostenibilità di lungo periodo, che non è proprio un aspetto trascurabile per delle casse di Previdenza che hanno volontariamente rinunciato agli aiuti di Stato.

In questo articolo focalizzo l'attenzione sul patrimonio ed investimenti.


Riprendo quindi il n. 5.1-2-3 L'evoluzione del patrimonio.

«5.1 IL PATRIMONIO COMPLESSIVO

Negli ultimi sette anni il Patrimonio delle Casse di Previdenza ha registrato una crescita continua e costante passando dai circa 65,6 miliardi di euro del 2013 ai circa 108 miliardi di euro di fine 2021 con un incremento complessivo di 64 punti percentuali.

Tale incremento ha riguardato tutti gli anni in analisi con un tasso di crescita percentuale pari al 9,55% tra il 2013 e il 2014, al 4,96% tra il 2014 e il 2015 e al 6,05% tra il 2015 ed il 2016, 6,6% tra il 2016 ed il 2017, 2% tra il 2017 ed il 2018, 10,33% tra il 2018 ed il 2019, 4,25% tra il 2019 ed il 2020 e 7,84% nell'ultimo anno considerato con una media di incremento annuale pari a circa il 6,5%.

La crescita va analizzata alla luce di due fattori interconnessi ovvero, da un lato i contributi complessivamente incassati sono superiori alle uscite derivanti dalle prestazioni erogate - per un saldo positivo complessivo di circa 25 miliardi nel periodo di analisi - e dall'altro i rendimenti conseguiti sugli attivi che ammontano a circa 1,9% netto annuo in media tra il 2013 ed il 2021.



**FIGURA 5.1: EVOLUZIONE DEL PATRIMONIO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI PRIVATI
(DATI IN MILIARDI DI EURO)**

5.2 L'ASSET ALLOCATION

Tutte le Casse di Previdenza hanno adottato, negli anni, una gestione del patrimonio volta a ridurre il rischio di esposizione proprio degli investimenti.

Per raggiungere un basso rischio è stato necessario, negli anni, diversificare il portafoglio, ridistribuendo in maniera appropriata il patrimonio nei diversi asset. Come vedremo in seguito, le Casse oltre ad aver modificato in "cosa" investire (emblematico in tal senso la contrazione degli investimenti di carattere immobiliare) hanno anche adeguato il "come" investire, affiancando o sostituendo alle scelte gestionali tradizionali nuovi strumenti finanziari.




FIGURA 5.2: ASSET ALLOCATION DEGLI ENTI PREVIDENZIALI PRIVATI FINE 2021

In Figura 5.2 vengono riportate le diverse *asset class* con le relative percentuali investite a fine 2021.

Si nota come vi siano tre componenti predominanti ovvero i **fondi di investimento mobiliari** per una quota del 32,4%, **altri fondi di investimento** per il 21,8% e **Titoli di Stato** con una quota del 13,7%.

Nella voce “altre attività” sono ricompresi i crediti di natura previdenziale.

5.3 EVOLUZIONE DELL’ASSET ALLOCATION DAL 2013 AL 2021

In Tabella 5.1 viene riportata la composizione dell’attivo dal 2013 al 2021 a valori di mercato.

La tabella mostra come vi sia stato – nel corso degli anni – un cambiamento degli investimenti nelle diverse *asset class* sempre secondo il criterio della diversificazione e della riduzione del rischio che non può non considerare la congiuntura economica.

In termini assoluti, sono molto rilevanti le variazioni degli investimenti in:

- fondi mobiliari, passati da 8,3 miliardi di euro del 2013 ai quasi 35 di fine 2021, quindi più che quadruplicati;
- immobili direttamente posseduti – passati da 11,5 miliardi di euro del 2013 ai circa 4,7 miliardi attuali;
- componente azionaria, quasi raddoppiata (da 4,1 miliardi di euro a 7,7 miliardi di euro).

TABELLA 5.1: COMPOSIZIONE DELL'ATTIVO A VALORI DI MERCATO (DATI DI FINE ANNO, IMPORTI IN MILIONI DI EURO)

Attività	2013	...	2018	2019	2020	2021
Liquidità	4.916	...	5.731	6.736	8.297	7.164
Titoli di Stato	12.938	...	14.589	15.201	15.781	14.746
Altri titoli obbligazionari	6.530	...	4.938	5.404	4.295	5.769
Azioni	4.075	...	7.135	8.073	7.095	7.759
Fondi di investimento mobiliare	8.305	...	22.269	26.910	29.884	34.922
Altri fondi di investimento	10.425	...	18.883	20.403	21.181	23.480
Immobili direttamente posseduti	11.521	...	4.894	4.418	4.179	3.678
Partecipazioni in società immobiliari	582	...	531	528	521	546
Polizze assicurative	435	...	510	582	591	618
Altre attività	5.913	...	7.524	7.734	8.888	9.228
Totale	65.640	...	87.004	95.989	100.712	107.910
Variazione sull'anno precedente				10,33%	4,92%	7,15%

Considerando le percentuali investite nelle diverse *asset class* nel corso degli anni, si possono interpretare in maniera più precisa e puntuale le variazioni.

La composizione relativa dei vari asset fornisce, infatti, un quadro dei futuri risultati delle politiche di investimento adottate dalle Casse.

Dalla tabella, e dal successivo grafico in Figura 5.3, si possono trarre le seguenti conclusioni:

- **Investimenti in Titoli di Stato:** pur rimanendo uno dei veicoli d'investimento maggiormente utilizzato, si registra un decremento non trascurabile della quota parte investita in tale asset, essendo questa passata dal 19,7% del 2013 al 13,7% del 2021.
- **Fondi di investimento:** si **registra un aumento considerevole poiché** circa il 53% degli investimenti delle Casse confluisce in fondi comuni (mobiliari e non). Tale quota era circa il 28,6% nel 2013.

Nei capitoli successivi focalizzeremo l'attenzione sugli *investimenti immobiliari*, *investimenti obbligazionari* e *investimenti azionari*.




FIGURA 5.3: ANDAMENTO DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ (% SUL TOTALE)

Le Casse hanno distribuito, negli anni, in modo diverso il loro capitale nelle diverse asset class. Per meglio comprendere quanto siano diverse le percentuali del patrimonio investito nei diversi strumenti finanziari, in Figura 5.4 vengono mostrati, per ogni strumento, il valore medio percentuale, i valori massimo e minimo ed il secondo e terzo quartile. Dalla figura si può notare, per esempio, che gli investimenti in titoli di stato vanno dalla 0% al 80%. In modo simile si comportano gli investimenti in OICVM.




FIGURA 5.4 DISTRIBUZIONE DEGLI INVESTIMENTI DELLE CASSE NEI DIVERSI STRUMENTI - DATI 2021

»

Mi pare di poter dire che nel corso degli anni vi è stata l'assunzione di un rischio maggiore negli investimenti del resto riconosciuto quando si legge che, *“incremento giustificato anche dalla necessità di accrescere i rendimenti e compensare i bassi rendimenti sugli altri strumenti”*, con più del dimezzamento degli immobili direttamente posseduti, con la componente azionaria quasi raddoppiata e con il più del raddoppio degli investimenti in OICR/OICVM e polizze assicurative, passato dal 24,9% al 52,9%.

Il Report invece non offre dati, almeno io non li ho rinvenuti, su:

- crediti delle Casse verso gli iscritti e loro esigibilità 8,6%, e quindi non proprio bruscolini, su 107,9 miliardi: sarebbe utile conoscere, attraverso il fondo di svalutazione crediti con cui si mira a coprire sia le perdite di inesigibilità dei crediti già manifestatesi, sia quelle perdite non ancora manifestatesi ma che l'esperienza e la conoscenza dei fatti di gestione inducono a ritenere siano già intrinseche nei saldi esposti in bilancio, la situazione reale che ha una immediata ricaduta sui saldi del bilancio stesso.
- entità del debito previdenziale latente; non è una mia invenzione, esiste ed è un macigno di notevoli dimensioni;
- funding ratio (il f.r. misura il rapporto tra il complesso delle attività e quello delle passività e valuta ad una certa data il livello di copertura di un trattamento previdenziale. Per i regimi a ripartizione, come le Casse, è un indicatore del grado

di capitalizzazione del sistema e una parziale misura del livello di garanzia per gli iscritti attivi e pensionati);

- esame dei vari bilanci tecnici e valutazione delle relative criticità prima di arrivare a situazioni critiche come, da ultimo, per INPGI1 riportata *ex lege* in INPS;

- dipendenza, nel tempo, delle pensioni più che dai contributi, dal patrimonio e suo rendimento con tutti i rischi finanziari che ciò comporta, mancando la garanzia finale dello Stato;

- perché le Casse che nelle varie aggiudicazioni si definiscono “Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico” non applicano il codice appalti anche per gli investimenti?

- descrizione degli advisory committee partecipati dalle Casse.

Sarebbe bello che il Centro Studi integrasse il Report, come da tempo vado segnalando, anche con queste valutazioni per offrire agli iscritti un rapporto completo, altrimenti è come ritrovarsi in cucina con Amadori o a Natale con la Coca Cola.

Con l’occasione auguro buone Feste a tutti i miei lettori.



Legislatura 18^a - Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale - Resoconto sommario n. 51 del 05/10/2022

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI
DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE**

MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 2022

51^a Seduta

Presidenza del Presidente

NANNICINI

La seduta inizia alle ore 14.05.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).



Legislatura 18ª - Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale - Resoconto sommario n. 51 del 05/10/2022

ALLEGATO

RELAZIONE FINALE SULL'ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE

(Testo approvato nella seduta del 5 ottobre 2022)

Parte I - L'attività della Commissione

Parte II - Temi e proposte

- 2.1 Lo schema di Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in materia di politiche di investimento, conflitti di interessi e banca depositaria: situazione attuale, profili di attenzione e possibili soluzioni
- 2.2 L'attività di controllo sull'assetto organizzativo nonché sulle principali informazioni contabili degli Enti gestori "privati" di forme di previdenza e assistenza obbligatorie: situazione attuale, profili di attenzione e strategie future
- 2.3 I fondi sanitari integrativi: situazione attuale, profili di attenzione e possibili soluzioni
- 2.4 Il ruolo svolto dalle assicurazioni nell'erogazione delle prestazioni collegate alla previdenza complementare/integrativa di II° pilastro
- 2.5 L'attività degli Istituti di patronato e di assistenza sociale: situazione attuale, profili di attenzione e possibili soluzioni
- 2.6 INPS: valutazione d'impatto delle misure adottate in risposta all'emergenza sanitaria
- 2.7 Il ruolo degli investitori istituzionali: investimenti nell'economia reale, regolamentazione e modelli di tassazione

Allegati: 4

Parte I - L'attività svolta dalla commissione

La Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale (di seguito anche la Commissione) ha svolto un approfondito lavoro di studio e di analisi sul sistema previdenziale, volto a evidenziare le possibili criticità del modello di *corporate governance* degli enti gestori di forme pensionistiche e delle relative politiche di investimento, nonché i limiti di funzionalità dei servizi resi alla collettività. Per acquisire elementi informativi utili sono state avviate due indagini conoscitive:

§ sulle politiche di investimento e spesa dei fondi pensione e delle casse professionali;

§ sulla funzionalità del sistema previdenziale obbligatorio e complementare, nonché del settore assistenziale, con particolare riferimento all'efficienza del servizio, alle prestazioni fornite e all'equilibrio delle gestioni.

In tali ambiti, sono stati auditi:

§ i rappresentanti delle istituzioni coinvolte nella vigilanza sugli enti di previdenza pubblici e privati disciplinati dai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996 (di seguito "Casse professionali");

§ i rappresentanti dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) e di diverse Casse professionali;

§ i rappresentanti dei dipendenti e degli iscritti.

All'INPS e alle Casse professionali sono stati inoltre sottoposti appositi questionari relativi a tematiche specifiche, quali il patrimonio immobiliare^[1] detenuto; l'assetto organizzativo e le principali informazioni contabili degli Enti gestori "privati" di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; la destinazione d'uso dei contributi integrativi, le politiche di sostegno nei confronti dei nuovi iscritti; l'assistenza sanitaria integrativa offerta da ogni ente.

Il 16 aprile 2019 ([resoconto sommario](#)) si è svolta l'audizione del Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, on. Claudio Durigon, durante la quale sono state approfondite le problematiche alla base della mancata adozione del regolamento previsto dall'articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011 (convertito dalla legge n. 111 del 2011), in materia di investimento delle risorse finanziarie delle Casse professionali, dei conflitti di interessi e del soggetto depositario dei fondi.

Nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle politiche di investimento e spesa dei fondi pensione e delle casse professionali si è tenuta, in data 7 maggio 2019 ([resoconto sommario](#)), l'audizione del Presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip), il quale ha rappresentato il quadro di sintesi degli attivi delle Casse professionali e le attività di vigilanza svolte dalla

Commissione, segnalando, in primo luogo, la criticità legata alla mancata adozione di regole comuni sugli investimenti delle Casse professionali, in un contesto normativo caratterizzato dall'introduzione di regole sempre più armonizzate per gli investitori istituzionali. Con riferimento allo schema di Regolamento sugli investimenti posto in consultazione, il Presidente della Covip ha fatto presente che il testo, prima di essere approvato, potrebbe per taluni aspetti essere adeguato ai mutamenti intervenuti nel contesto normativo. Inoltre, è stata evidenziata l'opportunità di una revisione dei rapporti tra le amministrazioni vigilanti e le casse, che attualmente risultano sostanzialmente incentrati sulla repressione di gravi violazioni di legge, con il conseguente commissariamento dell'ente. Secondo il Presidente della Covip tale approccio potrebbe essere integrato con una serie di procedure di intervento dotate di adeguata gradualità.

Il 28 maggio 2019 ([resoconto sommario](#)) si è svolta l'audizione del Presidente della Sezione di controllo sugli enti della Corte dei conti, dott.ssa Enrica Laterza, accompagnata dal dott. Vincenzo Busa, dal dott. Natale Maria Alfonso D'Amico e dalla dott.ssa Francesca Padula, consiglieri della Sezione di controllo sugli enti. La Corte ha relazionato sulla sostenibilità della gestione degli enti previdenziali privati, evidenziando alcune situazioni critiche (CIPAG e INPGI) che hanno condotto la Commissione a effettuare ulteriori approfondimenti. Come la Covip, anche la Corte dei Conti ha, inoltre, sottolineato la necessità di completare il quadro giuridico che conforma l'attività di investimento delle Casse professionali.

Di conseguenza, l'11 giugno 2019 ([resoconto sommario](#)) sono stati auditi il Presidente della Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti (CIPAG) e il Presidente del collegio sindacale dell'ente. Il 18 giugno 2019 ([resoconto sommario](#)), proseguendo il filone di approfondimento relativo alle singole Casse, si è svolta l'audizione del Presidente dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI) e del Presidente del collegio sindacale dell'ente.

Dopo aver ascoltato i rappresentanti delle Casse che hanno manifestato i maggiori limiti in termini di sostenibilità, è ripresa l'attività di approfondimento specifico delle politiche di investimento e di spesa degli enti gestori, mediante l'audizione dei rappresentanti delle Casse più significative, caratterizzate da un totale dell'attivo superiore ai 10 miliardi di euro e, dunque, da una maggiore complessità del processo di allocazione delle risorse. Il 9 luglio 2019 ([resoconto sommario](#)) sono stati auditi il Presidente della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti (CNPADC) e il Presidente del collegio sindacale dell'ente. Il 23 luglio 2019 ([resoconto sommario](#)) si è tenuta l'audizione del Presidente dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM) e del Presidente del collegio sindacale dell'ente. Il 29 ottobre 2019 ([resoconto sommario](#)) si è svolta l'audizione del Presidente della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e del Presidente del collegio sindacale dell'ente. Il 5 novembre 2019 ([resoconto sommario](#)) sono stati auditi il Presidente dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (Enasarco) e il Presidente del collegio sindacale dell'ente. Il 12 novembre 2019 ([resoconto sommario](#)) si è svolta l'audizione del Presidente della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e architetti liberi professionisti (Inarcassa) nonché del Presidente del collegio sindacale dell'ente.

Tutti i soggetti auditi hanno sottolineato che i processi decisionali di investimento dagli stessi adottati sarebbero sostanzialmente in linea con lo schema di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze posto in consultazione e non ancora definitivamente approvato. È stato rilevato, tuttavia, che alcune disposizioni dello schema, in particolare in relazione ai limiti quantitativi a specifiche categorie di investimenti, potrebbero costituire dei vincoli eccessivi all'operatività delle Casse, limitando l'attività di potenziale supporto delle Casse all'economia reale e, in particolare, alle PMI italiane. Nel corso delle medesime audizioni sono stati evidenziati anche profili di criticità connessi agli assetti della vigilanza attualmente vigenti, nonché al sistema di imposizione fiscale disomogeneo cui sono soggetti gli enti gestori di forme pensionistiche.

Oltre ai processi decisionali relativi agli investimenti, la Commissione ha esteso la sua attività d'analisi al complesso delle regole di governo delle Casse professionali. Un particolare approfondimento è stato effettuato in tale ambito mediante le audizioni, svoltesi negli uffici di presidenza del 16 luglio 2019 e del 18 febbraio 2020, del Commissario straordinario dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (Enpapi), prof. Eugenio D'Amico. Il Commissario, alla luce della sua esperienza, ha evidenziato con apposite relazioni specifici punti di debolezza del modello di *governance* degli enti gestori, invitando la Commissione ad una riflessione sull'adeguatezza dell'attuale assetto normativo rispetto alle specificità degli enti stessi.

Dopo aver approfondito i temi della *governance* e delle politiche di investimento, la Commissione si è concentrata, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale, sul tema dell'adeguatezza delle prestazioni per i lavoratori caratterizzati da un sistema di calcolo integralmente contributivo, redditi contenuti e discontinuità contributiva. In tale contesto, il 3 dicembre 2019 ([resoconto sommario](#)), sono stati auditi i rappresentanti dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (ENPAP), i quali hanno altresì consegnato alla Commissione un documento di approfondimento delle politiche di spesa dell'ente. L'ENPAP ha presentato nel dettaglio i risultati

raggiunti mediante azioni volte a sensibilizzare gli iscritti sul rapporto fra ammontare dei contributi e delle pensioni, stimolandoli attraverso tecniche di *nudge* alla scelta di un'aliquota contributiva superiore a quella minima.

Il 4 febbraio 2020 ([resoconto sommario](#)), si è svolta l'audizione del Presidente dell'Associazione degli enti previdenziali privati (ADEPP), mediante la quale è stato avviato uno specifico percorso della Commissione, volto ad approfondire le spese sostenute dalle Casse per l'assistenza sanitaria integrativa dei propri iscritti.

Il 14 gennaio 2020 ([resoconto sommario](#)) e il 25 febbraio 2020 ([resoconto sommario](#)) è quindi stato audito il Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

Ulteriori momenti di approfondimento sono stati dedicati all'audizione dei rappresentanti dei dipendenti e degli iscritti a diverse forme di previdenza, con l'obiettivo di approfondire i limiti di funzionalità del sistema. In particolare, nell'Ufficio di Presidenza del 2 luglio 2019 sono stati ascoltati i rappresentanti delle parti sociali coinvolte nel rinnovo del contratto nazionale dipendenti Casse previdenziali. Il 16 luglio 2019 sono stati auditi i rappresentanti della Federazione nazionale dei geometri e geometri laureati mobilitati (Geomobilitati). Il 10 dicembre 2019 sono stati auditi alcuni rappresentanti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sul tema dei lavoratori esattoriali. L'11 febbraio 2020 sono stati auditi alcuni rappresentanti di Federcontribuenti in merito alla questione dei cosiddetti "Silenti" Enasarco.

Con l'aggravarsi dello stato di emergenza legato all'epidemia di COVID-19, a seguito della sospensione delle sedute, è stato richiesto ai soggetti di cui era già stata programmata l'audizione di fornire una memoria come base di partenza per il futuro dibattito. Si tratta: di alcuni rappresentanti di Associazione stampa romana con riferimento alla situazione dell'INPGI; di alcuni rappresentanti del Consiglio nazionale degli ingegneri sul tema della gestione di Inarcassa; del Colap (Coordinamento libere associazioni professionali) sulla funzionalità del sistema previdenziale; della dott.ssa Concetta Ferrari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Da ultimo nella seduta del 24 Novembre 2020 n. 21 ([resoconto sommario](#)) la Sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, dott.ssa Francesca Puglisi ha evidenziato, l'importanza di una riflessione sull'adeguatezza dell'attuale assetto normativo del modello di *governance* degli enti gestori rispetto alle specificità degli enti stessi riportando in particolare alcune punti di debolezza evidenziati nell'ambito delle audizioni, svoltesi negli uffici di presidenza del 16 luglio 2019 e del 18 febbraio 2020, del Commissario straordinario dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (Enpapi), prof. Eugenio D'Amico. Sempre in tale occasione è emersa l'esigenza di una riflessione sul riordino dei fondi sanitari integrativi. Nella stessa seduta, la Commissione ha affrontato il tema del *welfare* sanitario e dell'efficienza del servizio offerto dalla sanità integrativa in relazione alle esigenze degli utenti, in particolare con riferimento all'importanza di prevedere forme di indennizzo o ristoro in relazione alla mancata copertura dai danni occorsi agli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da COVID-19.

Le audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale obbligatorio e complementare, nonché del settore assistenziale, con particolare riferimento all'efficienza del servizio, alle prestazioni fornite e all'equilibrio delle gestioni sono riprese in data 9 dicembre 2020 ([resoconto sommario](#)) con l'audizione del Presidente dell'Ente di mutua assistenza per i professionisti italiani (Emapi), dott. Demetrio Houlis. In seguito a questa seduta il presidente Puglia ha rassegnato le proprie dimissioni.

Le sedute sono riprese il 28 aprile 2021 ([resoconto sommario](#)) con la presidenza del presidente Nannicini. In tale occasione sono stati auditi il dottor Antonio Marzolla e la dottoressa Giovanna Ceribelli, rispettivamente Presidente e Presidente del collegio sindacale dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (Enasarco).

Il 18 maggio 2021 ([resoconto sommario](#)) si è proceduto all'audizione dei patronati CE.PA, C.I.P.L.A., C.I.P.A.S. e CO.P.A.S. Nella medesima data, la Commissione per avvalorare l'attività svolta in materia di controlli sull'operatività degli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale (di seguito anche Enti) ha pubblicato un apposito Programma di attività. Nella realizzazione del Programma, la Commissione ha promosso, sempre ai sensi della Legge istitutiva, anche apposite iniziative di carattere legislativo per migliorare la qualità della regolamentazione (*better regulation*) del settore.

Il 27 maggio 2021 ([resoconto sommario](#)) sono state sentite la dottoressa Marina Macelloni e la dottoressa Maria Iorio, rispettivamente Presidente e Direttore generale dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI).

Il 24 giugno 2021 ([resoconto sommario](#)) è stato nuovamente audito il Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dottor Pasquale Tridico.

Il 1° luglio 2021 ([resoconto sommario](#)) si è svolta l'audizione del Presidente della Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti (CIPAG), Diego Buono.

L'8 luglio 2021 ([resoconto sommario](#)) l'indagine conoscitiva è proseguita con l'audizione del Presidente dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM), dottor Alberto Oliveti.

Il 15 luglio 2021 ([resoconto sommario](#)) si è svolta l'audizione del Presidente della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (CNPR), dottor Luigi Pagliuca.

Il 22 luglio 2021 ([resoconto sommario](#)) è stato, invece, audito il Presidente della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e architetti liberi professionisti (Inarcassa), arch. Giuseppe Santoro, accompagnato dal Direttore generale, dott. Marco Mizzau, dal Responsabile della direzione patrimonio, dott. Alfredo Granata, e dalla Dirigente della funzione amministrazione e controllo, dott.ssa Catia Pascucci.

Il 29 luglio 2021 ([resoconto sommario](#)), con l'audizione del Presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dottor Guglielmo Loy, si è svolta l'ultima seduta prima della pausa estiva. Il ciclo di audizioni dell'indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale è quindi ripreso il 23 settembre ([resoconto sommario](#)) con l'audizione del Presidente dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (ENPAPI), dott. Luigi Baldini, accompagnato dal direttore generale, prof. avv. Francesco Rabotti, e dal dirigente responsabile dell'area finanza, dottor Mauro Musi.

Il 28 ottobre 2021 ([resoconto sommario](#)) si è svolta l'audizione del Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL), Franco Bettoni, accompagnato dal direttore generale, avv. Giuseppe Lucibello.

Il 9 novembre 2021 ([resoconto sommario](#)) è stato audito il Presidente della Società per lo sviluppo del mercato dei fondi pensione (Mefop), dottor Mauro Maré.

Le sedute nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale sono quindi proseguite il 31 marzo 2022 ([resoconto sommario](#)) con l'audizione del Presidente dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI), dottoressa Marina Macelloni, e del Direttore generale dell'Ente, dottoressa Mimma Iorio; il 7 aprile ([resoconto sommario](#)) con l'audizione del Segretario generale dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass), dottor Stefano De Polis; il 14 aprile ([resoconto sommario](#)) con l'audizione del Presidente della Cassa nazionale del notariato (CNN), dottor Francesco Giambattista Nardone; il 21 aprile ([resoconto sommario](#)) con l'audizione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali Fabio Migliorini (FP CGIL), Marco Di Caro (UIL PA), Luca Malcotti (UGL TERZIARIO), Andrea Ladogana e Pierluigi Sernaglia (CISL FP); e il 5 maggio ([resoconto sommario](#)) con l'audizione del Presidente della Covip, professor Mario Padula.

Le sedute relative a questo filone d'indagine sono state temporaneamente interrotte in data 19 maggio 2022 ([resoconto sommario](#)) quando si è proceduto all'audizione del responsabile della direzione Regolamentazione e vigilanza del sistema finanziario del Ministero dell'economia e delle finanze, dott. Stefano Cappiello. Sono quindi riprese in data 26 maggio 2022 ([resoconto sommario](#)), quando si è proceduto all'audizione del professor Carlo Cottarelli.

In data 7 giugno 2022 ([resoconto sommario](#)) si è svolta l'audizione del Direttore generale dell'Ufficio centrale degli archivi notarili (UCAN), dottor Renato Romano, accompagnato dal direttore del servizio affari generali e bilancio dell'UCAN, dottor Marcello Cosio.

Il 15 giugno 2022 ([resoconto sommario](#)) è stato audito il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), professor Tiziano Treu, accompagnato dal consigliere Michele Faioli. Si è quindi proceduto all'approvazione della relazione sulla riforma dei Patronati ([resoconto sommario](#)) nel corso della stessa giornata.

Il 16 giugno 2022 ([resoconto sommario](#)) si è svolta l'audizione del Presidente dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (Enasarco), dottor Alfonsino Mei, accompagnato dalla Presidente del collegio dei sindaci, dottoressa Sara Armella, dal Direttore generale, dottoressa Carolina Farina, e dal responsabile della comunicazione, dottor Stefano De Martino.

Infine, il 22 giugno 2022 ([resoconto sommario](#)) è stato audito il Presidente dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti (ENPAF), dottor Emilio Croce, accompagnato dal Direttore generale, avvocato Marco Lazzaro.

Di seguito si riportano in forma sintetica le principali evidenze emerse suddivise per le varie aree oggetto di analisi.

Parte II - Temi e proposte

2.1. Lo schema di Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in materia di politiche di investimento, conflitti di interessi e banca depositaria: situazione attuale, profili di attenzione e possibili soluzioni

L'articolo 14, comma 3, del Decreto legge n. 98 del 2011 prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita la COVIP, adotti disposizioni volte a regolare l'investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, i relativi conflitti di interessi e la disciplina del depositario dei fondi.

Il 14 novembre 2014, il MEF ha sottoposto a consultazione pubblica sino al 5 dicembre 2014 lo *"Schema di Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita la COVIP, ex articolo 14, comma 3 del decreto legge n. 98 del 2011, recante disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, dei conflitti di interessi e di depositario"*.

Lo schema di regolamento posto in consultazione introduce principi prudenziali di gestione del portafoglio, secondo criteri di composizione e di diversificazione dello stesso, limiti di investimento per *asset class*, nonché di gestione dei rischi d'investimento, al fine di assicurare che l'attività d'investimento degli enti previdenziali privati sia coerente con il profilo di rischio e con la struttura temporale delle passività da esso detenute, in modo tale da assicurare l'equilibrio finanziario nonché la sicurezza, la redditività e la liquidabilità degli investimenti.

Lo schema prevede che i fondi possono essere investiti *"sia in forma diretta che in forma indiretta tramite convenzioni"*. La scelta del gestore deve essere effettuata sulla base di un processo di selezione che garantisca la trasparenza e la competitività del procedimento, improntato a criteri di proporzionalità, tale da assicurare la coerenza tra le modalità gestionali e gli obiettivi fissati preventivamente dagli amministratori.

La strategia d'investimento degli enti, compresi gli obiettivi che si intendono realizzare e i rischi connessi alla tipologia d'investimento, deve essere articolata e resa nota in un documento sulla politica d'investimento, di cui è prevista anche la pubblicazione sul proprio sito internet.

L'autorità di vigilanza (COVIP) riveste un ruolo fondamentale in termini di controllo sia dell'adeguatezza della struttura organizzativa, professionale e tecnica, che delle procedure tanto per l'attività d'investimento quanto per il monitoraggio e la gestione del rischio. Gli enti devono avvalersi di un depositario (banca), tenuto a seguire le direttive dell'ente previdenziale o del gestore, salvo che non siano contrarie alla legge, allo Statuto dell'ente o al Regolamento stesso.

Data la natura regolamentare del decreto, il 24 settembre 2015 è intervenuto il parere del Consiglio di Stato che ha sospeso ogni pronuncia sullo schema di regolamento in esame, in attesa che il MEF provvedesse ad acquisire e trasmettere il parere dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in ordine alla questione relativa all'applicabilità o meno, alle procedure di selezione dei gestori e dei depositari nell'ambito della gestione indiretta delle risorse finanziarie degli enti, delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

Alla richiesta di parere del MEF, l'ANAC ha dato riscontro il 10 dicembre 2015, affermando che *"in ordine alla selezione del gestore, la sola procedura di evidenza pubblica sia in grado di assicurare una adeguata tutela degli interessi dell'ente previdenziale e degli aderenti e il perseguimento degli obiettivi indicati, nonché di garantire appieno il controllo sui procedimenti di esternalizzazione"*.

Con il citato parere veniva, pertanto, specificato che, per la selezione dei soggetti deputati a svolgere le funzioni di gestore delle risorse e di depositario, gli Enti di previdenza devono applicare le procedure di evidenza pubblica previste dal Codice dei contratti pubblici.

Tale orientamento derivava anche dalla pronuncia del Consiglio di Stato che, con parere n. 517/2016 del 26 febbraio 2016, aveva ritenuto che i suddetti servizi non rientrassero nella definizione di "servizi finanziari esclusi" dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici e che, pertanto, agli stessi si applicassero le procedure competitive da esso previste.

La Sezione Consultiva per gli atti normativi e regolamentari giungeva a tale conclusione aderendo ad analogo parere espresso in merito dall'ANAC, investita della questione con richiesta AG 90/15/AP del 10 dicembre 2015.

Quest'ultimo parere veniva reso alla luce di quanto allora previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n.163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici), che è stato tuttavia oggetto di un successivo intervento normativo di modifica.

Il Consiglio di Stato ha inoltre manifestato perplessità su alcune previsioni contenute nello schema di decreto messo in consultazione (a titolo esemplificativo sugli "investimenti e operazioni consentiti", sui "limite agli investimenti" nonché sull'operatività in "strumenti derivati").

Alla consultazione pubblica proposta dal MEF sullo schema di decreto hanno risposto diversi *stakeholder*, tra i quali, Abi, Ania, Cassa Forense, Inarcassa, Adepp, Enasarco, Enpacl, Enpapi, ed Enpam.

Le principali istanze rappresentate in sede di consultazione hanno riguardato:

§ le definizioni contenute nello schema di decreto ministeriale, tra cui, la definizione di "investimenti immobiliari";

§ la necessità di chiarimenti relativi ai criteri di proporzionalità riferiti alla trasparenza e alla competitività del processo di selezione dei gestori. Enpapi ed Enpam hanno ampiamente manifestato la necessità di escludere l'applicazione alle Casse del codice dei contratti pubblici;

§ alcune criticità connesse alla redazione di un prospetto riepilogativo degli investimenti a valori correnti. A parere di diversi portatori di interessi, le informazioni contenute nel prospetto sono sostanzialmente identiche a quelle trasmesse a COVIP con conseguente duplicazione degli oneri informativi;

§ l'opportunità di individuare limiti agli investimenti meno stringenti e in grado di assicurare anche una flessibilità operativa, necessaria soprattutto nelle fasi di significativa volatilità del mercato;

§ la durata e le previsioni contenute nelle disposizioni transitorie.

Allo stato, nonostante i costanti richiami istituzionali (in particolare della Corte dei Conti e della Covip) al completamento del quadro normativo che riguarda gli enti previdenziali privati, il citato regolamento ministeriale non è stato ancora adottato.

La Commissione ha svolto diverse audizioni (vedi *supra*) volte ad acquisire elementi informativi circa lo stato del processo di completamento del quadro regolamentare relativo agli Enti di Previdenza cosiddetti "privatizzati" (di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994) e "privati" (di cui al decreto legislativo n. 103 del 1996).

Nella seduta del 19 maggio 2022, la Commissione, su indicazione del Ministro dell'economia e delle finanze al quale aveva richiesto di fornire notizie ed elementi di carattere amministrativo o tecnico occorrenti per integrare l'informazione sulla questione in esame, ha audito il dott. Stefano Cappiello, Dirigente Generale della Direzione Regolamentazione e Vigilanza del Sistema Finanziario - Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro.

Nel corso dell'audizione è emerso che, a seguito della modifica dell'articolo 19, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici, risultava essere stata introdotta una nuova definizione di "servizi finanziari esclusi" dall'ambito di applicazione delle procedure di evidenza pubblica, nella quale sembravano potersi ricomprendere anche i processi di selezione dei gestori e dei depositari.

In coerenza con le citate innovazioni normative, i Ministeri preposti alla definizione del testo regolamentare hanno ritenuto che potessero sussistere i margini affinché gli Enti previdenziali applicassero, nell'ambito dei processi di selezione in questione, i principi generali in materia di concorrenza, economicità, efficacia, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, senza tuttavia essere tenuti a svolgere delle procedure di evidenza pubblica. Pertanto, il Ministero dell'economia e delle finanze, dopo aver acquisito il concerto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché il positivo avviso della COVIP, ha trasmesso nel 2021 un nuovo schema di decreto al Consiglio di Stato, tenendo conto di tale interpretazione, al fine di riscontrare la correttezza e, quindi, di poter procedere alla definitiva adozione della regolamentazione che esentasse gli Enti di previdenza dall'applicare la citata disciplina in materia di contratti pubblici.

Il Consiglio di Stato in data 23 novembre 2021, ha reso un parere interlocutorio con cui ha nuovamente chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze di sottoporre la questione all'ANAC. Quest'ultima, a sua volta, si è pronunciata in data 3 maggio 2022, affermando, in sintesi, che anche l'attuale ambito dei "servizi finanziari esclusi" in base al Codice dei contratti pubblici sia definito in maniera tale da non ricomprendere i servizi di gestione degli investimenti e di depositario. Pertanto, tali servizi dovrebbero essere acquisiti a esito di una procedura di evidenza pubblica.

Permane dunque una forte incertezza sull'orizzonte entro il quale potrà concludersi l'attuazione delle disposizioni volte a regolare l'investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, i relativi conflitti di interessi e la disciplina del depositario dei fondi.

Da una parte, ciò rappresenta un difetto di certezza del diritto che rende più complessa la vigilanza sull'attività delle Casse e ne disallinea il quadro normativo rispetto a quello applicabile ad altri investitori istituzionali.

Allo stesso tempo, appare evidente, anche alla luce delle osservazioni ricevute dai rappresentanti delle Casse, che lo schema di decreto posto in consultazione meriti un riesame che potrebbe evidenziare la necessità di alcune specifiche revisioni.

Particolari profili di criticità sono stati sollevati in merito alle procedure di selezione dei gestori e dei depositari nell'ambito della gestione indiretta delle risorse finanziarie degli Enti che, a legislazione vigente, prevedono l'assoggettamento degli enti alle disposizioni Codice dei contratti pubblici.

Ulteriori elementi di riflessione, nell'ottica del riesame dello schema potrebbero riguardare:

§ l'aggiornamento dell'articolato (in particolare delle definizioni) alla luce delle rilevanti modifiche intervenute negli ultimi anni nel decreto legislativo n. 58 del 1998 (Testo unico della finanza - TUF) e nel decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico bancario - TUB);

§ l'eliminazione dell'obbligo di redazione del "prospetto riepilogativo degli investimenti a valori correnti", contenente informazioni già disponibili in altri documenti contabili redatti dagli Enti stessi (rendiconti contabili periodici, segnalazioni di vigilanza alla Covip).

§ l'integrazione dei contenuti del Documento sulla politica di investimento prevedendo, ad esempio, che gli strumenti finanziari derivati possano essere utilizzati unicamente allo scopo di copertura dei rischi inerenti ad altri investimenti ed esplicite indicazioni in materia di selezione degli investimenti sulla base di criteri etici e di finanza sostenibile (fattori cosiddetti "ESG" ovvero di *Environmental, social, and corporate governance*);

§ la revisione dei limiti agli investimenti in termini di strumenti finanziari ammissibili e in termini di limiti alla concentrazione riferita sia al totale delle attività dell'Ente sia alla singola *asset class* oggetto di investimento. In tale ambito, particolare attenzione meriterebbe (entro un limite ben definito e rispondente a criteri di sana e prudente gestione) promuovere l'attività di investimento delle Casse nel capitale di piccole e medie imprese (PMI) con stabile organizzazione in Italia. Meritevoli di una riflessione appaiono anche i limiti di investimento previsti per le Casse, che si caratterizzano come investitori istituzionali di lungo termine, con riferimento ai titoli azionari del singolo emittente (5% se negoziato su mercati regolamentati e 10% negli altri casi). Tali limiti potrebbero essere rivisti considerando la possibilità, sempre nel rispetto di criteri di natura prudenziale, di consentire l'acquisto di partecipazioni di controllo in settori strategici anche e soprattutto in relazione all'ambito professionale della platea di riferimento;

§ l'introduzione di un obbligo per le Casse di avvalersi degli esperti indipendenti (ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 marzo 2015, n. 30) in caso di valutazione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari detenuti direttamente dall'Ente nonché delle partecipazioni in società immobiliari non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione;

§ l'opportunità di precisare che le risorse degli Enti sono depositate presso un unico depositario;

§ l'opportunità di rafforzare la trasparenza sull'adozione dei codici di comportamento (introduzione del principio *comply or explain*);

§ l'integrazione delle fattispecie di conflitti di interesse e il regime transitorio di entrata in esercizio dello schema di decreto.

Nell'ottica di una collaborazione fra istituzioni volta a favorire il completamento del quadro normativo, su iniziativa del Presidente della Commissione, il testo dello schema di decreto integrato seguendo i criteri di riesame appena elencati, è stato inviato al MEF e all'Associazione di categoria per le valutazioni di competenza.

La chiusura anticipata della Legislatura non ha consentito alla Commissione di portare a compimento tale attività, anche, ad esempio, attraverso la costituzione di un apposito gruppo di lavoro composto da rappresentanti degli Organismi di Vigilanza nonché delle Casse e dell'associazione di categoria.

2.2 L'attività di controllo sull'assetto organizzativo nonché sulle principali informazioni contabili degli Enti gestori "privati" di forme di previdenza e assistenza obbligatorie

Nel corso della sua attività la Commissione è stata oggetto di molteplici segnalazioni relative a presunte criticità operative in relazione ad alcuni Enti con particolare riferimento alla sostenibilità delle prestazioni, alla composizione della gestione previdenziale e assistenziale e alle relative forme di contribuzione, a possibili conflitti di interessi, alla corretta rappresentazione dei contributi degli iscritti nonché ai fondi appostati a copertura di rischi.

In materia, la Commissione ha, pertanto, svolto apposite audizioni sull'assetto organizzativo nonché sulle principali informazioni contabili di tutti gli Enti gestori "privati" di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

Tali controlli, tra l'altro, sono stati finalizzati ad analizzare la complessiva operatività degli Enti in termini di: *i*) attività di investimento, gestione e disinvestimento effettuata (con particolari approfondimenti su investimenti diretti e indiretti, contributi ritenuti inesigibili e fondi svalutazione iscritti); *ii*) trasparenza sui costi e attività di rendicontazione; *iii*) correttezza e trasparenza delle scelte gestionali, anche in termini di struttura temporale delle passività, di aderenza alle caratteristiche reddituali e socio-demografiche delle diverse platee di riferimento nonché di composizione qualitativa della gestione previdenziale e di quella assistenziale; *iv*) analisi delle attività e funzioni "rilevanti" esternalizzate; *v*) analisi delle politiche di remunerazione (intesa come ogni forma di pagamento o beneficio, incluse eventuali componenti accessorie corrisposta, direttamente o indirettamente, in contanti, strumenti finanziari o servizi o beni in natura) a organi di vertice e al personale rilevante in cambio delle prestazioni di lavoro o dei servizi professionali resi; *vi*) analisi delle politiche e delle strategie in materia di gestione e recupero dei crediti contributivi.

In data 12 maggio 2021, la Commissione ha richiesto a tutti gli Enti previdenziali la trasmissione di un'apposita relazione secondo uno *standard* dalla stessa definito (Allegato 1).

Ricevute le informazioni richieste, la Commissione ha svolto anche apposite audizioni con un primo campione di Enti, quali^[2]:

§ CIPAG - Cassa Geometri^[3].

§ INPGI - Gestione AGO^[4] (Assicurazione Generale Obbligatoria) - Cassa Giornalisti.

§ ENASARCO - Cassa Agenti e Rappresentanti di commercio^[5].

§ ENPAPI - Cassa Infermieri^[6].

§ CNPR - Cassa Ragionieri^[7].

§ INARCASSA - Cassa Architetti e Ingegneri^[8].

In parallelo, in data 13 gennaio 2022, la Commissione ha approvato l'avvio di un progetto di ricerca avanzata in collaborazione con il CNEL sulla documentazione acquisita dalla Commissione. La collaborazione si pone l'obiettivo di migliorare l'apparato conoscitivo a disposizione della Commissione e di rafforzare le funzioni di controllo, esercitate dalla stessa Commissione, ai sensi dell'articolo 56 della Legge n. 88 del 1989.

In tale ambito è stata, pertanto, avviata la redazione di uno studio che elabori, anche in chiave comparata, i dati sull'assetto organizzativo nonché sulle principali informazioni contabili, acquisiti dalla stessa Commissione. La pubblicazione dello studio è prevista per la fine del 2022.

Le indagini svolte sulla documentazione acquisita hanno evidenziato la necessità di indagini più approfondite volte a valutare:

§ l'adeguatezza quantitativa e qualitativa delle strutture organizzative dedicate agli investimenti finanziari e reali;

§ le ragioni della rilevante movimentazione di portafoglio su base annuale all'interno delle medesime *asset class*;

§ l'opportunità di favorire un incremento delle prestazioni di *welfare* erogate dagli enti a favore degli iscritti, alla luce della riscontrata sussistenza di diverse situazioni di avanzo della gestione assistenziale. La trasformazione digitale e con essa la maggiore flessibilità/precarizzazione del mondo del lavoro se, da un lato, confermano la funzione fondamentale delle prestazioni previdenziali erogate dagli Enti, dall'altro, dimostrano l'assoluta necessità per gli iscritti, nel corso dell'intero arco di vita lavorativo, di misure di carattere assistenziale, e più in generale delle varie forme di *welfare*, per far fronte alle crisi economiche, alla discontinuità dei redditi, al mercato del lavoro sempre più globalizzato, ad eventi straordinari come ad esempio l'emergenza da Covid-19, ecc. In tale ambito, particolare attenzione meritano, quindi le politiche di *welfare* (indennità di maternità, congedo parentale, assegno per il nucleo familiare, indennità giornaliera di malattia, di degenza ospedaliera e di disoccupazione, ecc.) che vengono erogate dai vari Enti.

§ l'efficacia e la correttezza di sistemi di remunerazione che prevedono l'erogazione di rilevanti compensi a esponenti di vertice delle Casse per la partecipazione a comitati consultivi/d'investimento degli OICR oggetto di investimento. Tali schemi schiudono a valutazioni in termini di conflitti di interesse, di indipendenza, di contenuti, tempistiche e attività effettivamente svolte da parte dei rappresentanti degli Enti;

§ i rischi connessi all'aumento, riscontrato in molti casi, dei crediti contributivi nei confronti degli iscritti. In materia si registrano, pertanto, profili di attenzione sulla correttezza e trasparenza del bilancio, sui criteri di valutazione, sulla mancata iscrizione di adeguati fondi di svalutazione crediti, sui meccanismi di recupero dei crediti stessi e sulla sostenibilità e adeguatezza delle prestazioni future;

§ l'adeguatezza dei fondi rischi rispetto ai procedimenti legali in corso ed al relativo *petitum*;

§ l'adeguatezza delle politiche di investimento, in particolare con riferimento alla consistenza delle attività in portafoglio detenute sotto forma di liquidità, attività immobiliari direttamente o indirettamente detenute e in OICR esteri.

Analizzando i casi più critici emersi nel corso dell'indagine e valutando i dati raccolti, la Commissione ha elaborato un'approfondita analisi sulla possibile riforma delle regole di gestione (*corporate governance*) applicabili agli enti previdenziali privati e privatizzati.

Nell'ordinamento italiano la legge riconosce alle società per azioni la possibilità di scegliere tra tre diversi modelli di gestione e di controllo: il modello tradizionale, il modello monistico e il modello dualistico^[9]. Tali modelli possono costituire un utile punto di riferimento, pur nella consapevolezza della unicità che caratterizza le casse previdenziali.

Esse sono, infatti, enti di natura privata (e per questo dotati di autonomia gestionale) che svolgono una funzione strettamente correlata all'interesse pubblico (ovvero la gestione del primo pilastro previdenziale per più di un milione di professionisti iscritti) in ragione della quale beneficiano di contributi obbligatori previsti da disposizioni di legge e sono soggetti a un complesso sistema di vigilanza che coinvolge tre ministeri (lavoro e politiche sociali, economia e finanze, giustizi), la corte dei conti, la Covip e il parlamento.

In termini di efficacia ed efficienza dei controlli non convince poi il "deterrente" previsto dall'articolo 3, comma 3^[10], del decreto legislativo n. 509 del 1994. Dalle indagini svolte, soprattutto con riferimento al commissariamento di Enpapi, tale previsione non ha costituito un valido argine alle condotte

irregolari. In particolare, i termini stringenti previsti dall'articolo citato per l'effettuazione dei rilevati da parte dei Ministeri vigilanti (60/30 giorni) non appaiono consoni per un'analisi critica dei voluminosi bilanci degli Enti.

Le indagini svolte hanno pertanto evidenziato tre specifiche *opzioni* di intervento in grado di determinare un miglioramento nell'efficacia e nell'efficienza della gestione degli enti previdenziali privati: *i)* armonizzare il quadro normativo ai modelli di governo societario tipizzati dal Codice Civile; *ii)* introdurre requisiti di professionalità, di onorabilità, criteri di nomina, di composizione, di genere e di comportamento degli organi sociali degli enti previdenziali; *iii)* razionalizzare gli assetti di vigilanza.

In particolare, la Commissione valuta positivamente un aggiornamento del decreto legislativo n. 509 del 1994 e del decreto legislativo n. 103 del 1996 prevedendo, ad esempio:

§ l'introduzione dei modelli *di corporate governance* tipizzati dal Codice Civile ossia: 1) il modello tradizionale; 2) il modello monistico; 3) il modello dualistico. In sintesi, sarebbero gli Enti stessi, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e finanziaria, ad esercitare la propria facoltà di scelta tra i tre sistemi di amministrazione e controllo previsti dal Codice Civile per le società per azioni;

§ l'introduzione di requisiti di professionalità, di onorabilità degli organi sociali e gli effetti/sospensione derivanti dalla perdita degli stessi;

§ l'introduzione di criteri di nomina (ad esempio il voto di lista), di composizione e di genere degli organi sociali;

§ l'introduzione di regole di comportamento degli organi sociali tra cui i poteri di denuncia dell'organo di controllo di irregolarità al Tribunale, alla Covip e alla Commissione;

§ l'introduzione di un sistema di remunerazione degli organi di vertice degli Enti collegato con i risultati dell'Ente stesso e da rendere pubblico e trasparente per il pubblico, per gli iscritti e per gli eventuali beneficiari delle prestazioni;

§ la valorizzazione del sito internet dell'Ente quale canale per pubblicare e mantenere aggiornate le informazioni rilevanti per il pubblico, per gli iscritti e per gli eventuali beneficiari delle prestazioni;

§ l'ulteriore valorizzazione del ruolo delle Associazioni di categoria e dei codici di comportamento;

§ la razionalizzazione degli assetti di vigilanza. Un tassello importante del quadro normativo della previdenza complementare è rappresentato dall'assetto della vigilanza di settore che è incentrato sulla Covip. Fondi negoziali, fondi aperti, piani individuali pensionistici (PIP) e fondi preesistenti sono iscritti in un unico albo (Albo dei Fondi pensione), suddiviso per sezioni, gestito dalla Covip, ente con personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal Ministero del Lavoro. La vigilanza condotta dalla Covip nei confronti delle forme pensionistiche complementari è a spettro esteso, includendo poteri regolamentari, informativi, ispettivi e sanzionatori. Sugli Enti previdenziali privatizzati o privati l'assetto delle vigilanza pubblica è, invece, più articolato e tutt'ora in fase di completamento^[11]. In tal ambito intervengono, oltre alla Covip, anche il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Corte dei Conti. Nel settore delle forme pensionistiche complementari, inoltre, è previsto l'intervento a vario titolo di intermediari finanziari autorizzati e assoggettati al TUF o al TUB. I fondi pensione aperti, infatti, sono promossi e poi anche gestiti da banche, Società di Gestione del Risparmio (SGR), Società di intermediazione Mobiliare (SIM) oltre che da imprese di assicurazione autorizzate al ramo VI. Su tali soggetti, oltre ai controlli della Covip che insistono sulla gestione del risparmio previdenziale, si aggiungono i poteri di vigilanza delle rispettive autorità di settore (CONSOB e Banca d'Italia) laddove tali intermediari svolgono le attività regolate dal TUF o dal TUB.

Per intervenire su tali profili di attenzione ed avviare un dialogo con i soggetti vigilati, su iniziativa del Presidente della Commissione, il testo del Decreto - integrato con i criteri di riesame appena elencati - è stato inviato all'Associazione di categoria per le valutazioni di competenza. La chiusura anticipata della legislatura non ha consentito alla Commissione di portare a compimento tale attività.

A parere della Commissione un intervento di riforma che renda più solide le regole di governo degli enti di previdenza in argomento potrebbe bilanciare adeguatamente un alleggerimento dei vincoli al processo di investimento.

Profili di attenzione poi sono emersi in tema di "adeguata" redditività del patrimonio degli Enti, sulla trasparenza dei costi nonché sull'attività di rendicontazione agli iscritti (tra cui, ad esempio, l'ISC - Indicatore Sintetico di Costo).

I dati raccolti sull'assetto organizzativo nonché sulle principali informazioni contabili hanno anche consentito alla Commissione di intercettare specifici profili di attenzione nei rapporti tra iscritti e Enti ed avviare le conseguenti azioni di controllo come di seguito sintetizzati.

In tale ambito, la Commissione ha posto la sua attenzione sulla gestione di ENASARCO, anche alla luce dei procedimenti giudiziari in corso relativi al rinnovo degli Organi di vertice dell'Ente.

Gli esiti delle attività svolte e dei significativi profili di criticità emersi nell'operatività della Fondazione sono stati trasmessi al Ministro del lavoro e delle politiche sociali (Cfr. Allegato 2).

Allo stato, la Commissione, ritiene necessaria una strategia complessiva di riordino del patrimonio della Fondazione (ottimizzazione della redditività ponderata con il rischio assunto), il superamento di alcune carenze quali/quantitative in termini di personale di vertice della Fondazione nonché l'avvio di determinate attività di carattere istituzionale soprattutto con riferimento alla gestione di cd "silenti".

La Commissione ha poi seguito i profili di criticità emersi nella gestione dell'INPGI, ivi compreso, gli sviluppi della Legge 234 del 30 dicembre 2021 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) che, con effetto dal 1° luglio 2022, ha trasferito all'INPS la funzione previdenziale sostitutiva dell'Assicurazione Generale Obbligatoria svolta da INPGI. Quest'ultima continuerà, invece, a svolgere il proprio ruolo costituzionale in relazione alle forme di previdenza e assistenza assicurate dall'attuale Gestione separata.

L'imprevisto scioglimento anticipato della Legislatura non ha consentito alla Commissione di completare il monitoraggio periodico, ossia, quanto meno, di procedere all'audizione dell'INPS.

La Commissione ha poi svolto approfondimenti sul sistema contributivo definito dall'ENPAF: sistema a prestazione definita che prevede una contribuzione soggettiva fissa uguale per tutti gli iscritti (forfettaria e non correlata al reddito prodotto).

Gli approfondimenti svolti hanno altresì evidenziato che l'ENPAF ha previsto la possibilità di una riduzione della contribuzione, a domanda, per coloro che siano in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento.

Più specificamente, oltre alla contribuzione annuale intera, il Regolamento ENPAF prevede che l'iscritto possa beneficiare di riduzioni del 33,33%, del 50% o dell'85% ovvero del contributo di solidarietà, fissato nella misura del 3% o dell'1% del contributo previdenziale intero.

Profili di attenzione sono emersi con specifico riferimento alla posizione dei disoccupati iscritti all'Albo, e quindi alla Cassa, per i quali il contributo di solidarietà, nella misura dell'1%, è previsto solamente per un periodo massimo di cinque anni, trascorso il quale, ove il soggetto permanga nello stato di disoccupazione (ad oggi, pari a 6 mesi ed un giorno all'interno dello stesso anno solare), lo stesso viene equiparato ad un iscritto non esercente l'attività professionale e, di conseguenza, sottoposto all'aliquota del 50% (contributo pari a 2.370€).

La Commissione ritiene che l'ENPAF possa reintrodurre soluzioni già adottate in passato, quali, ad esempio, la possibilità, per via regolamentare, di elevare il periodo massimo di disoccupazione a 7 anni. In parallelo, si valutano positivamente anche le possibili iniziative per aumentare il periodo di disoccupazione per poter usufruire della contribuzione di solidarietà (ad esempio a nove mesi).

A seguito di notizie di stampa e di diverse segnalazioni ed esposti ricevuti, la Commissione, ha poi avviato un approfondimento sulle modalità di determinazione e di riscossione dei contributi da parte della Cassa Nazionale del Notariato (CNN) con specifico riferimento alle surroghe ai sensi della disciplina in materia di portabilità dei mutui (articolo 8 del decreto legge n. 7 del 2007). Gli approfondimenti svolti hanno evidenziato l'esistenza di diverse tesi in materia di contributi previdenziali e quietanze di surroga. Profili di criticità sono poi stati sollevati circa l'operatività dell'Ufficio Centrale e degli archivi notarili nella riscossione dei contributi della CNN, che non ha fornito l'indicazione precisa del numero degli atti di quietanza e del relativo trattamento contributivo effettivo.

La Commissione ha poi svolto approfondimenti sull'indennità Straordinaria di continuità Reddittuale e Operativa (ISCRO). In particolare, la Legge 30 dicembre 2020 n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", all'articolo 1, commi da 386 a 400, ha disciplinato l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa, denominata ISCRO, rivolta ai lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). L'ISCRO è stata istituita in via sperimentale per il solo triennio 2021-2023, nelle more della riforma degli ammortizzatori sociali.

L'articolo 1, comma 397, della legge n. 178/2020 prevede che l'indennità ISCRO è riconosciuta nel limite di spesa di 70,4 milioni di euro per l'anno 2021, di 35,1 milioni di euro per l'anno 2022, di 19,3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 3,9 milioni di euro per l'anno 2024.

In materia, la Commissione ha inviato apposita richiesta dati e informazioni ad INPS per monitorare l'utilizzo della misura.

Dall'indagine è emerso che al 20 aprile 2022: i) per l'anno 2021 sono state presentate un numero di domande pari a 9.078, di cui circa il 8% patrocinate; ii) le domande accolte sono 3.654 e hanno generato un importo medio per sei rate concesse pari a circa 4.070 euro, che corrisponde a circa l'85% del massimo erogabile (4800 euro); iii) l'importo complessivo erogato è pari a 14,9 milioni di euro a fronte dei circa 70 milioni stanziati dalla legge istitutiva per il 2021 e circa 35 milioni per il 2022. Più in dettaglio le prestazioni erogate sono relative a 9,4 milioni di euro nel 2021 e 5,5 milioni di euro nel 2022. Tali dati testimoniano un "sottoutilizzo" della misura.

Dalle prime analisi, il requisito richiesto ossia l'aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro - annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rispetto all'anno precedente - presenta particolari profili di attenzione.

La Commissione valuta positivamente la citata misura e ritiene necessario agevolarne l'utilizzo, ivi compreso, la necessaria predisposizione dei percorsi di aggiornamento professionale.

Nel corso della Legislatura la Commissione ha altresì svolto un'apposita indagine sul patrimonio immobiliare dell'INPS. Attraverso l'invio di un apposito questionario è stata effettuata una completa mappatura del portafoglio immobiliare dell'Istituto (numero, metri quadri, porzioni di immobile o immobile cielo/terra, distribuzione sul territorio nazionale, occupati/a reddito/liberi, ecc.).

In materia, la Commissione ha altresì approfondito la disciplina di settore con particolare riferimento agli eventuali "vincoli" legislativi che ostacolano la valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Istituto.

In tale ambito, la Commissione ha avviato diverse interlocuzioni con l'INPS stessa e le Casse professionali per individuare un loro possibile coinvolgimento nell'attività di valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'INPS (*Partenariato Pubblico Privato-PPP*).

Tale patrimonio è altresì strumentale ai programmi di investimento previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) con particolare riferimento al settore del *real estate*.

Oltre all'attività di *moral suasion* la Commissione ha proposto anche interventi di carattere legislativo per incentivare politiche abitative inclusive e resilienti (social housing, migliore gestione dei flussi migratori, ecc.), rigenerazione urbana del territorio nazionale (asili nido, circoli per anziani, aule scolastiche, parcheggi pubblici, ecc.) nonché politiche finalizzate all'inserimento nel mercato del lavoro degli under 35, dei "nativi precari" nonché dei percettori del Reddito di Cittadinanza (*aree di coworking*, spazi di sperimentazione di arti e mestieri, ecc.).

Infine, profili di attenzione sono stati rilevati in materia di doppia fatturazione in capo alla società tra professionisti (STP)/società tra avvocati (STA) e ai soci professionisti con i conseguenti effetti distorsivi sul piano previdenziale.

Ad oggi, infatti, l'esercizio della professione in STP o STA di capitali o cooperative viene generalmente regolato, come previsto dalla prassi dell'Agenzia delle Entrate, attraverso un meccanismo di doppia fatturazione: prima in capo alla STP nei confronti del cliente, successivamente in capo al socio professionista nei confronti della STP (o STA).

Tale modalità di regolazione dei rapporti economici tra STP (STA) e socio professionista potrebbe produrre effetti distorsivi sul piano previdenziale: nei casi in cui viene previsto il versamento del contributo integrativo sia sul volume d'affari della STP (STA) sia su quello dei soci professionisti si determina di fatto la duplicazione del suddetto contributo sulla medesima prestazione professionale.

Ovviamente, tale distorsione si genera soltanto nei casi in cui il volume d'affari prodotto dai professionisti sia assoggettato al contributo integrativo e non siano stati introdotti appositi meccanismi di "neutralizzazione".

In materia, la Commissione aveva programmato di approfondire la tematica attraverso l'invio di un apposito questionario conoscitivo alle varie Casse per "fotografare" il fenomeno e verificare l'esistenza o meno presso le Casse di meccanismi di "neutralizzazione" della doppia fatturazione.

La chiusura anticipata della Legislatura non ha consentito di completare tale attività; la Commissione ritiene comunque necessario introdurre appositi correttivi.

2.3I fondi sanitari integrativi: situazione attuale, profili di attenzione e possibili soluzioni

Osservando le politiche di spesa delle casse professionali, sono sorti una serie di interrogativi circa l'efficacia dell'attuale quadro normativo relativo ai fondi sanitari integrativi, che rappresentano la principale voce della spesa assistenziale sostenuta dagli enti previdenziali privati. La disciplina non appare adeguata all'esigenza di garantire che tali fondi vadano effettivamente ad integrare il primo pilastro del nostro sistema pubblico di salute, con il rischio di destinare un sostegno fiscale ad attività che non divengono complementari ma realizzano forme di competizione con il sistema sanitario nazionale (SSN). Su tale aspetto si è espresso anche il Prof. Cottarelli nella sua audizione del 26 maggio 2022, facendo presente che il termine "integrativi" potrebbe essere di per sé fuorviante dato che la stragrande maggioranza dei fondi sanitari esistenti offre servizi che sostituiscono, più che integrare, quelli forniti dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Ulteriori perplessità emergono circa il ruolo delle compagnie assicurative che si trovano ad operare, in qualità di "assicuratori" e gestori dei fondi sanitari, in un contesto creato principalmente per enti senza scopo di lucro, i quali tra l'altro, non rientrano nell'ambito di vigilanza di una specifica amministrazione, al di là delle attività amministrative svolte dal Ministero della salute (richiesta d'iscrizione all'anagrafe, variazioni di organigramma, dati di bilancio). Vi sono, dunque, aspetti che potrebbero essere oggetto di valutazione in merito alla necessità di un intervento normativo di

generale riordino dei fondi sanitari integrativi, con particolare riferimento agli assetti della vigilanza, alla gestione dell'anagrafe dei fondi sanitari integrativi, ai rapporti tra tali fondi e le compagnie assicurative, alle attività pubblicitarie (per evitare la diffusione di messaggi consumistici), all'efficacia, efficienza ed equilibrio delle gestioni.

L'istituzione dell'anagrafe^[12] dei fondi integrativi del SSN è prevista dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 502 del 1992. Tale norma di rango primario, al comma 1, ha stabilito che *"Al fine di favorire l'erogazione di forme di assistenza sanitaria integrative rispetto a quelle assicurate dal Servizio sanitario nazionale e, con queste comunque direttamente integrate, possono essere istituiti fondi integrativi finalizzati a potenziare l'erogazione di trattamenti e prestazioni non comprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, definiti dal Piano sanitario nazionale e dai relativi provvedimenti attuativi"*. Il comma 2 del citato articolo ha altresì stabilito che *"La denominazione dei fondi di cui al presente articolo deve contenere l'indicazione "fondo integrativo del Servizio sanitario nazionale". Tale denominazione non può essere utilizzata con riferimento a fondi istituiti per finalità diverse.*

I fondi sanitari comprendono anche gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso, come previsto dalla legge finanziaria 2008 (articolo 1, comma 197, della legge n. 244 del 2007). Gli ambiti di intervento degli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale sono stati regolamentati da due decreti ministeriali: *DM 31 marzo 2008 (articolo 2)* e *DM 27 ottobre 2009 (articoli 1 e 2)*. Gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie secondo quanto stabilito dai propri statuti e regolamenti, che possono comprendere sia prestazioni sanitarie comprese nei livelli essenziali di assistenza (LEA) che quelle extra LEA. Qualora gli stessi enti, casse e società di mutuo soccorso intendano iscriversi all'Anagrafe dei fondi, devono garantire che almeno il 20% delle risorse complessive annuali, siano destinate all'erogazione di prestazioni extra LEA integrative rispetto a quelle garantite dal SSN ("soglia delle risorse vincolate").

Il Ministero della Salute nell'ottobre del 2021 ha pubblicato il secondo rapporto sull'Anagrafe dei fondi sanitari. Il rapporto per l'anno 2020 attesta l'iscrizione di 318^[13] fondi sanitari^[14] per un totale di circa 15 milioni di iscritti. Il divario tra il numero dei fondi sanitari integrativi e gli enti, casse e società di mutuo soccorso, attestati nel corso degli anni, è sempre rimasto rilevante e, al lieve aumento del numero dei fondi integrativi deputati a potenziare le prestazioni non coperte dal SSN, ovvero i fondi di tipo A^[15] (3 nel 2013, 4 nel 2014, 7 nel 2015, 8 nel 2016, 9 nel 2017, 2018 e 2019 e 12 nel 2020), si è avuto un più significativo e progressivo incremento del numero degli enti caratterizzati da una maggiore libertà d'azione, ovvero i fondi di tipo B^[16] (273 nell'anno 2013, 286 nel 2014, 293 nel 2015 e 297 nel 2016, 313 nel 2017, 302 nel 2018, 304 nel 2019 e 306 nel 2020).

Complessivamente per l'anno fiscale 2019 le risorse destinate dai fondi sanitari di tipo B ai rimborsi delle prestazioni ammontano a 2.826 milioni di euro (LEA ed extra LEA), di cui 925 milioni di euro per prestazioni extra LEA (33% circa), rispetto ai quali non è possibile risalire all'ammontare dei contributi versati e, di conseguenza, alla spesa fiscale correlata. In una recente audizione, l'Agenzia delle Entrate ha indicato che nell'anno di imposta 2017 gli importi riconducibili a fondi sanitari integrativi portati in deduzione sono pari a 11.163,81 milioni di euro, di cui:

§ 51,11 milioni di euro per contributi versati ai fondi di tipo A;

§ 11.112,70 milioni di euro per i contributi versati ad enti e casse di tipo B, di cui: *i)* 11.052,62 milioni di euro per contributi versati dal datore di lavoro o dal lavoratore; *ii)* 60,08 milioni di euro per i contributi versati da pensionati.

Complessivamente, visto che le deduzioni riconducibili a questo tipo di contribuzione raggiungono i 11.163,81 milioni di euro, assumendo un'aliquota marginale media del 30% si stima una spesa fiscale di 3.349,1 milioni di euro.

Dai dati dichiarati all'Anagrafe dai fondi sanitari di tipo B, emerge che, negli ultimi sette anni, la percentuale delle risorse erogate per prestazioni extra-LEA è stata mediamente pari al 32%. Tali fondi sanitari, per usufruire dei vantaggi fiscali (iscrizione all'Anagrafe), sono tenuti a dedicare almeno il 20% delle risorse per prestazioni, erogate nell'anno fiscale di riferimento, a precisi ambiti di assistenza, quali: assistenza odontoiatrica, includendo anche le protesi; prestazioni sociosanitarie per le persone non autosufficienti, nonché prestazioni destinate al recupero di coloro che si trovano temporaneamente inabili al lavoro per causa di infortunio o malattia, definita "soglia delle risorse vincolate" (articolo 2 comma 2 lettera d) del DM 27 ottobre 2020).

Dall'analisi delle prestazioni extra Lea erogate da fondi sanitari di tipologia B, negli ultimi due anni fiscali 2019 e 2018, si evidenzia una netta prevalenza delle prestazioni odontoiatriche e socio sanitarie (pari a circa l'85%) rispetto alle prestazioni finalizzate al recupero della salute (pari a circa il 15%).

Secondo gli operatori del settore, l'85% dei fondi è gestito da compagnie assicurative.

Nell'attuale quadro normativo i fondi sanitari integrativi^[17]: *i)* appaiono assumere una natura prevalentemente sostitutiva rispetto al primo pilastro del nostro sistema pubblico di salute perdendo progressivamente quella caratteristica di complementarità al SSN su cui è fondato il riconoscimento di agevolazioni fiscali; *ii)* hanno permesso alle compagnie assicurative di operare, in qualità di

"assicuratori" e gestori dei fondi sanitari, in un contesto creato principalmente per enti *no-profit*; iii) non sono soggetti ai controlli di un'autorità di vigilanza considerato che il Ministero della Salute non esercita attività di vigilanza sulla complessiva operatività dei fondi sanitari integrativi ulteriori rispetto a quelle legate alla gestione dell'anagrafe^[18].

Le audizioni e indagini svolte hanno evidenziato l'opportunità di regolamentare i rapporti tra fondi sanitari integrativi e le compagnie assicurative e le attività pubblicitarie di fondi sanitari e delle assicurazioni per evitare la diffusione di messaggi consumistici che fanno spesso leva sulle criticità di accesso del servizio pubblico o su "pacchetti prevenzione" che potrebbero "alimentare" fenomeni di sovra-diagnosi e sovra-trattamento.

Allo stesso tempo occorrerebbe comprendere meglio il ruolo che effettivamente svolge la sanità integrativa rispetto ad alcuni bisogni assistenziali non completamente coperti dal SSN (ad esempio rispetto alla *long term care*, alla non autosufficienza, alla prevenzione/diagnosi precoce delle malattie, ecc.).

Per intervenire su tali profili di attenzione, su iniziativa del Presidente della Commissione, in data 29 luglio 2020, è stata inviata all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) una bozza di proposta di legge in materia di fondi sanitari integrativi. L'interlocuzione ha rappresentato un primo passo per contribuire alla definizione di un disegno di legge in materia. In data 29 settembre 2020, l'IVASS ha inviato commenti e osservazioni sulla proposta di legge. La chiusura anticipata della legislatura non ha consentito alla Commissione di portare a compimento tale attività.

Successivamente, nell'audizione del 7 aprile 2022 l'IVASS ha rappresentato che il quadro dei controlli sui fondi sanitari integrativi non appare sufficientemente incisivo, a partire dall'incompleta trasparenza sull'anagrafe. Con riferimento alle analisi sull'operatività dei fondi l'Istituto ha rilevato l'assenza di dati disponibili, che rende difficile analizzare il sistema, controllarlo e prevedere soluzioni alle criticità esistenti. L'IVASS ha sostenuto che sarebbe utile avere un soggetto che conoscesse e potesse vigilare su tale importante fenomeno, sottolineando i dati sui 20.000 reclami inviati ogni anno dai consumatori all'Istituto, i quali riguardano prevalentemente condizioni contrattuali poco chiare, carenze nell'informativa precontrattuale, sovente a carico dei datori di lavoro, difficoltà in fase di prestazione e di rimborso e sono riferiti in maniera indifferenziata a imprese di assicurazione, a fondi sanitari e società di mutuo soccorso, pur essendo questi ultimi due non assoggettati alla vigilanza dell'Istituto.

L'Istituto ha auspicato un riordino organico della materia, che migliori la protezione dei cittadini aderenti in forme singole e collettive, e definisca nuove e più chiare forme di cooperazione tra pubblico e privato. Il presupposto dovrebbe essere un riordino complessivo del comparto sanitario, con regole unitarie e realistiche in termini di prestazioni integrative e sussidiarie dei LEA del SSN e con la tutela di una effettiva facoltà di scelta dei cittadini. Gli interventi dovrebbero interessare le regole di funzionamento, di collocamento dei prodotti, la solidità tecnico-patrimoniale e il regime dei controlli dei diversi operatori della sanità integrativa e ciò potrebbe richiedere anche un ripensamento dei benefici fiscali relativi all'iscrizione e adesione a forme sanitarie integrative al fine di ridurre discriminazioni ed effetti distorsivi.

Nella sua audizione del 26 maggio 2022 il Prof. Cottarelli ha fatto presente che puntare sulla trasparenza del sistema sanitario integrativo rappresenta un fattore chiave per consentirne una crescita equilibrata, evitando incertezze sul numero e sulla qualità delle prestazioni previste, difficoltà di confrontare prestazioni offerte da diversi enti e, in ultima analisi, disparità nelle condizioni di esercizio dell'offerta. Anche il Prof. Cottarelli ha sostenuto l'opportunità di prevedere un regolatore unico che definisca comuni regole di funzionamento, di collocamento dei prodotti e di solidità tecnico-patrimoniale.

Con specifico riferimento agli incentivi fiscali, ha sottolineato che i contributi pagati sono deducibili sia per i fondi integrativi veri e propri sia per i fondi che offrono servizi alternativi a quelli forniti dal SSN, anche se la deducibilità, per questi ultimi, vale solo per i lavoratori dipendenti e i pensionati, suggerendo che questa difformità di trattamento potrebbe essere rimossa. In ultima analisi, il Prof. Cottarelli ha delineato il problema politico fondamentale da affrontare a fronte dei limitati fondi disponibili, identificandolo nella scelta fra destinarli al potenziamento del SSN oppure a incentivare ulteriormente lo sviluppo di fondi integrativi.

Nella sua audizione del 15 giugno 2022 il CNEL ha sottolineato che il settore dei fondi sanitari è in forte crescita, sostenendo che vi sono più di 10 milioni di persone che sono interessate a questo sistema di *welfare* che ha natura essenzialmente negoziale. Tale crescita dipende da bisogni accumulati nel tempo e che non soddisfatti dal sistema pubblico, alimentando una spesa privata che cresce in modo disomogeneo, riflettendo delle disuguaglianze che sono proprie anche di altri settori.

Il CNEL ha sottolineato che i fondi sono nati dalla munificenza di grandi aziende e che in seguito il settore si è evoluto anche sulla base di benefici fiscali che hanno riguardato la contrattazione nazionale ed è cresciuto accompagnato da una normativa con interventi stratificati e poco coordinati per cui vi sono molti dubbi sull'efficacia dell'impianto regolatorio.

Anche secondo il CNEL la quantità delle prestazioni, integrative e in alcuni casi sostitutive, è cresciuta in assenza di un adeguato controllo sulla qualità e sulla sostenibilità delle gestioni e sussiste, pertanto, l'esigenza che vi sia l'accentramento della vigilanza, pur nella difficoltà di effettuare tale operazione in un contesto in cui vi sono rilevanti competenze degli enti territoriali. In prospettiva futura il CNEL ha identificato cinque tendenze di fondo dalle quali si possono dedurre delle indicazioni di *policy*: *i*) l'inquadramento delle prestazioni erogate dai fondi sanitari come parte dei diritti retributivi dei lavoratori, *ii*) l'ampliamento della platea, in quanto i grandi fondi hanno esteso la platea ai nuclei familiari, *iii*) l'assenza di una disciplina dei processi di investimento e anche un'autorità di vigilanza, *iv*) l'integrazione delle prestazioni legate al *long term care*, che riguarda situazioni patologiche che si concretizzano durante la vita lavorativa, *v*) la mancanza di integrazione fra ciò che rientra nei LEA e ciò che non vi rientra, da cui deriva una scarsa comprensibilità su ciò che è integrato e ciò che è sostituito.

2.4 Il ruolo svolto dalle assicurazioni nell'erogazione delle prestazioni collegate alla previdenza complementare/integrativa di II° pilastro: situazione attuale, profili di attenzione e possibili soluzioni

La previdenza complementare, disciplinata dal decreto legislativo n. 252 del 2005, rappresenta il secondo pilastro del sistema pensionistico il cui scopo è quello di integrare la previdenza di base obbligatoria o di primo pilastro. Essa ha come obiettivo quello di concorrere ad assicurare al lavoratore, per il futuro, un livello adeguato di tutela pensionistica, insieme alle prestazioni garantite dal sistema pubblico di base.

La previdenza complementare è basata su un sistema di forme pensionistiche incaricate di raccogliere il risparmio previdenziale mediante il quale, al termine della vita lavorativa, si potrà beneficiare di una pensione integrativa.

La posizione individuale del lavoratore risulta costituita dai contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro alla forma pensionistica complementare e dai rendimenti ottenuti, al netto dei costi, attraverso l'investimento sui mercati finanziari dei contributi stessi. Essa è ovviamente collegata, oltre che all'ammontare dei contributi versati e dei rendimenti ottenuti, alla durata del periodo di versamento.

Sono forme pensionistiche complementari: i fondi pensione negoziali, i fondi pensione aperti, i piani individuali pensionistici e i fondi pensione preesistenti.

Considerata la rilevanza della materia, anche in termini di adeguatezza delle prestazioni future, la Commissione ha avviato apposite indagini e analisi sul funzionamento della previdenza complementare/integrativa di II° pilastro (adesione facoltativa e applicazione del metodo della capitalizzazione) con particolare riferimento al ruolo svolto dalle assicurazioni nella fase di erogazione delle prestazioni.

Nell'audizione del 7 aprile 2022 l'IVASS ha rappresentato il ruolo svolto dal settore assicurativo all'interno della previdenza complementare. In particolare, è stato evidenziato che alle imprese di assicurazione compete, oltre, all'offerta di garanzie in caso di morte e invalidità - spesso previste come prestazioni accessorie alla gestione delle risorse, previdenziali affidate ai fondi pensione, negoziali o aperti - anche l'erogazione delle prestazioni in rendita al termine della fase di accumulo.

A normativa vigente, il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Le fonti costitutive possono prevedere la facoltà da parte dell'assicurato di chiedere la liquidazione della prestazione pensionistica in forma di capitale entro il limite massimo del 50% del montante finale accumulato. La parte restante (non meno del 50%) viene erogata sotto forma di rendita dalle assicurazioni.

Il pagamento della rendita è, pertanto, effettuato dall'impresa di assicurazione con la quale il fondo ha stipulato una convenzione, ovvero dalla stessa società istitutrice laddove questa sia un'impresa di assicurazione.

Esistono diverse tipologie di prestazione pensionistica in forma di rendita. Di seguito si illustrano alcune delle forme più frequenti:

§ Rendita vitalizia: viene erogata finché il beneficiario è in vita e si estingue con il suo decesso.

§ Rendita certa e successivamente vitalizia: viene erogata finché beneficiario è in vita. Nell'ipotesi che il decesso avvenga nel periodo preventivamente determinato, solitamente pari a cinque o dieci anni, la rendita viene erogata ai beneficiari designati.

§ Rendita vitalizia reversibile: viene erogata finché beneficiario è in vita. Al momento del decesso l'intera pensione, o una quota determinata, viene erogata per tutta la vita alla persona designata.

§ Controassicurata: viene erogata finché beneficiario è in vita e al momento del decesso viene versato ai beneficiari l'eventuale capitale residuo, anche sotto forma di pagamento periodico.

In conclusione al momento del diritto alla prestazione pensionistica il beneficiario deve compiere la scelta ritenuta più opportuna.

Le diverse tipologie di prestazione pensionistica in forma di rendita hanno costi molti diversi e l'importo della rendita dipende dalla tipologia richiesta, dall'età dell'aderente e da quella degli/delle eventuali beneficiari/e dalle relative aspettative di vita.

Va tuttavia sottolineato che la scelta sulla prestazione pensionistica riguarda risorse del beneficiario e versate al fondo durante il periodo di contribuzione.

Dalle prime verifiche svolte su diverse convenzioni assicurative per l'erogazione delle rendite sono emersi i seguenti profili di attenzione:

§ la durata delle convenzioni è generalmente di 3/5 anni quindi inferiori alla durata del periodo di contribuzione (in media 25 anni). Pertanto, le relative condizioni economiche potrebbero peggiorare successivamente all'atto di adesione al fondo.

§ I costi applicati alle varie tipologie di prestazione pensionistica in forma di rendita sono rilevanti e riducono significativamente il montante maturato dal beneficiario.

La documentazione relativa alle modalità di determinazione e di "effettiva" erogazione prestazione pensionistica in forma di rendita non appaiono abbastanza trasparenti. Nella documentazione ad esempio nei vari scenari illustrati al beneficiario non è chiara la tempistica della rendita se su base mensile/annuale e i relativi costi.

L'imprevisto scioglimento anticipato della Legislatura non ha consentito alla Commissione di proseguire nell'attività di indagine, ossia, quanto meno, di procedere all'audizione della Covip e dell'ANIA.

Alla luce delle suddette evidenze la Commissione esprime l'auspicio che vengano poste in essere misure tali da affrontare i citati profili di criticità.

2.5 L'attività degli Istituti di patronato e di assistenza sociale: situazione attuale, profili di attenzione e possibili soluzioni

L'attività degli Istituti di patronato e di assistenza sociale - enti di diritto privato gestiti da confederazioni e associazioni nazionali di lavoratori o datori di lavoro che annoverino nei propri statuti finalità assistenziali - s'inquadra nella tradizionale funzione di assistenza alle lavoratrici e ai lavoratori svolta dalle organizzazioni sindacali.

Considerato il significativo ruolo svolto dai patronati nei confronti dei cittadini, la Commissione ha svolto approfondimenti sul quadro normativo di riferimento nonché sul funzionamento degli stessi.

Le analisi svolte hanno portato la Commissione ad approvare nella seduta del 15 giugno 2022 un documento programmatico "*Verso una riforma dei Patronati*" (Doc. XVI-bis, n. 8) che prevede sostanzialmente interventi di natura legislativa in materia di finanziamento dei patronati nonché in materia di semplificazione e valorizzazione dell'attività dei patronati.

L'imprevisto scioglimento anticipato della Legislatura non ha consentito alla Commissione di proseguire nelle iniziative di carattere legislativo (di cui agli allegati 3 e 4) per migliorare la regolamentazione del settore.

2.6 INPS: valutazione delle misure adottate in risposta all'emergenza sanitaria

La pandemia da COVID-19 ha prodotto e purtroppo continua a produrre significative perdite in termini di produzione, di forza lavoro e di esportazioni nel tessuto produttivo nazionale. Tale scenario, già preoccupante per l'Italia, si è ulteriormente aggravato con l'invasione russa in Ucraina, la crisi geopolitica, l'aumento del costo dell'energia e le ulteriori spinte inflazionistiche.

Per contrastare la crisi sanitaria sono intervenute le varie misure poste in essere dal Governo (in particolare, i trasferimenti in denaro a specifiche categorie di soggetti, le moratorie, i prestiti garantiti dallo Stato, eccetera); le eccezionali misure adottate dalle istituzioni europee (in particolare, il *Next Generation EU* e la politica monetaria espansiva della BCE) nonché le misure straordinarie attivate dagli Enti per rispondere all'emergenza e alle esigenze degli iscritti (tra cui, l'anticipazione di risorse pubbliche e la gestione delle indennità pari a 600/1.000 euro mensili).

Considerata la rilevanza della materia, anche in termini di risposte ai fabbisogni dei cittadini, la Commissione, in data 24 giugno 2021, ha audito il Presidente dell'INPS Prof. Pasquale Tridico.

Oggetto di attenzione da parte della Commissione sono state le tematiche relative alla: *i*) valutazione dell'attuazione e dell'impatto delle misure di sostegno adottate in risposta alla crisi sanitaria; *ii*) valutazione dell'impatto sull'equilibrio fra contributi e prestazioni previdenziali dell'emergenza sanitaria; *iii*) possibile riforma del sistema previdenziale e assistenziale, anche alla luce degli insegnamenti derivanti dalla crisi.

Durante l'audizione è stato evidenziato che l'Italia è stata il primo Paese europeo a essere colpito dalla pandemia fuori dalla Cina. È stato poi ricordato che le misure di contrasto all'emergenza epidemiologica si sono basate su due direttrici, quali: *i*) il distanziamento sociale e il blocco delle attività economiche ritenute non essenziali; *ii*) i provvedimenti a sostegno del lavoro e delle famiglie, per tenere conto dei fortissimi costi economici imposti dal *lockdown*.

Con particolare riferimento alle misure di sostegno al lavoro, è stato sottolineato che gli interventi effettuati sono consistiti nella protezione dei rapporti di lavoro dipendente esistenti, prevedendo il divieto di licenziamento, con contestuale finanziamento senza precedenti dello strumento delle integrazioni salariali in caso di sospensione totale o parziale del rapporto di lavoro.

Dalla documentazione presentata è altresì emerso che la pandemia ha significativamente impattato sul numero di pensioni erogate per invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS): nei mesi di marzo, aprile e maggio del 2020 tali prestazioni si sono ridotte di circa 100.000 unità a causa di decessi Covid.

Sul tale ultimo aspetto, rilevante è stata l'attività svolta dalla Commissione finalizzata ad introdurre apposite misure compensative dei rischi di decesso, lesioni o infermità di tipo irreversibile da virus SARS-CoV-2 con particolare riferimento agli operatori socio-sanitari ovvero alle loro famiglie.

Si ricorda, infatti, che su iniziativa dei Senatori Cantù, Nannicini, Puglia, Binetti, Zaffini, Errani, Parente è stato presentato un apposito Disegno di legge *"Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei medici deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2"*. Malgrado le varie iniziative svolte dai componenti della Commissione, non risultano ancora avviate le misure di solidarietà nonostante la Commissione 12a del Senato, in sede deliberante nell'*iter* in trattazione congiunta dei disegni di legge 1894 e 1861 (legge n. 35 del 2021, che istituisce la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus), ebbe ad approvare all'unanimità l'ordine del giorno n. G/1894/100/1 che impegna il Governo all'adozione di apposite misure in favore di tali soggetti.

L'evoluzione della malattia ha anche impattato sul tessuto socio-economico del Paese. Dall'analisi del numero di ore di cassa integrazione guadagni (CIG) emerge che tra il 2020 e il 2021 sono state autorizzate circa 5 miliardi di ore di cassa integrazione, di cui 4 miliardi riferite all'anno 2020.

Passando, invece, all'analisi degli andamenti delle differenti tipologie dei rapporti di lavoro è emerso che: *i*) il lavoro a tempo indeterminato, causa blocco dei licenziamenti, ha registrato un'evoluzione crescente; *ii*) il lavoro stagionale è stato particolarmente colpito e, pertanto, sono aumentati i trattamenti di sostegno ai lavoratori di questo settore; *iii*) il lavoro a tempo determinato è stato ugualmente penalizzato e molti contratti non sono stati rinnovati.

Dall'analisi delle prestazioni erogate è emerso che nel 2020 i beneficiari delle indennità (600 euro e successivamente 1.000 euro) sono stati pari a 4,2 milioni di cittadini. In media ciascun beneficiario ha ricevuto circa 1.400 euro. L'INPS ha effettuato 8,8 milioni di pagamenti per un importo complessivo erogato pari a circa 6 miliardi di euro. Le erogazioni ai lavoratori autonomi e stagionali hanno superato il 70% del totale erogato.

Passando, invece, all'andamento della CIG che riguarda i lavoratori dipendenti, dal confronto dei dati emerge che mentre nel 2019 hanno beneficiato della cassa integrazione 620.000 lavoratori, durante la pandemia ne hanno beneficiato - con causale Covid-19 - un numero (più di dieci volte maggiore) di lavoratori pari a 6,7 milioni. Ciò ha significato per l'INPS una spesa di 18,7 miliardi di euro.

Con specifico riferimento alle misure di contrasto alla povertà, nell'anno 2020 hanno beneficiato del Reddito di emergenza (REm), espressamente introdotto per fronteggiare gli effetti della pandemia, 425.000 nuclei familiari, con un importo medio mensile erogato pari a 550 euro. Per il 2021, fino al mese di maggio, hanno beneficiato 480.000 nuclei. È emerso inoltre che nel mese di maggio 2021 i nuclei percettori del Reddito o Pensione di cittadinanza (RdC/PdC) sono stati 1,3 milioni, mentre a gennaio 2020 risultavano poco più di un milione; l'importo medio mensile della prestazione è stato di circa 550 euro.

Dal punto di vista finanziario, l'Istituto ha poi dovuto gestire una riduzione delle entrate contributive. In particolare, i provvedimenti di sospensione contributiva per molte aziende hanno determinato anche una riduzione delle entrate, insieme alla contrazione delle attività economiche.

Nel complesso, le indennità erogate hanno raggiunto 15,1 milioni di beneficiari per una spesa stimata complessiva di 44,5 miliardi di euro.

Tali misure hanno necessariamente prodotto effetti sul bilancio dello Stato. In particolare, il gettito contributivo per il 2020 si è attestato a 221 miliardi di euro con un decremento significativo, rispetto al 2019, di circa 15 miliardi di euro. Con riferimento, invece, alle prestazioni, rispetto al rendiconto del 2019, l'Istituto ha registrato uscite per circa 371 miliardi di euro per prestazioni pensionistiche e assistenziali pagate ai cittadini italiani (circa 40 miliardi di euro in più rispetto all'anno precedente), con un impatto negativo sul bilancio dello Stato e sui livelli di indebitamento.

Passando, infine, alle riflessioni emerse in sede di audizione circa l'opportunità di avviare una possibile riforma del sistema previdenziale e assistenziale, anche alla luce degli effetti della pandemia, sono emerse le seguenti considerazioni.

Una prima misura potrebbe consistere nell'introduzione in Italia del salario minimo, che costituirebbe una prima risposta di giustizia sociale alla presenza di bassi livelli reddituali nonché alla precarietà occupazionale. L'introduzione del salario minimo aumenterebbe, tra l'altro, la capacità contributiva del percettore e, pertanto, l'adeguatezza delle prestazioni previdenziali.

Passando agli ammortizzatori sociali, è stato evidenziato come la pandemia abbia mostrato l'opportunità di semplificare i vari strumenti di assistenza stratificatisi nel corso degli anni per sostituirli gradualmente con un fondo di integrazione salariale unico con prestazioni uniformi e più agevoli procedure amministrative.

La pandemia avrebbe reso inoltre ancora più evidente l'esigenza di dare risposte ai bisogni di maggiore flessibilità rispetto alle condizioni di accesso alla pensionistica, soprattutto con riferimento ai lavoratori più svantaggiati (i fragili, gli immunodepressi, i malati oncologici, ecc.).

L'imprevisto scioglimento anticipato della Legislatura non ha consentito alla Commissione di proseguire nell'attività di indagine, ossia di procedere all'audizione del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2.7 Il ruolo degli investitori istituzionali: investimenti nell'economia reale, regolamentazione e modelli di tassazione

Dal confronto internazionale dei vari sistemi di tassazione delle rendite finanziarie, l'Italia si pone, ad una prima analisi, in una posizione intermedia considerando le aliquote attualmente vigenti ossia il 26% per i redditi realizzati con la maggior parte degli strumenti finanziari e l'aliquota agevolata del 12,5% per i redditi derivanti dai titoli di Stato e titoli ad essi equiparati.

Approfondendo l'analisi emerge però che in Italia abbiamo un sistema di tassazione "unico" al mondo che distingue i redditi di natura finanziaria tra "redditi diversi" e "redditi di capitale" e non permette di compensare i guadagni e le perdite conseguiti nelle citate diverse tipologie di redditi.

Tale peculiarità, ossia l'"incomunicabilità" fra i "redditi di capitale" (in sintesi: proventi periodici dell'investimento, come interessi e dividendi, nonché i maggiori valori registrati nella valorizzazione periodica degli quote/azioni degli OICR) e i "redditi diversi" (in sintesi: plusvalenze derivanti da differenze positive tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto dei titoli) determina, di fatto, in capo all'investitore un prelievo fiscale effettivo più elevato del 26% e dell'aliquota agevolata del 12,5%.

A titolo esemplificativo, si verificano situazioni in cui gli investitori, nonostante le obbligazioni/azioni abbiano subito perdite a titolo di capitale, restano comunque soggetti ad imposizione fiscale nel caso di cedole/dividendi riferibili ai medesimi titoli.

In materia, si ricorda che le Commissioni Riunite (VI Camera e 6a Senato) stanno svolgendo una specifica indagine conoscitiva sull'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario (tra cui la tassazione dei redditi finanziari), diretta ad acquisire notizie, informazioni e documenti utili alle attività delle Camere

La Commissione di Vigilanza ha, pertanto, avviato un'apposita indagine per analizzare le caratteristiche del regime fiscale applicato: i) agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) (risparmio privato, facoltativo e applicazione del metodo della capitalizzazione; ii) alla Previdenza complementare/integrativa di II° pilastro (adesione facoltativa e applicazione del metodo della capitalizzazione); iii) alla Previdenza obbligatoria di I° pilastro (adesione obbligatoria, sistema gestionale a ripartizione - c.d. responsabilità intergenerazionale - e calcolo delle prestazioni, nella maggior parte delle Casse, con le regole del metodo contributivo).

Nella seduta del 19 maggio 2022, la Commissione, ha audito il Presidente della Società per lo sviluppo del mercato dei fondi pensione (Mefop), Prof. Mauro Marè, per approfondire il ruolo degli investitori istituzionali, i vari modelli di imposizione fiscale ed evidenziare eventuali profili di criticità anche alla luce della presentazione da parte del Governo di un disegno di legge delega per la revisione del sistema fiscale.

Nel corso dell'audizione è stato evidenziato che non risulta ancora adottato lo Schema di Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita la COVIP, ex articolo 14 comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98. Tale incertezza normativa non agevola l'attività di investimento delle Casse soprattutto con riferimento ai titoli domestici.

L'analisi di portafoglio delle Casse di previdenza e dei fondi pensione ha evidenziato investimenti domestici in titoli di capitale pari, rispettivamente, al 4,4 e allo 0,9 per cento del totale attivo. Diversamente dagli Stati Uniti e dagli altri Paesi sviluppati OCSE, in Italia l'afflusso di risorse dagli investitori previdenziali, fondi e Casse, all'economia italiana, assume valori molto residuali.

Nella sua audizione il Prof. Marè ha fatto presente che per superare i citati profili di attenzione sarebbe opportuno:

§ incentivare gli investitori istituzionali - attraverso anche l'introduzione di un'apposita fiscalità di scopo - ad investire nell'economia italiana;

§ che il Governo indicasse i settori di interesse nazionale/strategici verso cui gli investitori potrebbero canalizzare le risorse raccolte (ad esempio: digitale, energia, sanità, ecc.);

§ costituire un veicolo *ad hoc* (ad esempio un fondo di investimento) per agevolare l'afflusso delle risorse all'economia reale.

Con esplicito riferimento, invece, alla disciplina fiscale del risparmio previdenziale, nel corso dell'audizione è stato rappresentato, che, essendo un risparmio finalizzato al soddisfacimento di un bisogno a rilevanza sociale, lo stesso dovrebbe beneficiare di un particolare "favor" da parte del Legislatore.

Il funzionamento della previdenza complementare prevede, infatti, che l'iscritto versi i contributi al fondo pensione (fase di contribuzione), questi vengono investiti in attività mobiliari e/o immobiliari, e maturano un rendimento (fase di maturazione del rendimento). I contributi e i rendimenti vanno poi a formare in una logica di capitalizzazione la prestazione che la forma pensionistica erogherà all'iscritto al momento del pensionamento (fase dell'erogazione delle prestazioni).

Dal punto di vista fiscale, lo schema adottato nel nostro Paese è del tipo ETT: Esenzione in fase di contribuzione - Tassazione dei rendimenti - Tassazione delle prestazioni.

La maggior parte degli Stati membri dell'Unione Europea hanno, invece, adottato il modello EET (Esente, Esente, Tassato), solo tre Stati, tra i quali l'Italia, hanno adottato il modello ETT, mentre due Stati hanno scelto il modello TTE.

A parere della Commissione, e come anche rappresentato dal Prof. Marè nel corso della sua audizione, tale differenza "italiana" potrebbe essere oggetto di riflessione, anche per garantire una maggiore armonizzazione fiscale con gli altri Paesi europei, introducendo ad esempio:

§ l'applicazione del modello EET sia per i fondi pensione sia per le Casse;

§ nel caso, invece, del mantenimento del modello ETT, occorrerebbe quanto meno introdurre la riduzione della tassazione dei rendimenti delle Casse dall'attuale 26% al 20% (come previsto per i fondi pensione);

§ evitare duplicazioni di imposta/effetti distorti della tassazione.

Su tale ultimo aspetto, le analisi svolte hanno evidenziato effetti distortivi della tassazione tra la fase contribuzione e la fase di erogazione delle prestazioni.

In particolare, è emerso che i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro ai fondi pensione su base volontaria, ovvero in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, ovvero regolamenti di enti o aziende, sono deducibili dal reddito complessivo fino ad un limite di 5.164,57 euro l'anno, con un risparmio fiscale che oscilla tra i 1.187 euro e i 2.220 euro.

Applicando il principio della capitalizzazione, la prestazione che sarà erogherà all'iscritto al momento del pensionamento - corrisposta o in forma di capitale (erogabili, in via generale, nel limite massimo del 50% del montante finale accumulato) e/o in forma periodica - sarà assoggettata ad una ritenuta a titolo d'imposta del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. La base imponibile delle predette prestazioni pensionistiche è determinata al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo al fondo pensione nonché dei contributi che non sono stati dedotti (per superamento, ad esempio, del plafond di contribuzione deducibile).

Proprio quest'ultimo limite, ossia il tetto alle deduzioni al reddito complessivo pari ad un massimo di 5.164,57 euro l'anno, (risparmio fiscale che oscilla tra i 1.187 euro e i 2.220 euro), produce effetti distortivi traducendosi di fatto in una tassazione superiore della pensione integrativa rispetto agli obiettivi dichiarati dal Legislatore (ossia dal massimo del 15% al minimo del 9%).

L'imprevisto scioglimento anticipato della Legislatura non ha consentito alla Commissione di proseguire nell'attività di indagine. La Commissione valuta positivamente la necessità di superare tali profili di criticità soprattutto con riferimento alla fase di erogazione delle prestazioni collegate alla previdenza complementare/integrativa di II° pilastro.

Infine, ulteriori profili di criticità sono emersi con riferimento alla insufficiente cultura previdenziale presente nella popolazione italiana (lavoratori, pensionati, lavoratori precari, ecc.). A parere della Commissione la bassa educazione finanziaria dei risparmiatori non deve essere la giustificazione per possibili condotte irregolari da parte degli intermediari/imprese di assicurazione.

Allegato 1

FORMATO E CONTENUTO DELLA RELAZIONE

PREMESSA

Si riporta di seguito lo schema e i relativi contenuti della Relazione da produrre per la *Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale*.

La relazione va trasmessa in formato PDF READABLE. Tutte le tabelle contenute nella relazione dovranno essere trasmesse anche in formato excel (invio di un unico *file excel* contenente ogni singola Tabella, ivi incluse quelle riferite a più periodi temporali, in ogni singolo foglio del medesimo file *excel*).

Nell'eventualità di dati non disponibili all'Ente i contenuti delle tabelle non andranno in alcun caso modificati/cambiati/adattati. Pertanto, i campi/tabelle/ecc. non compilabili non dovranno essere eliminati dalla Relazione stessa ma andrà indicata la locuzione "Dati non disponibili all'Ente per (specificare il motivo)".

A) COPERTINA

Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Relazione
del/dei dott. XXXXXX, YYYY
Qualifica ricoperta
ENTE XXXX
GG/MM/YYYY

B) SINTETICHE INFORMAZIONI SULL'ENTE

Principali informazioni sull'Ente. In tale sezione andranno compilate anche le seguenti Tabelle.

1) Indicare il *trend* del numero degli iscritti e dei pensionati degli ultimi 5 anni.

Tabella 1

Dati in unità	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
Numero iscritti					
Numero pensionati					

2) Sedi dell'Ente

Indicare la Sede legale, la Direzione Generale e le eventuali sedi periferiche (localizzazione territoriale, compiti/attività svolte ed il numero complessivo del personale operante nelle diverse sedi).

Tabella 2

	31.12.2020	
	Indirizzo (Citta, Via.. Civico, CAP)	Numero complessivo del personale presente nelle sedi indicate
Sede legale		
Direzione Generale (se posta in luogo diverso dalla Sede legale)		
Sede periferica 1		
Sede periferica 2		
...		

C) ORGANIGRAMMA AZIENDALE, RISORSE DEDICATE E *OUTSOURCING* DI FUNZIONI/ATTIVITÀ "RILEVANTI"

Principali informazioni adottate da parte dell'Ente in materia di organizzazione aziendale e *outsourcing* di funzioni/attività "rilevanti". In tale sezione andranno compilate anche le seguenti Tabelle.

1) Organigramma aggiornato dell'Ente, specificando i compiti attribuiti alle singole funzioni/unità aziendali - ivi incluso le funzioni di controllo istituite dall'Ente (ad esempio: *risk management, compliance, ecc.*) - i responsabili delle medesime nonché il numero complessivo di addetti operanti nelle diverse funzioni/unità.

Tabella 3

Differenza di genere al 31/12/2020	Dato in unità
A) Numero complessivo di dipendenti	

B) Di cui dipendenti <u>con rapporti di lavoro subordinato</u>^[19]	
Di cui "Dirigenti"	
<i>Di cui donne</i>	
<i>Di cui uomini</i>	
Di cui "Quadri"	
<i>Di cui donne</i>	
<i>Di cui uomini</i>	
Di cui "Restante personale dipendente"	
<i>Di cui donne</i>	
<i>Di cui uomini</i>	
C) Di cui altri collaboratori <u>non legati da rapporti di lavoro subordinato</u>	
<i>Di cui donne</i>	
<i>Di cui uomini</i>	

2) Numero complessivo dei dipendenti assunti con relativo titolo di studio e cessati dal servizio nell'ultimo quinquennio (anni 2016 - 2020).

Tabella 4

	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
Numero complessivo di dipendenti <u>assunti</u>					
Di cui con <u>rapporti di lavoro subordinato</u>					
<i>Di cui Laureati</i>					
<i>Di cui Diplomati</i>					
Di cui collaboratori <u>non legati da rapporti di lavoro subordinato</u>					
<i>Di cui Laureati</i>					
<i>Di cui Diplomati</i>					
Numero complessivo di dipendenti <u>cessati</u> dal servizio					

3) Funzioni aziendali/attività "**rilevanti**" affidate dall'Ente a soggetti esterni (*outsourcing*)

Per funzioni aziendali/attività "**rilevanti**", si intendono esclusivamente quei contratti/rapporti che comportano per l'Ente un costo complessivo, calcolato su un periodo di 12 mesi (anno solare), maggiore o uguale a **150.000 €** per l'affidamento di funzioni aziendali/attività al soggetto esterno.

Per ogni funzione aziendale/attività "rilevante" affidata dall'Ente a soggetti esterni (*outsourcing*) vanno indicate le seguenti informazioni:

§ la denominazione sociale dell'*outsoucer* (se persona giuridica o persona fisica), specificando se appartiene o meno al "gruppo" dell'Ente;

§ il costo complessivo sostenuto su base annua dall'Ente per la singola funzione/attività "rilevante" affidata a soggetti esterni.

Tabella 5

Costo complessivo (00,00 €, se superiore a 150.000€ su singolo anno)						
Funzione aziendale/attività "rilevante" in outsourcing	Appartenente o meno al "gruppo" dell'Ente (SI/NO)	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
xxxx						

§ Con esclusivo riferimento agli *outsoucer* di servizi bancari, finanziari e assicurativi "rilevanti", indicare:

- i meccanismi legali, contrattuali, di controllo attivati dall'Ente per garantire la qualità del servizio esternalizzato (ad esempio obblighi di informativa periodica, definizione di apposite procedure/meccanismi di controllo dei rischi nelle sue diverse configurazioni, tra cui, rischi di credito, di controparte, di mercato, operativi, ecc.) nonchè lo svolgimento del servizio nell'interesse dell'Ente;

- le eventuali misure (*Level Service Agreements*, sistema di penali, clausole risolutive espresse, ecc.) previste in caso di eventi che possano compromettere la capacità di fornire il servizio, ovvero al mancato rispetto dei livelli di servizio/obiettivi concordati.

D) POLITICHE DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE

In tale paragrafo andranno indicate le principali informazioni relative alle politiche di remunerazione - intesa come ogni forma di pagamento o beneficio, incluse eventuali componenti accessorie (c.d. *allowances*) - corrisposta, direttamente o indirettamente, in contanti, strumenti finanziari o servizi o beni in natura (*fringe benefits*) - dall'Ente a Organi di vertice e al personale rilevante in cambio delle prestazioni di lavoro o dei servizi professionali resi. In tale sezione andranno compilate anche le seguenti Tabelle.

Consiglio di Amministrazione

Tabella 6

Nome e cognome	Carica ricoperta (specificando se amministratore indipendente)	Anno 2020 ^[20]					
		Periodo in cui è stata ricoperta la carica		Remunerazione fissa (00,00C)	Remunerazione variabile (00,00C)	Compensi per la partecipazione a Comitati esecutivi o consultivi dell'Ente (00,00C)	Compensi per partecipazione intermediari partecipati col all'op dell'Ente
		Dal (gg/mm/aaaa)	Al (gg/mm/aaaa)				
XXX YYYY							
XXX YYYY							
...							

Collegio Sindacale

Tabella 7

Nome e cognome	Carica ricoperta	Anno 2020 ^[22]					
		Periodo in cui è stata ricoperta la carica		Remunerazione fissa (00,00C)	Remunerazione variabile (00,00C)	Compensi per la partecipazione a Comitati dell'Ente (00,00C)	Compensi per partecipazione intermediari/partecipati collegati all'operati dell'Ente (00,00C)
		Dal (gg/mm/aaaa)	Al (gg/mm/aaaa)				
XXX YYYY							
XXX YYYY							
...							

Personale rilevante dell'Ente (da intendersi come il personale che su base annua percepisce una remunerazione complessiva pari o superiore a 100.000€ lordi)

Tabella 8

Nome e cognome	Carica ricoperta	Anno 2020 ^[24]						
		Tipologia di rapporto di lavoro ^[25]	Periodo in cui è stata ricoperta la carica/incarico		Remunerazione fissa (00,00C)	Remunerazione variabile (00,00C)	Compensi per la partecipazione a Comitati esecutivi o consultivi dell'Ente (00,00C)	...
			Dal (gg/mm/aaaa)	Al (gg/mm/aaaa)				
XXX YYYY	Direttore Generale							

XXX YYY	Vice direttore Generale						
...	...						

Comitati esecutivi e/o consultivi dell'Ente

La Tabella seguente andrà compilata per ciascun Comitato esecutivo e/o consultivo dell'Ente.

Tabella 9

Comitato XX (da specificare)							
Nome e cognome	Carica ricoperta	Anno 2020 ^[27]					
		Periodo in cui è stata ricoperta la carica		Remunerazione fissa (00,00C)	Remunerazione variabile (00,00C)	Compensi per la partecipazione a Comitati esecutivi o consultivi dell'Ente (00,00C)	Compensi per partecipazioni intermediari/partecipati collegati all'operato dell'Ente (00,00C)
		Dal (gg/mm/aaaa)	Al (gg/mm/aaaa)				
XXX YYYY							
XXX YYYY							
...							

E) CONTRIBUZIONE DA PARTE DEGLI ISCRITTI

Principali informazioni sulla gestione da parte dell'Ente della situazione contributiva degli iscritti. In tale sezione andranno compilate anche le seguenti tabelle.

Contributi di previdenza

Tabella 10

	Contributi di previdenza complessivi (00,00C)	Crediti per contributi previdenziali (rateizzati, ecc.) (00,00C)	Fondo svalutazione crediti previdenziali (00,00C)
Bilancio consuntivo 31.12.2020			
Bilancio consuntivo 31.12.2019			
Bilancio consuntivo 31.12.2018			
Bilancio consuntivo 31.12.2017			
Bilancio consuntivo 31.12.2016			

Contributi di assistenza

Tabella 11

	Contributi di assistenza complessivi (00,00C)	Crediti per contributi di assistenza (rateizzati, ecc.) (00,00C)	Fondo svalutazione crediti assistenziali (00,00C)
Bilancio consuntivo 31.12.2020			
Bilancio consuntivo 31.12.2019			
Bilancio consuntivo 31.12.2018			
Bilancio consuntivo 31.12.2017			

Bilancio consuntivo 31.12.2016			
--------------------------------	--	--	--

Politiche adottate dall'Ente in materia di crediti contributivi

Sintetica descrizione delle politiche e delle strategie adottate dall'Ente in materia di gestione e/o recupero dei crediti contributivi.

F) PRINCIPALI INFORMAZIONI PATRIMONIALI, ECONOMICO FINANZIARIE

Compilare le seguenti Tabelle.

Tabella 12

Bilancio consuntivo dell'Ente							
	Contributi previdenziali (00,00C)	Prestazioni pensionistiche (00,00C)	Avanzo/Disavanzo di gestione previdenziale (00,00C)	Contributi assistenziali (00,00C)	Prestazioni assistenziali (00,00C)	Avanzo/Disavanzo di gestione assistenziale (00,00C)	Riseco di ese (00)
Bilancio consuntivo 31.12.2020							
Bilancio consuntivo 31.12.2019							
Bilancio consuntivo 31.12.2018							
Bilancio consuntivo 31.12.2017							
Bilancio consuntivo 31.12.2016							

Tabella 13

Conto consuntivo in termini di cassa (ex art.9 DM 27/3/2013)									
	Entrate/Uscite Generali			Di cui Gestione previdenziale			Di cui Gestione assister		
	Totale Generale Entrate (00,00C)	Totale Generale Uscite (00,00C)	Differenza Entrate/Uscite Generali (00,00C)	Totale Entrate (00,00C)	Totale Uscite (00,00C)	Differenza Entrate/Uscite (00,00C)	Totale Entrate (00,00C)	Totale Uscite (00,00C)	Diff Entra (00)
Bilancio consuntivo 31.12.2020									
Bilancio consuntivo 31.12.2019									
Bilancio consuntivo 31.12.2018									
Bilancio consuntivo 31.12.2017									
Bilancio consuntivo 31.12.2016									

G) CONTENZIOSI

Sintetico elenco - secondo i contenuti della seguente Tabella - di tutti i procedimenti giudiziari e arbitrali e i contenziosi in corso con evidenza del complessivo *petitum* avanzato dai vari iscritti/Associazioni di consumatori/legali/ecc. e delle determinazioni assunte dall'Ente in termini di accantonamenti, fondi rischi, ecc.

Tabella 14

Anno 2020			
	Numero complessivo	Petitem complessivo (00,00C)	Accantonamenti, fondi rischi (00,00C)
Procedimenti giudiziari			
Procedimenti arbitrali			
Altro (da specificare)			
Altro (da specificare)			
...			

H) TEMI DI INTERESSE STRATEGICO PER L'ENTE

Nel presente paragrafo, potranno essere indicati gli eventuali principali temi di interesse strategico, di settore e anche di carattere normativo che l'Ente intende portare all'attenzione della Commissione.

Su tali tematiche, la Commissione - fermi restando i vari compiti e le attività di indagine assegnati dall'Art. 56 della Legge 9 marzo 1989, n. 88 e successive modifiche ed integrazioni - potrebbe, se del caso, promuovere iniziative anche di carattere legislativo.

I) CONTATTI

In tale paragrafo andrà indicato:

§ nome e cognome;

§ funzione/unità aziendale ricoperta;

§ numero di cellulare;

§ numero di telefono fisso;

§ e-mail;

di un **preposto/i** al/ai quale/i potranno essere eventualmente richiesti chiarimenti sui contenuti della presente Relazione.

Allegato 2

Nota Tecnica su Enasarco: criticità gestionali, processo di nomina, regolare funzionamento del Consiglio di Amministrazione e vicende giudiziarie

Premessa

La Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale ("Commissione" e/o "Commissione enti gestori") nei mesi scorsi ha avviato un'apposita attività di controllo sull'assetto organizzativo nonché sulle principali informazioni contabili degli Enti gestori "privati" di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

In tale ambito, la Commissione ha posto la sua attenzione sulla gestione di ENASARCO (Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e Rappresentanti di Commercio), anche alla luce dei procedimenti giudiziari in corso relativi al rinnovo degli Organi di vertice dell'Ente. Su tale ultimo aspetto, la Commissione, lo scorso 28 aprile 2021, ha svolto apposita audizione per avere delucidazioni sulle cause e sul crescente ricorso agli organi di giudiziari che stanno, di fatto, generando una preoccupante "incertezza" circa la *governance* e l'operatività della Fondazione.

L'attività svolta si è basata sostanzialmente sull'analisi delle principali informazioni contabili pubblicate dall'Ente relative all'ultimo quinquennio, sugli esiti dei controlli svolti e pubblicati dalla Corte dei Conti e dalla COVIP riferiti all'Ente stesso, sulla richiesta di dati e notizie (da ultimo nota dell'11 giugno 2021), sullo svolgimento della citata audizione nonché sulla copiosa documentazione trasmessa, nel corso degli ultimi mesi, dalla stessa Fondazione alla Commissione e ai Ministeri vigilanti.

Va premesso che ENASARCO, costituito con regio decreto del 6 giugno 1939 n. 1305, è una fondazione con personalità giuridica di diritto privato, dotata di autonomia gestionale, organizzativa e contabile, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 attuativo della legge 24 dicembre 1993, n. 537. L'erogazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali e la gestione del FIRR (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto) costituiscono, nel loro complesso, le funzioni istituzionali dell'Ente.

Nel panorama delle singole Casse di previdenza - in totale pari a 20 - ENASARCO si colloca al 31/12/2020, in termini di totale attivo, al 5° posto con un patrimonio pari a circa 8 miliardi di €.

1. Profili gestionali e criticità operative

L'Andamento degli iscritti e dei pensionati

L'andamento degli iscritti attivi (contribuenti) registra nell'ultimo quinquennio una progressiva e netta flessione (-22.615 unità, passando da 257.789 unità al 31/12/2016 a 235.174 unità al 31/12/2020). Di segno opposto, invece, il *trend* del numero dei pensionati che nel medesimo periodo ha registrato un andamento crescente (+2.522 unità, passando da 127.812 unità al 31/12/2016 a 130.334 unità al 31/12/2020). Nel quinquennio considerato il rapporto tra il numero degli iscritti e il numero dei pensionati è passato da 2,02 a 1,80 (-11%).

La gestione previdenziale e assistenziale

La gestione previdenziale e assistenziale di ENASARCO evidenzia nel 2020 un saldo positivo di circa 105 milioni €, in rilevante diminuzione (-20 %) rispetto al 2016 (pari a circa 130 milioni di €), dovuto sostanzialmente dalla contrazione del risultato della gestione previdenziale, che presenta un saldo al 31/12/2020 pari a circa 5 milioni di € (-85% rispetto ai 35,5 milioni di € registrati al 31/12/2016).

Riguardo alla gestione caratteristica, come anche evidenziato dalla stessa Corte dei Conti, va sottolineato che: i) aumentano i contributi sia previdenziali sia assistenziali attestandosi rispettivamente a 1.018,01 milioni di € (+ 2,4% rispetto al 2016) ed a 121,75 milioni di € (+10% sul 2016); l'incremento consegue agli effetti della riforma attuata dall'Ente negli ultimi anni che ha visto l'aumento delle aliquote contributive (obbligatoria e di solidarietà), la rivalutazione ISTAT dei minimi contributivi e la rivalutazione dei massimali provvigionali; ii) le prestazioni assistenziali continuano a presentarsi ampiamente sottodimensionate rispetto ai contributi assistenziali: il saldo positivo della gestione assistenziale, destinato alla sostenibilità previdenziale, si attesta nel 2020 a 99,55 milioni di € (94,83 milioni di € nel 2016); iii) i crediti di natura contributiva verso le ditte preponenti aumentano progressivamente attestandosi nel 2020 a 306,98 milioni di € (+6% rispetto a 288,47 milioni di € del 2016). In materia occorre evidenziare che sebbene una buona parte (circa la metà) dei predetti crediti si riferisca alla quarta rata contributiva del 2020, da incassare entro il 20 febbraio 2021, il fatto che lo *stock* di crediti in sofferenza continui a crescere testimonia le difficoltà dell'Ente nel contenere il progressivo aumento di tale posta contabile.

Il Conto Economico

Il Conto Economico 2020 chiude con un avanzo di 50,16 milioni di € (-58% rispetto a 119,83 milioni di € del 2016). Il Patrimonio Netto, al 31 dicembre 2020, è pari a 5.246,61 milioni di € (+12 % rispetto a 4.670,88 milioni di € del 2016), supera di 5,18 volte il valore delle prestazioni previdenziali (pari 1.012,74 milioni di €) e risulta di poco superiore alla riserva legale prevista dalla legge n. 449/1997, pari a 5 annualità delle prestazioni previdenziali. In materia va evidenziato che all'aumento di tale voce contabile nel quinquennio considerato (pari a +575,73 milioni di €) ha partecipato in maniera non irrilevante l'avanzo della gestione assistenziale (contributi assistenziali - prestazioni assistenziali) che ha registrato nel medesimo periodo un valore complessivo pari a +531,33 milioni di €.

Con specifico riferimento ai compensi membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci si rammenta che l'art. 42 dello Statuto prevede "*Al fine di assicurare l'invarianza della spesa ... le indennità comunque denominate e calcolate spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci saranno rideterminate all'atto dell'insediamento del primo Consiglio di Amministrazione nominato ai sensi del presente Statuto nella misura necessaria per contenere i relativi compensi entro il limite della spesa sostenuta, a tale titolo, nel corso dell'esercizio 2014 e risultante dal relativo bilancio consuntivo*". In virtù di tale norma - sebbene di natura transitoria - a oggi le somme complessivamente a carico del bilancio della Fondazione per la remunerazione dei componenti di questi organi non possono pertanto superare l'importo annuo di € 1.123.000,00, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.

Esulano dalla citata soglia complessiva anche le voci di spesa relative ai compensi e ai rimborsi agli organi dell'Ente: nel 2020 hanno registrato un costo complessivo pari a circa € 1,3 milioni di € (1,4 milioni di € nel 2019) nonostante ci sia stato il blocco delle trasferte conseguente al periodo di chiusura Covid.

Al netto dell'anno 2020 (blocco trasferte) - come evidenziato dalla stessa Corte dei Conti nella Determinazione dello scorso 11 luglio 2019, n. 88 relativa all'esercizio 2017 - il sostenuto aumento dei rimborsi spese registrato negli altri anni ha di fatto vanificato il proposito di contenere le spese per gli organi sociali, alla base della decisione di ridurre, a decorrere dal luglio 2016, i compensi spettanti ai membri del C.d.A..

Riflessioni ulteriori e in termini più generali, considerando l'intero settore delle Casse di previdenza, meriterebbero poi i "compensi per la partecipazione in intermediari o società partecipate o collegate all'operatività dell'Ente", ossia i compensi percepiti da coloro (soprattutto i componenti del C.d.A.) che hanno dato la loro disponibilità a far parte, quali soggetti indicati dagli Enti, di organi o comitati consultivi di società o di fondi comuni d'investimento. Tali compensi, sebbene finalizzati a favorire il controllo da parte degli Enti della gestione degli OICR oggetto di investimento, assumono in diversi casi importi non marginali che potrebbero andare a discapito del perseguimento del miglior interesse degli iscritti, ossia della selezione dei migliori prodotti finanziari in termini di rischio/rendimento e connessi costi.

Profili di attenzione si registrano altresì con riferimento alla spesa complessiva sostenuta dall'Ente per consulenze e per prestazioni di terzi. In particolare, le voci contabili "consulenze attuariali e fiscali" e "spese per prestazioni servizi professionali" ammontano rispettivamente al 31/12/2020 ad € 109 mila circa (€ 167 mila nel 2019) e a € 649 mila circa (€ 1 milione circa nel 2019).

Lo Stato Patrimoniale

L'attivo patrimoniale della Fondazione è prevalentemente costituito dagli investimenti finanziari (ivi compreso una significativa riserva di liquidità) e da asset immobiliari.

Gli investimenti in OICR sono l'asset class prevalente e rappresentano il 40% del patrimonio, seguiti dagli investimenti immobiliari pari al 32% del totale investito (comprendono sia gli immobili in proprietà diretta della Fondazione sia le quote di fondi immobiliari).

Dall'analisi del portafoglio investito al 31/12/2020 emerge che: i) gli investimenti in OICR ammontano a complessivi € 2.956 milioni (2.597 milioni nel 2019) ed hanno generato proventi lordi pari ad € 81 milioni, corrispondenti ad un +2,9% (+1,7% al netto del carico fiscale e delle svalutazioni); ii) gli investimenti nel comparto immobiliare, comprensivi dei fondi immobiliari ad apporto, ammontano a complessivi € 2.343 milioni di € (2.453 milioni di € nel 2019) ed hanno registrato un rendimento contabile lordo pari allo 0,6%. Molto preoccupante - come rilevato dalla stessa Corte dei Conti e dal Collegio Sindacale - appare il "deludente" rendimento del patrimonio della Fondazione.

La liquidità rappresenta il 9,2% dell'intero portafoglio (ammonta a complessivi 678,95 milioni, 666,42 milioni nel 2019) e registra un rendimento netto contabile dello 0,0%. I fondi monetari rappresentano il 2% dell'intero portafoglio (ammontano a complessivi 150,10 milioni di € nel 2020, 286,72 milioni di € nel 2019) e registrano un rendimento netto contabile dello 0,3%.

Va evidenziato che la riduzione della componente immobiliare (a partire dall'anno 2012) ha determinato un forte incremento della liquidità (al 31/12/2020 pari a circa 817 milioni di €). Come anche rilevato dalla Corte dei Conti e dal Collegio Sindacale, non priva di conseguenze appare la scelta "gestoria" di detenere una significativa porzione del portafoglio in liquidità tenuto conto che dal rendimento delle diverse asset class dipenderà la reale capacità dell'Ente di assicurare le prestazioni previdenziali e assistenziali agli iscritti.

La gestione immobiliare e i contenziosi in corso

Con specifico riferimento alla gestione del portafoglio immobiliare, particolare attenzione desta la gestione dei rapporti con il gestore del Fondo Enasarco Due. Il progetto Mercurio approvato il 18 settembre 2008 prevedeva originariamente, con riferimento alla dismissione del patrimonio ad uso prevalente residenziale, il conferimento delle unità immobiliari invendute (unità libere, contratti tutelati, nude proprietà, mancato esercizio del diritto di prelazione), ai comparti dei Fondi Enasarco Uno (gestito da Prelios Sgr) ed Enasarco Due (gestito da BNP Paribas REIM Sgr). Considerate le difficoltà di attuazione del progetto iniziale (valorizzazione degli asset immobiliari), nel 2014, la Fondazione ha avviato e concluso un processo di riorganizzazione e ristrutturazione dei due fondi, prevedendo in sintesi: i) la fusione dei quattro comparti in cui è organizzato ciascun Fondo in due soli comparti; e ii) la contestuale modifica del regolamento di gestione di ciascun Fondo per accentuare lo scopo di dismissione nel breve termine degli asset in portafoglio, in luogo del precedente, incentrato alla valorizzazione nel lungo periodo. Sul punto va rilevato che mentre la SGR del fondo Enasarco Uno (Prelios Sgr) ha approvato le modifiche al regolamento di gestione, come sopra sintetizzate, per il fondo Enasarco Due (gestore BNP Paribas), nel mese di luglio 2020 è stata sottoscritta la scrittura privata avente quale oggetto la "proposta di accordo per la definizione dei rapporti tra Fondazione ENASARCO e BNP Paribas Reim Italy SGR p.A.". L'art. 2.1. di tale "Protocollo d'Intesa" prevede che "Le Parti concordano che potranno in essere, secondo correttezza e buona fede, tutte le attività di seguito indicate, assumendo le pertinenti deliberazioni volte a risolvere il mandato di gestione del Fondo entro 15 (quindici) mesi a partire dal 1° gennaio 2020, termine prorogabile fino a 18 (diciotto) mesi decorrenti dal 1° gennaio 2020 (di seguito, anche, "Termine)". L'art. 2.2 prevede che "Le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, nel rispetto dei rispettivi statuti e delle regole di funzionamento interne, nonché della normativa Pro-tempore vigente alle medesime rispettivamente applicabile, si impegnano (tra le varie, ndr) a: (i) risolvere, in conformità alle procedure a tal proposito previste dal Regolamento, (...), il mandato gestorio conferito a BNP REIM relativamente al Fondo ENASARCO DUE entro il Termine (...)". In materia si rileva che il termine ultimo per la risoluzione del mandato di gestione del Fondo Enasarco Due in capo a BNP REIM Sgr è il 30 giugno 2021 e dall'analisi delle informazioni finora acquisite non è dato assumere informazioni puntuali.

Altrettante profili di criticità desta poi il Progetto SICAF dedicato alla costituzione di una SICAF immobiliare eterogestita, avente lo scopo di riorganizzare ed efficientare la gestione del patrimonio immobiliare della Fondazione, sia di proprietà diretta sia di proprietà indiretta tramite la partecipazione nei fondi ad apporto "Enasarco Uno", "Enasarco Due" e "Rho Plus". In materia, dall'analisi del bilancio di esercizio al 2020 emerge che la Fondazione procederà nel primo quadrimestre 2021 con l'indizione di una gara ad evidenza pubblica, previa approvazione degli atti di gara da parte del nuovo Consiglio di Amministrazione, per l'individuazione del gestore al quale

affidare, *in primis*, la gestione del Fondo Enasarco Due, poi della SICAF, nel caso fosse confermata la volontà alla futura implementazione di quest'ultimo strumento da parte dei vertici della Fondazione. Dall'analisi delle informazioni finora acquisite non è dato assumere informazioni puntuali.

Sempre con riferimento alla gestione del patrimonio immobiliare dell'Ente, vanno evidenziati i contenziosi pendenti con Sorgente SGR, precedente gestore del fondo Megaz (nuovo gestore Prelios SGR) e del fondo Michelangelo (adesso ridenominato in Fondo Fenice e nuovo gestore Dea Capital Sgr). In materia si ricorda che sono pendenti 2 procedimenti giudiziari con un valore complessivo del *petitum* azionato nei confronti dell'Ente da parte di Sorgente SGR pari a 231 milioni di €. I giudizi riguardano sostanzialmente la nullità degli Accordi 2014 e 2016, la nullità parziale o l'annullabilità o l'inefficacia degli stessi nonché i danni reputazionali. L'Ente, nonostante i giudizi in corso di svolgimento, ha deciso di non costituire alcun fondo rischi.

La gestione dei c.d. "silenti"

L'analisi della complessiva operatività della Fondazione evidenzia poi la necessità di trovare soluzioni - oggetto di continue denunce e esposti da parte degli iscritti alla stessa Fondazione e alla Commissione - alla gestione dei c.d. "silenti", ossia degli iscritti che non avendo maturato i requisiti di anzianità contributiva richiesti per l'accesso alle pensioni di vecchiaia (almeno 20 anni di anzianità contributiva) restano - in caso di assenza dei requisiti di anzianità contributiva previsti anche dall'INPS - sprovvisti di alcuna pensione di vecchiaia. In sintesi, i contributi versati ad Enasarco non possono essere ricongiunti con i contributi Inps.

Ciò si rende ancor più necessario in ragione della sentenza della Corte di Cassazione n. 8887 del 4 maggio 2016 (richiama anche la sentenza di Corte di Cassazione n. 20425 del 2010 che ha riconosciuto la facoltà di trasferire i contributi per la pensione di ex dipendente nelle gestioni speciali autonome, in ottemperanza alla L. n. 29 del 1979), che, tra l'altro, ha disposto: *Il trattamento pensionistico degli agenti di commercio, gravante sul fondo di previdenza gestito dal Fondo ENASARCO, introdotto originariamente dal D.M. 10 settembre 1962 con caratteri di esclusività ed autonomia, pur essendo, successivamente (in forza della L. 22 luglio 1966, n. 613, art. 29 del D.P.R. 30 aprile 1968, n. 758, e della L. 2 febbraio 1973, n. 12), divenuto integrativo nei confronti della pensione Inps, non ha perciò acquistato natura di previdenza e assistenza sociale, trattandosi, nei due casi (Inps e Fondazione ENASARCO), di eventi diversi coperti da separate forme di assicurazione, e consistendo la peculiarità del suddetto trattamento integrativo nell'essere lo stesso erogato sulla base di conti individuali, alimentati esclusivamente dal versamento, da parte dei preponenti, di talune percentuali sulle provvigioni da essi liquidate agli agenti nonché da un pari contributo a carico di questi ultimi (cfr. in questo senso Cass. n. 1327/2013, n. 8467/2007, n. 8201/1995). La Fondazione, quindi, non si sostituisce al regime generale ma si limita a gestire una forma integrativa di tutela, con conseguente persistente obbligatorietà di iscrizione presso l'Inps. Ne consegue la coincidenza dei periodi assicurativi presso l'Inps, e presso la Fondazione ENASARCO, con l'inapplicabilità del regime di cumulo dettato dal D.Lgs. n. 42 del 2006.*

Concludendo, nella gestione dei c.d. "silenti" si ravvisano elementi di criticità per gli iscritti e per il miglior funzionamento dell'Ente riconducibili sostanzialmente all'inerzia degli Organi di vertice della Fondazione.

2. Rinnovo degli organi aziendali e vicende giudiziarie in corso di svolgimento

In tale contesto non privo di significativi elementi di preoccupazione sull'andamento della gestione dell'Ente, legati ai richiamati profili di criticità in termini di andamento del rapporto iscritti/pensionati, di attività di investimento/gestione/disinvestimento nonché di composizione quali/quantitativa della gestione previdenziale e assistenziale, si inseriscono le recenti vicende giudiziarie relative al rinnovo degli organi aziendali.

Sul punto occorre sottolineare che l'assenza di disposizioni specifiche nello Statuto e nel Regolamento elettorale, i presunti errori commessi dalla Commissione Elettorale circa i risultati per l'elezione di 3 amministratori nella Componente Imprese e, soprattutto, la forte contrapposizione tra i 2 raggruppamenti delle Organizzazioni di riferimento circa la correttezza del procedimento elettorale hanno, di fatto, portato l'Ente in una posizione di "stallo" e oggetto di costanti e crescenti contenziosi in sede giudiziaria. Fermo restando che la causa civile nel merito è stata fissata nel mese di febbraio 2022, risultano in corso di istaurazione ulteriori azioni legali.

In materia, significativa è altresì la documentazione trasmessa, nel corso degli ultimi mesi, dalla stessa Fondazione alla Commissione e ai Ministeri vigilanti tra cui, particolare preoccupazione e gravità assumono i fatti riportati nel verbale (n.172) del Collegio Sindacale del 6 ottobre 2021. Nella citata documentazione è proprio l'Organo di controllo che ricostruisce gli allarmanti accadimenti avvenuti negli ultimi mesi nell'operatività della Fondazione, come di seguito sintetizzati:

§ in data 5 agosto 2021, la Commissione Elettorale, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lett. d) del Regolamento elettorale, in considerazione della nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 luglio 2021 prot. 12805, ha approvato a maggioranza il risultato elettorale relativamente ai n. 3 seggi vacanti per la componente del Consiglio di Amministrazione in rappresentanza delle imprese preponenti (Avviso n. 7 del 05/08/2021);

§ in data 6 agosto 2021, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento elettorale, è stato convocato d'urgenza il Consiglio di Amministrazione per il giorno 10 agosto 2021. Nella stessa data del 6 agosto sono pervenute alla Fondazione due lettere, per nome e per conto di 6 degli attuali membri del Consiglio di Amministrazione e di un componente indicato dalla Commissione Elettorale in data 5 agosto 2021, di denuncia di presunte irregolarità e illegittimità nelle decisioni assunte dalla Commissione Elettorale. Le stesse missive, tra l'altro, diffidavano la Fondazione a svolgere la riunione del Consiglio di Amministrazione convocata per il 10 agosto;

§ in data 10 agosto, in sede di prima riunione del Consiglio di Amministrazione successiva alle decisioni assunte dalla Commissione Elettorale, sei membri del medesimo Consiglio - al termine della lettura di una nota che ha sostanzialmente riprodotto le medesime considerazioni e denunce oggetto della citata missiva del 6 agosto - hanno abbandonato la seduta che, pertanto, si è svolta con la partecipazione di 8 consiglieri su 15. Al termine della riunione è stato nominato il Presidente della Fondazione e due componenti nel consiglio di Amministrazione, come individuati dalla Commissione elettorale, nei tre seggi vacanti, in rappresentanza delle imprese preponenti;

§ nelle successive riunioni del Consiglio di Amministrazione (8, 15 e 22 settembre) i predetti 6 consiglieri hanno avuto il medesimo comportamento partecipando in via telematica all'apertura di ciascuna seduta e abbandonando la stessa subito dopo aver rappresentato le medesime osservazioni e denunce. Tutte le riunioni del Consiglio, successive alla proclamazione del risultato elettorale di cui al citato Avviso n. 7 del 05/08/2021, hanno avuto, pertanto, luogo con la partecipazione di 8 Consiglieri su 15;

§ i 6 consiglieri in dissenso stanno costantemente impugnando dinanzi alla Magistratura tutte le delibere del Consiglio di Amministrazione successive alla proclamazione del risultato elettorale rimettendo, di fatto, al giudizio del Giudice ogni decisione concernente l'operatività della Fondazione e ponendo lo stesso Ente in una situazione di grave incertezza operativa.

Nel citato verbale il Collegio sindacale - oltre a stigmatizzare che le riunioni dell'Organo di Vertice avvengono in formazione "ridotta" discostandosi di fatto dall'assetto previsto dall'ordinamento statutario nonché la grave conflittualità venutasi a creare all'interno dello stesso Consiglio - ha, *financo, raccomandato al Consiglio di Amministrazione di operare con la massima cautela e prudenza nelle determinazioni che possono incidere sul Patrimonio dell'Ente, così come altresì richiesto anche dai Ministeri vigilanti*".

Tale ultima raccomandazione che di fatto acclara e certifica lo "stallo" gestorio della Fondazione non potrà che avere riflessi negativi sulla già preoccupante situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

Sempre il Collegio Sindacale - verbale n.173 del 12 ottobre 2021 - nell'analizzare il punto primo dell'OdG "Atto di citazione e ricorso ex 700 cpc" ha affermato che *"si evince come il contenzioso seguito alle elezioni del CdA della Fondazione non si sia esaurito con la nuova proclamazione del 3/4/5 agosto 2021, da parte della commissione elettorale, dei componenti del Consiglio di Amministrazione ma, al contrario, esso prosegue con ulteriori atti giudiziari dei quali si attende la definizione, sottolineando che, nel contempo, l'operatività dell'Ente subisce, da tale situazione, inevitabilmente, grave nocimento"*. Prosegue sempre l'Organo di controllo *"Come già fatto presente in altri verbali del Collegio, in ogni riunione del CdA si registrano posizioni nettamente contrarie tra le due coalizioni in conflitto con contestazioni circa la legittimazione dello stesso CdA a prendere decisioni in nome della Fondazione e con l'abbandono delle sedute da parte della componente in dissenso"*.

In pendenza del giudizio ordinario, allarmante appare l'ordinanza cautelare emessa il 14 ottobre 2021 dalla Sezione XVI del Tribunale Civile di Roma, nell'ambito del giudizio N.R.G. 54625-1 del 2021, avente ad oggetto la decisione assunta dalla Commissione Elettorale del 3-4-5 agosto 2021. In particolare, il Giudice, accogliendo il ricorso cautelare ex 700 c.p.c., ha ordinato: i) la sospensione dell'esecuzione della decisione assunta dalla Commissione Elettorale in data 3 e 4 agosto 2021 (propedeutiche all'Avviso n. 7 del 05/08/2021) ovvero della deliberazione assunta in data 23 dicembre 2020 (nella parte in cui la stessa è stata integrata dalla decisione assunta dalla Commissione Elettorale); ii) alla Commissione elettorale, ai fini dell'assegnazione dei n. 3 seggi vacanti per la componente del Consiglio di Amministrazione in rappresentanza delle imprese preponenti, di tener conto esclusivamente delle preferenze espresse dalle imprese preponenti/Case mandanti nel rispetto della netta separazione fra l'elettorato attivo della componente "Agenti" e l'elettorato attivo della componente "Preponenti" nonché di applicare il criterio fissato dall'art. 20 del regolamento elettorale che impone di attribuire i seggi secondo il sistema proporzionale e con il metodo dei più alti resti (metodo Hare-Niemeyer).

La decisione del Giudice - considerata l'assenza di disposizioni specifiche nello Statuto e nel Regolamento elettorale circa l'attribuzione dei seggi residui in presenza di medesimi resti per ciascuna lista - non potrà che produrre ulteriori controversie giuridiche.

Lo stesso Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, infatti, ricevuta l'ordinanza cautelare, ha ritenuto opportuno, in data 20 ottobre 2021, precisare all'Ente *"è necessario che codesta Fondazione comunichi ai Ministeri vigilanti le iniziative già adottate (o che siano in prossimità di essere intraprese)"*

per dare tempestiva esecuzione a quanto disposto dall'Ordinanza cautelare di cui trattasi, onde consentire all'Ente vigilato di essere correttamente gestito. Resta fermo che il protrarsi della situazione di stallo, determinata dall'inerzia di codesto Enasarco, determinerà la Vigilanza statale ad adottare, con l'urgenza necessaria, ogni misura (se del caso anche di natura surrogatoria) finalizzata a ripristinare il regolare funzionamento del Consiglio di amministrazione e la piena operatività dell'Ente, per garantire la tutela previdenziale di rilevanza costituzionale cui l'Ente vigilato è preposto nei confronti dei soggetti, obbligatoriamente iscritti".

A ulteriore conferma della grave situazione di stallo venutasi a creare nella Fondazione, interviene proprio la nota di riscontro del 21 ottobre 2021, a firma del Presidente del CdA, con la quale allo stesso Ministero è stato richiesto *".. al fine di prevenire ulteriori contestazioni e strascichi giudiziari che potrebbero ulteriormente protrarre la situazione di stallo dell'Ente, un definitivo ed inequivoco chiarimento in ordine ai criteri e alle modalità a cui la Commissione Elettorale dovrà attenersi per completare la compagine complessiva del Consiglio di Amministrazione".* Prosegue la missiva *"essendo in atto un radicale contrasto in ordine all'interpretazione della nota del Ministero del 27 luglio 2021, per porre fine alle prolungate contrapposizioni che stanno determinando lo stallo gestionale della Fondazione, e, quindi, per preservare la funzionalità dell'Organo Amministrativo e il suo corretto insediamento, si reputa necessario, nel superiore interesse della Fondazione, un definitivo ed inequivoco chiarimento ad opera dello stesso Ministero in ordine alla corretta interpretazione dei criteri e delle modalità per completare la compagine del Consiglio di Amministrazione, indicati nella nota del 27 luglio 2021.*

Tale missiva rende prova piena della grave situazione di stallo che, oltre ad essere stata oggetto di attenzione e di richiami da parte del Collegio Sindacale, viene peraltro denunciata dallo stesso Presidente del CdA ai Ministeri competenti.

Non prive di ulteriori conseguenze negative sullo "stallo" venutosi a creare nel procedimento di nomina e sul regolare funzionamento del Consiglio di Amministrazione appaiono, da un lato, il deposito da parte della Fondazione del reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c avverso l'ordinanza cautelare emessa il 14 ottobre 2021 dalla Sezione XVI del Tribunale Civile di Roma e, dall'altro, le controversie interne alla Fondazione (in particolare, tra l'Ufficio Elettorale, il Direttore Generale e i componenti della Commissione Elettorale) circa la competenza e la correttezza del verbale della Commissione Elettorale, riunitasi in data 21 ottobre 2021, nonché i criteri per l'assegnazione dei tre seggi residui, oggetto dell'Ordinanza del Tribunale di Roma del 14 ottobre 2021 e la conseguente proclamazione dei tre nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione.

Con specifico riferimento ai mancati effetti della citata riunione dello scorso 21 ottobre 2021, molto preoccupante appare quanto riportato nel verbale della successiva seduta della Commissione elettorale, riunitasi in data 4 novembre 2021, ossia *"... [omissis] Dato atto che sul deliberato del verbale di riunione del 21.10.2021 di cui alla comunicazione dell'Ufficio Elettorale del 23.10.2021 delle ore 12.57, risultano espressi TRE voti di astensione, TRE voti favorevoli e TRE contrari, il verbale di riunione del 21.10.2021 non raggiunge l'approvazione e, pertanto, non è possibile per la Commissione Elettorale procedere alla proclamazione degli eletti come individuati all'interno della predetta comunicazione."*

A testimonianza della grave conflittualità venutasi a creare nell'Organo di vertice dell'Ente, si richiama da ultimo, anche l'atto di citazione, presentato da alcuni componenti del CdA, presso il Tribunale Civile di Roma contro la Fondazione Enasarco ed, in particolare, avverso e per la dichiarazione di nullità e/o di annullamento delle delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione di Enasarco nel corso delle adunanze tenutesi in data 10 agosto 2021, 8 settembre 2021, 15 settembre 2021 e 22 settembre 2021 (impugnazione di tutte le delibere adottate dall'attuale CdA dell'Ente a partire dalla data del suo primo insediamento).

In definitiva, il crescente contenzioso giudiziario, i tempi non brevi della giustizia e l'assenza di dialogo tra i citati raggruppamenti stanno ulteriormente aggravando la gestione dell'Ente. Si rammenta che la piena e completa ricomposizione degli Organi sociali dell'Ente (in particolare del C.d.A.) è condizione necessaria per le decisioni concernenti la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente (a titolo meramente esemplificativo: redazione dei piani di investimento, attività di investimento/gestione/dismissione, assunzione/gestione delle risorse umane, definizione delle contribuzioni e delle prestazioni previdenziali e assistenziali, redazione dei documenti contabili, ecc.).

In tale anomalo contesto, si pone peraltro la significativa porzione del patrimonio dell'Ente detenuta in liquidità (al 31/12/2020 pari a circa 817 milioni di €) che necessita di apposite istruttorie e delibere da parte del C.d.A. per poter essere investita nel miglior interesse degli iscritti ed evitare un crescente contenzioso presso gli Organi giudiziari. Tale liquidità è naturalmente destinata ad incrementarsi per effetto e della contribuzione da parte degli iscritti e per il processo di dismissione, in corso di svolgimento, del patrimonio immobiliare dell'Ente.

L'analisi della struttura organizzativa dell'Ente evidenzia altresì la presenza di diverse strutture di primo livello con incarichi *ad interim*, l'assenza di *job rotation* e l'assenza di incarichi a tempo determinato con riferimento al vertice della struttura operativa. Indice di conflittualità interna appare

peraltro la circostanza che al bilancio consuntivo 2020, come pubblicato dall'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" del proprio sito *internet*, non risultano allegata sia la relazione del Collegio Sindacale sia la relazione della Società di revisione.

Alla luce di quanto rappresentato la Commissione è concorde sulla necessità di trovare una soluzione, in un lasso temporale ben definito, per accertare e porre un "argine" al "reale" disavanzo economico-finanziario (dovuto al *trend* degli iscritti e dei pensionati, alla non appropriata e corretta gestione del patrimonio dell'Ente anche in termini di *performance* realizzate, ai continui contenziosi in sede giudiziaria, al necessario rinnovo dei vertici aziendali, ecc.), per consentire all'Ente stesso di superare lo "stallo" venutosi a creare nel procedimento di rinnovo degli Organi sociali e per ripristinare il regolare funzionamento del Consiglio di amministrazione e la piena operatività dell'Ente. Stallo che risulta necessario superare per tutelare e assicurare le prestazioni previdenziali e assistenziali degli iscritti (circa 366.000 soggetti tra contribuenti e pensionati).

3. Assetto normativo vigente e possibili soluzioni

L'attuale assetto normativo prevede sostanzialmente due ipotesi di commissariamento dell'Ente contemplate, nel caso di disavanzo economico-finanziario rilevato dai rendiconti annuali e confermato anche dal bilancio tecnico, dall'Art. 2, commi 4 e 5 del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e, nel caso di gravi violazioni di legge afferenti la corretta gestione dell'Ente, dall'Art. 2, comma 6 del medesimo Decreto Legislativo.

Sebbene dall'analisi strettamente letterale della citata disciplina non sia esplicitamente contemplata la situazione di Enasarco ("stallo" gestorio per impossibilità di nomina e di regolare funzionamento del Consiglio di Amministrazione con conseguente "eccessivo" contenzioso giudiziario e presenza di significative problematiche relative alla gestione dello stesso Ente), la Commissione ritiene che in assenza di un tempestivo e necessario intervento risolutore la situazione dell'Ente diventerebbe ancor più grave con significative conseguenze sugli stessi iscritti.

In attesa di una possibile novella normativa che vada a contemplare puntualmente il caso in esame, ivi inclusa la possibilità per il commissario di riformare lo Statuto dell'Ente per evitare future situazioni di "stallo" e di contenzioso, non appare però fuori luogo una "sostanziale" interpretazione delle disposizioni di cui al citato Art. 2, commi 4 e 5 del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

In particolare, l'Art. 2, comma 4, del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509 prevede che *"In caso di disavanzo economico-finanziario, rilevato dai rendiconti annuali e confermato anche dal bilancio tecnico di cui al comma 2, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di cui all'art. 3, comma 1, si provvede alla nomina di un commissario straordinario, il quale adotta i provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione. Sino al ristabilimento dell'equilibrio finanziario sono sospesi tutti i poteri degli organi di amministrazione delle associazioni e delle fondazioni. Ai fini dei provvedimenti di cui ai periodi precedenti la Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale segnala ai Ministeri vigilanti le situazioni di disavanzo economico-finanziario di cui è venuta a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo dei bilanci di tali enti ai sensi dell'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88"*. Il successivo comma 5 del citato Decreto Legislativo prevede altresì che *"In caso di persistenza dello stato di disavanzo economico e finanziario dopo tre anni dalla nomina del commissario, ed accertata l'impossibilità da parte dello stesso di poter provvedere al riequilibrio finanziario dell'associazione o della fondazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di cui all'art. 3, comma 1, è nominato un commissario liquidatore al quale sono attribuiti i poteri previsti dalle vigenti norme in materia di liquidazione coatta, in quanto applicabili"*.

Concludendo, non può non rilevarsi che lo "stallo" gestorio per l'impossibilità di nomina e di regolare funzionamento del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, l'allarmante e crescente contenzioso in corso di svolgimento presso la Magistratura e le preoccupanti criticità di natura gestoria non potranno che portare l'Ente stesso in una situazione di disavanzo economico-finanziario che sarà rilevata nei prossimi rendiconti annuali e nel bilancio tecnico. Situazione, ad avviso della Commissione, assolutamente da evitare e che necessita di un intervento risolutore sul processo di nomina degli Organi sociali (modifiche allo Statuto e al Regolamento elettorale) nonché sul patrimonio dell'Ente (soluzione ai profili di criticità di natura gestoria).

La situazione - richiamando la sostanza dell'art. 2, comma 4, del dlgs 509/1994 - a parere della Commissione richiede il commissariamento immediato dell'Ente che eviti l'esplosione di una situazione di dissesto economico-finanziario.

Allegato 3 - proposta emendativa in materia di finanziamento del fondo patronati

(Disposizioni in materia di finanziamento dell'attività dei patronati)

1. Per gli esercizi finanziari 2022-2024, gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli Istituti di patronato di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente incrementati di ulteriori 10 milioni di euro per ciascun anno. Ai relativi oneri pari a 10 milioni di euro per gli anni 2022-2024 si provvede mediante riduzione dei limiti di spesa di cui al comma 2.

2. Al comma 348 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 i limiti di spesa sono rideterminati per l'anno 2022 in 23,5 milioni di euro, per l'anno 2023 in 16,8 milioni e per l'anno 2024 in 6,1 milioni di euro.

Allegato 4 - proposta emendativa in materia di semplificazione e valorizzazione dell'attività dei patronati

(Disposizioni in materia di semplificazione e valorizzazione dell'attività dei patronati)

1. All'articolo 36, comma 1, lettera a) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole ", fermo restando che la immediata regolarizzazione del citato mandato ai sensi della normativa vigente deve intervenire una volta cessata l'attuale situazione emergenziale prima della formalizzazione della relativa pratica all'istituto previdenziale" sono soppresse.

2. Allo scopo di semplificare la procedura di conferimento del mandato agli istituti di patronato, concorrendo a velocizzare gli adempimenti a loro carico, anche nell'ottica della piena attuazione degli interventi previsti dal Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), gli istituti di patronato possono acquisire anche in via telematica il mandato di patrocinio di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, in deroga alle disposizioni ivi previste.

3. All'articolo 32, comma 8, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, sono aggiunti infine i seguenti periodi: "È istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione finanziaria di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022 al fine di remunerare, nei limiti della dotazione finanziaria del fondo di cui al presente comma, che costituisce limite di spesa massima, la specifica attività svolta dagli Istituti di patronato. Il finanziamento è erogato agli Istituti di patronato in maniera proporzionale rispetto alle pratiche che hanno ottenuto il punteggio." Conseguentemente, al comma 348 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il limite di spesa per l'anno 2022 è rideterminato in 31 milioni di euro.

^[1] Il patrimonio immobiliare dell'Inps è risultante dalla sommatoria del patrimonio originario dell'Istituto e dei patrimoni facenti capo agli Enti soppressi tempo per tempo (INPDAP e INPDAl), e, soprattutto, della chiusura delle operazioni di cartolarizzazione SCIP 1 e SCIP 2. Si tratta di circa 30.000 unità immobiliari suddivise fra unità residue delle operazioni di cartolarizzazione SCIP 1 e SCIP 2 (25.000 unità) e unità immobiliari non cartolarizzate (5.000 unità) per un valore complessivo di bilancio circa 2,5 miliardi di euro.

^[2] Le informazioni riportate nelle Note seguenti e riferite alle singole Casse hanno come fonte: i) pubblicazioni COVIP (Enti previdenziali - Le politiche di investimento - Quadro di Sintesi Anno 2019 (pubblicato in data 29 settembre 2020) e Relazione per l'anno 2019 (data di pubblicazione 24 giugno 2020); ii) prime analisi sui Rendiconti contabili delle singole Casse; iii) le informazioni pubblicate su vari organi di stampa.

^[3] In particolare, per la CIPAG, a fine 2019, l'erogazione delle prestazioni pensionistiche supera i contributi incassati (-47 €/mln.). Tale Cassa presenta inoltre rilevanti crediti di natura contributiva (contributi non versati dagli iscritti) pari a circa 1.150 €/mln su un Totale Attivo pari a circa 2.650 €/mln.

^[4] In particolare, per l'INPGI - Gestione AGO, a fine 2019, l'erogazione delle prestazioni pensionistiche supera i contributi incassati (-188 €/mln.). Tale Cassa presenta inoltre una forte concentrazione del Totale Attivo su due singole asset class: i) Fondi immobiliari pari a circa il 65%; ii) OICVM pari a circa il 28%.

^[5] In particolare, ENASARCO, a fine 2019, si caratterizza per una forte concentrazione del Totale Attivo sull'asset class immobiliare pari a circa il 50% (detenuta sia direttamente sia tramite fondi OICVM/immobiliari). Tale Cassa peraltro negli ultimi anni è stata oggetto di attenzione da parte degli organi di stampa/dibattito parlamentare sia con riferimento ad alcune operazioni di investimento/disinvestimento sia con riferimento ai requisiti di anzianità contributiva richiesti per l'accesso alle pensioni di vecchiaia (almeno 20 anni di anzianità contributiva) e le conseguenti ricadute sui c.d. "silenti".

^[6] In particolare, per ENPAPI, a fine 2019, sebbene i contributi incassati superano le prestazioni previdenziali (+ 83 €/mln.), tale differenziale positivo in rapporto all'attivo è pari circa l'8%. Tale Cassa presenta inoltre rilevanti crediti di natura contributiva (contributi non versati dagli iscritti) pari a circa 240 €/mln. su un Totale Attivo pari a circa 1.000 €/mln.

^[7] In particolare, la CNPR registra rilevanti crediti di natura contributiva (contributi non versati dagli iscritti) pari a circa 500 €/mln. su un Totale Attivo pari a circa 2.700 €/mln.

^[8] In particolare, INARCASSA presenta non marginali crediti di natura contributiva (contributi non versati dagli iscritti) pari a circa 900 €/mln. su un Totale Attivo pari a circa 12.400 €/mln.

^[9] Nell'ordinamento italiano, dal 1° gennaio 2004, la Legge riconosce alle società per azioni la possibilità di scegliere tra tre diversi modelli di gestione e di controllo: il modello tradizionale, il modello monistico e il modello dualistico. Di seguito di riportano sinteticamente gli aspetti caratterizzanti tali modelli di *governance*.

Sistema tradizionale, detto anche modello ordinario: prevede la presenza di un Consiglio di Amministrazione con funzioni amministrative e di un Collegio Sindacale con funzioni di controllo sull'amministrazione, entrambi di nomina assembleare. Nel modello tradizionale si ravvisano due tratti essenziali: i) un importante controllo dell'Assemblea sull'operato del Consiglio di Amministrazione (l'Assemblea, infatti, approva il bilancio redatto dal Consiglio di Amministrazione; nomina e revoca gli amministratori, nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale; delibera sull'azione di responsabilità contro amministratori e sindaci; ecc.); ii) una netta separazione tra l'attività amministrativa (spettante al CdA) e l'attività di controllo (spettante al CS).

Modello, cosiddetto "monistico" disciplinato agli articoli da 2409-*sexiesdecies* a 2409-*noviesdecies* del codice civile: prevede che l'amministrazione ed il controllo siano esercitati rispettivamente dal Consiglio di Amministrazione, di nomina assembleare, e da un Comitato per il controllo sulla gestione. Nel modello monistico la gestione è affidata ad un Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea, ma è lo stesso Consiglio di Amministrazione che nomina, tra i propri componenti, il Comitato per il Controllo sulla gestione che ha compiti di controllo analoghi a quelli del Collegio Sindacale (previsto nel modello tradizionale).

Modello, cosiddetto "dualistico" disciplinato dagli articoli da 2409-*octies* a 2409-*quinquiesdecies* del codice civile: prevede la presenza di un Consiglio di Sorveglianza i cui membri sono nominati dall'Assemblea degli Azionisti e di un Consiglio di Gestione, nominato dal Consiglio di Sorveglianza. Il Consiglio di sorveglianza è l'organo centrale del modello dualistico, ad esso spettano sia funzioni di controllo analoghe a quelle proprie del collegio sindacale e sia funzioni tipiche dell'assemblea ordinaria previste nel sistema tradizionale. Competono, infatti, al consiglio di sorveglianza le funzioni di controllo di legittimità, di approvazione del bilancio e di nomina e revoca dei componenti del consiglio di gestione. La gestione aziendale è, invece, affidata ad un Consiglio di Gestione che ha l'esclusiva responsabilità della gestione dell'impresa e compie tutte le operazioni necessarie all'attuazione dell'oggetto sociale. Sia il modello monistico che quello dualistico si differenziano dal modello tradizionale perché non prevedono una netta separazione tra l'organo che gestisce la società e l'organo che controlla tale gestione.

^[10] In particolare, tale articolo prevede che "Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con i Ministeri di cui al comma 1, può formulare motivati rilievi su: i bilanci preventivi e i conti consuntivi; le note di variazione al bilancio di previsione; i criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti così come sono indicati in ogni bilancio preventivo; le delibere contenenti criteri direttivi generali. Nel formulare tali rilievi il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con i Ministeri di cui al comma 1, rinvia gli atti al nuovo esame da parte degli organi di amministrazione per riceverne una motivata decisione definitiva. I suddetti rilievi devono essere formulati per i bilanci consuntivi entro sessanta giorni dalla data di ricezione e entro trenta giorni dalla data di ricezione, per tutti gli altri atti di cui al presente comma. Trascorsi detti termini ogni atto relativo diventa esecutivo".

^[11] Non risulta ancora adottato lo Schema di Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita la COVIP, ex articolo 14 comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.

^[12] L'anagrafe ha iniziato l'attività nell'anno 2010 e, attualmente, è gestita dall'Ufficio 2 della Direzione generale della programmazione sanitaria e registra i fondi sanitari che volontariamente fanno richiesta di iscrizione e che risultano possedere i requisiti richiesti dalla normativa vigente (DM 27/10/2009). Al termine dell'istruttoria, l'anagrafe rilascia una specifica attestazione di avvenuta iscrizione o di rinnovo su base annua. L'iscrizione all'anagrafe è volontaria e il conseguimento dell'attestato (come previsto dall'art. 5 comma 2 del DM 27 ottobre 2009), consente di beneficiare, annualmente, del trattamento fiscale agevolato ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni. In particolare, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera e-ter e dell'art. 51 comma 2, lettera a) del citato testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), i contributi

versati dagli iscritti ai Fondi sanitari integrativi del SSN e agli altri enti e casse di assistenza sanitaria, sono deducibili fino ad un massimo di 3.615,20 euro ai fini IRPEF - imposte sui redditi delle persone fisiche.

[13] Dall'anno 2010 al 2020, il numero dei fondi attestati dall'anagrafe è aumentato lentamente, ma progressivamente (dai 267 fondi sanitari attestati nell'anno 2010 ai 318 nel 2020).

[14] La natura giuridica dichiarata dai fondi sanitari attestati nell'anno 2020 è stata prevalentemente di associazione non riconosciuta (artt. 36 e ss. del cod. civ.), e riguarda 253 fondi sanitari su 318.

[15] Fondi sanitari integrativi del SSN (fondi doc o di tipo A), istituiti o adeguati ai sensi dell'art. 9 del DL 502/92 e successive modificazioni, così denominati perché deputati a potenziare le prestazioni non coperte dal SSN.

[16] Enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale (fondi *non doc* o di tipo B), di cui all'art. 51 comma 2, lettera a) del DPR 917/1986, che hanno una maggiore libertà d'azione in termini di prestazioni e servizi coperti.

[17] I fondi sanitari integrativi, sono stati previsti dalla legge per potenziare l'erogazione di trattamenti e prestazioni non compresi nei livelli essenziali e uniformi di assistenza (LEA). Pertanto non dovrebbero sostituirsi al primo pilastro del nostro sistema pubblico di salute che è il SSN basato sui principi di universalità, equità e solidarietà, come diretta attuazione dell'articolo 32 della Costituzione.

[18] L'anagrafe verifica, tra l'altro, l'eleggibilità del fondo per essere classificato tra i soggetti di tipo A (fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale, istituiti o adeguati ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 502/92 e successive modificazioni - in passato chiamati fondi "doc") o di tipo B (enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'art. 51, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni - in passato chiamati fondi "non doc").

[19] Nelle analisi relative ai dipendenti con rapporti di lavoro subordinato gli eventuali dipendenti in *part time* andranno conteggiati come pari a 1 unità.

[20] La Tabella in oggetto andrà compilata anche con riferimento all'Anno 2019 e all'Anno 2018.

[21] Per benefici non monetari si intendono ad esempio: alloggio; autovettura ad uso promiscuo; apparato telefonico cellulare ad uso promiscuo; ecc.

[22] La Tabella in oggetto andrà compilata anche con riferimento all'Anno 2019 e all'Anno 2018.

[23] Per benefici non monetari si intendono ad esempio: alloggio; autovettura ad uso promiscuo; apparato telefonico cellulare ad uso promiscuo; ecc.

[24] La Tabella in oggetto andrà compilata anche con riferimento all'anno 2019 e all'anno 2018.

[25] Nel campo va indicata esclusivamente la scelta tra: 1) "Subordinato"; o 2) "Collaboratore".

[26] Per benefici non monetari si intendono ad esempio: alloggio; autovettura ad uso promiscuo; apparato telefonico cellulare ad uso promiscuo; ecc.

[27] La Tabella in oggetto andrà compilata anche con riferimento all'Anno 2019 e all'Anno 2018.

[28] Per benefici non monetari si intendono ad esempio: alloggio; autovettura ad uso promiscuo; apparato telefonico cellulare ad uso promiscuo; ecc.



Legislatura 18ª - Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale - Resoconto sommario n. 51 del 05/10/2022

Esame della proposta di relazione conclusiva sull'attività svolta dalla Commissione - Relatore alla Commissione sen. NANNICINI

(Esame e approvazione)

Il **PRESIDENTE** ringrazia i componenti della Commissione intervenuti. Sottolinea l'opportunità di lasciare agli atti una sintesi del lavoro fatto approvando una relazione finale. Fa presente che si è trattato di un lavoro svolto con spirito collaborativo di cui si potrà giovare che siederà in Commissione nella legislatura che sta per cominciare. Rappresenta, inoltre, che è stato distribuito un documento redatto dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sulla base del patrimonio informativo ha messo a disposizione dalla Commissione.

L'onorevole **MANZO** (*M5S*) ringrazia i componenti della Commissione sottolineando lo spirito di collaborazione che ha animato i lavori.

La senatrice **CANTU'** (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia i componenti della Commissione facendo presente che sui temi a lei più cari, quelli dell'assistenza sanitaria integrativa, è stato svolto un lavoro che pone le basi per una riforma migliorativa del sistema.

L'onorevole **Alessandro PAGANO** (*Lega*) ringrazia i componenti della Commissione e sottolinea l'importante lavoro svolto nella complessa vicenda che ha riguardato la *governance* di ENASARCO.

La senatrice **PIRRO** (*M5S*) ringrazia i componenti della Commissione e rappresenta la sua valutazione sui lavori svolti e sul documento che li sintetizza.

L'onorevole **DI SARNO** (*FDI*) ringrazia i componenti della Commissione per il lavoro svolto e sottolinea l'attenzione che è stata riservata ai giovani iscritti alle Casse previdenziali private.

Il senatore **LANNUTTI** (*UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV*) sottolinea alcuni elementi della relazione che evidenziano l'esistenza di conflitti di interessi di cui si dovrà occupare chi arriverà ad occuparsi di queste tematiche.

L'onorevole **BUBISUTTI** (*Lega*) ricorda l'importante lavoro svolto nel corso della Presidenza del senatore Puglia e ringrazia tutti i componenti della Commissione e l'amministrazione.

Posta ai voti, la proposta di relazione finale risulta approvata all'unanimità.

La seduta termina alle ore 14,20.